



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo


Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



Bollettino II. anno - 11/11/1919



BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Parte prima. — Leggi e decreti:

Errata-corrige	Pag. 491
2 ottobre 1919 — R. D. n. 1770, che sino alla pubblicazione della pace vieta la diffusione di notizie e pubblicazioni pericolose per la difesa nazionale o per le relazioni internazionali o contenenti offesa o vilipendio al Regio esercito o alla Regia marina, richiamando in vigore determinate norme del R. decreto 23 maggio 1915, n. 675	» 492
6 ottobre 1919 — R. D. n. 1803, che approva il trattato concluso fra l'Italia e la Germania, sottoscritto a Versaglia	» 493
6 ottobre 1919 — R. D. n. 1804, che approva il trattato concluso fra l'Italia e l'Austria, sottoscritto a San Germano	» 495
26 settembre 1919 — D. M. che abroga l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895	» 496



Parte seconda. — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

Comunicato	Pag. 343
Ordine generale n. 6. — Movimenti nel personale superiore	» ivi
Ordine di servizio n. 94. — Rappresentanza del personale	» ivi
Circolare n. 51. — Viaggi sulla linea Portogruaro-Cervignano	» 344

Parte terza. — Ordine di servizio e Circolari di durata determinata:

(Per memoria).

In appendice:

(Per memoria).

Parte quarta. — Giurisprudenza ferroviaria:

(Per memoria).

Errata-Corrige.

Nella pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 19 settembre u. s., n. 224, e nel Bollettino ufficiale delle F. S., n. 40-1919, del Regio decreto-legge in data 2 stesso mese, n. 1669, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria zolfifera, sono incorsi il seguente errore e la seguente omissione:

Al secondo comma dell'art. 1, rigo 8°, dove è detto: « tonnellata di zolfo venduto o consegnato », deve invece leggersi: « tonnellata di zolfo venduto e consegnato », come è scritto nel testo originale; ed al penultimo comma dello stesso articolo 1, rigo 2°, dove è detto: « che è dovuta per il minerale », deve leggersi: « che è dovuta *anche* per il minerale ecc. », come pure è scritto nel testo del decreto (1).

A pagina 415 del Bollettino ufficiale, n. 36-1916, all'8° rigo dell'articolo 1 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1504, togliere le parentesi dopo il n. 188.

Al 9° rigo dello stesso articolo 1, mettere la parentesi dopo il n. 195.

Al punto c) a pagina 416 al 2° e 3° rigo leggere « per le mancanze » invece di « per la mancanza ».

(1) Pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* 8 ottobre 1919, n. 239.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1919, n. 1770, che sino alla pubblicazione della pace vieta la diffusione di notizie e pubblicazioni pericolose per la difesa nazionale o per le relazioni internazionali, o contenenti offesa o vilipendio al Rego esercito o alla Regia marina richiamando in vigore determinate norme del R. decreto 23 maggio 1915, n. 675 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino alla pubblicazione della pace è vietata la diffusione con qualunque mezzo di notizie e pubblicazioni pericolose per la difesa nazionale o per le relazioni internazionali dell'Italia; è vietata pure ogni pubblicazione che contenga offesa o vilipendio al R. esercito o alla R. marina.

Art. 2.

Per l'esecuzione delle disposizioni dell'articolo precedente sono temporaneamente richiamate in vigore e dovranno essere stretta-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 3 ottobre 1919, n. 235.

mente osservate le norme e le sanzioni stabilite negli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del Nostro decreto 23 maggio 1915, n. 675.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TITTONI — MORTARA — ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO 6 ottobre 1919, n. 1803, che approva il trattato concluso fra l'Italia e la Germania, sottoscritto a Versaglia (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Udito il Nostro Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 7 ottobre 1919, n. 238.

Parte I — N. 41 — 9 ottobre 1919.

Art. 1.

E approvato il Trattato concluso tra l'Italia e la Germania, sottoscritto a Versaglia, addì ventotto giugno del corrente anno millenovecentodiciannove.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 3.

Con altro Nostro decreto, da presentare pure al Parlamento per la conversione in legge, sarà stabilito il giorno in cui dovrà essere considerato cessato lo stato di guerra per ogni effetto di ragione e di diritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO 6 ottobre 1919, n. 1804, che approva il trattato concluso fra l'Italia e l'Austria sottoscritto a San Germano (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Udito il Nostro Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato il Trattato concluso fra l'Italia e l'Austria, sottoscritto a San Germano il dieci settembre del corrente anno mil-lenovecentodiciannove.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 3.

Con altro Nostro decreto, da presentare pure al Parlamento per la conversione in legge, sarà stabilito il giorno in cui dovrà essere considerato cessato lo stato di guerra per ogni effetto di ragione e di diritto.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 7 ottobre 1919, n. 238.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rosore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1919, che abroga l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895 (1).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme per l'entrata e l'uscita dal Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 433;

Di concerto col ministro dell'interno;

Decreta:

L'art. 4 del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, è abrogato.

Roma, 26 settembre 1919.

Il ministro: TITTONI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 1° ottobre 1919, n. 233.

Parte I — N. 41 — 9 ottobre 1919.

ello
ereti
lo e

4 del

5, che

3;

95. è

Comunicato.

A' sensi ed agli effetti dell'art. 234 del Regolamento del personale, si rende noto che il 16 agosto 1919 venne deliberata la destituzione, in base all'art. 189-a) del Regolamento del personale, dell'accenditore *Aquasi Ugo* (136374), condannato a tre anni di reclusione militare per furto commesso alla stazione di Cremona nella notte dall'11 al 12 settembre 1918.

Ordine generale N. 6 (S).

Movimenti nel personale superiore.

In seguito all'accettazione delle dimissioni presentate, con decorrenza dal 1° ottobre 1919, del capo servizio principale signor gr. uff. ing. *Luigi Greppi*, l'incarico della dirigenza del Servizio Trazione, a decorrere dalla stessa data, è stato affidato al sotto capo servizio sig. comm. ing. *Abdekcader Fabris*.

Ordine di servizio N. 94 (P).

Rappresentanza del personale.

In seguito all'esonero dal servizio del delegato della 34ª categoria per la circoscrizione di Bari, deviatore sig. *FOLGIERO Francesco*, si stabilisce, in applicazione dell'art. 24, ultimo capoverso, del regolamento approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1911, che gli agenti della categoria 34ª appartenenti alla circoscrizione di Bari, per comunicare col proprio rappresentante, abbiano a rivolgersi al delegato della finitima circoscrizione di Reggio C., sig. *RUFFO Domenico*, assistente di stazione di 2ª classe presso la stazione di Catanzaro M.

Circolare N. 51 (S).

Viaggi sulla linea Portogruaro-Cervignano.

La linea Portogruaro-Cervignano, per quanto su di essa vengano effettuati alcuni treni dalla nostra Amministrazione, è, come è noto, concessa alla Società Veneta.

Su detta linea non sono quindi valevoli i biglietti B e C, rilasciati dai nostri uffici per motivi privati, con percorsi comprendenti la linea Mestre-Trieste; i quali biglietti, invece, devono intendersi validi per il percorso Mestre-Udine-Cormons-Trieste.

Il personale dei treni dovrà senz'altro esigere il pagamento del prezzo intero del biglietto Portogruaro-Cervignano da quei viaggiatori che, muniti di recapito serie B e C, rilasciati per motivi privati, venissero trovati a viaggiare sulla linea in parola; e non verrà dato corso ad eventuali domande di rimborso per le somme pagate dietro scomputo della concessione della Società Veneta alla quale avessero diritto i viaggiatori stessi per effetto degli accordi di scambio.

Avvertesi poi che in vista delle speciali comodità che offre il percorso Mestre-Portogruaro-Trieste in confronto del Mestre-Udine-Cormons-Trieste e del fatto che sulla linea Portogruaro-Cervignano circolano dei treni effettuati dalle ferrovie dello Stato che costituiscono la più rapida comunicazione con Trieste, si consente che per detta linea vengano rilasciati per motivi privati biglietti serie B comprendenti il percorso non continuativo da Mestre (o da stazioni del tronco Mestre-Portogruaro) a Portogruaro e da Cervignano a Trieste (od a stazioni del tronco Cervignano-Trieste) e viceversa alla espressa condizione che sul biglietto venga indicato:

« Non vale per il percorso Portogruaro-Cervignano ».

Il Direttore generale
R. DE CORNE'

Errata-corrige.

Nella tabella B allegata all'appendice 2 all'Ordine generale n. 4-1918 a pagina 317 del Bollettino ufficiale, n. 35-1919, in corrispondenza di Reggio Calabria leggasi *Paola* in luogo di *Taranto*.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari L. 4.00

Per le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti » 8.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale e decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore di un anno. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri arretrati dell'annata.


La spedizione del bollettino viene fatta direttamente all'ufficio dell'abbonato pel tramite dell'ufficio compartimentale dal quale dipende. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Segretariato ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE



Parte prima. — Leggi e decreti:

30 agosto 1919 — R. D.-L. n. 1712, che istituisce una azienda autonoma per l'esercizio del porto di Venezia sotto la denominazione di « Provveditorato al porto », determinandone l'ordinamento.	Pag. 497
2 settembre 1919 — R. D. L. n. 1766, che istituisce un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone, determinandone l'ordinamento	» 502
28 settembre 1919 — R. D. n. 1805, che autorizza il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari a costituire Comitati nella Commissione di cui all'art. 9 del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1582, per l'elettrificazione delle ferrovie.	» 513
29 settembre 1919 — R. D.-L. n. 1837, che proroga la validità delle tessere e dei biglietti ferroviari per gli onorevoli senatori e deputa	» 515
29 settembre 1919 — R. D. n. 1750, che scioglie la Camera dei deputati e convoca i Collegi elettorali pel 16 [novembre 1919	» 216
28 settembre 1919 — D. M. concernente la sostituzione di alcune tabelle di retribuzione comprese nell'allegato IV annesso all'art. 134 del Regolamento del personale	» 517
Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari — <i>Comunicato</i>	» 525

Parte seconda. — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Comunicazioni</i> — Opera di previdenza a favore del personale	Pag. 345
Variazioni da apportare all'elenco dei rappresentanti e delegati di categoria.	» 349

Parte terza. — Ordine di servizio e Circolari di durata determinata:

(Per memoria).

In appendice:

(Per memoria).

Parte quarta. — Giurisprudenza ferroviaria:

Sentenza Pag. 249

REGIO DECRETO-LEGGE 30 agosto 1919, n. 1712, che istituisce una azienda autonoma per l'esercizio del porto di Venezia sotto la denominazione di « Provveditorato al porto », determinandone l'ordinamento (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 96;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esercizio commerciale del Porto di Venezia, è affidato ad una azienda autonoma, che assume il titolo di « Provveditorato al porto » e dipende dal Ministero dei trasporti.

Il Provveditorato provvede per la manutenzione delle opere di arredamento portuale ed eventualmente anche per la loro costruzione; ha inoltre la gestione delle banchine e dei piazzali nonchè di tutte le altre aree di demanio marittimo comprese nell'ambito portuale e potrà provvedere a nuove concessioni, come pure mantenere, modificare e riscattare quelle esistenti a norma delle condizioni dei rispettivi contratti salvo la osservanza delle disposizioni vigenti per l'approvazione.

Tali facoltà non trovano applicazione per gli impianti e per

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 29 settembre 1919, n. 231.

l'esercizio di pertinenza ferroviaria, nè per gli impianti che alle ferrovie dello Stato vengono affidati, come verrà determinato nel regolamento.

Art. 2.

Sono organi dell'azienda autonoma il provveditore al porto, un Consiglio di amministrazione, una Commissione consultiva.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione vigila su tutto l'andamento della gestione, delibera sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi presentati dal provveditore al porto, nonchè su tutte le proposte che debbono essere sottoposte alla decisione dell'Amministrazione centrale.

Sono membri del Consiglio di amministrazione:

- il provveditore al porto, che lo presiede;
- il sindaco di Venezia;
- il presidente della Camera di commercio di Venezia;
- il presidente del Magistrato alle acque;
- il capo compartimento delle ferrovie dello Stato di Venezia, o come suo delegato, il capo della Divisione movimento;
- il capitano di porto;
- un rappresentante del Ministero trasporti;
- il direttore della dogana;
- il presidente della Deputazione provinciale di Venezia;
- un rappresentante dei lavoratori eletto nel modo che sarà stabilito dal regolamento di cui all'art. 12.

Art. 4.

Il provveditore è nominato con R. decreto su proposta del ministro dei trasporti, di concerto col ministro dei lavori pubblici; egli convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ha la rap-

presentanza della azienda verso i terzi, le funzioni esecutive della azienda e quelle altre attribuzioni che dal Consiglio di amministrazione gli potranno essere delegate, a norma del regolamento.

Art. 5.

La Commissione consultiva esprime il suo parere su tutte le questioni che sono sottoposte ad essa dal Consiglio di amministrazione o dal provveditore: essa è composta dai membri del Consiglio di amministrazione, dal direttore dell'arsenale militare marittimo, da quattro rappresentanti del commercio, scelti uno tra gli spedizionieri, uno tra i negozianti, uno tra gli agenti marittimi ed uno tra gli armatori e da due rappresentanti dei lavoratori, da nominarsi secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Su proposta del Consiglio di amministrazione il ministro dei trasporti potrà anche aggregare alla Commissione consultiva altri membri in numero non superiore a quattro.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, sentita la Commissione consultiva, stabilirà le tariffe per la manipolazione delle merci nell'ambito portuale — a deroga anche dei prezzi fissati nelle disposizioni delle autorità locali — e quelle per l'uso dei meccanismi e per i depositi dei magazzini e aree nell'ambito suddetto, ad eccezione delle tariffe per le operazioni, uso di meccanismi, depositi nei magazzini, ecc., pertinenti alle ferrovie di Stato.

Le tariffe stabilite dal Consiglio di amministrazione non potranno essere attuate, fino a che non abbiano ottenuta l'approvazione del ministro dei trasporti.

Art. 7.

Col regolamento saranno stabiliti quali impianti fissi e mobili, di proprietà dell'Amministrazione dello Stato, ad eccezione di

quelli di pertinenza ferroviaria, passino, coi relativi attrezzi, mobilio, e materiali di scorta per l'esercizio e le riparazioni, al Provveditorato che si sostituirà alle amministrazioni stesse nella continuazione delle convenzioni coi terzi assumendone la gestione.

Art. 8.

In relazione al decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1191, e della annessa convenzione relativa alla concessione della costruzione del nuovo porto di Venezia, in regione Marghera, il Provveditorato dovrà vigilare perchè gli impianti che saranno per sorgere sieno tali da soddisfare ai bisogni del traffico cui quel porto è destinato predisponendo anche il coordinamento del servizio nei due porti in modo da ottenere un tutto organico, che corrisponda agli scopi che a ciascuno di essi sono assegnati.

Man mano che il nuovo porto si aprirà all'esercizio sia terrestre che marittimo sarà al medesimo estesa la competenza che il Provveditorato ha sul porto attuale.

Art. 9.

Alle spese relative all'esercizio dell'azienda ed alla manutenzione delle opere di arredamento, fatta eccezione per quella degli impianti ferroviari affidati alle ferrovie di Stato, sarà provveduto cogli introiti dell'esercizio medesimo.

Col regolamento saranno determinati i proventi che debbono annualmente concorrere alla formazione del bilancio, come si debba disporre degli eventuali avanzi netti, e come provvedere alle eventuali deficienze.

Per l'esercizio dell'azienda dell'anno finanziario 1919-920 potranno esserle fatte dal ministro dei trasporti, con le modalità da stabilirsi nel regolamento, anticipazioni di fondi fino ad un massimo di 6 milioni.

Le spese che così faranno carico al Ministero dei trasporti, saranno iscritte in apposito capitolo del relativo bilancio.

Art. 10.

Entro il primo trimestre di ciascuno esercizio finanziario, il Consiglio di amministrazione dovrà trasmettere al ministro dei trasporti il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo dello esercizio per la loro approvazione, di concerto col ministro del tesoro.

Art. 11.

Al personale delle Amministrazioni governative destinato a prestare servizio presso il Provveditorato al porto potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 20 aprile 1913, n. 511.

Art. 12.

Entro tre mesi dalla data del presente decreto il Consiglio di amministrazione dell'azienda dovrà presentare al ministro dei trasporti il regolamento per il funzionamento dell'azienda stessa, il quale dovrà essere approvato con R. decreto su proposta del ministro medesimo, di concerto con quello del tesoro.

Detto regolamento stabilirà anche il ruolo organico degli impiegati, le norme per la loro nomina e quelle per l'approvazione degli impegni e dei pagamenti delle spese.

Art. 13.

Il decreto Luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 96, resta abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 30 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 settembre 1919, n. 1766, che istituisce un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Cotrone, determinandone l'ordinamento (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della facoltà conferita al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto coi ministri delle finanze, del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, per la durata di anni settanta, un Ente autonomo con la denominazione di « Ente portuale di Cotrone » con sede in

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 6 ottobre 1919, n. 237.

Cotrone, per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto, secondo il progetto di massima in data 31 marzo 1919 dell'ispettore superiore del genio civile comm. Domenico Lo Gatto, dell'importo complessivo di L. 70,000,000 delle quali L. 10,000,000 per arredi necessari al carico e scarico e al deposito delle merci.

Art. 2.

Lo Stato concede all'Ente portuale:

1° la esecuzione delle opere di sistemazione e ampliamento del porto, del presunto ammontare di L. 60,000,000 di cui al citato progetto di massima 31 marzo 1919, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in adunanza generale 15 maggio 1919, ivi compresi gli impianti ferroviari fissi, gli allacciamenti e le stazioni, ecc.;

2° la gestione per anni settanta, dalla data del presente decreto:

a) delle banchine e dei piazzali del porto, l'esercizio dei mezzi meccanici che saranno forniti dall'Ente a suo carico;

b) delle aree di demanio marittimo comprese nell'ambito portuale.

Art. 3.

L'Ente sarà amministrato da un Consiglio composto di:

un presidente, nominato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

due funzionari del Ministero dei lavori pubblici (uno tecnico ed uno amministrativo) nominati dal ministro dei lavori pubblici;

due membri, uno in rappresentanza della marina mercantile e l'altro delle ferrovie dello Stato, nominati dal ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

un membro nominato dal ministro della marina;

un membro nominato dal ministro del tesoro;

due rappresentanti della provincia di Catanzaro, e uno del comune di Cotrone, eletti rispettivamente dal Consiglio provinciale o dal Consiglio comunale, anche fuori del proprio seno;

un rappresentante della Camera di commercio di Catanzaro;
un rappresentante della Società concessionaria delle ferrovie Calabro-Lucane.

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il vice-presidente.

Le prime nomine dei componenti il Consiglio d'amministrazione saranno fatte entro due mesi dalla data del presente decreto.

Il presidente ed i membri del Consiglio stesso durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati.

Le attribuzioni del Consiglio e del presidente saranno fissate dal regolamento, di cui al seguente art. 4.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione presenterà, entro due mesi dalla sua costituzione, ai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari, il regolamento per il funzionamento dell'Ente, da approvarsi, con le eventuali modifiche, mediante Regio decreto su proposta dei ministri anzidetti.

Art. 5.

Su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con gli altri ministri interessati, il Governo del Re ha facoltà, per gravi motivi, di sciogliere il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un R. commissario, per la durata di non oltre sei mesi, salvo proroga che fosse richiesta da condizioni straordinarie.

Art. 6.

In base al progetto di massima, di cui all'art. 1, l'Ente portuale dovrà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, presentare al Ministero dei lavori pubblici, per l'approvazione, il programma del graduale svolgimento dei lavori.

In conformità al programma approvato, l'Ente dovrà presentare, successivamente in tempo utile, all'approvazione di detto Mi-

nistero i singoli progetti esecutivi, ciascuno dell'ammontare superiore a L. 100,000.

Le varianti che fossero necessarie durante la esecuzione dei lavori, dovranno ottenere tale approvazione quando importino spesa superiore di oltre L. 50,000 a quella preventivata per le rispettive opere, ovvero modifichino parti essenziali dei progetti approvati.

I progetti esecutivi e le varianti di importo contenuti in tali limiti saranno approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 7.

Tutti i lavori di cui all'art. 2, dovranno essere ultimati entro il termine di anni dodici dalla data di pubblicazione della pace.

Se l'Ente sospendesse l'esecuzione delle opere, e se queste non fossero condotte con l'alacrità necessaria ad assicurare il compimento nel termine suddetto, il Ministero dei lavori pubblici potrà prefiggere termini speciali per l'esecuzione di determinate opere, sempre nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

Trascorsi inutilmente sei mesi dalla scadenza di detti termini, la concessione potrà essere risolta.

L'Amministrazione dello Stato potrà inoltre disporre che alla esecuzione delle rimanenti opere, o di parte di esse, sia provveduto d'ufficio, in danno dell'Ente.

Si applicheranno in tal caso le norme stabilite per gli appalti di opere pubbliche a conto del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 8.

Per la compilazione dei progetti, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori, si osserveranno le norme vigenti per le opere a conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano in contrasto con le speciali disposizioni del presente decreto.

Per la collaudazione delle singole opere, l'Ente rimetterà al Ministero stesso la contabilità finale redatta dal proprio ufficio

tecnico dirigente i lavori, ed il Ministero disporrà il collaudo, eseguito il quale rimetterà gli atti all'Ente per l'approvazione, se le risultanze della visita di collaudo siano favorevoli. In caso contrario, sospesa la collaudazione, informerà l'Ente dei provvedimenti da adottare nei riguardi tecnici, perchè l'opera corrisponda al relativo progetto, e farà procedere alla nuova visita dopo avviso dell'Ente che sia stato provveduto in conformità alle disposizioni date.

Se in dipendenza dell'appalto sorgessero contestazioni con le imprese, gli schemi delle eventuali transazioni saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sentito il prescritto parere dei corpi consultivi, quando ciò che si promette, si abbandona e si paga, superi le L. 50,000.

A formare questo importo concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto, e per l'esecuzione dello stesso contratto.

Ciascuna delle opere costruite, appena collaudate, sarà consegnata alla capitaneria di porto, la quale riconsegnerà all'Ente le opere e gli arredamenti dei quali gli è affidata la gestione ai termini dell'art. 2 ad eccezione delle opere di difesa foranea, alla manutenzione delle quali provvederà direttamente lo Stato.

Art. 9.

Per far fronte alle spese che gli competono, l'Ente portuale disporrà dei seguenti mezzi finanziari:

- a) rimborso da parte dello Stato della totalità delle spese sostenute dall'Ente stesso per i lavori di cui al n. 1 dell'art. 2, in relazione all'avanzamento dei lavori, in conformità all'art. 40, primo comma della legge 25 giugno 1906, n. 255;
- b) proventi di concessione di uso e di affitto di aree, fabbricati, impianti e meccanismi del porto;
- c) proventi di tasse portuali;
- d) rimborso da parte di privati della spesa occorrente per risarcire i danni arrecati alle opere date in concessione;
- e) proventi eventuali da oblazioni e contributi volontari, da operazioni finanziarie contratte a norma di legge e da qualsiasi altra causa.

Art. 10.

Il rimborso all'Ente da parte dello Stato, della spesa per le opere di cui al n. 1 dell'art. 2, con l'aggiunta dei relativi interessi al tasso del 5.50 %, sarà fatto sul bilancio dei lavori pubblici, in cinquanta annualità posticipate di L. 3,543,660 ognuna, comprensive di capitale e interessi.

Però il numero effettivo delle annualità stesse sarà determinato quando, ultimate tutte le opere ed eseguitone il collaudo, potrà accertarsi definitivamente la competenza passiva dello Stato, ma non potrà eccedere le cinquanta di cui al comma precedente.

Il primo pagamento sarà fatto al termine dell'anno finanziario durante il quale l'ammontare dei valori eseguiti abbia raggiunta la cifra di L. 4,500,000.

I pagamenti successivi saranno fatti quando, alla fine dell'esercizio finanziario, l'importo dei lavori eseguiti abbia superato di L. 4,500,000 il complesso delle rate pagate precedentemente.

Lo Stato potrà, in qualunque tempo, previo avviso di due anni, liberarsi del pagamento delle annualità non ancora scadute, mediante il pagamento della somma capitale corrispondente.

Art. 11.

È data facoltà all'Ente portuale di imporre e di riscuotere:

a) una tassa portuale che non potrà superare lire una, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata nell'ambito del porto;

b) una tassa supplementare di ancoraggio che non potrà superare centesimi cinquanta, per tonnellata di stazza netta, sui piroscafi che approdano nell'ambito suddetto;

c) una tassa sui passeggeri che imbarchino o sbarchino, e che non potrà superare lire una, in media, tra le tre classi.

Le tasse predette saranno accertate e riscosse con procedimento da concordarsi con l'Amministrazione doganale.

La tassa supplementare di ancoraggio, di cui alla lettera b)

verrà accertata e riscossa col procedimento stabilito per la tassa principale di ancoraggio.

Le spese di riscossione saranno a carico dell'Ente portuale.

Art. 12.

Per la provvista dei fondi necessari al suo funzionamento l'Ente ha facoltà di contrarre prestiti ammortizzabili nel periodo della concessione. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui all'Ente stesso per la esecuzione delle opere.

Art. 13.

Le tariffe e le condizioni per l'esercizio ed uso pubblico delle relative aree e opere di arredamento, saranno determinate con speciale regolamento, da approvarsi dal Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, in seguito ad accordi con l'Ente concessionario.

Art. 14.

Le banchine, i piazzali e le aree di cui all'art. 2, saranno consegnati all'Ente, a sua richiesta, a partire dal terzo mese dalla data del presente decreto.

Per tutta la durata della presente concessione l'Ente riscuoterà i canoni per occupazioni e affitti delle aree e delle opere di cui all'articolo predetto.

Esso potrà procedere a nuove concessioni e locazioni relative alle aree ed opere di cui è affidata la gestione, come pure mantenere, modificare e riscattare quelle esistenti, a norma delle condizioni dei rispettivi contratti e salva l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'approvazione.

Art. 15.

Durante il periodo della concessione, l'Ente dovrà provvedere a sue spese:

a) alla manutenzione ed alle riparazioni ordinarie e straordinarie di tutte le opere ed arredamenti concessi:

b) alle sostituzioni o rinnovazioni, parziali o totali, degli impianti relativi che non fossero più in condizione di regolare funzionamento;

c) alla illuminazione delle banchine, piazzali ed aree coperte avute in concessione;

d) alla fornitura di acqua potabile, alla pulizia, all'innaffiamento e fornitura di acqua ai cessi e latrine, nei limiti delle opere concesse in esercizio.

Per quanto riguarda la manutenzione delle opere fortuali, esclusi gli arredamenti e gli impianti ferroviari, concorreranno nelle spese gli Enti locali interessati a norma del testo unico approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095.

Art. 16.

Al termine della concessione l'Ente dovrà riconsegnare allo Stato, senza alcun compenso, in perfetto stato di manutenzione e di funzionamento, le aree e le opere che gli siano state consegnate come all'art. 2, ed inoltre tutti gli arredamenti che abbia costruito o provveduto durante la concessione.

Art. 17.

L'Ente dovrà entro il primo trimestre di ogni anno, presentare all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici e di quello dei trasporti marittimi e ferroviari il rendiconto delle entrate e delle spese dell'anno precedente, nel quale dovranno figurare tutti i proventi contemplati nel presente decreto, le spese di esercizio e quelle di manutenzione, una quota di ammortamento del capitale erogato nella costruzione, coi relativi interessi e con le spese per la provvista dei capitali, ed altra quota pel rinnovamento dei meccanismi ed impianti.

E' assolutamente vietato all'Ente di fare a carico del proprio bilancio qualsiasi erogazione per scopi non attinenti a quelli per cui viene istituito.

Gli avanzi netti eventualmente risultanti dal rendiconto an-

nuale dell'esercizio saranno devoluti a costituire un fondo di riserva, il cui ammontare sarà determinato dalle amministrazioni interessate. Gli ulteriori avanzi eccedenti l'ammontare stesso potranno essere devoluti alla esecuzione di altre opere di ampliamento, a diminuzione di tasse portuali e, infine, a sgravio delle quote di contributo per la manutenzione a carico degli Enti interessati.

Art. 18.

I contratti stipulati dall'Ente portuale non potranno creare impegni oltre la durata dell'Ente stesso.

Art. 19.

Le opere contemplate nel progetto di massima in data 31 maggio 1919 di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità. Per le relative espropriazioni, alle quali provvederà l'Ente portuale, gradualmente secondo il bisogno, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

L'Ente potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione in contraddittorio con gli interessati, o in mancanza con l'intervento di due testimoni, dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici il quale determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per la indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni eventuale variazione o rettifica delle espropriazioni sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e quelle successive vigenti per i lavori a conto dello Stato.

Art. 20.

Le controversie fra lo Stato e l'Ente, in dipendenza della presente concessione, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite ad un Collegio di tre arbitri nominati uno dall'Ente, uno dal Ministero competente per la materia controversa ed il terzo, al quale spetterà presiedere il Collegio, dal presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio stesso.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e il lodo non sarà soggetto ad altro gravame che il ricorso in cassazione.

In caso di annullamento del lodo, la vertenza sarà proposta ad altro Collegio, costituito come sopra.

Art. 21.

Tutti i redditi di qualunque natura, di pertinenza dell'Ente, nonchè gli interessi ed i premi delle obbligazioni e dei prestiti emessi dall'Ente stesso sono esenti dalle imposte sui terreni, sui fabbricati e di ricchezza mobile.

Fino all'anno 1933 incluso, non saranno assoggettati ad alcuna tassa, tranne a quella fissa di registro, gli atti occorrenti alla costituzione ed al regolare funzionamento dell'Ente ed i contratti di esso con altri Enti pubblici o con privati, in quanto abbiano connessione diretta con la costruzione e l'esercizio delle opere concesse o con la gestione del patrimonio immobiliare.

L'Ente potrà delegare un suo funzionario ad estendere e ricevere gli atti e contratti di cui sopra, a rilasciarne copia ed a autenticarne le firme, ed esso a tal uopo avrà le facoltà spettanti ai notai in base alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato. I relativi diritti, da liquidarsi secondo la tabella annessa alla detta legge, saranno ripartiti nella misura stabilita dall'articolo 169 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 22.

In aggiunta alle somme ancora disponibili per precedenti autorizzazioni di legge per le opere nel porto di Cotrone, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori

pubblici per gli esercizi finanziari 1920-1921 in poi la somma necessaria per corrispondere all'Ente portuale le annualità stabilite dall'art. 10 del presente decreto.

Art. 23.

Con decreto dei ministri competenti potranno applicarsi le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304, ai funzionari governativi che fossero chiamati a prestare servizio presso l'Ente.

Art. 24.

Alle opere occorrenti per la formazione eventuale di una zona industriale che l'Ente portuale avrà facoltà di proporre nel termine di tre anni dopo la conclusione della pace, nonchè alle altre opere, agli impianti ed agli stabilimenti industriali di ogni specie entro limiti della suddetta zona industriale, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 19.

Art. 25.

Alle nuove opere ed impianti del porto, come pure agli stabilimenti industriali di ogni specie, che potranno sorgere entro la suddetta zona ed a quelli che ivi si ampliassero o trasformassero, saranno estese, in quanto applicabili, tutte le disposizioni di indole tributaria ed economica fissate dalle leggi 8 luglio 1904, n. 351, e 12 marzo 1911, n. 255, concernenti provvedimenti per la città di Napoli.

L'applicazione dei privilegi tributari derivanti dalle disposizioni predette cesserà alla fine dell'anno 1933.

Art. 26.

Per tutto quanto non è previsto nel presente decreto, saranno applicate le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti

vigenti per la costruzione delle opere pubbliche, e per la concessione, la polizia e l'uso del demanio marittimo.

Art. 27.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — TEDESCO — SCHANZER — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO 28 settembre 1919, n. 1805, che autorizza il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari a costituire Comitati nella Commissione di cui all'art. 9 del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1582, per l'elettrificazione delle ferrovie (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 25 agosto 1919, n. 1582;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 10 ottobre 1919, n. 241.

Parte I — N. 42 — 16 ottobre 1919.

Art. 1.

Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari ha facoltà di costituire, fra i componenti della Commissione di cui all'articolo 9 del Nostro decreto 25 agosto 1919, n. 1582, uno o più Comitati per la preparazione degli elementi su cui la Commissione stessa deve dar parere, o per dare parere in sua vece in casi d'urgenza o per determinate questioni particolari.

Qualora si provveda alla costituzione di uno o più Comitati, sono aggiunti alla Commissione altri tre componenti, scelti dal ministro tra funzionari o tra privati esperti in trazione elettrica.

Con decreto del ministro dei trasporti, di concerto col ministro del tesoro, sono determinate le indennità da corrispondersi ai componenti della Commissione e dei Comitati non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — TEDESCO — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MONTARA.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 settembre 1919, n. 1837, che proroga la validità delle tessere e dei biglietti ferroviari per gli onorevoli senatori e deputati (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 406, riguardante concessioni di viaggio sulle ferrovie esercitate dallo Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tessere personali rilasciate agli onorevoli deputati per la XXIV legislatura valgono, agli effetti dei viaggi, fino alla data del 31 dicembre 1919.

I biglietti gratuiti di viaggio rilasciati ai senatori e deputati per l'anno decorrente dal 25 ottobre 1918 al 25 ottobre 1919, in base all'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 406, hanno validità fino a tutto dicembre 1919.

Art. 2.

Il n. 7 della tabella A allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 406, modificato con la legge 29 gennaio 1911, n. 32, è sostituito come segue:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 13 ottobre 1919, n. 243.

« 7 — Ex deputati che abbiano esercitato il mandato almeno per dieci anni, computandosi per anno intero qualsiasi frazione di esso ».

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.—

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO 29 settembre 1919, n. 1750, che scioglie la Camera dei deputati e convoca i Collegi elettorali pel 16 novembre 1919 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto il testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 29 settembre 1919, n. 231.

Art. 1.

La Camera dei deputati è sciolta.

Art. 2.

I collegi elettorali sono convocati per il giorno 16 novembre 1919 all'effetto di eleggere il numero dei deputati a ciascuno di essi assegnato.

Art. 3.

Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono convocati per il giorno 1° dicembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1919, concernente la sostituzione di alcune tabelle di retribuzione comprese nell'allegato IV annesso all'art. 134 del Regolamento del personale.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI

Visto l'articolo 7, comma ultimo, del decreto Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 913;

Parte I N. 42 - 16 ottobre 1919.

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1919 le tabelle delle retribuzioni nei casi di:

- assunzione da macchinista a capo deposito di 3^a classe;
- promozione da sotto capo squadra operai a capo squadra operai;
- promozione da verificatore a capo squadra operai;
- promozione da operaio di 1^a categoria a capo squadra operai;
- promozione da operaio di 1^a categoria a sotto capo squadra operai;
- promozione da operaio di 1^a categoria a verificatore comprese nell'allegato IV, annesso all'art. 134 del Regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto (allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Roma, 28 settembre 1919.

Il Ministro
DE VITO.

Allegato N. 1 al D. M. 28 settembre 1919.

Assunzione da macchinista a capo deposito di 3^a classe.

Posizione secondo il quadro di classificazione nel grado di macchinista	Stipendio da assegnare all'atto della assunzione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni				Annotazioni	
		1	2	3	4		
a	b	c	d	e	f	g	
—	1860	—	—	—	—	(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.	
1	"	—	—	—	—		
2	2040	—	—	—	—		
3	"	—	—	—	—		
4	2220	—	—	—	—		
5 e preced.	"	3300	—	3600	—		
6	2400	3450 *	3600	—	—		
7	"	3600	—	—	3900		
8	2700	3750 *	—	3900	—		
9	"	3750 *	3900	—	—		
10	"	3900	—	—	4200		
11	3000	4050 *	—	4200	—		
12	"	4050 *	4200	—	—		
13	"	4200	—	—	—		4500
14	3300	4350 *	—	—	4500		—
15	"	4350 *	—	4500	—		—
16	"	4350 *	4500	—	—		—
17 e seguenti	3600	4500 + 60	—	—	—	—	

Allegato N. 2 al D. M. 28 settembre 1919.

Promozione da sotto capo-squadra operai a capo-squadra operai.

Posizione secondo il quadro di classificazione nel grado di sotto capo squadra operai		Stipendio da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale dopo anni				Annotazioni
			1	2	3	4	
a	b	b	c	d	e	f	g
—	1860	2400	—	—	2700	—	(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.
1	»	2400	—	2700	—	—	
2	2040	2550 *	—	2700	—	—	
3	»	2550 *	2700	—	—	—	
4	2220	2700	—	—	3000	—	
5	»	2700	—	3000	—	—	
6	»	2700	—	3000	—	—	
7	2400	2850 *	3000	—	—	—	
8	»	3000	—	—	3300	—	
9	»	3000	—	3300	—	—	
10	»	3000	—	3300	—	—	
11	2700	3150 *	3300	—	—	—	
12	»	3300	—	—	3600	—	
13	»	3300	—	3600	—	—	
14	»	3300	—	3600	—	—	
15	3000	3450 *	3600	—	—	—	
16 e seguenti	»	3600	—	—	—	3900	

Allegato N. 3 al D. M. 28 settembre 1919.

Promozione da verificatore a capo-squadra operai.

Posizione secondo il quadro di classificazione nel grado di verificatore	Stipendio da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni				Annotazioni	
		1	2	3	4		
a	b	c	d	e	f	g	
—	4.25	2400	—	—	2700	—	(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.
1	4.50	2550 *	—	2700	—	—	
2	4.75	2550 *	2700	—	—	—	
3	»	2550 *	2700	—	—	—	
4	5.—	2700	—	—	3000	—	
5	»	2700	—	—	3000	—	
6	»	2700	—	3000	—	—	
7	5.50	2850 *	3000	—	—	—	
8	»	2850 *	3000	—	—	—	
9	»	3000	—	—	3300	—	
10	6.—	3150 *	—	3300	—	—	
11	»	3150 *	—	3300	—	—	
12	»	3150 *	3300	—	—	—	
13	6.50	3300	—	—	3600	—	
14	»	3300	—	—	3600	—	
15	»	3300	—	3600	—	—	
16	7.—	3450 *	3600	—	—	—	
17	»	3450 *	3600	—	—	—	
18	»	3600	—	—	—	3900	
19	7.50	3750 *	—	—	3900	—	
20	»	3750 *	—	3900	—	—	
21	»	3750 *	3900	—	—	—	
22 e seguenti	»	3900	—	—	—	—	

Allegato N. 4 al D. M. 28 settembre 1919.

Promozione da operale di 1^a categoria a capo-squadra operai.

Posizione secondo il quadro di classificazione nel grado di operale di 1 ^a categoria		Stipendio da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni				Annotazioni
			1	2	3	4	
a	b	c	d	e	f	g	
—	4.25	2700	—	—	3000	—	(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.
1	4.50	2850 *	—	3000	—	—	
2	4.75	2850 *	3000	—	—	—	
3	»	2850 *	3000	—	—	—	
4	5.—	3000	—	—	3300	—	
5	»	3000	—	—	3300	—	
6	5.25	3150 *	—	3300	—	—	
7	»	3150 *	—	3300	—	—	
8	5.50	3150 *	3300	—	—	—	
9	»	3150 *	3300	—	—	—	
10	5.75	3300	—	—	3600	—	
11	»	3300	—	—	3600	—	
12	6.—	3450 *	—	3600	—	—	
13	»	3450 *	—	3600	—	—	
14	6.25	3450 *	3600	—	—	—	
15	»	3450 *	3600	—	—	—	
16	6.50	3600	—	—	—	3900	
17	»	3600	—	—	—	3900	
18	6.75	3750 *	—	—	3900	—	
19	»	3750 *	—	—	3900	—	
20	7.—	3750 *	—	3900	—	—	
21	»	3750 *	—	3900	—	—	
22	»	3750 *	3900	—	—	—	
23 e seguenti	»	3900	—	—	—	—	

Allegato N. 5 al D. M. 28 settembre 1919.

Promozione da operaio di 1^a categoria a sotto capo-squadra operaio.

	Posizione secondo il quadro di classificazione nel grado di operaio di 1 ^a categoria	Stipendio da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni				Annotazioni
			1	2	3	4	
			c	d	e	f	
a	b	c	d	e	f	g	
—	4.25	2220	—	—	2400	—	(*) Classe anormale di stipendio da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.
1	4.50	2310 *	—	2400	—	—	
2	4.75	2400	—	—	—	2700	
3	»	2400	—	—	2700	—	
4	5.—	2550 *	—	—	2700	—	
5	»	2550 *	—	2700	—	—	
6	5.25	2550 *	2700	—	—	—	
7	»	2550 *	2700	—	—	—	
8	5.50	2700	—	—	—	3000	
9	»	2700	—	—	3000	—	
10	5.75	2850 *	—	3000	—	—	
11	»	2850 *	—	3000	—	—	
12	6.—	2850 *	3000	—	—	—	
13	»	3000	—	—	—	—	
14	6.25	3000	—	—	—	—	
15	»	3000	—	—	—	—	
16	6.50	3000 + 88	—	—	—	—	
17	»	3000 + 88	—	—	—	—	
18	6.75	3000 + 186	—	—	—	—	
19	»	3000 + 186	—	—	—	—	
20 * seguenti	7.—	3000 + 284	—	—	—	—	

Allegato N. 6 al D. M. 28 settembre 1919.

Promozione da operaio di 1ª categoria a verificatore.

Posizione secondo il quadro di classificazione nel grado di operaio di 1ª categoria	Paga da assegnare all'atto della promozione	Primo aumento normale di stipendio dopo anni				Annotazioni	
		1	2	3	4		
a	b	c	d	e	f	g	
—	4.25	5.—	—	—	5.50	—	(*) Classe anormale di paga da conservare fino al raggiungimento della prossima classe normale.
1	4.50	5.25 *	5.50	—	—	—	
2	4.75	5.50	—	—	6.—	—	
3	»	5.50	—	6.—	—	—	
4	5.—	5.75 *	6.—	—	—	—	
5	»	6.—	—	—	6.50	—	
6	5.25	6.—	—	—	6.50	—	
7	»	6.—	—	6.50	—	—	
8	5.50	6.25 *	6.50	—	—	—	
9	»	6.50	—	—	7.—	—	
10	5.75	6.50	—	—	7.—	—	
11	»	6.50	—	7.—	—	—	
12	6.—	6.75 *	7.—	—	—	—	
13	»	7.—	—	—	7.50	—	
14	6.25	7.—	—	—	7.50	—	
15	»	7.—	—	7.50	—	—	
16	6.50	7.25 *	7.50	—	—	—	
17	»	7.50	—	—	—	—	
18	6.75	7.50	—	—	—	—	
19	»	7.50	—	—	—	—	
20 e seguenti	7.—	7.50+0.25	—	—	—	—	

MINISTERO PER I TRASPORTI MARITTIMI E FERROVIARI**COMUNICATO.**

Su proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, con decreto Reale 2 settembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre corrente, il gr. uff. Silvio *Belleni*, vice-ammiraglio nella R. N., è stato incaricato di reggere, a decorrere dal 1° settembre 1919, la Direzione generale della marina mercantile.

Su proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, con decreti Reali in data 14 settembre 1919, registrati alla Corte dei conti il 4 ottobre corrente, i signori comm. *Pietri* ing. Giovanni Giuseppe, capo divisione delle ferrovie dello Stato, gr. uff. *Gullini* ing. Arrigo, capo servizio delle ferrovie dello Stato, comm. *Girardi* Giacomo ed il comm. *Pruneri* ing. Giorgio, maggior generale del genio navale, sono stati rispettivamente incaricati di reggere il « Segretariato generale presso il Ministero per i trasporti marittimi e ferroviari », la « Direzione generale per l'esercizio della navigazione », la « Direzione generale per i combustibili », e la « Direzione generale per la ricostituzione del naviglio ».

Publicato nella *Gazzetta ufficiale* 4 ottobre 1919, n. 236.

C

0

glt
H C

QUIDA

STRE...
...
...

S
20/10 i

1)
ONI AI

2)
116801

Parte II

Comunicazioni.

Opera di previdenza a favore del personale.

(Legge 19 giugno 1913, n. 641)

Dopo la comunicazione fattasi nel Bollettino n. 28 del 10 luglio 1919, la Giunta dell'Opera di previdenza ha approvato a tutto il 30 settembre 1919 le seguenti liquidazioni:

LIQUIDAZIONI	Indennità di buonuscita (Art. 1, n. 1, della legge)				Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1, n. 2 della legge)		Assegni alimentari vitalizi (Art. 1, n. 3 della legge)		Rimborso di trattante (Art. 3 della legge)							
	ad agenti		a famiglie						ad agenti		a famiglie					
	N.	importo	N.	importo	N.	importo	N.	importo	N.	importo	N.	importo				
Approvate dal 1° luglio 1919 a tutto il 30 settembre 1919.	439	820.286	89	445	289.248	17	316	111.629	11	4.008	12	397	85	6	96	87

Sulla disponibilità dell'Opera furono approvate dal Comitato dopo il 30 giugno 1919 le seguenti concessioni:

I. — ASSEGNI ALIMENTARI A CONGIUNTI BISOGNOSI.

(Art. 1, n. 3, lettera e, della legge).

1) **MOROSI** Rosalinda, madre dell'operaio di 1ª categoria **BARBONI** Andrea (134973): L. 300 annue vitalizie, dal 1° luglio 1919.

2) **VINIZKI** Eugenia, madre dell'applicato **MORTOLA** Giovanni (116861): L. 360 annue vitalizie, con decorrenza 1° luglio 1919.

Parte II — N. 42 ottobre 1919.

3) CHIASTELLINO Enrica, vedova dell'applicato PEDRONI Carlo (147260): L. 360 annue, con decorrenza dal 1° luglio 1919 e fino al 30 giugno 1929.

4) DE FILIPPI Margherita, vedova dell'operaio di 2ª categoria VENTURELLO Giuseppe (123504): L. 300 annue, con decorrenza dal 1° luglio 1919 e fino al 30 giugno 1924.

5) GIROLAMETTI Teresa, vedova del cantoniere STRECCIONI Fernando (162419): L. 300 annue, con decorrenza dal 1° luglio 1919 e fino al 30 giugno 1924.

6) ROMANO Maria, vedova del manovale BATTISTA Francesco (136849): L. 300 annue, con decorrenza dal 1° luglio 1919 e fino al 30 giugno 1924.

7) MORINI Luisa, vedova dell'operaio di 1ª classe SETTI Ruggero (131716): L. 300 annue, con decorrenza dal 1° luglio 1919 e fino al 30 giugno 1924.

8) ROSETTI Prima, vedova dell'assistente di stazione di 2ª classe GAETTI Americo (146490): L. 300 annue con decorrenza dal 1° luglio 1919 e fino al 30 giugno 1924.

9) PENNACCHIO Arpalice, sorella dell'ispettore principale PENNACCHIO ing. Silvio (90224): L. 360 annue vitalizie, dal 1° luglio 1919;

10) DALLA CHIARA Virginia, sorella dell'applicato DALLA CHIARA Giovanni (53193): L. 360 annue vitalizie dal 1° luglio 1919.

11) VAGNOZZI Giustina, madre dell'applicato principale GIOVANNONI Dante (39023): L. 360 annue vitalizie dal 1° luglio 1919.

12) ANFOSSO Cleonice, vedova del fuochista AZZOLINI Sergio (146908): L. 300 annue con decorrenza 1° luglio 1919 e fino al 30 giugno 1924.

13) BELTRAMMI Angela, vedova del cantoniere GANDINI Cesare (138776): L. 300 annue con decorrenza 1° luglio 1919 e fino al 30 giugno 1924.

14) BONITATIBUS Armida, vedova dell'applicato TIRONE Giacinto (139587): L. 360 annue con decorrenza 1° luglio 1919 e fino al 30 giugno 1924.

II. — RICOVERI DI ORFANI IN ISTITUTI DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE.
(Art. 2, penultimo capoverso della legge).

- 1) FEDELE, orfano dell'applicato LANGUZZI Pietro (115655).
- 2) LUIGI, orfano del portiere CEREGHINI Ernesto (31998).
- 3) ARMANDO, orfano dell'applicato BASEDI Alberto (111303).
- 4) MARIÒ, orfano dell'accenditore DI LAURO Luigi (43899).
- 5) UMBERTO, orfano del deviatore LAURENTI Domenico (28241).
- 6) COSTANTINO, orfano del capo stazione di 3° grado FARINA Umberto (77852).
- 7) DAVIDE, orfano del sorvegliante DIOMEDE Pasquale (36279).
- 8) COSMA, orfano del frenatore GIUBILATO Damiano (80080).
- 9) CARMELA, orfana dell'applicato MANISCALCO Luigi (91565).
- 10) MARINA, orfana del fuochista CHELUCCI Lionello (42169).
- 11) EMANUELA, orfana dell'applicato CAVALLARO Giovanni (116148).
- 12) LUISA, orfana del guardiano CORFIATI Luigi (36569).
- 13) CIRO, orfano del macchinista GAGLIOTTA Ciro (106106).
- 14) EZIO, orfano del deviatore FERRAZZUOLO Onofrio (67852).
- 15) COSMO, orfano del capo squadra operai CAPPELLIERI Rocco (104893).
- 16) ARNALDO, orfano del deviatore MISSAGLIA Giovan Battista (81547).

III. — REVOCHE DI RICOVERI.

- 1) LUIGI, orfano del frenatore GIUBILATO Damiano (80080).
(Vedi Bollettino n. 28 del luglio 1919).

Giusta l'articolo 8 del regolamento per il funzionamento dell'Opera, furono dal Comitato nominati i seguenti patroni, cui

venne affidata l'assistenza di orfani dei quali l'Opera stessa ha cura :

ad Ali Marina — Il sig. PROFUMI Nicolò, capo di quella stazione.

1. Dal sig. BAFICO Giuseppe, direttore del giornale politico-economico « Corriere Mercantile » è stata versata a favore della Opera di previdenza la somma di L. 325 a lui fatta pervenire da tre lettori del suo giornale a favore dei ferrovieri.

2. Dal sig. SAVOIA Edmondo, operaio di 1^a categoria della officina Veicoli di Verona, è stata versata a favore dell'Opera di previdenza a nome degli operai dell'officina stessa, la somma di L. 20.25 residuo di una sottoscrizione.

VARIAZIONI da apportare all'elenco dei rappresentanti e delegati di categoria

Categoria	CARICA	INDICAZIONI già portate nei Bollettini	VARIANTI
17 ^a	Delegato	Zarlatti Dante - capo deposito di 2 ^a cl. - Dep. Loc. Catania	Ritornato dalla missione a Bongasi riprende le funzioni di delegato per la circoscrizione di Reggio C.
17 ^a	Delegato suppl.	Negri Alessandro - capo dep. di 2 ^a cl. - Dep. Loc. Brescia	Cessa dalle funzioni temporanee di delegato per la circoscrizione di Reggio C.
31 ^a	Delegato	Marconcini Giacinto - applic. Staz. Verona P. V.	Dimissionario da delegato della 31 ^a categoria.
31 ^a	Deleg. suppl.	Blasutti Muzio Scevola - commesso di 1 ^a cl. - Staz. Udine	Nominato delegato effettivo per la circoscrizione di Venezia.
34 ^a	Delegato	Folgiere Francesco - deviatore - Staz. Bari	1-9-019. Esonerato dal servizio.
36 ^a	Delegato	Neri Orlando - manovratore - Staz. Thiene	Neri Orlando - manovratore - Staz. Pistoia.
36 ^a	Deleg. suppl.	De Giovanni Oberdan - frenatore - Dep. pers. viagg. Foggia	De Giovanni Oberdan - frenatore - Dep. pers. viagg. Rimini.
39 ^a	Deleg. suppl.	Bisogni Sesto - conduttore principale - Dep. pers. viagg. Livorno C.	Bisogni Sesto - conduttore principale - Dep. pers. viagg. Siena.
39 ^a	Deleg. suppl.	Vergnani Stefano - conduttore - Dep. pers. viagg. Roma Termini	Vergnani Stefano - conduttore principale - Dep. pers. viagg. Roma T.
44 ^a	Delegato	Urbano Gaetano - marinaio - Ispett. navigazione Civitavecchia	Urbano Gaetano - marinaio - Ispett. navig. Palermo.

Il Direttore generale
R. DE CORNÉ.

SENTENZA

Trasporto di cose - Carri difettosi - Carico del mittente - Stato di guerra - Avaria delle merci - Irresponsabilità del vettore.

L'Amministrazione delle Ferrovie non risponde in tempi normali e tanto meno in tempo di guerra, sotto il regime eccezionale di cui ai R. D. 15 aprile 1915, n. 672, ed ai relativi manifesti al pubblico, dell'avaria delle merci provenienti dalle cattive condizioni del carro usato pel trasporto, quando tale condizione sia nota allo speditore, e quando egli stesso abbia provveduto al carico della merce (1).

CASSAZIONE DI NAPOLI — Sentenza 5 giugno-5 luglio 1919 (Pres. Cutinelli - Rel. Mirelli - P. M. Trabucchi; concl. conf.) — Mauro contro Ferrovie Stato.

IN DIRITTO.

La Corte osserva che il ricorrente discusse ampiamente la causa presente sotto il punto di vista della responsabilità delle ferrovie in tema di trasporti, responsabilità che egli vorrebbe ad ogni costo mantenuta come in tempi normali. In proposito il Collegio non avrebbe che da ripetere quello che esso ed altre Corti regolatrici hanno chiaramente affermato, che cioè con la clausola dell'accettazione di trasporti dalla zona di guerra « a rischio e pericolo del mittente » di cui all'art. 2 de R. D. 15 aprile 1915, si volle stabilire un regime di eccezione a favore delle Ferrovie per esimerle dalla responsabilità che trova la sua ragion d'essere nel fatto della forza maggiore creata dallo stato di guerra e che dura

(1) Ved. sentenza Cassazione di Torino nel Bollettino 1919, IV, 145

permanentemente per tutto il periodo di esso e anche dopo fin quando non si torni alle condizioni normali.

Anche prima della dichiarazione di guerra, e nella imminenza della stessa le Ferrovie dello Stato non potendo dissimularsi le non poche difficoltà che la guerra avrebbe portate nei trasporti ferroviarii, e non potendo d'altra parte sopprimere del tutto, per non rovinare anche peggio la vita del commercio, si trovarono in condizioni di dovere subito provvedere principalmente al trasporto dei militari per la suprema difesa della patria, ai necessari rifornimenti ai medesimi, di provvedere alle indispensabilità dei servizi militari, al trasporto di feriti e simili. Cose tutte che, per potere contemporaneamente e per quanto possibile permettere il traffico fra i privati in tutto il territorio dello stato ed anche delle provincie più vicine al fronte di guerra, tanto in Italia quanto negli stati alleati, il governo dovette rendersi ragione delle condizioni anormali create dalla guerra e vide quindi la necessità di emanare norme che traevano la loro ragione di essere da quell'improvviso perturbamento; e tali sono le norme contenute nel cennato decreto del 15 aprile 1915 nell'ordine di servizio e di accettazioni di carichi, conosciuto sotto il nome di manifesto: norme tutte tendenti a sgravare l'Amministrazione delle Ferrovie di una responsabilità che sarebbe stato illogico ed ingiusto far continuare a suo carico, quando doveva soggiacere a non poche limitazioni e non poteva certo disporre di quella quantità di materiali da trasporto che poteva adoperare quando lo stato di convulsione e di crisi prodotta dalla guerra lo costringevano ad adibirli a trasporti ben più impellenti nello interesse supremo della collettività, a cui questo privato deve cedere.

E se anche in tempi normali non si potrebbe pretendere di fare pesare una responsabilità nelle Ferrovie per trasporti di merci, quando agli speditori siano noti i difetti dei carri in cui vennero caricati, ed essi accertati tali difetti accettarono che con quei carri si eseguisse il trasporto, maggiormente non si possono far valere quelle responsabilità per trasporti eseguiti in tempo di guerra, e in base di speciali norme richieste dalla necessità di guerra alla cui interpretazione non si possono applicare le regole comuni di interpretazione, ma vanno considerate in rapporto alle cennate esigenze che ne fanno causa determinante.

Epperò dovendosi e potendosi i trasporti fra privati eseguire solo in base a quelle norme di carattere eccezionale, ed aggiugnendosi a questo la circostanza di fatto che nella specie lo speditore il cui operato deve essere accettato nè poteva essere ignorato dal destinatario, accettò espressamente le clausole di esonero di responsabilità del vettore al momento in cui fu caricata la merce e vide i difetti del carro adibito alla spedizione, non è dato sottilizzare sulla volontà o meno delle parti nell'accettare le norme dettate per lo stato di guerra, se esse sieno o no costituzionali quando invece esse rientrano assolutamente in quell'insieme dei poteri di cui è indispensabile fornire la suprema autorità dello Stato perchè raccolga e tenga in pronto tutti i mezzi e tutte le energie dirette al supremo sforzo al quale l'interesse privato deve assolutamente cedere.

Ogni disputa astratta riesce poi assolutamente inutile nella causa presente perchè dalla sentenza denunziata risultano ammesse circostanze di fatto delle quali è dimostrato ad evidenza come non potesse il Mauro nulla pretendere dalle Ferrovie, conoscendosi dallo speditore, dal quale egli ha causa, i difetti e le imperfezioni del carro adibito e che fu accettato malgrado lo si vedesse inadatto al trasporto della farina.

Senza neppure ricorrere a interpretazioni sulla estensione ed efficacia delle clausole esoneratrici di responsabilità di trasporti durante la guerra, basterebbe tener presenti le norme ordinarie altre volte applicate da questo Collegio e di ripeter nel caso in esame che nella spedizione di merci l'Amministrazione delle Ferrovie non è tenuta a rispondere delle avarie derivanti dal difetto del carro adibito al trasporto, perchè lo speditore riconobbe le sconessioni e le fenditure del carro, lo vide inadatto ad trasporto delle farine e come la pioggia specie se accompagnata dal vento facilmente penetrasse nell'interno, come à assodato la sentenza in fatto, difetti che erano visibili al momento del caricamento. Ora non va ommesso di ricordare che, anche in tempi normali, il contratto di trasporto in forma fra mittente e vettore, deve essere eseguito e interpretato nei modi, termini e condizioni da essi stabiliti, il destinatario, che si presenta in un secondo momento, deve osservarlo così come fu stabilito e non può modificarlo in alcuna guisa egli non può che aderirvi o respingerlo; e se anche il

mittente fosse incorso in errore, tutto ciò è estraneo al vettore. E poichè nella specie giova ripetere che in fatto è stato assodato come il mittente allorquando chiese il trasporto a Venezia, espressamente accettò le condizioni rese purtroppo indispensabili dalle dure necessità della guerra; poichè non era dato al destinatario al momento della ricezione di modificare le condizioni del contratto quando era stato eseguito; poichè tanto ha ritenuto la sentenza denunziata, il ricorso, anche perchè in tal modo verte sopra una questione di fatto, sfugge alla censura di questo Collegio, sotto questo punto di vista il detto ricorso deve rigettarsi.

ettore.
so lato
spese
i dalle
atario
l con
a sen
sopra
legio.

Errata-corrige.

Nella Parte IV del Bollettino n. 39 :

— a pagina 237, il quarto comma della massima deve essere così rettificato :

Nelle vendite di genus, la clausola che autorizzi la sospensione dell'esecuzione per soli casi di effettivo impedimento, non costituisce un'inutile ripetizione dell'art. 1226 C. Civ., ma importa il vantaggio di sottrarre il debitore al rigore dell'art. 61 Cod. Comm. per cui nessun caso di forza maggiore dispensa dalle consegne.

— a pagina 240, righe settima ed ottava, deve leggersi :

Tale interpretazione di elementi probatori che porta a dare alla clausola la semplice portata di una formalità successiva alla conclusione del contratto.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari L. 4.00

Per le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti » 8.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale e decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore di un anno. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri arretrati dell'annata.

La spedizione del bollettino viene fatta direttamente all'ufficio dell'abbonato pel tramite dell'ufficio compartimentale dal quale dipende. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Segretariato ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Parte prima. — Leggi e decreti:

- 15 agosto 1919 — R. D.-L. n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto ai fabbricati urbani o parte di essi serventi ad uso botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi o studi commerciali o professionali. Pag. 527
- 21 settembre 1919 — R. D. n. 1833, che estende le disposizioni del R. D. 20 luglio 1919, n. 1232, in quanto applicabile, agli impiegati civili provvisori, straordinari, avventizi ed assimilati in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica » 529
- 25 settembre 1919 — R. D. n. 1843, che abroga le agevolazioni di tariffa vigenti per i trasporti da e per le località dell'Adriatico » 530
- 2 ottobre 1919 — R. D.-L. n. 1838, contenente provvedimenti per il completamento della intera costruzione a cura diretta dello Stato di 800 chilometri di ferrovie a sezione ridotta nella Sicilia. » 532
- 2 ottobre 1919 — R. D.-L. n. 1854, che proroga il termine utile per la presentazione delle domande di opzione, da parte degli agenti ferroviari provenienti da altre Amministrazioni dello Stato, per il trattamento di pensione previsto dal testo unico 22 aprile 1909, n. 229 » 534

Parte seconda. — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Comunicato Pag. 351
- Ordine generale N. 7 — Ufficio 8° del Servizio Segretariato-Ferrovie della Libia » 353

Roma, ottobre 1919 — Tip. Nazionale Bertero di G. Guadagnini e C.

Ordine di servizio N 95 — Trasformazione in stazione del raddoppio di S. Lorenzo con la denominazione di S. Lorenzo Maggiore e soppressione della fermata di questo nome. **Pag. 354**

Circolare N. 52 — Divieti di esportazioni delle merci **356**

Parte terza. — Ordine di servizio e Circolari di durata determinata:

(Per memoria).

In appendice:

(Per memoria).

Parte quarta. — Giurisprudenza ferroviaria:

Sentenza **Pag. 253**

354

356

253

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto ai fabbricati urbani o parte di essi serventi ad uso botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi o studi commerciali o professionali (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370, e il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 639;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la industria, il commercio e il lavoro e gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto col ministro per la grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il conduttore di un fabbricato urbano o di parte di esso, servente per uso bottega, negozio, magazzino, ufficio amministrativo di qualsiasi ente pubblico, studio professionale o commerciale e rispettive dipendenze, qualora abbia adempiuto agli obblighi del contratto, ha diritto ad una proroga della locazione che può estendersi, a richiesta di lui, fino al 31 luglio 1921.

Dove esiste consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti, la data come sopra stabilita è sostituita dalla scadenza unica che si verifica nel 1921, o dalla scadenza semestrale più vicina al 31 luglio.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 5 settembre 1919, n. 212.

Il locatore può negare la proroga solamente col dimostrare la necessità di occupare i locali per uso di sua personale abitazione, o per altro scopo direttamente personale, ovvero gravi speciali circostanze che giustifichino la cessazione della locazione.

Art. 2.

La proroga è di diritto. In occasione di essa il proprietario può chiedere un aumento del fitto o della pigione, non oltre la misura del quarto siccome è stabilito nel decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 639.

Anche nel caso di nuova locazione, e fino al termine stabilito nell'art. 1, l'aumento del fitto o della pigione non può eccedere la misura del quarto in confronto al precedente contratto.

Art. 3.

Le controversie a cui possono dar luogo le precedenti disposizioni sono decise dalla commissione arbitrale istituita a norma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1919, n. 403, coi poteri indicati nell'ultima parte dell'art. 4 decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 370.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

REGIO DECRETO 21 settembre 1919, n. 1833, che estende le disposizioni del R. D. 20 luglio 1919, n. 1232, in quanto applicabile, agli impiegati civili provvisori, straordinari, avventizi ed assimilati in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Visti i decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 19 dicembre 1918, n. 2044 e 20 luglio 1919, n. 1232;

Ritenuto che dato l'attuale costo della vita nella Tripolitania e nella Cirenaica non sia il caso di stabilire indennità diversa tra i diversi impiegati provvisori, straordinari ed assimilati che ora prestano servizio nelle colonie medesime;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1919 le disposizioni contenute nel Nostro decreto 20 luglio 1919, n. 1232, sono estese, in quanto applicabili, agli impiegati civili provvisori, straordinari, avventizi ed assimilati, comunque assunti, in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica presso i vari uffici, compresi quelli per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie, nonchè presso i municipi e gli altri enti sovvenzionati a carico del bilancio delle Colonie medesime.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 16 ottobre 1919, n. 246.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO 25 settembre 1919, n. 1843, che abroga le agevolazioni di tariffa vigenti per i trasporti da e per le località dell'Adriatico (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, che conferisce al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;

Visto il Regio decreto 25 maggio 1915, n. 770 e i Nostri decreti del 24 giugno 1915, n. 932, del 31 ottobre 1915, n. 1603, del 23 dicembre 1915, n. 1885 e del 4 febbraio 1917, n. 278, art. 2, concernenti le riduzioni sulle tariffe ferroviarie accordate per i trasporti da e per le località normalmente servite dai porti dell'Adriatico;

Ritenuto che, a seguito della ripresa della navigazione nell'Adriatico dopo la sospensione dello stato di guerra, è venuta meno la necessità di mantenere le sopra accennate riduzioni;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 15 ottobre 1919, n. 245.

Parte I — N. 43 — 23 ottobre 1919.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le agevolzze di tariffa stabilite dal Regio decreto 25 maggio 1915, n. 770, e dai decreti Luogotenenziali del 24 giugno 1915, n. 932, del 31 ottobre 1915, n. 1603, del 23 dicembre 1915, n. 1885 e del 4 febbraio 1917, n. 278, art. 2, per i trasporti da e per le località normalmente servite dai porti dell'Adriatico.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 16 ottobre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — FERRARIS — VISOCCHI—

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1919, n. 1838, *contenente provvedimenti per il completamento della intera costruzione a cura diretta dello Stato di 800 chilometri di ferrovie a sezione ridotta nella Sicilia* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Vista la legge 21 luglio 1911, n. 848;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 567;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il completamento dell'intera costruzione, a cura diretta dello Stato, degli 800 chilometri di nuove ferrovie a sezione ridotta, in Sicilia, di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, comprese nel piano regolatore approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il voto 15 giugno 1914, n. 296, ed in aggiunta alla somma di L. 50 milioni, di cui all'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 567, il Governo del Re, esauriti i 50 milioni, provvederà alle ulteriori spese occorrenti per la costruzione di dette linee mediante operazione di credito con la Cassa depositi e prestiti sulla base di un interesse del 4 % e della corresponsione di annualità da iscriversi nel bilancio dei lavori pubblici in surrogazione di quella che avrebbero dovuto essere iscritte nel bilancio stesso, ove le dette linee fossero state

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 14 ottobre 1919, n. 244.

concesse all'Industria privata e per un periodo non superiore ai cinquanta anni.

Le annualità di ammortamento dei prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti comprensive di capitale e d'interessi non potranno superare l'importo del sussidio chilometrico stabilito nella misura massima dal decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303.

Art. 2.

Nel caso in cui durante la costruzione le dette linee venissero concesse all'industria privata, il ministro del tesoro provvederà alla regolarizzazione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1919, n. 1854, che proroga il termine utile per la presentazione delle domande di opzione, da parte degli agenti ferroviari provenienti da altre Amministrazioni dello Stato, per il trattamento di pensione previsto dal testo unico 22 aprile 1909, n. 229 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze, della marina, della grazia e giustizia, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico.

Il termine utile per la presentazione delle domande di opzione da parte degli agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato per il trattamento di pensione in base al testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale della ferrovie dello Stato 22 aprile 1909, n. 229, e di cui al primo comma dell'articolo 294 aggiunto al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato con decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206, è prorogato a tutto il 6 marzo 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 17 ottobre 1919, n. 247.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — DE VITO — SCHANZER — TEDESCO — SECHI
— MORTARA — VISOCCHI — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

COMUNICATO

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle disposizioni portate dagli articoli 5 e 6 del decreto Reale 2 settembre 1919, n. 1631, già pubblicato nel Bollettino ufficiale, n. 39, del 25 settembre 1919, che per miglior intelligenza qui sotto si riproducono:

Art. 5. — Nella compilazione delle note informative che servono di base alle promozioni di grado con decorrenza compresa fra il 1° luglio 1919 e il 30 giugno 1920, hanno valore le benemerienze acquisite durante la guerra in servizio militare o presso altre Amministrazioni dello Stato e le informazioni rilasciate dalle relative autorità militari o civili.

Analogamente saranno anche soggette a revisione, a tutti gli effetti, le note informative afferenti alle promozioni di grado con decorrenza compresa fra il 16 gennaio 1919 e il 30 giugno 1919, relative agli agenti dal grado 3° al 12° del personale degli uffici, che al 1° luglio 1918 prestavano servizio militare o presso altre Amministrazioni.

Le promozioni che siano conseguenza di rettificazione delle note stesse avranno le decorrenze suindicate e saranno considerate fuori delle vigenti piante organiche, ma si dovranno lasciare scoperti altrettanti posti nei gradi rispettivamente ed immediatamente inferiori sino al completo pareggiamento della spesa.

Art. 6. — A tutti gli agenti stabiliti ed in prova all'atto della chiamata alle armi che hanno prestato con buona condotta servizio militare in zona di operazioni, sarà accordato nei vigenti quadri di classificazione un acceleramento di tanti anni quanti sono quelli passati in complesso nella zona suddetta computando per un anno anche il periodo superiore a sei mesi e trascurando i periodi di durata inferiori.

Dagli anni di acceleramento dovranno dedursi quelli corri-

spondenti allo acceleramento di tempo per effetto degli aumenti anticipati eventualmente già concessi dal 1916 in poi.

La concessione è subordinata allo accertamento del tempo passato in zona di operazioni, secondo dichiarazione che le competenti autorità militari dovranno rilasciare agli agenti interessati.

Premesso che nei riguardi delle informazioni che giusta l'articolo 5 sono da chiedere alle Amministrazioni civili provvede sotto ogni aspetto direttamente la Direzione generale, gli agenti già ritornati in servizio ferroviario, che per il servizio prestato sotto le armi siano interessati nell'applicazione dell'art. 5 surriferito, dentro 30 giorni dalla data del presente comunicato dovranno dare al Servizio da cui dipendono, seguendo la via gerarchica, la indicazione precisa dell'autorità militare alla quale l'Amministrazione deve rivolgersi per la richiesta delle volute informazioni; e quelli che ritengono di aver anche diritto al trattamento stabilito dall'art. 6, quando dentro il suddetto termine non possano fornire la voluta dichiarazione della competente autorità militare, parimenti seguendo la via gerarchica dovranno, dentro lo stesso periodo di tempo, far conoscere per iscritto ai Servizi da cui dipendono che essi si riservano di presentare, appena che ne siano in possesso, la dichiarazione di cui sopra.

Gli agenti che sono ancora sotto le armi, se saranno portati a conoscenza del presente comunicato a mezzo del Servizio da cui dipendono, dovranno, dentro 30 giorni dall'avvenuta cognizione del comunicato stesso, analogamente far pervenire la richiesta indicazione per gli effetti di cui al precitato art. 5, ovvero la dichiarazione o riserva di cui sopra agli effetti del successivo articolo 6.

Gli agenti che, essendo ancora sotto le armi, non abbiano comunque potuto avere conoscenza del presente comunicato al loro ritorno in servizio ferroviario, dovranno immediatamente essere all'uopo informati dal loro superiore diretto, e analogamente avranno 30 giorni di tempo a decorrere dal loro ritorno in servizio civile per presentare la indicazione o dichiarazione o riserva più sopra accennate.

Ordine generale N. 7 (S). Ufficio 8° del Servizio Segretario-Ferrovie della Libia.

A decorrere dal 1° novembre 1919, la trattazione presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato degli affari riguardanti la costruzione e l'esercizio delle ferrovie dello Stato in Libia, per conto del Ministero delle colonie, a norma del R. decreto 9 marzo 1913, n. 314, e successive disposizioni, passa al Servizio Segretario, che vi provvederà a mezzo dell'ufficio finora dipendente dal Capo dell'Esercizio navigazione, il quale assumerà il titolo di « Ufficio 8° — ferrovie della Libia ».

A modifica dell'ordine di servizio n. 321-1913, e in relazione all'art. 26 del R. decreto 9 marzo 1913, n. 314, e all'art. 5 del decreto 2 agosto 1913 del ministro delle colonie, la corrispondenza ordinaria e gli atti saranno indirizzati al Servizio Segretariato « Ufficio 8° — ferrovie della Libia ».

Conseguentemente le attribuzioni, che gli articoli 6 e 7, del decreto 31 marzo 1915, n. 244 assegnavano all'Esercizio navigazione, passano al Servizio Segretariato.

Approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 9 ottobre 1919.

Ordine di servizio N. 95. (M. C. L.).**Trasformazione in stazione del raddoppio di S. Lorenzo con la denominazione di S. Lorenzo Maggiore e soppressione della fermata di questo nome.**

Dal giorno 20 settembre 1919 il raddoppio di S. Lorenzo, attivato come da circolare n. 7-1918 del Compartimento di Napoli il 1° giugno 1918 sulla linea Foggia-Napoli, fra le stazioni di Casalduni Ponte e la fermata di S. Lorenzo Maggiore, è stato trasformato in stazione con la denominazione di S. Lorenzo Maggiore, ed in pari tempo è stata soppressa la fermata di questo nome.

La stazione di S. Lorenzo Maggiore è provvista dei seguenti impianti:

— Baracca di legno provvisoria ad uso F. V., alla progressiva chilometrica 120+815.50 a destra nel senso da Foggia a Napoli.

— Binari di corsa: due, compresi fra le progressive chilometriche 120+495.18 e 120+997.60 corrispondenti alle punte dei deviatoi estremi, e della lunghezza utile di m. 414.

— Segnali di protezione:

verso Casalduni Ponte, semaforo di 1ª categoria situato a m. 136 dalla punta del corrispondente deviativo estremo, preceduto a m. 800 dal relativo segnale di avviso;

verso Solopaca, semaforo di 1ª categoria posto a m. 100 dalla punta del corrispondente deviativo estremo, preceduto a m. 600 dal relativo segnale di avviso.

I detti segnali sono tutti collocati a sinistra rispetto ai treni ai quali comandano.

— Ufficio telegrafico incluso nei circuiti 5472 e 5228 con la chiamata SN.

I deviatoi estremi sono muniti di fermascambi F. S. gemelli.

La stazione di S. Lorenzo Maggiore è abilitata agli stessi servizi per il pubblico che la soppressa fermata omonima, cioè viaggiatori, bagagli e cani, e merci a grande velocità senza alcuna limitazione.

In conseguenza di quanto sopra a pag. 13 della Prefazione generale all'Orario generale di servizio il nome di S. Lorenzo Maggiore deve essere considerato stampato in carattere minuscolo anzichè in corsivo.

A pag. 94 del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato », edizione giugno 1914, nella tabella (101) Foggia-Napoli e diramazione Teleso-Cerreto e Teleso-Bagni (via Aversa) devono essere rettificate le distanze per la stazione di S. Lorenzo Maggiore a seconda di quelle risultanti dal seguente prospetto:

Foggia Km. 121	Solopaca Km. 8
Cervaro » 113	Teleso Cerreto » 12
Troia Castelluccio Sauri » 95	Teleso Bagni » 14
Bovino » 88	Amorosi » 17
Orsara di Puglia » 79	Frasso Telesino Dugenta » 24
Montaguto Panni » 75	Valle di Maddaloni . . . » 30
Savignano Greci » 69	Maddaloni Superiore . . » 35
Ariano di Puglia » 59	Caserta » 43
Montecalvo Buonalbergo » 47	Marcianise » 49
Apice S. Arcangelo . . . » 34	Aversa » 58
Paduli » 26	S. Antimo S. Arpino . . » 62
Benevento » 20	Frattamaggiore Grumo . » 64
Vitulano » 12	Casoria Afragola » 68
Casalduni Ponte » 5	Napoli » 77

A pag. 52 del Prontuario delle distanze chilometriche da valere per la tassazione dei trasporti in servizio diretto ferroviario-marittimo (edizione 17 febbraio 1916) devono essere modificate come appresso le indicazioni ivi esistenti per stazione di S. Lorenzo Maggiore.

S.-Lorenzo Mag- giore	Caserta-Roma	340	Cancello-Aversa	82	340	82
--------------------------	--------------	-----	-----------------	----	-----	----

A pag. 64 dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo, devono essere modificate come appresso le distanze e l'istadamento ivi indicati per la stazione di S. Lorenzo Maggiore (numero progressivo 31).

Per i prontuari delle stazioni situate sulla linea Foggia-Napoli e della stazione di Teleso-Bagni, la distanza deve essere

rilevata dalla tabella 101 a pag. 94 del Prontuario generale, già modificata come sopra è detto.

Per tutti gli altri prontuari la distanza stessa deve essere invece formata aggiungendo km. 12 a quella indicata per Telesse-Cerreto (pag. 64, numero progressivo 33), km. 20 a quella indicata per Benevento (pag. 64, numero progressivo 28), km. 33 a quella indicata per Apice S. Arcangelo (pag. 64, numero progressivo 26) e scegliendo poi la più breve. L'istridamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 ed al personale delle gestioni.

Circolare N. 52. (M. C.).

Divieti di esportazioni delle merci.

(Vedi circolare n. 40-1919).

Giusta comunicazioni pervenute dal Ministero delle finanze, si indicano nell'elenco allegato A alla presente circolare, le merci per la cui esportazione è ancora necessario un permesso del Ministero medesimo.

Per tutte le altre merci, non comprese nel detto elenco, la esportazione viene consentita direttamente dalle Dogane senza limiti di tempo e di quantità e per qualsiasi destinazione.

Provvisoriamente le Dogane hanno la facoltà di consentire la esportazione *anche di alcune delle merci indicate nell'elenco allegato A* e che, per esatta conoscenza delle stazioni, si indicano nell'elenco allegato B.

Resta quindi stabilito:

1°) che le merci comprese nell'allegato A e non anche in quello B non possono essere accettate per la spedizione all'estero

se lo speditore non presenta un permesso di esportazione rilasciato dal Ministero delle finanze;

2°) che per tutte le altre merci non occorre alcun permesso.

L'esportazione nelle Colonie italiane è libera od è consentita direttamente dalle Dogane per tutte le merci, ad eccezione delle seguenti:

CEREALI E DERIVATI - ZUCCHERO. — Per l'Eritrea e la Somalia italiana occorre un permesso del Ministero delle finanze. Per la Tripolitania e la Cirenaica occorre una richiesta alle Dogane da parte del rappresentante del Ministero delle Colonie e la merce deve essere fornita dal Sottosegretariato per gli approvvigionamenti ed i consumi e deve essere destinata ai Consorzi di Tripoli o di Bengasi.

LARDO - OLIO DI OLIVA - CACAO - CARNI FRESCHE O CONSERVATE - STRUTTO - PRODOTTI DI SUINI. — Per l'Eritrea e la Somalia italiana occorre un permesso del Ministero delle finanze. Per la Tripolitania e la Cirenaica occorre un buono d'imbarco rilasciato dal Governatore coloniale, in base al quale le Dogane sono autorizzate a consentire l'esportazione.

L'esportazione nella Svizzera di alcune merci, in base a speciali accordi stipulati fra i due Governi, è regolata dal Ministero delle finanze, il quale delega le Dogane del confine italo-svizzero a rilasciare agli speditori apposite autorizzazioni da presentarsi colla merce alla stazione di partenza per la spedizione.

Raccomandasi ai capi stazione ed ai capi gestione di tenere diligentemente in corrente gli elenchi allegati alla presente circolare, apportandovi le aggiunte e le modificazioni che volta a volta saranno comunicate.

La presente circolare rappresenta la situazione vigente al 20 ottobre 1919.

La circolare n. 40-1919 e gli elenchi annessivi sono abrogati.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 18, 19, 20, 21 e 22.

Il Direttore generale
R. DE CORNE'.

Allegato A alla circolare n. 52-1919.

Elenco delle merci per la cui esportazione occorre, di regola, il permesso Ministeriale (1).

1° Animali: Asini — Bestiame bovino, ovino, caprino ed equino — Conigli — Muli — Pollame, compresi i piccioni — Porci.

2° Generi alimentari: Biscotti — Burro, di latte e artificiale — Carni, fresche o in qualsiasi modo preparate o conservate — Castagne — Cereali e granaglie — Cioccolata — Confetti e altri prodotti fabbricati con zucchero — Conserve alimentari — Estratti di carne e brodo animale concentrato — Farine di cereali, di granaglie, di legumi, di castagne — Formaggio — Frutta fresche, secche o comunque preparate o conservate — Frutti canditi — Gelatine alimentari — Lardo — Latte, anche sterilizzato e concentrato — Legumi freschi, secchi o comunque preparati — Margarina animale e vegetale — Marmellate — Miele — Olii vegetali — Olive fresche o conservate — Ortaggi, freschi, secchi o comunque preparati — Pane e biscotto di mare — Paste alimentari — Patate — Pesci, freschi, secchi, salati, affumicati o comunque preparati o conservati — Pomodori freschi — Risino e riso — Semolino di grano o di altri cereali — Strutto — Sughi di carne e di pesce, per condimenti — Uova di pollame — Uve — Zucchero di qualsiasi qualità anche bruciato.

3° Generi coloniali e droghe: Cacao, anche infranto, macinato o in polvere — Caffè — Droghe d'ogni specie — Tè.

4° Generi per l'alimentazione del bestiame: Avena — Crusca, cruschello, farinette ed altri bassi prodotti della macinazione dei cereali — Fave — Foraggi di qualsiasi specie — Pannelle per foraggio — Polpe di barbabietole — Residui di qualsiasi materia atti a servire per l'alimentazione del bestiame.

5° Materie prime per le industrie: Acciaio in lingotti, ghisa in pani, ferro in masselli ed altri metalli comuni e leghe metalliche, allo stato greggio oppure semplicemente laminati o trafilati — Acetone — Acidi grassi — Acido cromico — Acido stearico — Alizarina — Amido — Anilina e suoi sali — Barbabietole — Budella e vesciche, fresche, secche e salate — Burro di cacao — Caglio e presame — Calce e cementi — Carbonato di soda — Cascami di canapa, di lino, di juta, escluse le stoppe — Cera carnauba, cera minerale e cera vegetale — Ceresina — Chiara d'uovo e giallo d'uovo disseccati o liquidi — Colofonia — Colori derivati

(1) Nota. — Per le merci appartenenti ai gruppi stampati in carattere neretto, veggasi anche l'elenco allegato B.

dal catrame — Coprah — Corna, ossa e materie affini, greggie — **Corozo** — **Cotone in bloccoli o in massa** — Cromati e bicromati — Dègras — Destrina — Fecole — Gesso — Glucosio — Gomma elastica e guttaperca, greggie — Gomma elastica rigenerata e avanzi di gomma compresi gli oggetti di gomma resi inservibili dall'uso — **Gomme e resine esotiche** — Grassi animali e vegetali — Indaco — Juta greggia o pettinata — **Lana greggia, lavata, tinta, compresa la lana meccanica e cascami di lana; tops e filati pettinati e cardati di lana e di lana mista con cotone** — **Legname da costruzione e da lavoro** — Lino greggio e pettinato — Luppolo — Melazzo e residui di melazzo — Mercurio — **Minerali metallici** — Oli animali — Oli di palma, di cocco e altri oli vegetali per usi industriali — Oli minerali, di resina e di catrame, greggi, leggeri o pesanti e residui della distillazione di oli minerali — Olio di anilina — Paraffina — Pasta di legno, cellulosa e meccanica — **Pelli bovine ed equine e pelli di capra, fresche, secche o comunque conservate o conciate** — **Pelli di capretto, conciate o non, pesanti ciascuna più di 350 grammi** — Pelo di lepre e di coniglio e loro cascami — Permanganato di potassio — Piriti — Potassa caustica — Raphia — Rottami, limature, scaglie e scorie di qualsiasi metallo comune — Sali di cromo — Sali di potassio, compreso il salino proveniente dall'esaurimento delle barbabietole — Sali di stagno — Sansa vergine — Scorze di china — Seme bachi — **Semi oleosi e farine di semi oleosi** — Soda caustica — Spirito puro — Stracci d'ogni sorta compresi gli avanzi di corde, di reti e simili — Tabacchi in foglia — **Toluolo e miscugli di toluolo** — Trementina naturale o artificiale e suoi derivati — Vasellina naturale o artificiale.

6° Metalli preziosi e valori : Argento greggio e lavorato — Carta monetata — Monete d'argento, d'oro, di rame e di nichelio — **Oro greggio e lavorato** — **Platino greggio e lavorato** — Rottami e altri avanzi di metalli preziosi — Sabbie argentifere, aurifere e ramifere — Titoli italiani emessi dallo Stato, da enti pubblici o da Società nazionali, già estratti e cedole maturate sui titoli stessi — Vaglia cambiari, feddi di credito, assegni bancari e postali, assegni circolari e in genere titoli di credito stilati in lire italiane.

7° Medicinali: Alcaloidi e loro sali — Cassia — Chinino, suoi sali e preparati — **Medicamenti contenenti chinino** — Opio e suoi derivati — Tamarindi.

8° Combustibili: Carbon fossile e altri combustibili fossili — **Carbone di legna** — Formelle combustibili — **Legna da fuoco** — Torba e mattoni di torba.

9° Concimi: Avanzi di corna, di unghie e di materie affini — **Calcio-cianamide** — **Carniccio** — Concimi chimici — Perfosfati.

10° Prodotti fabbricati: Aghi da cucire e per macchina — **Bastimenti, barche, battelli e altri galleggianti** — **Botti e doghe per botti** — **Bottiglie**

di vetro — Calzature di qualsiasi specie — Carta da giornali — Filati di cotone da cucire — Filati di lino — Lampade elettriche a incandescenza — Lastre di vetro da finestra — Locomobili — Locomotive — Macchine agrarie, macchine per la filatura e macchine per la tessitura — Macchine da scrivere di fabbricazione estera — Maglie di ogni sorta (comprese calze e guanti) di lana o miste con lana in qualsiasi proporzione anche cucite — Oggetti cuciti di lana o di tessuti contenenti lana in qualsiasi proporzione — Parti staccate di macchine agrarie — Sacchi di canapa e di juta — Tessuti di juta greggi lisci — Tessuti di lana di ogni sorta — Tessuti misti contenenti lana in qualsiasi proporzione — Traversine di legno per ferrovie — Veicoli da ferrovie.

Allegato B alla circolare n. 52-1919.

Elenco delle merci considerate nell'elenco allegato A per le quali le Dogane hanno provvisoriamente la facoltà di autorizzare l'esportazione senza permesso ministeriale.

Gruppo sotto il quale le merci sono considerate nell'elenco allegato A	Merci che le Dogane sono autorizzate ad ammettere all'esportazione
--	--

Generi alimentari.

Castagne	Castagne, fresche o secche.
Cereali e granaglie . . .	Miglio.
Confetti e altri prodotti fabbricati con zucchero	Citrato di magnesia effervescente, confetti, frutta sciropate o in guazzo e panforti, in quanto tutti questi prodotti sieno fabbricati con zucchero estero importato temporaneamente per la fabbricazione dei medesimi prodotti — Torrone fabbricato con miele, senza zucchero.
Conserven alimentari. . .	Conserva di pomodori — Funghi conservati — Tartufi conservati.
Farine di cereali, ecc. . .	Farina di castagne — Farina di miglio.
Frutte fresche, ecc. . .	Agrumi — Bacche di ginepro, fresche o secche — Coccole di lauro — Datteri — Fichi secchi — Mandorle — Mele — Mirtilli, more e altre frutte silvestri — Noci e nocciole — Noci di anacardio — Pinoli — Pistacchi — Sugh di frutta, non zuccherati, comprese le marmellate non zuccherate, fabbricate con puri sugh di frutta.
Frutti canditi	Frutta candite e scorze di cedro o di altre frutta, candite, in quanto siano fabbricate con zucchero estero importato temporaneamente per la fabbricazione di questi prodotti.

Gruppo sotto il quale le merci sono considerate nell'elenco allegato A	Merci che le Dogane sono autorizzate ad ammettere all'esportazione
Legumi freschi, secchi, ecc.	Fagiolini in scatole — Lupini — Piselli in scatole.
Oli vegetali.	Olio amilico — Olio d'oliva commestibile estratto dai depositi franchi o dai depositi doganali, in quanto si tratti di olio estero da riesportare o di olio nazionale immesso nei detti depositi previo sdoganamento per consumo di altrettanto olio estero.
Ortaggi freschi, secchi, ecc.	Agli — Capperi freschi e capperi al sale — Cetrioli in salamoia — Cipolle — Funghi secchi — Julienne — Ortaggi in genere con- servati in scatole — Peperoni freschi — Pomodori pelati, in scatole — Tartufi fre- schi.
Pane e biscotto di mare	Ostie.
Pesci, ecc.	Aragoste vive.
Uve	Uve di ogni qualità.

Generi coloniali e droghe.

Caffè.	Caffè, su presentazione del nulla osta del Con- sorzio del caffè.
Droghe, ecc.	Peperoni secchi — Zafferano.

Generi per l'alimentazione del bestiame.

Crusca, cruschello, ecc.	Lolla di orzo — Lolla di riso — Pula di riso.
Foraggi	Carrube.
Polpe di barbabietole. .	Polpe di barbabietole (fino al 31 ottobre).

Gruppo sotto il quale le merci sono considerate nell'elenco allegato A	Merci che le Dogane sono autorizzate ad ammettere all'esportazione
Residui atti a servire per l'alimentazione del bestiame	Barbe di granturco — Sansa macinata, com- pletamente esaurita — Torsoli di granturco.

Materie prime per le industrie.

Calce e cementi	Calce viva o spenta — Calce idraulica — Ce- mento.
Corozo	Polvere di corozo e di dum.
Cotone in bioccoli, ecc..	Cascami di cotone.
Gesso	Gesso.
Gomme e resine esotiche	Incenso.
Lana greggia, ecc.	Lana da concia — Cascami di lana (cascami di cardatura, lappole dnast) esclusi quelli denominati « blousses » o « pettinaccio » (ca- scami della pettinatura).
Legname, ecc.	Rami, verghe o cerchi di castagno per cesti o per botti — Stecche di faggio per cerchi da stacci.
Mercurio	Mercurio.
Minerali metallici.	Antimonio allo stato metallico — Ceneri di piriti di ferro — Minerali di zinco.
Olio di palma e di cocco e altri oli vegetali per usi industriali	Olio di mandorle — Olio d'oliva al solfuro — Olio di ricino industriale.
Oli minerali, ecc.	Benzolo — Oildag (concentrato di grafite ar- tificiale Acheson, d'origine americana, ri- dotta allo stato colloidale in olio minerale).
Pelli bovine, ecc.	Cuoi da selleria, comunque rifinito — Guar- dolo — Pelli bovine, greggie, salamoiate, nazionali, pesanti più di 35 kg. — Pelli greggie provenienti dall'Africa — Pelli con- ciate e rifinite, da suola — Spaccature di pelli bovine ed equine (crosta) in qualun- que condizione.

Gruppo sotto il quale le merci sono considerate nell'elenco allegato A	Merci che le Dogane sono autorizzate ad ammettere all'esportazione
Pelli di capretto, ecc.	Pelli di capretto e di agnello conciate per guanti.
Semi oleosi	Semi di canapa — Semi di senapa.
Soda caustica	Soda caustica.
Toluolo, ecc.	Toluolo.

Metalli preziosi e valori.

Argento, ecc.	Lavori, gioielli e orologi d'argento, contro importazione di corrispondente quantità di argento greggio.
Oro, ecc.	Lavori, gioielli e orologi d'oro, contro importazione di corrispondente quantità di oro.
Platino, ecc.	Lavori e gioielli di platino, contro importazione di corrispondente quantità di platino.

Medicinali.

Alcaloidi, ecc.	Alcaloidi di aconito.
Medicamenti contenenti chinino	Medicamenti contenenti chinino, previa importazione della corrispondente quantità di chinino.

Combustibili.

Legna da fuoco.	Erica in rami.
-------------------------	----------------

<p>Gruppo sotto il quale le merci sono considerate nell'elenco allegato A</p>	<p>Merci che le Dogane sono autorizzate ad ammettere all'esportazione</p>
---	---

Conclmi.

Carniccio

Carniccio.

Prodotti fabbricati.

Bastimenti, barche, ecc.

Imbarcazioni da canottaggio e relativi attrezzi.

Botti e doghe per botti

Botti piene — Botti vuote di castagno — Doghe per botti di castagno.

Bottiglie di vetro

Bottiglie di vetro.

Calzature

Calzature di tela con suola di corda — Scarpine da ballo.

Filati di cotone da cucire

Filati di cotone da cucire.

Lastre di vetro da finestra

Lastre di vetro da finestra.

SENTENZA

Contratti con la pubblica amministrazione - Proroghe - Necessità di atto formale - Incompatibilità delle medesime con l'applicazione delle multe - Stabilimento dichiarato ausiliario - Persistenza dell'obbligo della fornitura - Aggravi e difficoltà creati dalla guerra - Inconcludenza dei medesimi rispetto a un contratto concluso dopo lo scoppio del conflitto - Multe per ritardata consegna e danni di inesecuzione - Loro cumulo - Legittimità.

La proroga dei termini per la ultimazione della fornitura deve essere espressa, costituendo la novazione di una clausola contrattuale. Il fatto che la committente abbia, per mera tolleranza, accettato consegne di partite fuori dei termini prestabiliti non implica rinuncia da parte sua alla osservanza dei medesimi ed agli effetti derivanti dal loro inadempimento, specie quando detta accettazione sia stata accompagnata dall'applicazione delle multe per ritardata consegna.

L'arvenuta inclusione dello Stabilimento del fornitore nel novero degli «ausiliari» non sottrae costui all'obbligo di portare a termine il contratto a meno che non dimostri di essergli stato ciò espressamente vietato dal Ministero delle armi e munizioni.

Non è lecito al fornitore, per esimersi dall'adempimento dell'obbligazione, invocare ostacoli e difficoltà create dalla guerra, quando il contratto relativo è stato stipulato dopo l'apertura delle ostilità di cui detti aggravi rappresentano conseguenze prevedibili.

L'applicazione delle multe non esclude il diritto del creditore della obbligazione, rimasta parzialmente insoddisfatta, all'emenda dei danni per l'inadempimento, trattandosi di due ragioni creditorie distinte, sorte in momenti diversi e che, quindi, possono legittimamente coesistere.

CORTE APPELLO DI ROMA — Sent. 23 luglio-26 agosto 1919. — Ditta Cattori contro Ferrovie Stato.

Osserva la Corte che con un primo motivo, d'indole pregiudiziale, la Ditta Cattori deduce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, e in ogni caso la nullità dell'intero procedimento di primo grado, per non aver mai l'appellante ricevuto i libelli giudiziali, assunti come regolarmente notificati dall'Amministrazione delle Ferrovie.

Questo primo motivo, però, che due in sè ne racchiude, deve essere respinto perchè non incontra alcun sostegno negli atti e documenti della causa; e deve averlo riconosciuto la stessa Ditta appellante, quando si pensi che essa, pur non dispensando questa Corte dall'esaminare il motivo stesso, non v'insiste poi oltre nelle successive comparse. Quanto all'asserta incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, è da por mente che con l'articolo 16 del capitolato amministrativo per la fornitura di meccanismi fissi e di materiali metallici d'armamento, capitolato che è annesso ad ambo i contratti, per cui si contende, è stabilito che «la Ditta aggiudicataria è tenuta ad eleggere domicilio legale presso una persona od uno stabilimento, avente sede in Roma e che verrà indicato nel contratto» e quindi si soggiunge, nell'ultima parte dell'articolo, che «tutte le questioni di competenza dell'autorità giudiziaria, comunque derivanti dal contratto, saranno deferite alla cognizione delle sedi giudiziarie di Roma, rispettivamente competenti per materia e valore».

È posto tutto questo, e posto anche che nei due contratti la Ditta fece realmente l'elezione di domicilio in Roma, è evidente la competenza del *foro convenzionale*, stabilito dalla volontà delle parti, in conformità della disposizione contenuta nell'art. 95 Codice Procedura civile in deroga alle norme ordinarie di competenza per territorio; e l'eccezione d'incompetenza del Tribunale di Roma non ha base giuridica di sorta.

Quanto poi alla dedotta nullità dell'intero procedimento di primo grado, risulta dagli atti che l'Amministrazione, nell'istituire il giudizio avanti al locale Tribunale, curò di far notificare la citazione al sig. Raffaello Cattori, liquidatore della Ditta omonima, non solo al domicilio eletto nei contratti presso la Cancelleria del

Tribunale di Roma, come si desume dalla relazione dell'Ufficiale giudiziario in piedi agli atti 12 luglio e 3 dicembre 1917, ma anche nel domicilio reale dello stesso sig. Cattori, in Napoli, in via S. Carlo, Angiporto della Galleria Umberto I, n. 19, come appare dalla relazione dell'Ufficiale giudiziario in piedi agli atti 21 giugno e 28 novembre dello stesso anno 1917. E se è così, e non è altrimenti, la citazione istitutiva del giudizio, fu regolarmente notificata, e se il Cattori non ebbe a riceverla, non è solo per questo che possa parlarsi di nullità del giudizio; senza dire che l'affermazione del Cattori risulta apertamente smentita, trovandosi nel fascicolo della Ditta il ricordato atto 28 novembre 1917, notificato al domicilio reale del liquidatore. Nè varrebbe obiettare che la Ditta assuntrice degli appalti eleggeva propriamente il domicilio in Roma presso il sig. Candido Starace in via Buonarroti, n. 25, e non presso la Cancelleria del Tribunale. Nell'art. 4 di ciascuno dei due contratti d'appalto, dopo l'elezione di domicilio presso lo Starace si aggiunge che, ove tale domiciliatario venisse a mancare, il domicilio eletto dovrà intendersi trasferito presso la Cancelleria del Tribunale. E poichè, come risulta dalla relazione dell'Ufficiale giudiziario in piedi all'atto 1° luglio 1917, il sig. Starace non più trovavasi allora alla via Buonarroti, n. 25, ben furono gli atti di citazione notificati presso la Cancelleria del Tribunale, oltre che al domicilio reale del Cattori, e l'eccezione di nullità dell'intero procedimento di primo grado, al pari che l'eccezione d'incompetenza, è destituita d'ogni giuridico fondamento, e tutto il primo motivo d'appello va senz'altro respinto.

Osserva che con un secondo motivo d'impugnazione la Ditta appellante, entrando nel merito della controversia, deduce che non poteva il Tribunale condannare essa Ditta al risarcimento dei danni per inadempimento delle assunte obbligazioni e per ritardo nella parziale esecuzione di esse, perchè, a dire della Ditta medesima, l'Amministrazione delle ferrovie, in vista delle sopravvenute difficoltà, conseguenti alla guerra, le aveva prorogato i termini fissati nei contratti per la fornitura delle leve e dei materiali d'armamento. Al riguardo, però, giova innanzi tutto premettere che concessioni espresse di proroghe con espressa determinazione di nuove scadenze, non mai ve ne furono, nè la Ditta Cattori ne dimostra, nè chiede l'ammissione di mezzi istruttori di sorta, per

dimostrarne. In quella vece l'appellante si fa a sostenere che da tutta la corrispondenza da lei prodotta, specie a mezzo di estratti dal proprio copialettere, e dalla stessa corrispondenza prodotta dall'Amministrazione delle ferrovie si desume una tacita, una implicita concessione di proroga senza fissazione di nuove scadenze, ma a fiducia e secondo la possibilità della Ditta impegnata nella lavorazione bellica per conto dello Stato. Ora, a prescindere che tutta la prodotta corrispondenza non altro dimostra se non un lamento continuo da parte delle Ferrovie i ritardi frapposti nelle consegne delle leve e dei materiali d'armamento, e un continuo scusarsi e promettere da parte della Ditta che poi non si ateneva alle promesse; a prescindere da ciò, si ha un fatto che esclude assolutamente qualsiasi implicita concessione di proroga, qualsiasi presunta rinuncia da parte delle Ferrovie ai termini contrattuali, il fatto dell'applicazione delle multe, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato amministrativo, pei ritardi nelle consegne parziali. Se alcuna proroga propriamente detta fosse intervenuta, la Ditta, nel ricevere comunicazione delle multe applicate, avrebbe energicamente protestato ricordando la proroga a lei concessa. Ma in tutta la prodotta corrispondenza non s'incontra mai una nota in questi sensi, trovandosi solo qualche istanza, come quella del 3 aprile 1916 (certificato del notaio La Banchi di Napoli, 4 maggio 1918), con cui la Ditta chiede, senza ottenerlo, il condono delle multe, in considerazione sempre delle difficoltà del momento. È vero che l'Amministrazione delle ferrovie accettò consegne parziali anche dopo la scadenza dei termini in cui doveva trovarsi del tutto esaurita l'esecuzione di ambo i contratti. Ma il fatto di non essersi l'Amministrazione stessa affrettata al passo estremo dei riappalti in danno e della domanda di risoluzione dei contratti, non importa ciò che la Ditta pretende, ossia la concessione d'una proroga senza limiti, con una scadenza rimessa al comodo ed al beneplacito di chi deve eseguire l'obbligazione, ma importa precisamente l'opposto, ossia una *tolleranza* da parte del creditore della prestazione, della quale tolleranza i limiti sono naturalmente rimessi alla volontà del creditore medesimo, a cui perciò non è vietato di spiegare tutte le azioni che il contratto e la legge gli accordano quando siasi convinto della completa inefficacia della propria longanimità, quando siasi accertato della vanità del suo tentativo di rimettere il debi-

tore sulla via della regolare esecuzione del contratto. Nella specie la tolleranza dell'Amministrazione delle ferrovie perdurò lungamente, ma quando essa si fu convinta che era del tutto inutile sperare più oltre nella Ditta Cattori, la quale aveva perfino ceduto a un'altra Società (Cantieri Metallurgici Italiani) il proprio stabilimento, le indirizzò la lettera 31 ottobre 1916, e si avvalse quindi dei propri diritti. I termini, dunque, stabiliti nei contratti per l'esecuzione delle obbligazioni assunte dalla Ditta, non furono mai, nè espressamente, nè tacitamente prorogati, vi fu tolleranza, non proroga propriamente detta, per la quale cosa anche il secondo motivo dell'impugnazione della Ditta risulta infondato, e come tale deve andare respinto.

Osserva che con terzo motivo d'appello la Ditta Cattori deduce di essersi trovata, ad ogni modo, nella impossibilità di adempiere alle assunte obbligazioni nei termini stabiliti, per avere il Ministero della guerra, mediante decreto 8 gennaio 1916, dichiarato *Stabilimento ausiliario* quello della Ditta Cattori in Castellammare di Stabia, applicando quindi allo Stabilimento stesso le disposizioni tutte, di cui al R. decreto 26 giugno 1915, n. 993. Ma, a parte che per uno dei contratti, quello del settembre 1915, la Ditta era già inadempiente quando il suo Stabilimento fu dichiarato ausiliario, a parte ancora che quella delle Ferrovie dello Stato è ugualmente una pubblica amministrazione verso la quale perciò la Ditta Cattori era obbligata anche in modo speciale per effetto del decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 890, a parte infine che le forniture per le Ferrovie erano così collegate alle esigenze belliche del momento, da dover determinare la Ditta ad avere per esse la stessa premura, la stessa sollecitudine che per le forniture verso il Ministero della guerra, a parte tutto questo, si ha che gli appalti, per cui è controversia, furono aggiudicati posteriormente all'intervento dell'Italia nel conflitto europeo, e quindi all'epoca dei relativi contratti non era imprevedibile ciò che poi ebbe a verificarsi per le officine della Ditta, e si ha inoltre, ciò che più monta, la prova che l'inclusione dello Stabilimento di Castellammare in quelli ausiliari non rendeva impossibile alla Ditta Cattori l'adempimento delle assunte obbligazioni, in quanto posteriormente a tale inclusione la Ditta andò assumendo ulteriori appalti verso la stessa amministrazione delle Fer-

rovie, come quello per la fornitura di 200000 zoccoli per freni, di cui al contratto n. 1079, ricordato nella prodotta sentenza 12-23 aprile 1919, resa dal locale Tribunale in altra controversia fra le parti medesime. Se la Ditta Cattori, spinta dall'avidità di straordinari guadagni, assunse appalti eccedenti la potenzialità del proprio Stabilimento, non può sfuggire alle conseguenze della propria imprudenza, non può allegare una forza maggiore che giuridicamente per lei non sussiste, e deve risarcire alle Ferrovie quei danni che sono previsti dal Capitolato annesso ai contratti. E la responsabilità della Ditta Cattori maggiormente si aggrava quando si pensi che l'Amministrazione delle ferrovie, pur non avendone l'obbligo, non mancò di agevolare alla Ditta l'esecuzione delle assunte forniture, sia con la tolleranza di cui sopra, circa i termini per le consegne, sia con l'offrirle considerevole quantità di rottami di ghisa, quale materia prima che la Ditta invece non curò di ritirare. Nessuna forza maggiore, dunque, impedi alla Ditta l'adempimento delle assunte obbligazioni, e deve respingersi anche questo terzo motivo di appello, senza attendere alla inutile prova per testimoni che, in via subordinata, l'appellante vorrebbe ammessa al riguardo.

Osserva che con altro motivo la Ditta Cattori deduce ancora l'illegittimità dei riappalti, cui procedette l'Amministrazione delle ferrovie, perchè, a dire dell'appellante, la disposizione dell'art. 16 del Capitolato amministrativo consente i riappalti in danno soltanto durante il termine per la esecuzione del contratto e fino a quattro mesi dopo, laddove l'Amministrazione vi procedette oltre il termine e oltre i quattro mesi. Basta però leggere quella parte del complesso disposto dell'art. 16, che è relativa ai riappalti in disputa, per convincersi subito dell'equivoco in cui cade la Ditta. Il periodo di tempo utile, a cui accenna l'appellante, si riferisce alla dichiarazione di risoluzione del contratto, cui può anche addiventare l'Amministrazione senza ministero di giudice, ma non ai riappalti in danno ai quali l'Amministrazione può procedere sempre quando le risulti che una determinata fornitura, da lei richiesta durante l'esecuzione del contratto, non possa esserle consegnata durante il termine prescritto. E ciò senza dire che per la tolleranza, di cui sopra, l'esecuzione dei contratti continuava quando le Ferrovie si providero delle partite urgenti mediante

i riappalti, e quindi anche per questa ragione cade del tutto il dedotto motivo d'appello. Nè meno infondato si appalesa l'altro motivo, dedotto in via subordinata, col quale la Ditta si fa a sostenere che le maggiori spese pei riappalti non sono dovute, in quanto esse rappresenterebbero non altro, se non quegli stessi sopraprezzi che l'Amministrazione avrebbe corrisposto ugualmente alla Ditta. Per tutte le argomentazioni già svolte a proposito dell'asserita forza maggiore, ed in ispecie pel decreto Luogotenenziale 20 giugno 1915, nessun sopraprezzo sarebbe spettato alla Ditta per le assunte forniture, e quindi le maggiori spese, incontrate dall'Amministrazione nel riappaltare le partite più urgenti, le sono interamente dovute a titolo di danni, in seguito alla risoluzione dei contratti, giustamente dai primi giudici pronunciata per colpa della Ditta. Adunque anche i due motivi, concernenti i riappalti, vanno senz'altro respinti.

Osserva che nemmeno è il caso di attendere all'altra deduzione e richiesta della Ditta circa l'intervento in causa della Società Cantieri Metallurgici Italiani. Senza fermare l'esame sulle apprezzabili ragioni di merito, che al riguardo si svolgono dall'Amministrazione delle ferrovie nelle proprie comparse, è da porre mente che nella specie non trattasi di un intervento in causa ai fini soltanto di schiarimenti nell'interesse di alcuna delle parti e della giustizia, ma trattasi di una vera e propria domanda in garanzia, ed una simile domanda, per concorde dottrina e giurisprudenza, non può ammettersi per la prima volta in grado di appello, non potendosi privare il chiamato in garanzia di un grado di giurisdizione. Osserva relativamente all'appello incidentale proposto dall'Amministrazione delle ferrovie, che effettivamente i primi giudici, mentre nelle considerazioni ammisero in genere il diritto dell'Amministrazione stessa alle multe, da liquidarsi secondo le norme contrattuali, omisero poi di attribuire tali multe nella parte dispositiva della sentenza. E se è così, non puossi a meno di accogliere l'appello incidentale delle Ferrovie e in parziale riforma della sentenza dei primi giudici condannare la Ditta Cattori anche al pagamento di tali multe. Nè vale il dire che essendosi dichiarati risolti i contratti, ed essendo intervenuta la condanna della Ditta alle maggiori spese incontrate per i riappalti, non sono poi dovute le multe. Dall'esame del richiamato

art. 16 del Capitolato amministrativo si desume apertamente il diritto delle Ferrovie a ripetere tanto le multe quanto le maggiori spese dei riappalti, trattandosi di due ragioni creditorie ben distinte, sorte in momenti diversi, in quanto le multe furono applicate durante l'esecuzione dei contratti da parte della Ditta Cattori e le maggiori spese sopravvennero successivamente quando l'appalto fu parzialmente sottratto alla Ditta e aggiudicato a fornitori diversi.

Osserva che le spese seguono la soccombenza e nella specie soccombe in ogni parte la Ditta Cattori, appellante principale.

Omissis.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Parte prima. — Leggi e decreti:

- 8 giugno 1919 — D. L. n. 1353, che approva il regolamento per il funzionamento dell'ente autonomo del porto di Napoli Pag. 537
- 29 agosto 1919 — R. D. n. 1841, relativo alla derequisizione ed espropriazione dei terreni temporaneamente occupati dalle autorità militari » 564
- 2 settembre 1919 — R. D.-L. n. 1915, che stabilisce l'ordinamento dei servizi di pronto soccorso in occasione di terremoti » 567
- 11 settembre 1919 — R. D. n. 1638, che estende l'amnistia conceduta nel comma 2° dell'art. 1° del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1501, ai reati colposi preveduti nell'art. 314 del codice penale » 572
- 6 ottobre 1919 — R. D. n. 1939, che sopprime il Sotto-segretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica » 573
- 16 ottobre 1919 — R. D. n. 1874, che costituisce [presso il Ministero del tesoro una Commissione per l'esame e la risoluzione delle questioni relative alle clausole finanziarie contenute nei trattati di pace con la Germania, l'Austria e le altre potenze nemiche » 576
- 19 ottobre 1919 — R. D. n. 1888, col quale il giorno 4 novembre è dichiarato festivo » 578

Parte seconda. — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Ordine di servizio N. 96* — Norme per la liquidazione dei premi di regolarità di servizio Pag. 367

Ordine di servizio N. 97 - Norme per l'applicazione dell'art. 152 delle
« Disposizioni sulle competenze accessorie » . . . Pag. 369
Ordine di servizio N. 98 - Manutenzione ed esercizio degli impianti cen-
trali di riscaldamento » 372

Parte terza. — Ordine di servizio e Circolari di durata determinata:

(Per memoria).

In appendice:

(Per memoria).

Parte quarta. — Giurisprudenza ferroviaria:

(Per memoria).

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1919. n. 1353, che approva il regolamento per il funzionamento dell'ente autonomo del porto di Napoli (1).

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, che, fra l'altro istituisce in Napoli l'ente autonomo per il porto e la zona industriale di Napoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e di quelli pel tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato proponenti, per il funzionamento dell'ente autonomo istituito col decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, per il porto e la zona industriale di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA

COLOSIMO — BONOMI — STRINGHER — DE NAVA

— CIUFFELLI.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 ottobre 1919, n. 251.

Parte I — N. 44 - 30 ottobre 1919.

REGOLAMENTO

per l'applicazione del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, relativo all'Ente autonomo per il porto e la zona industriale di Napoli.

Costituzione e competenze dell'Ente.

Art. 1.

L'Ente autonomo istituito col decreto-legge Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448 prende il nome di « Ente autonomo per il porto e la zona industriale di Napoli ».

Il termine di sessanta anni stabilito per la durata dell'Ente dall'art. 4 del decreto sopracitato, decorre dal 13 aprile 1918.

Art. 2.

Per quanto concerne i lavori portuali l'Ente autonomo provvede:

1. Alla esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della convenzione 8 febbraio 1918 approvata col decreto sopracitato.

2. Alla esecuzione, a rimborso di spesa e con l'osservanza, per quanto riguarda i contributi, delle disposizioni della legge 2 aprile 1885, n. 3095, dei lavori autorizzati precedentemente alla cennata convenzione, fra i quali quelli di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1911, n. 258.

3. Alla esecuzione, previa l'approvazione dei progetti da parte del Ministero dei lavori pubblici, giusta le disposizioni del presente regolamento, di tutte le altre opere di carattere straordinario, cui l'Ente intenda di provvedere a sue spese col contributo degli Enti locali interessati a termini dell'art. 7 della legge 2 aprile 1885, n. 3095.

I contributi saranno riscossi direttamente dall'Ente in base a liquidazione da farsi per ciascun esercizio finanziario nell'esercizio successivo e da approvarsi dal Ministero dei lavori pubblici al quale dovranno essere comunicati i documenti giustificativi della spesa.

4. Alla esecuzione, a rimborso di spesa, dei lavori di manutenzione delle opere esistenti come di quelle di nuova costruzione, alla escavazione dei fondali del porto e sue dipendenze ed alle riparazioni di qualunque genere. Per la manutenzione e la riparazione ordinaria delle opere esistenti potrà peraltro dal Ministero dei lavori pubblici essere corrisposto all'Ente un annuo canone nella misura che sarà d'accordo determinata.

Tale canone sarà aumentato di una quota proporzionale del 0.50 per cento sull'ammontare delle opere ed impianti di nuova costruzione, regolarmente collaudati.

Ed in generale l'Ente provvede a tutti i lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici nei limiti di cui all'art. 6, n. 2, del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448.

Art. 3.

Nel riguardi della nuova zona industriale spetta all'Ente:

1° provvedere alle espropriazioni, a termini degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli, promuovendo dalle competenti autorità gli opportuni provvedimenti;

2° provvedere ai lavori di sistemazione della zona mediante la costruzione di strade e relative fognature;

3° provvedere d'intesa con l'Amministrazione ferroviaria dello Stato, nei casi interessanti l'esercizio della sua rete, al congiungimento della zona col porto mediante impianti ferroviari e con quegli altri mezzi che si addimosteranno più idonei, curando, se del caso, la formazione di Consorzi fra gli interessati o dando in concessione il relativo servizio;

4° decidere sulle domande di concessione di aree provvedendo alla loro assegnazione in conformità del piano regolatore;

5° stipulare i contratti relativi. L'attuazione di altre opere, impianti e servizi relativi al funzionamento della zona industriale potrà essere curata dall'Ente ove intervengano speciali accordi con le autorità competenti.

Nel riguardi delle opere di cui nel presente articolo è di competenza del Consiglio anche l'approvazione della liquidazione e del collaudo.

Art. 4.

Per prezzo di costo al quale dovranno essere cedute le aree per gli stabilimenti industriali, della zona aperta, a termini dell'art. 21 (1° capoverso) del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, s'intende il prezzo delle indennità e spese di espropriazione aumentate di una quota per m. q. di area da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione, in relazione alla ubicazione delle aree ed al costo delle opere pubbliche in esse ricadenti.

Il ricavato di tali quote è destinato a far fronte alle spese di sistemazione e collegamento della zona aperta.

Art. 5.

La zona contigua al porto, di cui all'art. 21 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, è delimitata a nord dalla via Regia di Portici, a sud dal mare, ad occidente dalla piazza Duca degli Abruzzi e ad oriente dalla via Vigliena.

Le aree risultanti dai lavori di ampliamento da eseguirsi nella detta zona sono destinate ad impianti o servizi portuali.

A tali lavori sono applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo 3.

Art. 6.

Per la esecuzione di opere di carattere ferroviario sulle calate e per la costruzione di eventuali nuove linee di raccordo e di accesso, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi articoli 81 a 85, saranno presi di volta in volta accordi fra l'Ente e le Amministrazioni interessate.

Anche per l'esecuzione degli arredamenti autorizzati dalla legge 14 luglio 1907, n. 542, l'Amministrazione delle ferrovie prenderà accordi con l'Ente autonomo.

Proventi.

Art. 7.

Per il disimpegno delle attribuzioni deferitegli l'Ente amministra ed ha a disposizione:

1° le annualità dovute dallo Stato a termini degli articoli 11 e 12 della convenzione 8 febbraio 1918;

2° le somme provenienti dal rimborso delle spese dei lavori straordinari e di riparazione di cui ai numeri 2 e 4. secondo capoverso dell'art. 2 del presente regolamento;

3° i contributi delle Province e dei Comuni circa le opere di cui al n. 3 dell'articolo stesso;

4° il rimborso o il canone annuale dello Stato per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di escavazione di cui al n. 4 del medesimo articolo, ivi compreso il rimborso, per la durata di dieci anni, delle spese di esercizio dei servizi portuali attualmente passivi, liquidato sulla media della spesa effettiva dell'ultimo quinquennio;

5° proventi dell'imposizione della sovratassa di ancoraggio e della tassa speciale sui passeggeri, autorizzate dall'art. 12 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918;

6° i proventi dell'uso, della concessione o dell'appalto di aree scoperte e coperte, di fabbricati, impianti, mezzi di carico e scarico, locali di deposito e custodia e in genere dei servizi che l'Ente esercita;

7° i proventi delle concessioni di aree per stabilimenti industriali di cui all'art. 21 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918 e delle concessioni di cui all'art. 86 del presente regolamento;

8° i fondi ricavabili da prestiti o altre operazioni finanziarie;

9° somme provenienti da liberalità o messe per qualunque altro titolo a disposizione dell'Ente.

Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Spetta al presidente dell'Ente promuovere la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione sia di quelli di nomina governativa, sia di quelli elettivi.

Nel notificare al presidente i nomi dei consiglieri le Amministrazioni e gli Enti rappresentati uniranno copia dei titoli delle rispettive nomine.

Il mandato dei consiglieri è personale e decorre dalla prima adunanza del Consiglio.

Art. 9.

Entro il penultimo mese del primo biennio dalla costituzione o dalla rinnovazione totale del Consiglio, quando non vi siano posti vacanti per altre cause, sono sorteggiati tanti membri, escluso il presidente, quanti ne sono necessari perchè il Consiglio stesso possa rinnovarsi per metà.

Il sorteggio è fatto in una adunanza del Consiglio.

Nel caso di cessazione straordinaria per rinuncia, per sopravvenuta incompatibilità, incapacità o per qualsivoglia altra causa l'Amministrazione che nominò il rappresentante provvederà a sostituirlo entro un mese.

Chi surroga membri anzi tempo scaduti rimane in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 10.

L'ufficio di consigliere di amministrazione è incompatibile con la qualità:

a) di consigliere del Comune, della Camera di commercio e del Banco di Napoli;

b) di contendente, arbitro o perito in giudizio in cui sia impegnato l'Ente;

c) di partecipante direttamente o indirettamente ad appalti, imprese o servizi d'interesse dell'Ente;

d) di stipendiato o salariato dell'Ente.

È incapace chiunque si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 25 della legge comunale e provinciale.

L'incompatibilità, la rinuncia alla carica e l'incapacità portano la cessazione del mandato o la decadenza dall'ufficio di consigliere.

Nella cessazione del mandato incorrono anche quei consiglieri che mancano a quattro adunanze consecutive a meno che l'assenza non sia giustificata da gravi ragioni personali o di servizio, le quali non abbiano carattere tale da frustrare lo scopo della rappresentanza.

Art. 11.

La decadenza e la cessazione del mandato, sono pronunciate dal Consiglio di amministrazione previa, però, contestazione all'interessato nel caso di assenza o di incompatibilità. La decisione ha carattere definitivo.

Art. 12.

Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti almeno cinque giorni prima ai componenti del Consiglio per lettera espressa raccomandata con ricevuta di ritorno e devono contenere l'ordine del giorno.

In casi di urgenza la convocazione può essere indetta telegraficamente almeno ventiquattro ore prima, ferma restando la comunicazione della materia da trattare.

In nessun caso potrà essere trattata materia non iscritta all'ordine del giorno.

Art. 13.

Nelle votazioni del Consiglio in caso di parità di voti decide il voto del presidente.

Alle adunanze assiste il segretario generale o il funzionario autorizzato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

Art. 14.

Il presidente e gli altri membri del Consiglio si astengono dal prendere parte alle discussioni e deliberazioni su argomenti che personalmente li interessino o che interessino congiunti od affini sino al quarto grado civile.

Il segretario generale non assiste alle discussioni e deliberazioni intorno ad argomenti che possono personalmente interessarlo.

Art. 15.

I processi verbali di ciascuna adunanza sono stesi dal segretario o dal consigliere meno anziano nel caso previsto nell'ultimo comma dell'articolo precedente e vengono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva.

Debbono inoltre indicare i punti principali della discussione e il numero dei voti relativi a ciascuna deliberazione.

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

I verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire in favore dei suoi membri un emolumento in misura non superiore a lire 1500 annue, da corrispondersi in parte sotto forma di medaglia di presenza e in parte come indennità fissa alla fine di ogni esercizio finanziario nella misura che verrà determinata dal Consiglio stesso.

Ai membri del Consiglio di amministrazione, residenti fuori della sede dell'Ente, saranno corrisposte, oltre al rimborso delle spese di viaggio per coloro che dovessero sostenerle, le indennità di missione, che loro spettano, a carico delle Amministrazioni cui appartengono.

Art. 17.

Oltre alle attribuzioni espressamente deferitegli dal decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, e dal presente regolamento, spetta al Consiglio deliberare:

1° sulla costituzione del « fondo di rinnovamento patrimoniale » di cui al successivo articolo 61 sulla sua destinazione, sui prelevamenti di somme dal medesimo e sul suo impiego fruttifero;

2° sui progetti di prestiti ed altre operazioni finanziarie;

3° sull'ordinamento fondamentale dei servizi di cassa;

4° sui regolamenti di cui agli articoli 30 e 101 del presente regolamento;

5° sulle tariffe delle tasse speciali portuali, a termini dell'art. 6, n. 6, del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448;

6° sulle nuove concessioni di aree nel porto e su quelle già esistenti a termini dell'art. 10 del decreto sopra citato e dell'art. 86 del presente regolamento;

7° sulle cessioni di aree nella zona industriale, a termini degli articoli 19 e 21 del decreto;

8° sui provvedimenti, sentita la Commissione di cui all'art. 6, n. 4, del decreto, occorrenti per il coordinamento delle attività degli altri uffici pubblici che attendono e servizi nel porto, impartendo le necessarie disposizioni quando non si tratti di oggetti di competenza delle Amministrazioni centrali e promuovendo in caso diverso le decisioni dei Ministeri competenti;

9° sulla eventuale assunzione diretta o mediante concessionario di taluni servizi a termini dell'art. 6, n. 5, del decreto;

10° sui provvedimenti di cui al successivo articolo;

11° sull'accettazione di eredità, legati e donazioni;

12° sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio nonchè sulle proposte di transazioni quando il valore della controversia superi le L. 5000;

13° sullo svincolo delle cauzioni prestate dagli agenti consegnatari;

14° sugli oggetti riguardo ai quali il suo voto sia richiesto dal Governo;

15° e, in generale, su tutti gli oggetti di competenza dell'Ente, non deferiti al presidente.

Presidente.

Art. 18.

Il presidente è capo dell'amministrazione ed il legale rappresentante dell'Ente. Egli:

a) ha l'alta direzione di tutti i servizi dell'Ente e la sorveglianza su quelli affidati ad altri uffici pubblici del porto. Questi ultimi, per gli oggetti sui quali deve essere sentita la Commissione consultiva di cui all'ar-

articolo 7 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, corrisponderanno coi Ministeri a seconda dell'importanza dei casi, a mezzo o pel tramite del presidente, cui daranno anche immediatamente comunicazione degli altri provvedimenti adottati;

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio e della Commissione consultiva;

o) dispone e vigila l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;

d) cura l'osservanza di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e dell'Amministrazione dell'Ente;

e) mantiene la disciplina fra gli stipendiati e salariati dell'Ente, avvalendosi dei poteri conferitigli dai successivi articoli 31 e 34;

f) può delegare ad altro membro del Consiglio la rappresentanza nella stipulazione dei contratti;

g) esercita in generale tutte le funzioni di carattere esecutivo spettanti all'Ente oltre quelle deliberative che gli fossero delegate dal Consiglio.

Art. 19.

Ferme restando le attribuzioni di carattere generale di cui al precedente articolo, il presidente:

a) per quanto concerne l'Amministrazione dei fondi e dei proventi assegnati all'Ente:

1° rende esecutivi i ruoli annuali delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi e delle gestioni in economia, le note dei canoni dipendenti da concessioni o da affitti e di qualunque provento di spettanza dell'Ente;

2° delibera sul prelevamento di somme dal fondo di riserva nei casi previsti dal successivo art. 60;

3° autorizza le spese e i pagamenti nei limiti di cui al successivo articolo 74;

b) per quanto concerne l'esecuzione delle opere:

4° propone al Consiglio la compilazione dei progetti dei lavori e l'ordine della loro esecuzione;

5° sottopone all'approvazione del Consiglio le norme generali alle quali dovranno essere informati i capitolati d'onori;

6° presiede alle gare di aggiudicazione e designa il membro delegato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza;

c) per quanto concerne i servizi marittimi:

7° dispone l'istruttoria degli atti relativi alla gestione diretta od alla concessione di aree, impianti meccanici, ecc., nonchè di servizi di competenza dell'Ente;

8° promuove, ove occorra, dai competenti Ministeri, dopo sentita la Commissione di coordinamento, i provvedimenti di cui al n. 4 dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448;

d) per quanto concerne le aree per impianti di stabilimenti industriali:
10° provvede alle espropriazioni ed alle cessioni deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 20.

Il presidente può prendere sotto la sua responsabilità e salva sempre, anche nei riguardi dei terzi, la ratifica del Consiglio, le deliberazioni a questo spettanti, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza del Consiglio.

Di tali deliberazioni sarà fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 21.

Al presidente è dovuta una indennità annua di lire 18.000, che sarà corrisposta a dodicesimi posticipati.

Con deliberazione del Consiglio saranno inoltre fissate le speciali indennità di rappresentanza da corrispondere al presidente.

Il Consiglio potrà assegnare al presidente anche una indennità di alloggio o l'alloggio in natura.

Art. 22.

Il presidente delega con proprio decreto, da comunicarsi ai Ministeri interessati, uno dei membri del Consiglio a supplirlo nei casi di impedimento o di assenza.

Commissione consultiva.

Art. 23.

Si applicano per le adunanze della Commissione consultiva le disposizioni di cui ai precedenti articoli 13 e 14.

La Commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri. Alle riunioni assiste il segretario generale o il funzionario autorizzato a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

E in facoltà del presidente d'invitare ad intervenire alle riunioni persone estranee alla Commissione per essere intese su argomenti di loro speciale competenza.

Art. 24.

Il presidente promuove la nomina dei membri a scelta od elettivi i quali dovranno essere sostituiti o confermati ogni biennio.

La qualità di membro della Commissione consultiva è incompatibile con quella di membro del Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Il rappresentante dei lavoratori del porto sarà eletto fra i lavoratori medesimi aventi i requisiti di cui nell'art. 18 della legge 15 giugno 1893, n. 295, sui proviviri ed iscritti nella lista di cui all'articolo seguente.

Art. 26.

La lista dei lavoratori che dovranno eleggere il loro rappresentante sarà compilata per cura della Giunta municipale di Napoli e comprenderà tutti i lavoratori di età non inferiore ai 18 anni, qualunque sia il luogo di domicilio e di residenza, che almeno da un anno lavorino stabilmente nel porto, siano di buona condotta e non abbiano riportato condanna per reati di associazione a delinquere, per falsi di qualunque genere, delitti dolosi contro l'incolumità pubblica, delitti di omicidio o lesioni personali quando la pena al caso sia quella della reclusione, per delitti di furto, di rapina, estorsione, ricatto, truffa ed altre frodi, appropriazione indebita, ricettazione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.

La pubblicazione, revisione della lista ed esclusione dalla medesima saranno fatte con le norme segnate dalla citata legge 15 giugno 1893, n. 295, e dal relativo regolamento.

Art. 27.

La convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del lavoratore del porto, di cui nel precedente art. 26, sarà fatta di giorno di domenica.

La Giunta comunale stabilirà le norme particolari per la formazione delle sezioni elettorali, nei luoghi di riunione e per ogni altra modalità che non sia disciplinata dalle leggi sui proviviri e dal relativo regolamento.

Uffici ed impiegati.

Art. 28.

Per il disimpegno delle attribuzioni affidategli l'Ente ha un ufficio di Segretariato retto da un segretario generale, un ufficio di ragioneria retto da un ragioniere capo ed un ufficio retto da un capo servizio per tutto quanto riguarda le funzioni tecniche di competenza dell'Ente circa l'esercizio dei servizi del porto.

Art. 29.

L'Ufficio speciale del genio civile per il porto di Napoli, istituito con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1331, prende direttamente dall'Ente autonome istruzioni e disposizioni per quanto riguarda gli adempimenti tecnici relativi a tutti i lavori di competenza dell'Ente.

Art. 30.

Quanto riguarda l'ordinamento interno degli Uffici, le loro attribuzioni, le norme per l'assunzione, le promozioni, gli stipendi e, in generale, lo stato economico e giuridico degli impiegati direttamente assunti, sarà determinato con regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, il quale approva anche il ruolo organico.

Alla nomina e revoca dei funzionari procede il Consiglio stesso su proposta del presidente.

Art. 31.

Il personale posto a disposizione o all'immediata dipendenza dell'Ente da altre Amministrazioni rimane soggetto alle norme amministrative e disciplinari dell'Amministrazione cui appartiene. Per le punizioni superiori alla censura il presidente dovrà riferirne all'Amministrazione da cui l'impiegato dipende, per l'applicazione degli articoli 49 e 51 del testo unico sullo stato giuridico degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693. Il presidente potrà peraltro esonerare detto personale dal servizio in attesa delle decisioni delle rispettive Amministrazioni sulle proposte di provvedimenti disciplinari che a carico di esso fossero state fatte dall'Ente.

Le note caratteristiche sono fatte dai rispettivi capi di ufficio e per questi dal presidente.

Art. 32.

Gli stipendi degli impiegati di ruolo ordinario ed aggiunto dell'Ufficio speciale del genio Civile di cui al decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918 continueranno a far carico al bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ai detti impiegati potrà essere corrisposta dall'Ente una indennità da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Tale indennità tiene luogo di qualunque altra corresponsione per missioni, incarichi, sopralluoghi ed altro da effettuarsi nel raggio di km. 4 dalla sede dell'Ufficio.

Art. 33.

Il personale avventizio necessario per la sorveglianza ed assistenza dei lavori o per servizi diversi sarà assunto su proposta dell'Ingegnere capo del genio civile direttamente dall'Ente e dal medesimo retribuito.

Art. 34.

Al personale direttamente assunto il presidente può infliggere la censura o la sospensione sino a cinque giorni dallo stipendio e dalle funzioni, udite, in ogni caso, le discolpe dell'interessato.

Per le peggiori pene disciplinari è competente il Consiglio.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il presidente può altresì ordinare la sospensione dal grado e dallo stipendio a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dell'impiegato, salvo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione nella sua prima convocazione. La deliberazione del presidente e quella del Consiglio, nei limiti della rispettiva competenza, hanno carattere definitivo.

Art. 35.

Il segretario generale è responsabile verso il presidente ed il Consiglio dell'andamento dei servizi amministrativi, cui è preposto, ed è specialmente incaricato di preparare la relazione annuale generale sulla gestione dell'Ente, che viene sottoposta all'esame ed all'approvazione del Consiglio nella prima seduta del nuovo anno. Inoltre:

- a) propone al presidente ed al Consiglio provvedimenti atti a migliorare i servizi affiatigli e ad eliminare le eventuali deficienze;
- b) cura la spedizione dei provvedimenti deliberati;
- c) riceve gli atti pubblici amministrativi interessanti l'Ente;
- d) attesta, sotto la propria responsabilità, la conformità delle copie degli atti dell'Ente;
- e) ha le attribuzioni di capo del personale.

Art. 36.

Il segretario generale dirama gli inviti per le adunanze, sottopone al presidente le materie da porre all'ordine del giorno, comunica ai membri del Consiglio copia di quello precedentemente approvato.

Art. 37.

La ragioneria cura, sotto la personale responsabilità del ragioniere capo, la tenuta dei libri contabili necessari e specialmente:

- a) del conto impegni in cui per ciascun capitolo di bilancio segna, in base a comunicazione del provvedimento relativo, la conseguente spesa; a prova della annotazione in registro appone sul provvedimento il visto relativo;
- b) del copia-mandati nel quale, in ordine cronologico, sono iscritti i mandati emessi con la indicazione del numero loro progressivo, dalla data, del capitolo, dello intestatario, del titolo di spesa e della somma; a prova dell'avvenuta annotazione appone sul mandato gli estremi della registrazione;
- c) il registro riassuntivo degli impegni provvisori e definitivi rispetto agli stanziamenti, in modo che ad ogni tempo sia possibile determinare la situazione del bilancio;
- d) lo scadenziario dei pagamenti ad epoca fissa, dei quali darà preav-

viso agli uffici amministrativi dieci giorni prima perchè preparino i provvedimenti di pagamento;

e) il registro degli atti aventi per iscopo di impedire o trattenere il pagamento di somme dovute dall'Ente e che all'uopo sono ad esso comunicati dall'ufficio amministrativo;

f) appone il visto sui provvedimenti portanti deliberazioni di cauzione;

g) predispone i progetti dei bilanci di previsione e compila i conti consuntivi;

h) compila i ruoli delle entrate a scadenza fissa, i preventivi dei redditi delle gestioni in economia, le liquidazioni dei contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni, le note dei canoni di concessione, di affitti e quelle di altri proventi di spettanza dell'Ente e provoca dal presidente il visto di esecutorietà degli atti in parola;

i) tiene il registro delle entrate in cui per ciascun capitolo di bilancio attivo annota le somme effettivamente versate dall'Ente in base a comunicazione che le sarà fatta dall'ufficio amministrativo;

l) tiene il registro riassuntivo cronologico delle entrate effettuate;

m) riferisce al presidente sull'andamento delle riscossioni e dei versamenti delle entrate rilevando le eventuali irregolarità e infrazioni;

n) tiene aggiornato l'inventario dei beni mobili ed immobili di pertinenza dell'Ente e lo rinnova ogni quinquennio.

Art. 38.

La relazione di cui all'art. 35 sull'andamento generale dell'azienda, compilata in base agli elementi approntati da capi di ciascun servizio, sarà comunicata dopo l'approvazione ai Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti, del tesoro e dell'industria, nonchè agli Enti locali rappresentati in Consiglio.

Patrimonio.

Art. 39.

A cura della ragioneria e sotto la personale responsabilità del ragioniere capo, i beni immobili di proprietà dell'Ente sono descritti in un registro di consistenza con le indicazioni seguenti:

a) luogo, denominazione, estensione, qualità;

b) dati catastali ed estimo;

c) titoli di provenienza;

d) rendita annuale media;

e) valore fondiario approssimativo;

f) servitù, pesi e oneri di cui gli immobili sono gravati;

g) l'uso speciale cui sono adibiti.

Nello stesso registro sono anche annotati i diritti, le rendite e le azioni, che secondo le norme generali, si considerano come immobili, con le indicazioni relative al fondo cui si riferiscono.

Art. 40.

Tutti gli aumenti, le diminuzioni e le trasformazioni che si verificano nel valore e nella consistenza dei beni immobili di proprietà dell'Ente sono riportati nel registro di cui all'articolo precedente.

Art. 41.

Gli oggetti e i materiali mobili dell'Ente a qualunque categoria appartengano, sono dati in consegna ad agenti responsabili.

La consegna è fatta per mezzo d'inventario.

I materiali si distinguono in:

- a) materiali di dotazione;
- b) materiali di consumo.

Sono materiali di dotazione le macchine, gli attrezzi ed utensili, i mobili, i galleggianti e semoventi e quanto altro abbia una speciale destinazione di carattere permanente.

Sono materiali di consumo: le materie prime, i materiali da costruzione, il combustibile e gli oggetti in genere che costituiscono provviste di magazzino sia per l'uso ordinario sia per la riserva.

Art. 42.

Gli inventari debbono essere fatti in due esemplari firmati dal consegnatario. L'ufficio di ragioneria ed i consegnatari rilevano rispettivamente uno dei detti esemplari.

Art. 43.

I consegnatari sono personalmente responsabili degli oggetti e materiali mobili ricevuti in consegna fino a che non ne abbiano ottenuto legale scarico. Gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni e le variazioni di valore debbono essere giustificati da regolari documenti.

I consegnatari non rispondono della abusiva o colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso ad uffici o servizi se non in quanto abbiano ommesso di adoperare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle proprie attribuzioni.

Art. 44.

L'ufficio di ragioneria invigila sulla formazione e sulla regolare tenuta degli inventari dei mobili nei quali devono essere indicati:

- a) gli stabilimenti e località in cui i beni si trovano;

- b) la denominazione e descrizione degli oggetti, secondo la loro diversa natura e specie;
- c) la distinzione, ove sia opportuna, nelle tre classi: nuovi, in buono stato, fuori uso;
- d) l'unità di misura;
- e) la quantità degli oggetti, secondo le varie specie;
- f) il valore.

Art. 45.

Ogni consegnatario di oggetti mobili tiene in evidenza la situazione della contabilità del materiale di cui risponde, secondo la quantità, le destinazioni e le classificazioni risultanti dal relativo inventario; nota a debito degli oggetti di nuova introduzione ed a credito quelli estratti e tutte le variazioni e trasformazioni così per la quantità come per la qualità e specie e per il valore.

A tale effetto, oltre all'inventario, egli tiene un registro di entrata e di uscita in corrispondenza con l'inventario medesimo.

Salvo le speciali esigenze derivanti dalla natura dei servizi, le entrate e le uscite di oggetti e materiali dovranno effettuarsi in base a richiesta o buoni staccati da apposito bollettario.

L'ufficio di ragioneria tiene quei libri e registri che occorrono per aver sempre in evidenza la gestione di ciascun consegnatario, secondo la importanza dei vari servizi ed esegue le verifiche e gli accertamenti che riconosce necessari a stabilire l'accordo delle scritture con la effettiva consistenza.

Art. 46.

La gestione degli agenti consegnatari di oggetti mobili, denaro e valori di pertinenza dell'Ente, comincia dalla data dell'assunzione del servizio e termina nel giorno della cessazione di esso.

La assunzione deve constare dai processi verbali dai quali risulta la eseguita consegna e il debito che l'agente assume al principio della gestione.

Con eguali atti si accerta al termine della gestione, il debito e il credito dell'agente cessante.

Art. 47.

Ove gli agenti consegnatari si avvalgano di impiegati o commessi rispondono dell'opera di costoro anche se l'assunzione di essi sia stata approvata dalla autorità competente.

La responsabilità degli agenti consegnatari non diminuisce per la vigilanza, sindacato e riscontro che viene esercitato sulla loro gestione.

Servizio cassa.

Art. 48.

Al servizio di cassa provvede il Banco di Napoli mediante conti correnti con le modalità stabilite dal Consiglio, d'accordo con l'Amministrazione del Banco stesso, da approvarsi dal Ministero del tesoro.

Gestione finanziaria.

Art. 49.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

L'esercizio dell'anno finanziario abbraccia tutte le operazioni relative all'entrata ed alle spese autorizzate col bilancio e negli altri modi legali e tutte le variazioni che si verificano nel patrimonio in conseguenza dello esercizio del bilancio, o di altre cause indipendenti da esso.

Art. 50.

Sono annera del conto del bilancio:

- 1° le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;
- 2° le spese impegnate nello stesso periodo di tempo;
- 3° le riscossioni, i versamenti e i pagamenti effettuati nel periodo sopraindicato.

Art. 51.

Le operazioni per accertare entrate, per impegnare spese, per effettuare riscossioni od eseguire pagamenti in conto dell'esercizio si compiono col 30 giugno, col quale giorno si chiudono tutti i conti relativi all'esercizio finanziario.

Art. 52.

Nel mese di marzo di ogni anno il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo sarà, a cura del presidente, distribuito ai membri del Consiglio e nella quindicina successiva dovrà essere discusso ed approvato dal Consiglio stesso.

Art. 53.

Le entrate e le spese si dividono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie le entrate e le spese originarie da cause permanenti e dipendenti dal normale andamento della azienda; sono straordinarie tutte le altre.

Art. 54.

Le entrate e le spese sono inoltre classificate nelle tre seguenti categorie:

- 1° entrate e spese effettive;
- 2° movimento di capitali;
- 3° partite di giro.

Le entrate e le spese effettive sono quelle che importano aumento o diminuzione della sostanza patrimoniale.

Il movimento di capitali comprende le operazioni che concernono trasformazione della sostanza patrimoniale, come vendita di beni, riscossione di crediti, accensione ed estinzione di debiti.

Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che nel bilancio hanno effetto puramente figurativo, essendone l'Ente ad un tempo creditore e debitore.

Art. 55.

Tanto le entrate quanto le spese sono iscritte in bilancio per il loro importo lordo in capitoli distinti, secondo che varia la materia in amministrazione.

Art. 56.

Nei bilanci sono stanziati appositi fondi sui quali possono essere assegnati a fine d'esercizio dei premi ai funzionari dirigenti che meglio abbiano amministrato i servizi loro affidati.

Tali assegnazioni sono fatte su proposta del presidente con deliberazioni motivate dal Consiglio di amministrazione.

Sugli stessi fondi possono essere accordati dal presidente compensi straordinari a fine danno al rimanente personale che se ne sia reso meritevole per zelo, capacità e disciplina.

Il presidente ha facoltà di concedere su altro apposito fondo sussidi al personale in casi eccezionali ed in qualunque epoca.

Art. 57.

Il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno di essi assegnato in bilancio non potrà farsi che in seguito ad una deliberazione del Consiglio, salvo i casi d'urgenza di cui all'art. 20.

Art. 58.

Le entrate eventuali di qualsiasi provenienza non potranno essere destinate ad accrescere gli stanziamenti fatti in bilancio per ciascun servizio o a ricevere qualunque altra destinazione se non con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Tali entrate dovranno essere attribuite ad apposito capitolo.

Art. 59.

Nel bilancio in conto dei residui sarà tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna entrata e nessuna spesa relativa ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza e viceversa.

In nessun caso si può inscrivere in entrata o in ispesa fra i residui degli anni decorsi alcuna somma che non sia stata compresa fra le competenze degli esercizi anteriori.

Art. 60.

In ciascuno dei due bilanci passivi è iscritta una somma in apposito capitolo con la denominazione « Fondo di riserva », per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle rispettive assegnazioni.

I prelevamenti potranno farsi soltanto in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione, salvo i casi di urgenza di cui all'articolo 20.

Art. 61.

È altresì istituito in ciascuno dei due bilanci passivi un apposito capitolo con la denominazione « Fondo di rinnovamento patrimoniale ».

Art. 62.

Il prodotto netto di cui all'ar. 16 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, può essere investito in buoni del tesoro od in altri titoli di Stato quando non ne sia previsto un prossimo impiego per il raggiungimento degli scopi dell'ente.

Una somma non superiore al dieci per cento di tale prodotto netto può essere destinata a promuovere l'impianto di nuove industrie attinenti al movimento marittimo, lo sviluppo di quelle esistenti e la istruzione professionale delle maestranze.

La destinazione delle somme viene deliberata annualmente dal Consiglio di amministrazione e ne è data comunicazione al Ministero dell'industria.

Art. 63.

Tutti coloro che hanno maneggio di denaro e che sono incaricati del deposito e della custodia dei valori e di materie loro affidate dall'Ente, devono prestare congrua cauzione il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio.

Dal Consiglio stesso sarà determinata un'indennità da corrisponderci per tali speciali incarichi

Art. 64.

Le entrate dell'Ente sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che l'Ente stesso ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi, di contratti o di qualsiasi altro titolo da cui derivino diritti a favore di esso.

Tutte le entrate debbono essere iscritte nel bilancio di previsione, senza che però la mancata previsione pregiudichi in nessuna maniera il diritto dell'Ente a riscuoterlo, ed esclude il dovere del presidente di curarne l'accertamento e la riscossione.

Art. 65.

I modi, le forme e l'aggio per la riscossione delle entrate dell'Ente, i termini per i versamenti, i modi per i rimborsi di tasse indebitamente percepite, e quanto altro a questa materia si riferisce, saranno stabilite con istruzioni emanate dal Consiglio di amministrazione e dalle Amministrazioni competenti, previ, quando ne sia il caso, gli opportuni accordi.

Art. 66.

Le tasse speciali di cui all'articolo 12 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, fino a quando l'Ente non abbia provveduto direttamente alla loro riscossione saranno riscosse per cura dell'Amministrazione della dogana in base a norme da concordarsi fra l'Ente e la Direzione generale delle dogane e delle imposte dirette e saranno versate all'Ente e per esso al Banco di Napoli, incaricato di fare per conto del medesimo il servizio di cassa.

Le spese di riscossione ricadono a carico dell'Ente.

Art. 67.

I conti delle riscossioni saranno sottoposti all'esame del ragioniere capo, cui spetterà promuovere le occorrenti deliberazioni di discarico.

Art. 68.

Qualora gli agenti governativi incaricati della riscossione delle entrate dell'Ente ritardassero il versamento o i funzionari che abbiano ricevuto anticipazioni il rendiconto, il presidente di sua iniziativa o per invito del Consiglio, ne riferirà al Ministero, da cui gli agenti dipendono, per i provvedimenti opportuni a norma del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 69.

L'esame dei conti mensili da parte del presidente e le deliberazioni di discarico non liberano la responsabilità degli agenti della riscossione.

Art. 70.

Tutte le spese dell'Ente passano per gli stadi:
dell'impegno;
della liquidazione;
del pagamento.

Art. 71.

Le proposte di provvedimenti che importino impegno di spesa debbono essere sottoposte al Consiglio ed al presidente, nei casi di competenza di quest'ultimo, accompagnate da un prospetto dimostrativo dello stato dello articolo del bilancio sul quale graverà la spesa.

Tale prospetto sarà compilato dalla ragioneria e porterà il visto del ragioniere capo che, contemporaneamente, prenderà l'impegno provvisorio della spesa, dopo accertatane la causa legale, la regolare imputazione e la disposizione del fondo relativo.

Qualora taluna proposta sulla quale sia stato preso l'impegno non venga approvata dal presidente o dal Consiglio l'ufficio competente ne informerà immediatamente la ragioneria per l'annullamento dell'impegno.

Gli impegni definitivi vengono assunti esclusivamente su disposizione del presidente in base, ove occorra, alla deliberazione del Consiglio.

Art. 72.

E in facoltà del Consiglio di deliberare anticipazioni di somme:

1° fino al limite di L. 30,000 agli incaricati della direzione di lavori e servizi in economia;

2° fino al limite di L. 5000 a funzionari incaricati di provvedere ad altre spese od a speciali servizi.

I funzionari che ricevono anticipazioni sono esonerati dal prestare la cauzione stabilita nel precedente art. 63.

Art. 73.

Tutti coloro che ricevono anticipazioni ai sensi dell'articolo precedente dovranno rendere conto delle somme ricevute entro i termini periodici che saranno all'uopo stabiliti, alla fine dell'anno finanziario, ed ogni volta che cessino dall'incarico e dalle funzioni loro affidate.

Le somme non pagate alla fine dell'esercizio finanziario, o quando il funzionario cessa dalle sue funzioni, saranno versate alla cassa.

Art. 74.

L'ordinazione delle spese spetta al Consiglio e al presidente nei limiti che saranno stabiliti dal Consiglio stesso.

La liquidazione è operata dall'ufficio amministrativo e deve essere rimessa alla ragioneria insieme a tutti i documenti giustificativi.

I mandati sono firmati dal presidente o da un suo delegato e dal ragioniere capo il quale, dopo registrarli, li trasmette in cassa.

Quelli relativi a pagamenti di lavori sono emessi in base a certificati del genio civile vistati dall'ispettore compartimentale nei limiti di somma deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Quelli per pagamento di spese di amministrazione, da anticiparsi dalla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, nei limiti di cui all'art. 11 della convenzione, saranno corredati da ordinativo firmato dal presidente o dal consigliere da esso delegato a norma del precedente art. 22.

Per ciascun esercizio il Ministero del tesoro comunicherà al Banco la somma che esso dovrà anticipare per le dette spese.

Art. 75.

Tutti gli atti che importino impegno o ordinativo di spesa debbono essere firmati dal presidente e comunicati al ragioniere capo il quale, ove non ritenga di dar corso al provvedimento per insufficiente documentazione o per qualunque altra causa di irregolarità, ne riferisce al presidente; questi, mediante ordine scritto, potrà disporre l'esecuzione del provvedimento, salvo a sottoporre la questione al Consiglio di amministrazione nella successiva convocazione, quando trattasi di atti che debbano andare alla sua approvazione.

Rimane sotto la responsabilità del segretario generale l'inclusione di tale comunicazione nell'ordine del giorno.

Art. 76.

Il presidente o il suo delegato od il ragioniere capo sono solidamente responsabili degli eventuali danni derivanti all'Ente da irregolarità commesse nella loro gestione.

Art. 77.

Il conto consuntivo dell'esercizio è fatto in confronto al bilancio di previsione, e presenterà quindi la classificazione del bilancio medesimo.

Esso deve dimostrare per ciascun capitolo:

1. Le entrate dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle riscosse da quelle rimaste da riscuotere.
2. Le spese dell'anno accertate e scadute, distinguendo quelle pagate dalle altre da pagare.
3. Le somme riscosse o pagate in conto dei residui attivi e passivi.
4. Le variazioni avvenute nei residui stessi per migliori accertamenti e rettifiche.
5. Gli incassi ed i pagamenti fatti, nel corso dell'anno, in conto di competenza o di residui.
6. La dimostrazione delle somme rimaste da incassare o da pagare che

costituiscono residui attivi o passivi da trasmettere agli esercizi successivi.

I conti consuntivi avranno a corredo apposite tabelle, dimostranti il movimento avvenuto durante l'esercizio della sostanza patrimoniale e la consistenza del patrimonio a termine dell'esercizio stesso.

Art. 78.

Sui conti consuntivi di ciascun esercizio riferiranno due revisori eletti dal Consiglio nel proprio seno.

Art. 79.

Entro la prima quindicina di settembre saranno distribuiti ai membri del Consiglio a cura del presidente, i conti consuntivi dell'esercizio scaduto col 30 giugno precedente, debitamente parificati con le scritture dell'Amministrazione dai revisori dei conti, ed accompagnati da una loro relazione.

Nella seconda quindicina di settembre il conto sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio. Nei quindici giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione — e, in ogni caso, non più tardi del 15 novembre — copia del conto consuntivo sarà trasmessa ai Ministeri dei lavori pubblici, dei trasporti, del tesoro e dell'industria unitamente con la relazione di cui al precedente art. 38.

Art. 80.

Le attribuzioni conferite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 2, 4, 7, 9 e 14 della convenzione 8 febbraio 1918 sono estese ai lavori di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 2 del presente regolamento.

Nell'approvare i progetti delle opere a termini dell'art. 7 sopracitato il Ministero dei lavori pubblici determina su motivata proposta dell'Ente il modo di esecuzione.

Spetta inoltre al Ministero dei lavori pubblici:

1° approvare previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti esecutivi delle opere di cui al n. 3 del precedente articolo quando superino l'importo di L. 100,000, e quelli di variante quando importino modificazioni essenziali od aumento di spesa superiore al quinto del progetto stesso;

2° provocare il R. decreto di approvazione del piano regolatore delle opere di cui all'art. 24 del decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448.

Art. 81.

Per i lavori ferroviari, la cui spesa venga sostenuta dall'Ente, l'Amministrazione ferroviaria, ove l'Ente ne faccia richiesta, provvederà alla com-

pilazione dei progetti che saranno poi presentati al Consiglio dal rappresentante della detta Amministrazione.

Fra questi lavori potranno essere compresi quelli relativi agli impianti speciali necessari per il passaggio diretto delle merci dal vettore ferroviario al vettore marittimo o viceversa e per il funzionamento dei servizi cumulativi ferroviari o marittimi.

Art. 82.

Per i progetti esecutivi che superino l'importo di L. 100,000 l'Ente può provvedere alla esecuzione delle opere solo dopo l'approvazione del ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.

I contratti per l'esecuzione delle opere, ove ad esse provveda l'Amministrazione ferroviaria, saranno stipulati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in nome e per conto dell'Ente e saranno approvati dal Presidente, salvo peraltro al Consiglio la facoltà di deliberare circa il procedimento da seguire per l'aggiudicazione dei lavori.

Art. 83.

Per i lavori che vengono eseguiti dall'Amministrazione ferroviaria la gestione sarà soggetta alle leggi ed ai regolamenti in vigore per l'Amministrazione medesima.

Per quelli cui provvede l'Ente direttamente questo si atterrà alle norme vigenti per gli altri lavori di suo conto.

Potranno essere eseguiti in economia quei lavori che per la loro natura o per l'urgenza non consentano l'indugio dell'appalto.

In caso di urgenza potrà il Consiglio autorizzare l'esecuzione in pendenza della presentazione del progetto entro il limite di L. 30,000.

In casi di somma urgenza per ristabilire il servizio su linee interrotte o garantire la continuità o sicurezza dell'esercizio gravemente minacciato potranno i lavori essere eseguiti immediatamente, previa compilazione di un verbale di constatazione da approvarsi dal presidente. Questi curerà la sanzione del provvedimento nella prima adunanza del Consiglio.

Art. 84.

I collaudi dei lavori compiuti dalle ferrovie dello Stato sono eseguiti dai funzionari dell'Amministrazione medesima in unione ad un delegato dell'Ente secondo le norme in vigore per gli altri lavori in conto della stessa Amministrazione, salvo per quelli di ammontare inferiore alle L. 50,000 per i quali sarà sufficiente il certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori, vidimato dal capo compartimento delle ferrovie dello Stato.

Art. 85.

Sarà peraltro in ogni caso di esclusiva spettanza dell'Ente la liquidazione definitiva ed il pagamento del saldo come pure ogni decisione in ordine alle questioni sorte in dipendenza dei lavori.

Esercizio.

Art. 86.

La aree, di cui venne concessa la gestione all'Ente, sono distinte in tre categorie:

a) aree occorrenti per le ordinarie operazioni commerciali e delle quali è consentita l'occupazione solo pel tempo occorrente pel disbrigo delle operazioni medesime;

b) aree concesse per più lungo tempo e per altri usi, i quali però non compromettano menomamente la revocabilità della concessione *ad nutum* collo sgombero immediato e la rimessa nel primitivo stato delle aree medesime;

c) aree concesse per usi che implicino le costruzione di opere stabili o permanenti alterazioni delle aree medesime.

La distribuzione delle aree fra le tre categorie sarà fatta d'intesa colla locale Capitaneria di porto.

Art. 87.

L'occupazione delle aree della prima categoria sarà regolata dalle norme e tariffe che verranno determinate in apposito regolamento che l'Ente sottoporrà all'approvazione del Ministero dei trasporti anche per gli effetti dell'art. 41 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

Le licenze del deposito delle merci sono rilasciate su richiesta della Capitaneria.

Art. 88.

Le concessioni contemplate alla lettera B) dell'art. 86 saranno fatte per licenze semestrali ed annuali od anche per più lungo periodo se riguardano i cantieri e le altre industrie navali, contemplate dal cap. 1° titolo 3° del regolamento 20 novembre 1879 per l'applicazione del Codice per la marina mercantile.

Le licenze nelle quali non sia stata chiesta la rinnovazione un mese prima della loro scadenza s'intendono decadute.

Art. 89.

Le licenze trimestrali e semestrali sono concesse dal presidente dietro domanda degli interessati, ma dovranno essere presentate al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva al rilascio della licenza stessa.

In nessun caso potranno essere prorogate se la ratifica stessa non abbia avuto luogo.

Art. 90.

Le licenze annuali o di durata superiore devono essere previamente autorizzate dal Consiglio di amministrazione. Questa autorizzazione, salva decisione in contrario, implicherà anche quella di eventuali proroghe.

Art. 91.

Qualora più domande di concessioni fossero fatte per occupare lo stesso luogo, la preferenza sarà normalmente determinata dalla priorità della effettiva presentazione quale sarà accordata dal registro dell'ufficio dell'Ente incaricato di ricevere le domande stesse.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, avrà però facoltà di derogare a questa norma, sia aprendo una gara per l'aggiudicazione della concessione, sia dando la preferenza con provvedimento motivato alla domanda rispondente ad un fine, che giudichi di maggior interesse pubblico o dell'Ente qualora siano diversi i fini per i quali l'area è richiesta.

Art. 92.

I canoni per le licenze, di cui all'art. 89, sono fissati dal presidente, gli altri dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti implicanti l'obbligo di costruire opere la cui proprietà debba essere lasciata all'Ente senza compenso, potrà essere stabilito nella misura fissa di una lira il canone da pagarsi a titolo di semplice riconoscimento dei diritti dell'Ente, salvo gli altri oneri inerenti al contratto.

Art. 93.

Le concessioni fatte per le licenze sono sempre subordinate alla condizione che l'Ente potrà in qualunque tempo e per qualunque causa risolverla e fare sgombrare il suolo con semplice intimazione scritta; nel caso di risoluzione il concessionario non potrà pretendere indennizzo o compenso alcuno, ma soltanto la restituzione della metà del canone pagato, purchè abbia usufruito dell'area per un tempo inferiore alla metà di quello indicato nella licenza.

Art. 94.

Quando per lo scopo della concessione o per le opere di cui occorra autorizzare la esecuzione, venga esclusa la materiale possibilità di potere ottenere in qualunque momento lo sgombero e la rimessa in pristino della area, la concessione dovrà farsi mediante contratto.

I contratti non avranno effetto esecutivo finchè non siano approvati con decreto Ministeriale o Reale, secondo che sia prescritto dalle disposizioni vigenti.

Anche le concessioni fatte per contratto saranno sempre subordinate alla revoca per qualsiasi ragione di pubblica utilità o di interesse dell'Ente ma la revoca potrà essere subordinata al pagamento di una indennità proporzionata al costo previamente accertato delle opere ed al tempo mancante al termine della concessione.

Tale indennità sarà esclusivamente determinata dal Consiglio di amministrazione.

Nei contratti stessi sarà però stabilito un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà assumersi l'obbligo di sgombrare completamente l'area occupata.

Qualora invece convenisse all'Ente la conservazione delle opere medesime sarà imposto al concessionario l'obbligo di mantenerle e di consegnarle all'Ente in perfetto stato alla scadenza senza indennizzo o compenso alcuno.

Art. 95.

Nel caso di concorrenza tra più domande di concessioni contrattuali sarà preferita ad esclusivo giudizio del Consiglio con deliberazione motivata quella che si proponga scopi di maggiore interesse pubblico o dell'Ente, e se lo scopo sia identico quello che presenta maggiori garanzie finanziarie e tecniche.

Sarà però in facoltà del Consiglio l'aggiudicare la concessione in seguito a pubblica gara o a licitazione privata, pel miglioramento del canone ed anche in seguito a concorso dei progetti tecnici.

Art. 96.

Sulle domande di concessione l'Ente sentirà il parere della capitaneria di porto per quanto esse possano riferirsi alla polizia portuale ed alla navigazione.

Un elenco di tutte le concessioni fatte per licenza e per contratto dovrà essere trasmesso al Ministero alla fine di ciascun semestre.

Art. 97.

Per tutto quanto non risulti altrimenti stabilito dal presente regolamento, l'Ente si atterrà nelle concessioni alle norme contenute nel titolo 3° del regolamento per la marina mercantile e alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 98.

A garanzia di qualsiasi concessione il concessionario deve depositare presso l'Ente una cauzione sufficiente a garantire il pagamento dei canoni e l'osservanza di tutti gli obblighi assunti.

Art. 99.

L'esercizio delle gru e degli altri meccanismi per l'imbarco, sbarco e trasbordo delle merci, degli alberi di carenaggio, dei bacini di carenaggio e degli scali di alaggio, nonchè dei capannoni di deposito e di ogni altro arredamento portuale, costruiti anche a cura dello Stato e gestiti dall'Ente, potrà essere da questo anche dato in concessione a privati, giusta gli articoli 122 e seguenti del sovracitato regolamento 26 settembre 1904, n. 713.

L'esercizio diretto deve essere regolato da speciali norme e tariffe approvate con decreto Ministeriale.

Art. 100.

Alla scadenza del termine assegnato alla durata dell'ente autonomo, le opere e le cose ricevute in consegna sono devolute allo Stato.

Disposizioni generali e transitorie.**Art. 101.**

Il Consiglio potrà deliberare regolamenti per disciplinare i vari servizi dell'Ente.

Art. 102.

La concessione gratuita della cava di Pozzuoli, di cui all'art. 5 della predetta convenzione è estesa alla esecuzione di tutti i lavori di cui al precedente art. 2 e per tutta la durata dell'Ente.

Art. 103.

Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, ove non sia stato prima provveduto, dovrà essere compiuta da parte dello Stato, della Camera di commercio e del comune di Napoli la consegna dei beni immobili e mobili formanti oggetto dei diritti da essi ceduti all'Ente, a termini della convenzione 8 febbraio 1918 e del decreto 10 marzo 1918.

L'Ente s'intende peraltro subentrato senz'altro alla data di pubblicazione del decreto dianzi citato, senza bisogno di alcuna notificazione agli interessati, in tutti i diritti e gli obblighi degli Enti concedenti verso i terzi concessionari.

Una copia del verbale di consegna e dell'inventario particolareggiato sarà trasmessa a ciascuno dei Ministeri interessati.

Art. 104.

In attesa della compilazione della lista dei lavoratori del porto, di cui al precedente art. 26, la prima elezione del rappresentante dei lavoratori

medesimi verrà effettuata in base a ruoli compilati dalla Capitaneria di porto, e comprendenti gli operai di età non inferiore agli anni 18 e che da oltre un anno lavorino stabilmente nel porto.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
(Come da decreto 8 giugno 1919).

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il ministro dei lavori pubblici: BONOMI..

Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: DE NAVA.

Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.

REGIO DECRETO 29 agosto 1919, n. 1841, relativo alla *derequisizione ed espropriazione dei terreni temporaneamente occupati dalle autorità militari* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Quando sui terreni che sono stati oggetti di requisizione e di occupazioni temporanee disposte dall'autorità militare, o dai prefetti su richiesta dell'autorità medesima, siansi fatte costruzioni od opere stabili che l'Amministrazione non intenda rimuovere,

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 21 ottobre 1919, n. 250.

colui che risulta proprietario o enfiteuta nei registri catastali o, in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria, è invitato, con lettera raccomandata, a dichiarare, nel termine di un mese, se intenda conservare le costruzioni od opere col pagamento del minor valore fra lo speso e il migliorato.

Ove l'interessato dia risposta negativa o si astenga da qualsiasi dichiarazione nel termine suddetto, l'Amministrazione ha il diritto di acquistare il terreno al prezzo corrispondente al suo attuale valor venale.

Dell'acquisto si fa constare mediante decreto del ministro del tesoro il quale conterrà, l'indicazione del prezzo offerto.

Art. 2.

Se il bisogno che ha determinato le requisizioni divenga permanente, ovvero se, trattandosi di impianti industriali o di opere o costruzioni di notevole valore, l'Amministrazione intenda destinarle ad altri usi a favore dello Stato o di enti pubblici, ovvero di cederli, nell'interesse nazionale, a Società o a privati per favorire l'agricoltura, l'industria o il lavoro, il terreno che ha formato oggetto della requisizione o della temporanea occupazione può essere in tutto o in parte espropriato.

Art. 3.

La espropriazione è disposta dal Ministero rispettivamente competente nei riguardi delle suindicate destinazioni da darsi all'immobile di concerto con quello che ha disposta la requisizione o ha richiesta la occupazione temporanea mediante decreto che deve indicare:

a) chi risulta proprietario o enfiteuta nei registri catastali o, in difetto, nei ruoli dell'imposta fondiaria;

b) le situazioni, la natura, la estensione, i confini e possibilmente i numeri di mappa del terreno;

c) l'indennità offerta, da determinarsi ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Contro il decreto Ministeriale non è concesso alcun gravame.

salvo che per la determinazione dell'indennità a norma dell'articolo seguente.

Art. 4.

Le controversie che sorgono nell'applicazione dell'art. 1 sono decise da un Collegio arbitrale composto dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovi l'immobile o da un giudice da lui delegato, che lo presiede, e da due membri nominati rispettivamente dal proprietario e dal ministro competente.

Un Collegio arbitrale costituito come al comma precedente è competente a determinare, in caso di controversia, l'indennità per le espropriazioni contemplate dagli articoli 2 e 3.

Contro le decisioni degli arbitri è concesso il ricorso alle sezioni unite della Cassazione di Roma per incompetenza ed eccesso di potere.

Art. 5.

Le norme degli articoli 2 e seguenti relativi alle espropriazioni sono applicabili anche ai fabbricati che sono stati oggetto di requisizioni o di occupazioni temporanee disposte dall'autorità militare, o dal prefetto su richiesta dell'autorità medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ALBRICCI — SECHI —
PANTANO — DE VITO — FERRARIS.

Visto, *Il guardastgill*: MONTARA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 settembre 1919, n. 1915, che stabilisce l'ordinamento dei servizi di pronto soccorso in occasione di terremoti (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri segretari di Stato per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire tre milioni, da stanziarsi in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con decreto del ministro del tesoro, per far fronte all'organizzazione dei servizi e all'attuazione di provvedimenti atti a soccorrere le popolazioni di zone colpite da movimenti tellurici.

I fondi per le spese da farsi da altre Amministrazioni dello Stato, che devono concorrere ai suddetti provvedimenti, saranno anticipate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

L'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica in Roma, quando avvenga una scossa tellurica, il cui focolaio cada nel territorio nazionale, e si presuma che nell'area epicentrale abbia rag-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 27 ottobre 1919, n. 255.

giunto il grado di VI e VII della scala Mercalli, ne darà telegraficamente comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, indicando la direzione della scossa, l'area epicentrale con l'approssimazione data dagli apparecchi di registrazione.

E fatto anche obbligo a tutte le autorità locali, uffici telegrafici, ed osservatori geodinamici di dare immediato avviso allo stesso Ministero dei lavori pubblici, appena avuta notizia di un disastro.

Il ministro dei lavori pubblici, o in sua vece il sottosegretario di Stato, assumerà sul posto l'alta direzione e il coordinamento dei servizi. Da esso dipenderanno, agli effetti dei provvedimenti di cui al presente decreto, tutte le autorità che si trovino nelle località danneggiate. Per quanto riguarda le ferrovie di Stato saranno osservate le norme di cui all'art. 9.

Art. 3.

A cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici saranno istituiti entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, magazzini di deposito di materiali e mezzi d'opera, da servire per i primi soccorsi, in località prossime a ferrovie di grande traffico. Presso le prefetture delle Provincie, ove saranno impiantati i magazzini, sarà istituito un deposito di materiale sanitario a cura del Ministero dell'interno, e gli uffici del genio civile delle Provincie medesime saranno dotati di uno o più autoveicoli oltre quelli occorrenti al normale servizio, per i primi bisogni in caso di disastro.

Art. 4.

I materiali, i mezzi d'opera e gli autocarri provenienti dalla smobilitazione dell'esercito, necessari agli scopi che si prefigge il presente decreto, saranno riservati al Ministero dei lavori pubblici. Parimenti, nei limiti suddetti il materiale sanitario proveniente dalla detta smobilitazione sarà assegnato al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità).

Parte dei suindicati materiali, mezzi d'opera ed autocarri sarà destinata a dotare i depositi, di cui al precedente articolo.

Art. 5.

L'Amministrazione della marina, quella della guerra e quella dei servizi aeronautici sono autorizzati a cedere all'Amministrazione dei lavori pubblici gli hangars smontabili e i fabbricati già destinati a depositi di materiale militare, che si ritengano utili ai fini di cui al presente decreto.

Art. 6.

L'autorità militare, in conformità degli ordini che impartirà il ministro o sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, provvederà alla fornitura di tende per l'immediato ricovero dei superstiti, di coperte, di indumenti che abbia nei suoi magazzini, e metterà a disposizione ufficiali e militari per le operazioni di salvataggio e pel servizio di pubblica sicurezza.

La stessa autorità provvederà altresì, nel modo più opportuno, alla panificazione e al vettovagliamento dei danneggiati, salvo rimborso della spesa da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Infine essa dovrà mettere a disposizione del ministro o sottosegretario di Stato ai lavori pubblici tutti quei materiali, mezzi d'opera e autoveicoli, di cui dispone e che le venissero richiesti.

Art. 7.

In occasione dei disastri sismici è fatto obbligo a chiunque di consegnare immediatamente a richiesta dell'ingegnere capo del genio civile della zona colpita o dei funzionari da lui delegati, materiali, mezzi d'opera, camions, automobili, coperte, indumenti, di cui sia in possesso, e quanto in genere è ritenuto giovevole alla pronta organizzazione dei soccorsi.

Le modalità delle consegne e gli indennizzi relativi saranno fissati da apposite norme.

Art. 8.

Su richiesta del ministro dei lavori pubblici e del sottosegretario di Stato, le imprese che eseguono lavori in località limi-

trofe a quelle dove è avvenuto il disastro dovranno mettere a disposizione del Genio civile le loro maestranze, salvo compensi da determinarsi dal regolamento.

Al pagamento della mercede agli operai provvede, in tal caso, direttamente l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 9.

L'Amministrazione delle Società esercenti le ferrovie e le tramvie dovranno ottemperare agli ordini che il ministro dei lavori pubblici o il sottosegretario di Stato, impartirà, compatibilmente con le ragioni di sicurezza dell'esercizio agli scopi del pronto soccorso, in rapporto agli esercizi ferroviari e tramviari.

Ugualmente le Società marittime di navigazione dovranno per ogni evenienza sottostare alle disposizioni del ministro o del sottosegretario di Stato per quanto riguarda i servizi marittimi.

Per i trasporti da effettuarsi sulle ferrovie dello Stato, il capo divisione del movimento, nella cui giurisdizione si verifica il disastro, assume personalmente od a mezzo di un funzionario da lui delegato, ed appena avuta notizia del disastro stesso, la direzione del servizio per facilitare con tutti i mezzi a sua disposizione, e salva rimanendo la sua normale responsabilità, i trasporti per ferrovia da effettuarsi in conto corrente, che saranno richiesti dal ministro o dal sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 10.

Il ministro od il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici potrà avvalersi anche del personale dipendente dagli enti provinciali, comunali e delle Opere pie, come pure della Croce Rossa, delle istituzioni per i pronti soccorsi, di Comitati, ecc., e ne disciplina l'azione ai fini dell'immediato soccorso, salvo quanto è disposto all'art. 12.

Art. 11.

I pompieri che, su richiesta del ministro o del sottosegretario di Stato dei lavori pubblici, si recheranno nelle località danneggiate dipenderanno dall'autorità militare, ed attenderanno agli ordini ed ai servizi che dalla medesima saranno loro affidati.

Art. 12.

Ai servizi di pronto soccorso sanitari e di assistenza sanitaria e di profilassi provvederà il Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), delegando un funzionario medico superiore per assumere nella zona colpita la direzione dei servizi sanitari. Egli dipende direttamente dall'autorità di cui all'art. 2. Distribuisce, regola e coordina tutte indistintamente le attività sanitarie civili e militari, in armonia con gli altri servizi di soccorso, disciplina l'impiego del materiale sanitario scientifico e profilattico della Direzione generale della sanità e degli altri corpi, Enti o Comitati.

Art. 13.

Per gli accertamenti delle condizioni statiche dei fabbricati e dei danni da essi subiti, come per i provvedimenti relativi alla totale o parziale demolizione di edifici o all'esecuzione di puntellamenti e piccole riparazioni e così per le riparazioni di condutture di acque e di strade, saranno incaricati gli ingegneri del genio civile, delle Provincie, dei Comuni, e potranno essere incaricati anche ingegneri liberi professionisti.

I lavori di demolizione, di puntellamento o delle indilazionabili piccole riparazioni saranno eseguiti immediatamente di ufficio.

Art. 14.

Con decreto reale saranno dettate le norme per regolare lo svolgimento dei servizi di cui al presente decreto.

Art. 15.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — DE VITO —
ALBRICCI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO 11 settembre 1919, n. 1638, che estende l'amnistia concessuta nel comma 2° dell'art. 1 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1501, ai reati colposi preveduti nell'art. 314 del codice penale (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amnistia per reati colposi concessuta nel comma 2° dell'articolo 1 del Nostro decreto 2 settembre 1919, n. 1501, è estesa ai reati colposi preveduti nell'art. 314 del codice penale, commessi a tutto il giorno precedente la data del citato Nostro decreto.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 16 settembre 1919, n. 221.

Parte I — N. 44 — 30 ottobre 1919.

Il ministro di grazia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO*DECRETO 6 ottobre 1919, n. 1939, che sopprime il Sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri del tesoro, della guerra, della marina, dei trasporti e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sottosegretariato di Stato per la liquidazione dei servizi delle armi e munizioni e dell'aeronautica di cui ai decreti Luo-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 25 ottobre 1919, n. 254.

gotenenziali 15 dicembre 1918, n. 1909 e 5 gennaio 1919, n. 10, è soppresso.

Il servizio amministrativo per le armi e munizioni, istituito coll'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1225, è trasferito alla dipendenza del Ministero della guerra mantenendo la sua attuale competenza e denominazione. Tale passaggio ha effetto dal 15 luglio 1919.

Il servizio amministrativo, già appartenente al soppresso Commissariato generale per l'aeronautica, è trasferito alla dipendenza della Direzione generale d'aeronautica istituita presso il Ministero dei trasposti marittimi e ferroviari con decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233. Tale passaggio ha effetto dal 1° luglio 1919.

Gli altri servizi già affidati al cessato Sottosegretariato, rimarranno, per l'eventuale stralcio, affidati al ministro del tesoro e per esso al Sottosegretariato di Stato per il tesoro.

Art. 2.

L'ing. Ettore Conti, senatore del Regno, già titolare del soppresso Sottosegretariato, continuerà a far parte del Comitato interministeriale, istituito con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698, ed a presiederne la Giunta esecutiva di cui all'articolo 4 del decreto stesso.

Del medesimo Comitato farà parte anche il Sottosegretariato di Stato per il tesoro.

Art. 3.

Lo stanziamento del capitolo n. 291 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1919-20 « Spese per il funzionamento della Giunta esecutiva, ecc. », è aumentato della somma di lire 3,500,000 per far fronte alle spese derivanti dai Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1751 e 29 agosto 1919, n. 1739.

Sul detto fondo saranno emessi mandati di anticipazione a favore dell'economista-cassiere del Ministero della guerra che avrà le funzioni di economista-cassiere anche per la Giunta esecutiva del Comitato interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto allo stanziamento nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro della somma di lire 100,000 per le spese richieste dal funzionamento del Collegio arbitrale di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698.

Art. 5.

Il ministro del tesoro provvederà con suo decreto a quanto occorre per il funzionamento della Commissione istituita presso il cessato Sottosegretariato per la definizione del rendiconto di liquidazione per la somministrazione dei combustibili alle officine del gas.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 6 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — CHANZER — ALBRICCI — SECHI —
DE VITO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1919, n. 1874, che costituisce presso il Ministero del tesoro una Commissione per l'esame e la risoluzione delle questioni relative alle clausole finanziarie contenute nei trattati di pace con la Germania, l'Austria e le altre potenze nemiche (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di adottare provvedimenti intesi a tutelare gli interessi finanziari nazionali in dipendenza dell'attuazione delle clausole contenute nei trattati di pace con la Germania, l'Austria e le altre potenze nemiche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita presso il Ministero del tesoro una Commissione incaricata di procedere all'esame ed alla risoluzione di tutte le questioni relative alle clausole finanziarie e che comunque possono avere effetti finanziari, contenute nei trattati di pace con la Germania, l'Austria e le altre potenze nemiche.

Art. 2.

La Commissione sarà presieduta dal ministro del tesoro e sarà composta dei ministri per le finanze, per l'industria, commercio e

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 21 ottobre 1919, n. 250.

lavoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per le pensioni e per le terre liberate, e dei sottosegretari di Stato per gli affari esteri e per il tesoro.

Faranno parte della Commissione medesima il direttore generale del tesoro, il ragioniere generale dello Stato, il direttore generale delle dogane e imposte indirette, il capo dell'Ufficio delle nuove Provincie presso la presidenza del Consiglio, ed un rappresentante della avvocatura erariale generale.

Art. 3.

Per l'esecuzione del proprio mandato la Commissione sarà coadiuvata da un Comitato esecutivo, presieduto dal direttore generale del tesoro, e composto dai capi dei servizi che nei Ministeri degli affari esteri, delle finanze, del tesoro, dell'industria, commercio e lavoro e dei trasporti marittimi e ferroviari, si occupano delle questioni relative ai trattati di pace.

Il Comitato potrà aggregarsi quelle persone della cui opera crederà di avvalersi in considerazione della loro speciale competenza in determinati affari.

L'ufficio di segreteria della Commissione e del Comitato risiederà nel Ministero del tesoro.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1919, n. 1888, col quale il giorno 4 novembre è dichiarato festivo (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1874, n. 1968;

Veduta la legge 19 giugno 1913, n. 630;

Visto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il giorno 4 novembre 1919 è dichiarato festivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 ottobre 1919, n. 251.

175

176

177

178

179

180

Ordine di servizio N. 96. (P. M.).**Norme per la liquidazione dei premi di regolarità di servizio.**

Art. 1.

Le presenti norme si applicano alla liquidazione dei seguenti premi previsti dal Capo X delle « Disposizioni sulle competenze accessorie » :

- a) premio di regolarità di movimento (art. 160);
- b) premio di regolarità al personale delle gestioni (art. 163);
- c) premio di regolarità al personale dei telegrafi (art. 164).

Art. 2.

I premi di cui all'articolo precedente sono liquidati mensilmente in quote equivalenti alla dodicesima parte dell'importo annuo assegnato a ciascun agente.

Art. 3.

I premi sono ridotti di una quota giornaliera (pari alla 360^a parte dell'importo annuo) per ogni giornata di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa, eccettuata quella del cambio turno e del riposo settimanale, od in cui gli agenti vengano eventualmente utilizzati per esigenze di servizio in mansioni diverse delle proprie.

Art. 4.

Per le irregolarità o mancanze relative ai servizi per i quali i premi sono concessi (compresi, per i dirigenti di movimento, i ritardi ingiustificati nella corsa dei treni) o per ubriachezza in servizio, i premi stessi sono ridotti di :

- a) 3 quote giornaliere, per ogni multa pari ad una giornata di stipendio o paga;

b) 12 quote giornaliere per ogni giornata di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

c) 3 a 12 quote giornaliere quando l'agente si rende responsabile direttamente od indirettamente di abituali irregolarità nell'esecuzione del servizio.

Art. 5.

In ciascun anno solare le detrazioni non devono superare l'ammontare totale del premio rispettivo.

Le detrazioni dei premi dipendenti da punizioni inflitte saranno notificate agli interessati contemporaneamente alle punizioni.

Le detrazioni medesime, quando siano nella misura e secondo le norme fissate dal presente ordine di servizio, saranno senz'altro eseguite alla fine di ogni mese dagli uffici dai quali dipendono gli agenti puniti.

Nei casi in cui si ritenesse opportuno, per speciali considerazioni, di applicare detrazioni minori di quelle sopra stabilite, le Divisioni Compartimentali ne faranno di volta in volta motivata proposta al Servizio Movimento.

Art. 6.

Nel caso di agenti che, durante il periodo di tempo a cui il premio si riferisce, siano stati residenti in stazioni con premio diverso, la relativa liquidazione sarà fatta proporzionalmente alle giornate di servizio prestate in ciascuna stazione ed in relazione al premio rispettivo. Le detrazioni saranno computate in base al premio assegnato per la stazione nella quale gli agenti si trovavano a far servizio al momento della mancanza se esso è minore di quello della stazione di residenza; nel caso contrario in base a quest'ultimo premio.

Ai sotto capi che prestino saltuariamente servizio al movimento e percepiscano di conseguenza il premio dell'art. 160 soltanto per i giorni in cui vengono utilizzati in tale ramo di servizio, le detrazioni saranno fatte sulle quote mediamente liquidate nell'anno e non sull'ammontare integrale del premio stesso.

Art. 7.

Le detrazioni per tutte le mancanze commesse nel corso di un anno solare, debbono essere fatte sul premio dell'anno stesso. La liquidazione mensile dei premi non sarà quindi tenuta in sospeso per il fatto che siano in corso a carico dei singoli agenti provvedimenti i quali importino una detrazione, ma avrà corso normalmente, tenendo conto delle sole detrazioni già deliberate per le mancanze stesse. Per le altre detrazioni relative alla stessa annata che fossero decise posteriormente alla corresponsione della quota mensile, le relative ritenute dovranno di volta in volta essere effettuate, o sulle quote successive, o sulle competenze ordinarie dell'agente ed in ogni caso non oltre l'importo del premio complessivo corrisposto o da corrispondere a suo favore nell'annata alla quale le detrazioni si riferiscono.

Disposizione transitoria.

Art. 8.

Le disposizioni di cui sopra hanno vigore dal 1° aprile 1919, salvo per quanto riguarda le detrazioni ai premi già decise, in relazione alle punizioni inflitte dopo la data stessa, e già comunicate agli interessati, le quali restano invariate.

E abrogato l'ordine di servizio 56-1918.

Ordine di servizio N. 97. (P.).**Norme per l'applicazione dell'art. 152 delle " Disposizioni sulle competenze accessorie ,,.**

Art. 1.

L'art. 152 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie » è applicabile a quei premi stabiliti dalle disposizioni medesime i

quali hanno carattere fisso e riguardano funzioni continue e normali del servizio. Esso non è applicabile ai premi occasionali, che si danno per ogni singolo atto dal cui compimento emerga di volta in volta titolo al premio.

Art. 2.

I premi, soggetti all'applicazione dell'art. 152 suddetto, non sono ridotti per gli agenti puniti con la censura per qualsiasi mancanza.

Per quelli invece che commettano mancanze od errori relativi al servizio per il quale il premio è istituito o che si rendano colpevoli di ubriachezza in servizio, devono essere soppressi:

a) per due giorni agli agenti puniti con multa pari ad una giornata di paga;

b) per nove giorni, aumentati di tanti periodi di tre giorni quanti sono i giorni di sospensione inflitta agli agenti puniti con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;

c) per un anno, agli agenti puniti con la retrocessione dal grado.

Art. 3.

Agli effetti delle soppressioni di cui all'art. 2, i premi mensili e semestrali sono ragguagliati a giornata in base rispettivamente ad un trentesimo ed un centottantesimo dell'importo rispettivo.

Art. 4.

Nei casi di sospensione, la privazione del premio alla quale l'agente viene assoggettato in forza delle presenti norme, è indipendente dalla perdita del premio che l'agente subisce durante l'assenza dal servizio, per l'effetto della sospensione inflittagli, a tenore dell'articolo 150 delle Disposizioni sulle competenze accessorie.

Art. 5.

La privazione del premio è ammessa solo in quanto l'agente dopo la mancanza conservi o riprenda titolo ai premi suddetti.

L'ammontare del premio di cui l'agente viene privato deve corrispondere a tante quote giornaliere di premio quanti sono i giorni per i quali, a norma del precedente articolo 2, la privazione è stata decisa.

Le quote giornaliere sono pari a quella del premio che l'agente fruiva all'atto della mancanza se, dopo di questa egli ha conservato titolo al premio stesso; in caso diverso le quote giornaliere corrispondenti al periodo di privazione del premio sono pari al premio primitivo, se il nuovo premio è maggiore, sono pari al nuovo premio se questo è minore del precedente.

L'importo già percepito di un premio per il quale è poi decisa la privazione può essere scontato, ratealmente se ne è il caso, sulle altre competenze spettanti all'agente.

Art. 6.

La privazione del premio sarà notificata all'interessato contemporaneamente alla punizione a lui inflitta.

Nella misura e secondo le norme sopraindicate, essa sarà senz'altro applicata dagli uffici dai quali gli agenti puniti dipendono.

Nei casi però in cui si ritenesse opportuno, per circostanze o considerazioni speciali, di applicare la privazione del premio per periodi minori di quelli stabiliti dall'art. 2, se ne farà di volta in volta motivata proposta al capo servizio.

Art. 7.

In base alle presenti norme è regolata la corresponsione dei premi seguenti previsti dalle « Disposizioni sulle competenze accessorie »:

- a) premi mensili ai capi personale viaggiante (art. 135);
- b) premio per maneggio di denaro e tassazione delle spedizioni (art. 165);
- c) premio per dichiarazioni doganali (art. 166);
- d) premi per servizio delle manovre (art. 168),
- e) premio per la dirigenza delle manovre (art. 169);
- f) premi per servizio agli apparati centrali (art. 170);

g) premi per servizio ai deviatori delle stazioni e delle linee (art. 171);

h) premio per la dirigenza del servizio dei deviatori (articolo 172);

n) premio per servizio a posti di blocco (art. 182);

l) premi stabiliti in applicazione degli art. 204 e 205, a meno che le speciali disposizioni che li riguardano non provvedano altrimenti o i premi non siano tali, per il genere loro, che, a norma del precedente art. 1, le riduzioni o la soppressione non abbiano ragione di essere.

Dalle norme stesse è regolata anche la corresponsione dei premi e compensi al personale dei magazzini, dei depositi combustibili, delle agenzie marittime e delle fabbriche mattonelle di cui al Capo IX delle « Disposizioni » suddette.

Per la corresponsione invece degli altri premi previsti dal Capo X delle « Disposizioni » medesime saranno date disposizioni a parte.

Disposizione transitoria.

Art. 8.

Le disposizioni di cui sopra hanno vigore dal 1° aprile 1919, salvo per quanto riguarda le soppressioni o riduzioni dei premi decise in relazione alle punizioni inflitte dopo la data stessa e già comunicate agli interessati, le quali restano invariate.

E abrogato l'ordine di servizio n. 55-1918.

Ordine di servizio N. 98. (M. T. V. A. R. S.)

Manutenzione ed esercizio degli impianti centrali di riscaldamento.

Gli impianti centrali a vapore a bassa ed alta pressione a termosifone, ad aria calda, ecc., per riscaldamenti di uffici, sale di aspetto, caffè ristoratori, alloggi, dormitori, ecc., e per riscalda-

mento preventivo dei treni, i quali impianti, per le norme in vigore, vengono eseguiti a cura del Servizio Lavori, sono stati fino ad ora esercitati, secondo i casi, dai diversi Servizi interessati.

Per uniformare quanto riguarda la manutenzione e l'esercizio di tali impianti e il pagamento dei canoni a carico degli agenti e dei terzi che usufruiscono degli impianti medesimi, si dispone quanto segue:

Art. 1.

Manutenzione ed esercizio delle caldaie e generatori di vapore. — Ad eccezione degli impianti di cui al comma secondo del seguente articolo 2, in tutti gli impianti di riscaldamento centrali a vapore a bassa e ad alta pressione, a termosifone, ad aria calda, ecc., per il riscaldamento preventivo dei treni e per il riscaldamento di uffici, sale di aspetto, caffè ristoratori, alloggi, dormitori ed altri locali, sia in fabbricati di proprietà dell'Amministrazione, sia in fabbricati privati, il generatore di vapore, le caldaie del termosifone e l'impianto in genere che serve a produrre il vapore da distribuirsi al vari ambienti, sono in consegna sempre al Servizio Trazione, il quale provvede alla manutenzione corrente, all'esercizio dell'impianto, alle visite periodiche e prove a freddo alle caldaie o direttamente o a mezzo di ditte private idonee.

Art. 2.

Manutenzione ed esercizio delle tubazioni e dei radiatori degli impianti di riscaldamento. — In tutti gli impianti di cui all'articolo 1, spetta al Servizio Lavori la manutenzione e l'esercizio di tutte le tubazioni destinate a condurre il fluido scaldante (vapore, acqua, aria calda), ai radiatori situati nei singoli ambienti da riscaldare e di questi ultimi. E fatta eccezione per i soli impianti di riscaldamento centrale annessi alle officine locomotive e veicoli, o per quegli impianti con i quali si provvede contemporaneamente al riscaldamento di locali e al riscaldamento preventivo dei treni. In questi due casi, gli impianti sono in consegna al Servizio Trazione o al Servizio Veicoli, i quali provvedono alla manutenzione ed all'esercizio delle condotte e dei radiatori, fermo

restando in ogni caso quanto è disposto all'articolo 1 per la manutenzione e l'esercizio dei generatori.

In caso di nuovi impianti di riscaldamento centrali, il Servizio Lavori potrà affidarne l'esercizio e la manutenzione per i primi anni alla ditta costruttrice, comprendendovi anche la manutenzione e l'esercizio dei generatori. Questi ultimi saranno consegnati al Servizio Trazione, come all'articolo 1, allo scadere del contratto temporaneo con la ditta costruttrice.

Art. 3.

Canoni. — Gli agenti dell'Amministrazione, che abitano in alloggi muniti di impianti centrali di riscaldamento, e gli estranei e le altre Amministrazioni che usufruiscono, per uso alloggi, uffici, ecc., di locali muniti di impianti di riscaldamento centrali, potranno servirsi del detto riscaldamento ed in tal caso saranno tenuti a pagare un canone annuo, che sarà stabilito anno per anno dal Comitato di esercizio in base agli elementi che saranno forniti dagli uffici che hanno l'esercizio di esso come agli articoli 1 e 2.

La base per stabilire il canone sarà di massima il costo giornaliero dell'esercizio dell'impianto, compresi l'ammortamento del capitale impiegato per la costruzione; costo riferito al metro cubo di ambiente riscaldato ed al numero di giorni di funzionamento dell'impianto.

Questo canone dovrà essere addebitato integralmente nella misura indicata agli utenti estranei all'Amministrazione; sarà invece ridotto, di regola, nella proporzione di un terzo per gli agenti dell'Amministrazione, quando l'impianto serve contemporaneamente anche per il riscaldamento di uffici, sale di aspetto, ecc., con servizio continuativo anche nella notte.

Per gli utenti estranei all'Amministrazione, il canone sarà aumentato della quota dei dieci per cento per spese generali di amministrazione.

Per essere eventualmente esclusi dal fruire dal riscaldamento, e quindi dall'onere del canone relativo, gli agenti che abitano in locali muniti di impianti di riscaldamento centrale dovranno, prima della stagione invernale, darne avviso al competente ufficio

compartimentale del Servizio Lavori, cui spetta, a norma dell'articolo 2, la manutenzione e l'esercizio dell'impianto. L'ufficio medesimo disporrà per l'isolamento del riscaldamento, sempre quando ciò sia tecnicamente possibile.

Art. 4.

Addebiti. — A cura del Servizio Ragioneria verranno diramate apposite istruzioni circa le modalità da seguire per la contabilizzazione sia delle spese di manutenzione e di esercizio degli impianti di cui agli articoli 1 e 2, sia degli introiti previsti dall'art. 3.

Art. 5.

Per l'applicazione delle presenti norme i Servizi interessati prenderanno solleciti accordi fra loro, e ogni precedente disposizione contraria alle medesime è abrogata.

A deroga delle norme suddette, alla manutenzione ed all'esercizio degli impianti per il riscaldamento dei fabbricati della sede della Direzione generale in Roma provvede il Servizio Segretariato.

Il Direttore generale

R. DE CORNE'.

ANNO

18

Par

2 ot

23 ot

Pa

Com

Pa

Ord

(Pe

Pa

Sen



BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Parte prima. — Leggi e decreti:

- 2 ottobre 1919 — R. D. n. 1928, che apporta variazioni alla ripartizione dell'assegnazione di un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche Pag. 579
- 23 ottobre 1919 — R. D. L. n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato » 581

Parte seconda. — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

- Comunicato* Pag. 377

Parte terza. — Ordine di servizio e Circolari di durata determinata:

- Ordine di servizio N. 10v.* — Viaggi degli onorevoli senatori e deputati e loro famiglie Pag. 87

In appendice:

(Per memoria).

Parte quarta. — Giurisprudenza ferroviaria:

- Sentenza* Pag. 261

Re

nt

ba

de

te

ri

te

ri

te

ri

te

ri

te

ri

te

ri

te

ri

te

ri

te

ri

te

ri

te

ri

te

ri

te

ri

te

REGIO DECRETO 2 ottobre 1919, n. 1928, che apporta variazioni alla ripartizione dell'assegnazione di un miliardo per l'esecuzione di opere pubbliche (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 7 febbraio e 7 agosto 1919, numeri 150 e 1478, per la ripartizione dell'assegnazione straordinaria di lire un miliardo da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, giusta l'art. 7 del precedente decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Ritenuta la necessità di apportare talune modificazioni alla ripartizione stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La maggiore assegnazione di cui all'art. 1 lettera z-25) del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150, è accresciuta di lire sei milioni (L. 6,000,000).

Allo stesso articolo sono aggiunte le seguenti lettere:

z-29) L. 250,000 per la costruzione e l'arredamento degli edifici per gli insegnamenti delle discipline idrauliche e loro applicazione presso la R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova (articolo 6, comma c e tabelle G, lettera c) e n. 11 della legge 22 dicembre 1910, n. 919;

z-30) L. 1,000 000 per provvedimenti diretti ad alleviare i

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 28 ottobre 1919, n. 256.

danni arrecati dal terremoto dell'8 maggio 1914 in provincia di Catania (art. 1 della legge 19 luglio 1914, n. 761).

Sono diminuite di L. 3.000,000 ciascuna le maggiori assegnazioni di cui alle lettere e) e r) e di L. 1.250,000 quella di cui alla lettera h) del medesimo art. 1 del suindicato decreto Luogotenenziale.

Art. 2.

Allo stanziamento dei seguenti capitali dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1919-20 sono apportate le variazioni seguenti:

IN AUMENTO.

Cap. n. 174-bis. Costruzione di case economiche e casette popolari, ecc.	L. 15,000,000
Cap. n. 222-bis. Costruzione ed arredamento degli edifici per l'insegnamento, ecc.	» 250,000
Cap. n. 250-bis. Provvedimenti diretti ad alleviare i danni arrecati dal terremoto dell'8 maggio 1914, ecc.	» 1,000,000
	<hr/>
Totale	L. 16,250,000
	<hr/>

IN DIMINUZIONE.

Cap. n. 107. Sistemazione idraulico-forestale, ecc.	L. 3,250,000
Cap. n. 119. Opere marittime dipendenti, ecc.	» 5,000,000
Cap. n. 178. Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi, ecc.	» 8,000,000
	<hr/>
Totale	L. 16,250,000
	<hr/>

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER — PANTANO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1919, n. 1971, che regola lo stato giuridico ed economico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D' ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

CAPO I.

Gradi e promozioni.

Sezione I. — *Personale amministrativo e di ragioneria.*

I. — Gradi.

Art. 1.

I gradi della carriera amministrativa nell'Amministrazione centrale sono i seguenti:

direttore generale;
direttore capo di divisione;
segretario.

In ogni Direzione generale il ministro può designare uno o più direttori capi di divisione incaricati di coadiuvare ed, occorrendo, di supplire il direttore generale.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 31 ottobre 1919, n. 259.

In ogni divisione il direttore generale può designare uno o più segretari incaricati di coadiuvare ed, occorrendo, di supplire il direttore capo di divisione, ed ove sia il caso di presiedere ai reparti di servizio.

Art. 2.

Nelle Amministrazioni in cui è istituito il servizio dell'Ispektorato amministrativo centrale, le funzioni ispettive sono esercitate dai funzionari aventi grado di direttore capo di divisione o anche di segretario, secondo che sarà stabilito nell'ordinamento speciale di ciascuna Amministrazione.

Ai primi verrà attribuito il titolo di ispettore superiore ed ai secondi quello di ispettore.

Essi saranno posti alla dipendenza delle Direzioni generali.

Art. 3.

I gradi della carriera di ragioneria nelle Amministrazioni centrali, escluso il Ministero del tesoro, sono i seguenti:

- direttore capo di ragioneria;
- direttore capo di divisione di ragioneria;
- ragioniere.

Nel Ministero del tesoro i gradi della carriera di ragioneria sono i seguenti:

- ragioniere generale dello Stato, col grado di direttore generale;
- direttore capo di divisione di ragioneria;
- ragioniere.

Per i ragionieri capi restano ferme le norme del secondo comma dell'articolo 21 della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e del Regio decreto 25 dicembre 1881, n. 581-*bis*.

Sono applicabili alla carriera di ragioneria le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 1.

I direttori capi di divisione di ragioneria del Ministero del tesoro, ai quali viene affidata la funzione di direttore capo di ragio-

neria, hanno diritto al trattamento stabilito per i direttori capi di ragioneria degli altri Ministeri.

Nelle Amministrazioni in cui è istituito un servizio d'Ispettorato di ragioneria centrale, si applica la norma dell'articolo precedente.

II. — Promozioni.

Art. 4.

Le promozioni al grado di direttore capo di divisione amministrativo sono conferite agli impiegati di prima categoria del grado inferiore, esclusivamente mediante concorso.

Sono ammessi al concorso gli impiegati i quali, alla data del decreto che lo bandisce, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel grado, escluso il periodo dell'alunnato, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 5.

Il concorso deve essere bandito ogni tre anni, per un numero di posti eguale a quello dei posti resisi vacanti nel triennio precedente all'anno del concorso, dedotto il numero dei vincitori del concorso precedente, che non ottennero ancora la nomina a direttore capo di divisione.

Art. 6.

La prova del concorso consta di un esame di coltura e di un giudizio sul servizio prestato dal funzionario e sulle attitudini agli uffici direttivi.

L'esame di coltura consta di tre prove scritte e di una orale.

Delle prove scritte, due sono di carattere teorico e la terza consiste nella risoluzione di più questioni di carattere teorico-pratico, riguardanti l'Amministrazione cui l'impiegato appartiene. La prova orale consiste in una discussione sulle discipline riguardanti l'Amministrazione stessa.

Per il giudizio sul servizio prestato, la Commissione tiene presenti, oltre i titoli, i lavori d'ufficio, e i documenti che il candidato creda di presentare o di indicare, un rapporto motivato del direttore generale o del capo ufficio, alla cui dipendenza il candidato sia stato, e, ove lo reputi opportuno, può anche udire lo stesso direttore generale o capo ufficio.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è composta di cinque membri, dei quali due scelti tra i direttori generali della stessa Amministrazione, ovvero l'uno fra i direttori generali e l'altro fra i direttori capi divisione della stessa Amministrazione, ma appartenente a Direzione generale diversa da quella cui il primo è preposto, e gli altri nelle categorie seguenti in modo che ciascuna di sia rappresentata: presidenti di sezione o consiglieri di Stato; consiglieri della Corte dei conti; professori ordinari di R. Università o di R. scuola o Istituto superiore di commercio o di agricoltura. La presidenza sarà tenuta dal presidente di sezione o consigliere di Stato.

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori del concorso. Per essere dichiarato vincitore, il candidato deve riportare almeno otto decimi in ciascuna prova e nel giudizio sul servizio prestato.

La Commissione non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

La graduatoria, insieme con la relazione motivata per ciascun concorrente, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 8.

I vincitori del concorso non possono essere nominati finchè la graduatoria del concorso precedente non sia esaurita.

Qualora per fatti, sopravvenuti o accertati dopo il concorso, sia stato iniziato contro l'impiegato procedimento disciplinare o per la dispensa dal servizio, è sospesa la promozione a direttore capo divisione, in seguito a decreto del ministro, emanato su pa-

rere motivato conforme del Consiglio di amministrazione, e da registrarsi alla Corte dei conti.

La promozione non può più aver luogo quando all'impiegato sia inflitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dello stipendio.

Art. 9.

Le norme degli articoli 4 a 8 si applicano al personale di ragioneria.

Il periodo di servizio necessario per la ammissione al concorso è di 10 anni.

La Commissione esaminatrice è composta di un presidente di sezione o di un consigliere della Corte dei conti, presidente; di un funzionario amministrativo del Ministero, di grado non inferiore a direttore capo di divisione; del direttore capo di ragioneria o di un direttore capo di divisione di ragioneria e di due professori della R. Università o di R. scuola o Istituto superiore di commercio o di agricoltura.

Nel Ministero del tesoro, in luogo del direttore capo di ragioneria o direttore capo di divisione di ragioneria, farà parte della Commissione il ragioniere generale dello Stato.

Sezione II. — *Personale d'ordine.*

Art. 10.

I gradi della carriera d'ordine nell'Amministrazione centrale sono i seguenti:

- archivista;
- applicato.

Art. 11.

Le promozioni al grado di archivista sono conferite agli applicati per due terzi dei posti mediante concorso per esame e per un terzo per anzianità congiunta al merito.

Sono ammessi al concorso gli applicati i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno 12 anni di

effettivo servizio nel grado, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito saranno fatte fra coloro che abbiano compiuto almeno 16 anni di effettivo servizio nel grado.

Per gli applicati provenienti dai sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina, della Regia guardia di finanza ed in genere dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui nel presente articolo sono ridotti della metà.

Art. 12_a

Le norme degli articoli 5 a 8 si applicano al personale d'ordine.

L'esame di coltura consta di due prove scritte e di una orale.

La Commissione esaminatrice è composta di un referendario del Consiglio di Stato, presidente; di un direttore capo divisione amministrativo o di ragioneria e di un segretario del Ministero.

Sezione III. — *Personale subalterno.*

Art. 13.

I gradi della carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale sono i seguenti:

commesso e usciere capo;
usciere.

Art. 14.

Le promozioni al grado di commesso o di usciere capo sono conferite agli uscieri che abbiano almeno dieci anni di effettivo servizio nel grado, ed abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, mediante scelta fatta dal Consiglio di amministrazione, col criterio del merito comparativo.

Per gli uscieri provenienti dai corpi militarizzati, di cui all'ultimo comma dell'articolo 11, il termine di cui al presente articolo è ridotto della metà.

CAPO II.

Stipendi.

Art. 15.

E adottato il sistema del ruolo aperto e l'impiegato consegue un aumento periodico di stipendio per anzianità nel grado, secondo le norme degli articoli seguenti.

Art. 16.

Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono stabiliti in conformità delle tabelle annesse al presente decreto.

Oltre lo stipendio, potrà essere ogni anno corrisposta all'impiegato una quota variabile sul « fondo per assegni di cointeresenza » a norma degli articoli 24 e seguenti.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del ministro del tesoro, di concerto con il ministro competente, e sentito il Consiglio dei ministri, può essere assegnata nei casi meritevoli di particolare considerazione una indennità di carica non superiore a L. 5000, ai funzionari che reggono effettivamente Direzioni generali.

Art. 17.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo necessario per gli aumenti stessi. Sono conferiti, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Gli aumenti di stipendio possono essere anticipati di un anno per merito, e anche di due anni per merito eccezionale.

L'anticipazione di un anno non può essere concessa a più di

un decimo degli impiegati di ciascun grado e della medesima anzianità; e quella di due anni a più di un ventesimo.

L'impiegato che non abbia ottenuto giudizio favorevole, può, trascorso almeno un anno, domandare di essere nuovamente giudicato.

Art. 18.

Indipendentemente da quanto potrà essere disposto a favore degli impiegati che furono fra i combattenti, quando l'impiegato passi in altra Amministrazione dello Stato, il servizio prestato nell'Amministrazione da cui proviene, si computa per intero, se compiuto nello stesso grado o in grado equiparato e nella stessa categoria.

Il servizio prestato in grado o categoria inferiore si computa per una metà della sua durata. Comunque, l'impiegato, in virtù di tale computo, non potrà conseguire uno stipendio inferiore a quello al quale avrebbe avuto diritto se fosse rimasto nel grado o nella categoria da cui proviene.

Art. 19.

Quando l'impiegato rimanga assente dall'ufficio per più di due mesi complessivamente in un anno, l'aumento di stipendio viene ritardato di tanti mesi per quanti sono i mesi o le frazioni di essi che eccedono i due suindicati, tranne che l'assenza sia dovuta al servizio militare o a motivi di servizio o altro ufficio pubblico.

Il periodo di assenza per malattia eccedente i due mesi si calcola per metà.

Art. 20.

Per gli impiegati della carriera d'ordine ed agenti subalterni provenienti dai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza e in genere dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nei gradi di ciascuna delle carriere pre-

dette, quanti sono stati gli anni di servizio militare effettivamente prestato.

Art. 21.

Agli impiegati che abbiano prestato, in modo continuativo, un servizio in qualità di straordinario o di avventizio in virtù di un provvedimento Reale o ministeriale speciale, e senza interruzione siano assunti in ruolo, è concessa l'abbreviazione di un anno per un numero di periodi di aumento di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 22.

Ai vincitori del concorso per la promozione al primo grado direttivo, che non ottengano immediatamente la promozione, e agli impiegati i quali, nel concorso stesso, pur riportando almeno otto decimi in ciascuna prova, non siano collocati nella graduatoria dei vincitori, è concessa l'anticipazione di un periodo di quattro anni per l'aumento di stipendio.

Tale beneficio, oltre che ai vincitori del concorso, non può essere concesso ad un numero di concorrenti maggiore di quello dei vincitori stessi, e non può essere conseguito più di una volta.

Art. 23.

L'impiegato che, alla data della promozione al grado superiore, abbia uno stipendio maggiore di quello minimo assegnato al nuovo grado, mantiene lo stipendio di cui è provvisto. La differenza è assorbita dai successivi aumenti. Questa norma si applica anche nei casi di passaggio da altra Amministrazione o categoria.

CAPO III.

Fondo per assegni di cointeressenza.

Art. 24.

Presso ciascun Ministero è costituito un « fondo per assegni di cointeressenza » al personale.

Esso è formato :

a) dalle economie conseguite in dipendenza delle assenze anche parzialmente o retribuite e delle vacanze dei posti, a cui non siasi in nessun modo provveduto con altro personale;

b) da metà delle economie che possano conseguirsi per riduzione di posti nei ruoli organici.

Art. 25.

Il fondo, di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, è ripartito alla fine dell'anno finanziario fra le varie Direzioni generali, uffici centrali, che non dipendono da una Direzione generale, e uffici provinciali, in ragione della spesa complessiva per gli stipendi del personale delle varie categorie assegnato, alla data suddetta, a ciascuna Direzione generale od ufficio.

Il fondo di cui alla lettera b) dell'articolo precedente è ripartito alla fine dell'anno finanziario a favore degli impiegati appartenenti alle Direzioni generali ed all'ufficio in cui si è fatto luogo alla riduzione di organico.

Art. 26.

I direttori generali, i capi degli uffici centrali, e i capi degli uffici provinciali, alla fine dell'anno finanziario provvedono all'accertamento ed alla ripartizione delle economie spettanti ad ogni ufficio, in tre parti distinte: una per il personale amministrativo e di ragioneria, l'altra per il personale d'ordine e la terza per il personale subalterno in ragione della spesa complessiva per gli stipendi di ogni categoria.

Art. 27.

I direttori generali e i capi degli uffici, di cui all'articolo precedente, provvedono inoltre alla ripartizione del fondo assegnato ad ogni categoria fra il relativo personale del proprio ufficio, secondo il criterio del rendimento individuale, determinato a norma dell'art. 29.

Si considera appartenente all'ufficio, soltanto agli effetti del

riparto, il personale che vi presti servizio per comando, missione od altro titolo.

L'impiegato che nell'anno finanziario abbia prestato servizio in più uffici concorre alla ripartizione del fondo disponibile in ciascun di essi in ragione della durata del servizio stesso, purchè questo sia stato almeno di tre mesi consecutivi.

Art. 28.

Agli effetti dell'articolo precedente, il personale, il cui rendimento sia stato insufficiente, viene escluso dal riparto.

Il rimanente personale viene diviso secondo tre diverse gradazioni, espresse in coefficienti, che saranno stabiliti nel regolamento in misura uguale per tutte le Amministrazioni.

La quota individuale del personale di ogni categoria non può mai eccedere il doppio del quoziente fra il fondo assegnato a ciascuna di esse e il numero del personale che la compone. La parte non distribuita va a beneficio del tesoro.

Art. 29.

I direttori generali ed i prefetti non concorrono alla ripartizione del fondo per assegni di cointeressenza.

Il coefficiente per gli altri capi di ufficio centrali e provinciali è stabilito dai direttori generali dai quali dipendono e in difetto di tale dipendenza dal sottosegretario di Stato.

Il giudizio sugli altri impiegati delle Amministrazioni centrali che dipendono da una Direzione generale è dato da un Comitato presieduto dal direttore generale e composto dei rispettivi capi-servizio e di due rappresentanti della categoria di cui si tratta, scelti dal ministro in un elenco di sei impiegati designati dai colleghi.

Il giudizio sui rappresentanti che entrano a far parte del Comitato è dato dal direttore generale.

Per gli uffici centrali e provinciali non dipendenti da una Direzione generale, il Comitato è composto secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 30.

Contro il riparto non è ammesso gravame in via amministrativa o giudiziaria.

CAPO IV.**Disposizioni generali.****Art. 31.**

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dall'anzianità nel grado; a parità di grado e di anzianità nel grado dallo stipendio, e a parità di stipendio dalla età, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, le speciali designazioni fatte a norma del presente decreto, per coadiuvare o supplire il capo dell'ufficio, o le speciali delegazioni del capo dell'ufficio stesso, per reggere determinati servizi o parte di essi.

Le stesse disposizioni si applicano al personale subalterno.

TITOLO II.**Disposizioni transitorie.****CAPO I.****Abolizione di gradi.**

Sezione. I — Personale amministrativo e di ragioneria.

Art. 32.

Sono aboliti i gradi di vice direttore generale, di capo sezione amministrativo e di ragioneria, di primo segretario e primo ragioniere e quelli equivalenti.

Art. 33.

Gli attuali vice direttori generali, anche quando siano altrimenti denominati, conservano il loro titolo ed esercitano le

funzioni di cui al penultimo comma dell'articolo primo; ma, agli effetti dello stipendio, sono considerati come facenti parte del ruolo dei direttori capi di divisione.

Art. 34.

Gli attuali ispettori amministrativi che abbiano grado equiparato a quello di direttore generale, entrano a far parte del ruolo dei direttori generali, conservando il loro titolo. Quelli amministrativi e di ragioneria che abbiano grado equiparato a vice direttore generale ed a direttore capo di divisione entrano a far parte del ruolo dei direttori capi di divisione amministrativi e di ragioneria, conservando i loro titoli.

Art. 35.

Gli attuali capi sezione amministrativi e di ragioneria, i primi segretari e primi ragionieri e gli ispettori amministrativi e di ragioneria, aventi grado non superiore a capo sezione, sono considerati come facenti parte del ruolo dei segretari e dei ragionieri, conservando il titolo di cui sono ora provvisti.

Art. 36.

Gli ispettori amministrativi e di ragioneria di qualsiasi grado, quando non esercitano funzioni ispettive, debbono prendere il titolo del grado amministrativo o di ragioneria corrispondente alla funzione che esercitano.

Sezione II. — *Personale d'ordine.*

Art. 37.

E abolito il grado di archivista capo. Gli attuali archivisti capo entrano a far parte del ruolo degli archivisti conservando il loro titolo.

Sezione III. — *Personale subalterno.*

Art. 38.

È abolito il grado di inserviente. Gli attuali inservienti entrano a far parte del ruolo degli uscieri.

CAPO II.

**Collocamento degli attuali impiegati
nei quadri di classificazione degli stipendi.**

Art. 39.

Gli impiegati in servizio, alla data di applicazione del presente decreto, sono collocati nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi, di cui alle annesse tabelle, in base alla loro complessiva anzianità di servizio nel nuovo grado, in cui siano collocati, a norma degli articoli 33 a 38, compreso, nel primo grado, l'alunnato.

Si considerano come parti del nuovo grado i gradi e classi dell'ordinamento precedente, che nel nuovo grado vengono fusi, a norma degli articoli predetti.

Quando però l'impiegato, alla data di applicazione del presente decreto, sia provveduto di uno stipendio superiore a quello che gli dovrebbe essere assegnato per la sua anzianità nel grado, è collocato nei quadri di classificazione nella posizione e nel periodo di anzianità corrispondente al suo stipendio.

L'impiegato che, alla data di applicazione del presente decreto, sia provveduto, in virtù delle disposizioni concernenti gli aumenti sessennali, di cui al R. decreto 25 agosto 1919, n. 1511, o in virtù di altro provvedimento, di uno stipendio superiore a quello massimo stabilito dalle tabelle per il suo grado, conserva la maggiore differenza come assegno personale, valevole anche agli effetti della pensione.

Agli effetti della determinazione del nuovo stipendio si terrà conto della anticipazione concessa col decreto Luogotenenziale

19 giugno 1919, n. 973. L'eccezione di cui all'art. 3 del decreto stesso cessa di avere effetto, e l'aumento di stipendio, corrisposto per la applicazione delle tabelle allegate al presente decreto, ivi compresa l'anticipazione di lire 1200 annue concessa col decreto stesso, è sottoposto alle ritenute erariali e ad ogni altra ritenuta per pignoramento o sequestro, ai termini delle disposizioni vigenti.

Agli effetti delle ritenute per pignoramento o sequestro suddette, restano vincolate le somme che siano dovute a titoli di arretrati in dipendenza dell'applicazione del presente decreto. L'eventuale debito residuo sarà ripartito in dodici rate mensili eguali.

Art. 40.

Agli effetti dell'articolo precedente ogni periodo di aumento di stipendio e l'aumento stesso devono considerarsi divisi in tante parti quanti sono gli anni del periodo.

Quando la posizione dell'impiegato, stabilita a norma dell'articolo precedente, non coincida con una delle parti del periodo così determinato, l'impiegato viene collocato nel quadro di classificazione nella posizione e nel periodo di anzianità che gli spetterebbe se l'anno fosse compiuto.

Salve le disposizioni dell'art. 41, gli impiegati che per il numero degli anni di servizio che loro resta da compiere non possono conseguire lo stipendio massimo fissato nelle tabelle annesse al presente decreto in 35 anni complessivi di servizio, godranno dell'abbreviazione di un anno per tanti periodi di aumento di stipendio quanti sono gli anni che ad essi occorrerebbero, oltre i 35 suddetti, per conseguire il massimo stipendio.

Qualora con tali abbreviazioni non possano raggiungere il massimo stipendio, godranno dell'abbreviazione di due anni.

Quando poi alla data di applicazione del presente decreto avessero già compiuto il numero degli anni di servizio necessari per raggiungere lo stipendio massimo fissato dalle tabelle per il loro grado, conseguiranno tale stipendio massimo l'anno successivo alla data suddetta, e ciò anche in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 48.

Art. 41.

Salve le disposizioni dell'art. 55, agli impiegati che nella promozione di classe furono pretermessi, o che non riportarono l'approvazione negli esami di promozione per idoneità, il servizio prestato posteriormente agli esami, o ai giudizi predetti, fino alla successiva eventuale promozione, si computa per metà della sua durata agli effetti dell'anzianità per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi a norma del 1° comma dell'art. 39. Tale disposizione non si applica agli impiegati che non riportarono l'approvazione negli esami suddetti, quando questi non siansi ripetuti entro un quinquennio e sempre che concorra il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Agli impiegati che, al compimento del periodo di anzianità necessaria, non si presentarono per almeno due volte agli esami di promozione per idoneità, si applica uguale norma nel computo del servizio prestato posteriormente alla prima mancata presentazione all'esame.

Agli impiegati che furono pretermessi almeno tre volte nelle promozioni di grado, il servizio prestato posteriormente al primo giudizio si computa ugualmente per la metà della sua durata, tranne che il grado dell'ordinamento precedente, del quale si tratta, costituisca nel nuovo ordinamento un grado o la prima parte di esso, nei sensi del secondo comma dell'art. 39.

Art. 42.

Per stabilire la complessiva anzianità di servizio degli attuali impiegati agli effetti del primo comma dell'art. 39, si applica la disposizione dell'articolo 18.

Art. 43.

Gli impiegati di seconda e terza categoria e gli agenti subalterni che siano provvisti dei titoli di studio richiesti per l'ammissione a categoria superiore o li conseguano non più tardi del 31 marzo 1920, possono passare al primo grado di tale categoria, quando il passaggio stesso sia consentito dal regolamento speciale

dell'Amministrazione cui appartengono, e quando, prendendo parte, non oltre il triennio dall'applicazione del presente decreto, ai relativi concorsi di ammissione, vi ottengano l'idoneità. Essi sono a mano a mano nominati ai posti, che si rendono vacanti, dopo il concorso, e sono collocati nei quadri di classificazione nel primo grado della nuova categoria, in base alla loro complessiva anzianità di servizio calcolata a norma del comma 2° dell'art. 18.

L'età richiesta dagli ordinamenti delle singole Amministrazioni per essere ammessi ai detti concorsi è elevata di dieci anni.

Art. 44.

Nel collocamento nei quadri di classificazione degli attuali impiegati d'ordine e agenti subalterni provenienti, a termini delle leggi vigenti, dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, indicati nell'art. 20, è concessa l'abbreviazione di cui al detto articolo, anche per il servizio prestato anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 45.

Agli attuali impiegati che prima della loro assunzione in ruolo, abbiano prestato, in modo continuativo, un servizio in qualità di straordinario o di avventizio, in virtù di un provvedimento Reale o ministeriale speciale, e senza interruzione siano stati assunti in ruolo, è concessa a decorrere dal primo periodo del servizio di ruolo l'abbreviazione di un anno, per un numero di periodi di aumento di stipendio eguale al terzo degli anni di servizio prestato nella qualità di straordinario o di avventizio.

Per gli impiegati, che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano compiuto 55 anni di età, il beneficio di cui al comma precedente sarà concesso in una sola volta all'atto del collocamento nei quadri.

Non si computano le frazioni di tre anni.

Art. 46.

Agli attuali primi segretari, primi ragionieri e funzionari di grado corrispondente, nominati mediante esami di concorso per me-

rito distinto si concedono quattro anni nel collocamento nel quadro di classificazione.

La stessa abbreviazione è concessa agli attuali capi sezione e funzionari di grado corrispondente che furono promossi a primi segretari o a grado corrispondente mediante l'esame di concorso suddetto.

Agli attuali impiegati promossi al grado di segretario, ragioniere e corrispondenti, mediante concorso bandito ai termini delle disposizioni vigenti anteriormente alla legge 25 giugno 1918, n. 290, sullo stato degli impiegati civili, sono concessi due anni nel collocamento nel quadro di classificazione.

Si concedono pure due anni in tale collocamento agli attuali archivisti promossi mediante concorso.

Art. 47.

Gli impiegati, che nel collocamento nei quadri di classificazione a norma del primo comma dell'art. 39 e dell'art. 40, abbiano una posizione corrispondente ad uno dei tipi di stipendio, fissati dalla tabella degli stipendi, relativi alla carriera, cui l'impiegato appartiene, conseguono lo stipendio ivi indicato.

Se non raggiungono la posizione indicata nel comma precedente, hanno lo stipendio del periodo immediatamente inferiore, mantenendo la loro anzianità di servizio, a norma dell'articolo precitato, agli effetti dei successivi aumenti di stipendio.

Art. 48.

Agli impiegati ed agli agenti subalterni che, in virtù del collocamento nei quadri di classificazione a norma degli articoli 39 e seguenti conseguano, sullo stipendio attuale, compreso l'aumento concesso col decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, un aumento inferiore a L. 1200, è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale, da considerarsi ad ogni effetto come stipendio, e che sarà assorbita nel successivo aumento periodico, e, occorrendo, nel seguente.

Agli impiegati invece, ai quali spetta un aumento di stipendio

maggiore di L. 2000, è corrisposto l'aumento stesso fino a concorrenza di detta somma. Ad essi, però, è concessa l'abbreviazione di un anno nei successivi periodi di aumento di stipendio, per tanti periodi del grado cui essi appartengono, quanti sono gli anni di cui non si tenne conto per il limite suindicato.

La cifra del massimo, di cui al comma precedente, è stabilita in L. 1500 per il personale subalterno.

L'abbreviazione, di cui al secondo comma, non è concessa agli impiegati di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 41, nonché ai pretermessi nelle promozioni di grado, quando si tratti di gradi riuniti in uno solo in virtù del presente decreto.

Art. 49.

Gli attuali vice-direttori generali e funzionari di grado equiparato conseguono il massimo dello stipendio stabilito per il grado di direttore capo di divisione, indipendentemente alla loro anzianità di servizio.

CAPO III.

Promozioni.

Art. 50.

I posti di direttore capo di divisione vacanti alla data di attuazione del presente decreto, o che si renderanno vacanti nei primi otto anni dell'attuazione del presente decreto, saranno conferiti, mediante concorso per titoli, agli attuali capi sezione e primi segretari nell'ordine seguente:

Ai primi due concorsi e, in ogni modo, non oltre tre anni dalla data suddetta, saranno ammessi gli attuali capi sezione, senza riguardo alla classe.

Ai successivi concorsi saranno ammessi indistintamente i capi sezione ed i primi segretari.

Ai fini dell'ammissione ai concorsi per titoli di cui sopra, saranno considerati come primi segretari gli attuali segretari che, alla data della pubblicazione del presente decreto, abbiano già con-

seguito mediante l'esame, l'idoneità per la promozione al grado di primo segretario, ovvero abbiano conseguito l'anzianità necessaria per poter partecipare agli esami di idoneità, ai termini dell'articolo 5 della legge (testo unico) 22 novembre 1908, n. 693, e concorra il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

I capi sezione e i primi segretari, che in uno dei concorsi suddetti non abbiano conseguito gli otto decimi dei punti, saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli.

Art. 51.

Al primo concorso per esame saranno esclusivamente ammessi gli attuali capi sezione e primi segretari che, pur non avendo vinto i concorsi per titoli, di cui al precedente articolo, abbiano in essi conseguito gli otto decimi dei punti, e coloro che, all'atto della pubblicazione del presente decreto, abbiano il grado di segretario, purchè alla data del bando che indice il concorso stesso, abbiano i requisiti richiesti dall'art. 4.

Art. 52.

Nel concorso dei titoli, la Commissione è composta di cinque membri, dei quali uno scelto fra i presidenti di sezione o consiglieri di Stato, presidente; uno fra i professori di Regia Università o di Regia scuola o Istituto superiore di commercio o di agricoltura; e tre fra i direttori generali della stessa Amministrazione o fra questi ed i direttori capi divisione della stessa Amministrazione, ma appartenenti a Direzioni generali diverse. I capi divisione non potranno essere più di due.

La Commissione deve pronunciare il suo giudizio in base:

a) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitudini agli uffici direttivi;

b) al risultato degli esami di ammissione e promozione da lui sostenuti ed in particolar modo di quelli di concorso per merito distinto;

c) ai titoli, lavori di ufficio e documenti che il candidato creda di presentare o indicare.

La Commissione nel valutare il servizio terrà conto, congiuntamente, della qualità e durata del medesimo.

Sono applicabili a questi concorsi le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 6, degli ultimi tre comma dell'art. 7 e dell'art. 8.

Art. 53.

Le disposizioni dei tre precedenti articoli si applicano al personale di ragioneria.

La Commissione esaminatrice è composta di cinque membri, dei quali: uno scelto fra i presidenti di sezione o consiglieri della Corte dei conti, presidente; uno fra i funzionari amministrativi del Ministero, di grado non inferiore a direttore capo di divisione; due direttori capi di ragioneria o direttori capi di divisione di ragioneria; ed un professore di Regia Università o di Regia scuola o Istituto superiore di commercio.

Nel Ministero del tesoro, in luogo di uno dei direttori capi di ragioneria o direttori capi divisione di ragioneria, farà parte della Commissione il ragioniere generale dello Stato.

Art. 54.

Per le promozioni degli attuali applicati al grado di archivist, rimangono in vigore le disposizioni contenute nell'art. 4, lettera b) della legge 30 giugno 1907, n. 384.

Gli esami di concorso sono regolati dagli articoli 11 e 12

Le promozioni per anzianità congiunta al merito saranno fatte fra gli applicati che abbiano conseguito almeno il quarto aumento periodico di stipendio.

CAPO IV.

Disposizioni generali.

§ 1. — *Dispensa dal servizio.*

Art. 55.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto saranno dispensati dal servizio gli impiegati che, a giudizio

del Comitato, di cui all'art. 57, non corrispondano per capacità, diligenza, assiduità o condotta, alle esigenze dell'ufficio.

Saranno in ogni caso sottoposti al giudizio del Comitato gli impiegati di cui all'art. 41.

Art. 56.

Il Ministero comunicherà all'impiegato che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo precedente, i motivi per i quali lo deferisce al Comitato per giudizio di dispensa dal servizio, assegnandogli un termine di venti giorni dalla data della comunicazione fatta in via amministrativa, per presentare le sue deduzioni al Comitato stesso.

Copia della comunicazione è inviata al Comitato, corredata di tutti i documenti che vi si riferiscono.

Il Comitato, esaminati gli atti ricevuti dall'Amministrazione, ed eventualmente dall'interessato, gli altri che ritenga necessario richiedere e i risultati delle indagini che creda di compiere, giudica sulla dispensa dal servizio.

L'impiegato può chiedere di essere udito personalmente.

Le decisioni del Comitato non sono suscettibili di gravame in via amministrativa o giudiziaria.

Art. 57.

Ai fini indicati nell'articolo 55, per ciascun gruppo di Amministrazioni formato nel modo indicato nell'ultimo comma del presente articolo, sarà costituito, per decreto Reale su proposta dei ministri competenti, un Comitato composto di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere della Corte dei conti; di un magistrato giudicante, di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello; e di un avvocato erariale di grado non inferiore a vice avvocato erariale.

Del Comitato farà parte, inoltre, il direttore generale, da cui dipende il personale dell'Amministrazione della quale si tratta, e, in difetto, il direttore generale pi anziano del Ministero.

Non possono far parte di tale Comitato i membri del Parlamento.

Ai fini suindicati, i Ministeri saranno raggruppati come segue :

- a) finanze e tesoro;
- b) lavori pubblici, trasporti, agricoltura e industria, commercio e lavoro;
- c) grazia e giustizia, interni e istruzione pubblica;
- d) esteri, colonie, marina e guerra;
- e) poste e telegrafi.

Per la Corte dei conti il Comitato sarà formato dalla Corte stessa a sezioni unite.

Art. 58.

Agli impiegati che siano dispensati dal servizio a norma degli articoli precedenti, e cheentino meno di 20 anni di servizio ma non meno di 15, in luogo dell'indennità che possa loro spettare, sarà liquidata la pensione come se avessero 20 anni di servizio; sarà inoltre loro concessa una indennità pari a sei mesi di stipendio.

A quelli cheentino meno di 15 anni di servizio sarà corrisposta l'indennità secondo le leggi vigenti. Ad essi, inoltre, sarà accordata una indennità pari ad un anno di stipendio. La stessa indennità sarà concessa agli impiegati cheentino meno di 5 anni di servizio.

Un'indennità pari a sei mesi di stipendio sarà corrisposta a tutti gli altri impiegati cheentino venti o più anni di servizio, oltre la pensione loro spettante a norma del diritto vigente.

§ II. — *Collocamenti a riposo.*

Art. 59.

Fino a due anni dalla pubblicazione del presente decreto, saranno collocati a riposo gli impiegati di grado inferiore a direttore generale, che abbiano compiuto i 65 anni di età e almeno 20 anni di servizio o abbiano compiuto 40 anni di servizio, quando, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non siano più in grado di continuare utilmente le loro funzioni.

Saranno in ogni caso collocati a riposo gli impiegati che ab-

biano attualmente grado non superiore a quello di direttore capo di divisione o equiparato e che abbiano compiuto 65 anni di età e 40 anni di servizio.

Agli impiegati, di cui al comma precedenti, sarà corrisposta una indennità a norma del secondo comma dell'art. 58.

Art. 60.

Dopo l'approvazione delle nuove tabelle organiche, che saranno proposte dalle Commissioni speciali, istituite presso ciascun Ministero con il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1552, e fino alla riduzione del personale al numero di posti fissato dalle tabelle stesse, saranno collocati a riposo o dispensati dal servizio, a giudizio del Comitato, di cui all'art. 57, gl'impiegati che meno rispondono alle esigenze dell'Amministrazione e diano il minore rendimento di lavoro.

Art. 61.

Agli impiegati che siano dispensati dal servizio per riduzione dei ruoli organici, sarà fatto il trattamento indicato nell'art. 58. ma le indennità ivi stabilite saranno raddoppiate.

Art. 62.

Gli impiegati, che ne facciano domanda nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, sono collocati a riposo o dispensati dal servizio, quando concorra il consenso dell'Amministrazione, da cui dipendono, e l'adesione del Ministero del tesoro.

Ad essi, quando non abbiano gli anni di servizio richiesti per conseguire la pensione o l'indennità stabilita dalle disposizioni vigenti, sarà corrisposta una indennità pari ad un anno di stipendio.

§ III. — *Posti vacanti.*

Art. 63.

I posti che all'attuazione del presente decreto saranno vacanti

nei gradi inferiori al primo grado direttivo e quelli che si renderanno vacanti in tali gradi per effetto delle disposizioni degli articoli 55 e 59, possono essere coperti solo in caso di riconosciuta necessità, e, in ogni modo, non oltre la metà di quelli vacanti in ciascun grado.

Sono mantenuti i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali del R. esercito e della R. marina, della R. guardia di finanza, e in genere, agli appartenenti a corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonchè agli invalidi di guerra, orfani di guerra e figli di invalidi di guerra.

Art. 64.

A decorrere dalla data della pubblicazione del presente decreto sono vietati i collocamenti degli impiegati fuori ruolo, che non siano autorizzati da disposizioni attualmente vigenti.

Art. 65.

Fino a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la metà dei posti di primo grado vacanti può essere coperta mediante concorso per titoli.

L'età massima stabilita dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione per la ammissione al concorso è elevata di cinque anni.

Gli impiegati che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al quarantesimo anno di età. Gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato possono parteciparvi senza limitazione di età.

Restano ferme le disposizioni emanate per coprire i posti dipendenti da riforme organiche posteriori al 1° aprile 1919.

Art. 66.

Sono valutati in tali concorsi oltre i titoli di studio richiesti per la categoria d'impiego alla quale si aspira:

a) il risultato degli esami nel corso degli studi, in cui quel titolo fu conseguito, e la licenza di scuola secondaria anteriore, con i punti ottenuti;

b) il risultato di concorsi precedenti nella stessa Amministrazione o in altre Amministrazioni dello Stato;

c) il servizio prestato a qualunque titolo nelle Amministrazioni stesse;

d) ogni altro titolo che il concorrente creda di produrre.

A parità di merito, sono preferiti nell'ordine seguente:

a) gli invalidi di guerra e feriti in combattimento;

b) gli orfani di guerra;

c) gli insigniti di medaglie al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

e) coloro che abbiano prestato servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella stessa Amministrazione, quando tale servizio sia giudicato ottimo.

Art. 67

Le Commissioni esaminatrici saranno costituite nel modo seguente:

a) per la carriera amministrativa: un consigliere di Stato, presidente; un professore ordinario di R. Università; un direttore generale dell'Amministrazione interessata;

b) per la carriera di ragioneria e per le altre assimilate: un consigliere della Corte dei conti, presidente; un professore ordinario di R. scuola o Istituto superiore di commercio; un funzionario di ragioneria di grado non inferiore a direttore capo di divisione appartenente all'Amministrazione di cui si tratta;

c) per la carriera d'ordine: un referendario del Consiglio di Stato, presidente; un professore di R. liceo o di Istituto tecnico; il direttore capo del personale dell'Amministrazione interessata.

La Corte dei conti provvederà per la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per i propri impiegati, giusta l'art. 50 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 68.

I vincitori del concorso saranno assunti in servizio con nomina provvisoria, previo accertamento, a cura dell'Amministrazione.

zione, mediante visita medica, della loro attitudine fisica al regolare disimpegno delle funzioni inerenti al posto da conferire.

Art. 69.

L'Amministrazione dovrà porre a concorso pubblico i posti provvisoriamente conferiti e gli altri che in seguito si siano resi eventualmente vacanti, non oltre un anno dalla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli nel Bollettino ufficiale.

Coloro che, assunti in servizio con nomina provvisoria, otterranno, nel concorso pubblico, la dichiarazione d'idoneità, saranno nominati definitivamente all'impiego dopo il collocamento dei vincitori del concorso ed a mano a mano che i posti si renderanno vacanti. Il servizio da essi prestato come provvisori sarà valido agli effetti dell'anzianità e della pensione.

Qualora non partecipino al concorso o non vi conseguano la dichiarazione suindicata, saranno licenziati con una indennità pari a due mesi di stipendio.

§ IV. — *Controversie.*

Art. 70.

Per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, in relazione all'abolizione dei gradi al collocamento degli attuali impiegati nei quadri di classificazione degli stipendi ed agli stipendi stessi, sarà costituita per decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, una Commissione composta: dell'avvocato generale della Corte di cassazione, presidente; di un consigliere di Stato; di un consigliere della Corte dei conti; di un sostituto avvocato generale erariale e di un professore ordinario di diritto di Università Regia.

Per ciascuno dei quattro membri effettivi verrà, nello stesso modo e nelle stesse categorie, scelto un membro supplente.

Alle adunanze della Commissione interverrà, con voto consultivo, un direttore generale dell'Amministrazione cui il reclamante appartiene, nominato dal ministro.

Con decreto del ministro del tesoro sarà costituito l'ufficio di segreteria.

Art. 71.

I provvedimenti presi nelle materie indicate dall'articolo precedente saranno comunicati agl'interessati mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Ogni impiegato, che vi abbia interesse, può, entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorrere alla Commissione.

La Commissione, esaminati gli atti ricevuti dall'interessato e dalla Amministrazione e quegli altri che ritenga necessari richiedere, pronuncia, udito il direttore generale suddetto, la decisione, la quale non è suscettibile di gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

§ V. — *Gerarchia.*

Art. 72.

Per gli attuali impiegati la gerarchia continua ad essere determinata secondo le norme dell'art. 1 della legge (testo unico) sullo stato degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693, ~~salve speciali designazioni fatte a norma del presente decreto per coadiuvare o supplire il capo dell'ufficio, o speciali delegazioni del capo dell'ufficio stesso per reggere determinati servizi o parti di essi.~~

§ VI. — *Disposizioni varie.*

Art. 73.

È abrogata qualsiasi disposizione contraria al presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e delle poste e dei telegrafi, in quanto non esistano norme speciali che diversamente stabiliscano.

Le disposizioni stesse non si applicano ai funzionari dell'ordine giudiziario e non innovano quelle concernenti gli ordinamenti scolastico e militare.

Art. 74.

Il Governo del Re, è autorizzato a procedere, con decreto Reale, all'applicazione dei ruoli aperti e delle altre disposizioni contenute negli articoli precedenti, al personale delle Amministrazioni provinciali ed al personale dei ruoli speciali e tecnici.

Per tali personali, come per quelli delle Amministrazioni centrali, la decorrenza dei nuovi stipendi resta stabilita al 1° maggio 1919. Nel resto, il presente decreto andrà in vigore dal 1° dicembre 1919, ove non sia altrimenti disposto.

Il Governo del Re è anche autorizzato a rivedere le tabelle già approvate, per metterle in armonia con quelle allegate al presente decreto, convertendo in indennità, valevole anche agli effetti della pensione, la parte di stipendio eventualmente eccedente le assegnazioni che verranno fatte con le tabelle definitive.

Art. 75.

Il Governo del Re, è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del presente decreto con le altre che regolano le materie in esso contemplate, ad emanare il relativo regolamento e tutte le disposizioni necessarie per la sua esecuzione.

Art. 76.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia interto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA N. 1.

Tabella degli stipendi per le Amministrazioni centrali.**Carriera amministrativa.***Segretario.*

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 29° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 34° anno di grado.

Direttore capo di divisione.

Stipendio iniziale L. 9500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 10,500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11,500 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 12,200 al compimento del 15° anno di grado.

Direttore generale.

Stipendio L. 13,200 oltre l'indennità di carica.

*Amministratore generale
della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.*

Stipendio L. 15,300, oltre l'indennità massima di carica stabilita per i direttori generali.

L'indennità caro-viveri, di cui al decreto Luogotenenziale 14 settem-

bre 1918, n. 1314, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore a L. 13,200.

L'indennità di residenza in Roma, di cui alla legge 3 luglio 1902, n. 248, spetta agli impiegati provvisti di stipendio non superiore alle lire 6500.

Oltre agli assegni portati dalle presenti tabelle, sarà corrisposta all'impiegato la quota di reparto a lui spettante sul fondo di cointerresenza.

La presente annotazione vale anche per il personale indicato nelle successive tabelle, in quanto applicabili.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

TABELLA N. 2.

Tabella degli stipendi per le Amministrazioni centrali.

Carriera di ragioneria.

Ragioniere.

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Direttore capo di divisione di ragioneria.

Stipendio da L. 9500 a L. 12.200.

Come alla tabella n. 1 per i direttori capi di divisione amministrativi.

Direttore capo di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 10.500.

Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11.500 al compimento del 5° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 12.200 al compimento del 10° anno di grado.

Ragioniere generale dello Stato.

Stipendio L. 13.200, oltre l'indennità di carica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.**Il ministro del tesoro: SCHANZER.*

TABELLA N. 3.

Tabella degli stipendi per le Amministrazioni centrali.**Personale d'ordine.***Applicato.*

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 28° anno di grado.

Archivista.

Stipendio iniziale L. 4500.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 4900 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, 5300 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5700 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 6100 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

TABELLA N. 4.

Tabella degli stipendi per le Amministrazioni centrali.

Personale subalterno.

Usciere.

Stipendio iniziale L. 2000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 2300 al compimento del 4° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento dell'8° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 2900 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3200 al compimento del 16° anno di servizio.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3500 al compimento del 20° anno di servizio.

Commesso e usciere capo.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 3200 al compimento del 3° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 3400 al compimento del 6° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 3600 al compimento del 9° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 3800 al compimento del 12° anno di servizio.

Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 4000 al compimento del 15° anno di servizio.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il presidente del Consiglio dei ministri: NITTI.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

COMUNICATO

Sunto dei ricorsi presentati alla Commissione Reale di cui all'art. 238 R. P. dai sottoindicati agenti, che si pubblica in ottemperanza alla disposizione dell'articolo 6 del Regolamento interno di procedura della Commissione stessa:

Sig. BRESCHI Alemanno, sottocapo — Ruolo Pers. Esec., Vol. II, 63/3062;

Sig. BOCCIOLI Silvio, applicato — Ruolo Pers. Esec., Vol. II, 106/290;

Sig. LOTETA Stellario, applicato — Ruolo Pers. Esec., Volume II, 114/738.

I suddetti ricorrenti facendo presente di prestar servizio da vario tempo agli uffici in modo continuativo, chiedono che, in base al disposto dell'art. 236 del regolamento, venga fatto luogo alla loro iscrizione nel ruolo del personale di Movimento e Traffico, volume II.

Sig. FRESIA Felice, applicato — Ruolo Pers. Esec., Vol. II, 105/219;

Sig. MANGHESI Guido, applicato — Ruolo Pers. Esec., Volume II, 108/433;

Sig. CAPRA Federico, sottocapo — Ruolo Pers. Esec., Volume II, 97/924.

I suddetti ricorrenti, facendo presente di prestar servizio da vario tempo agli uffici in modo continuativo, chiedono che, in base al disposto dell'art. 236 del regolamento, venga fatto luogo alla loro iscrizione nel ruolo del personale degli uffici, volume V.

Il Direttore generale

R. DE CORNE'.

(VERDE)**Ordine di servizio N. 107. (S. C.).****Viaggi degli onorevoli senatori e deputati e loro famiglie.**

1) — VIAGGI DEGLI ONOREVOLI SENATORI E DEPUTATI.

Con R. decreto 29 settembre 1919, n. 1750, essendo stata sciolta la Camera dei deputati, si impartiscono, relativamente ai viaggi degli onorevoli membri del Parlamento, le seguenti disposizioni:

Le tessere (di colore rosso) per gli onorevoli deputati della XXIV Legislatura cessano di avere validità alla mezzanotte del 31 dicembre 1919, giusta il disposto del R. decreto-legge 29 settembre 1919, n. 1837; tuttavia, pei viaggi in corso alla detta ora, dovranno essere tenute valide fino al compimento dei viaggi stessi.

Le tessere per gli onorevoli deputati della nuova Legislatura saranno in pelle color *verde* e porteranno l'indicazione « XXV Legislatura ».

Gli onorevoli deputati di nuova elezione, per il primo viaggio che effettueranno per recarsi dalla rispettiva residenza a Roma, avanti di essere muniti della nuova tessera, presenteranno l'*attestato di accenuta proclamazione* rilasciato dal presidente dell'Ufficio centrale, in conformità all'art. 86 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Detto attestato terrà luogo del biglietto di I classe, dopo che la stazione di partenza l'avrà bollato e vidimato per Roma o per una stazione di fermata. La stessa vidimazione dovrà, nei casi di fermata, essere praticata ad ogni ripresa del viaggio.

Nessuna limitazione è fatta sia nel numero che sulla durata delle fermate.

Le attuali tessere (di colore *turchino*) degli onorevoli senatori rimangono immutate e continuano ad avere piena ed illimitata validità.

2) — VIAGGI DELLE FAMIGLIE DEGLI ONOREVOLI SENATORI E DEPUTATI
CON BIGLIETTI GRATUITI SERIE B°.

Per il primo anno della XXV Legislatura (16 novembre 1919-16 novembre 1920) verranno emessi biglietti serie B° e buoni bagaglio di nuovo modello, da tenersi validi con i treni in partenza dopo la mezzanotte del 15 novembre 1919 e che avranno la loro scadenza alla mezzanotte del 15 novembre 1920, o, nel caso di nuove elezioni generali, alla mezzanotte del giorno precedente la convocazione dei Collegi elettorali.

I nuovi biglietti serie B° e buoni bagaglio si distinguono da quelli del sesto anno della XXIV Legislatura perchè sono stampati in *inchiostro rosso* e portano l'indicazione, sul fondo, dell'anno primo della XXV Legislatura.

Per quanto riguarda la compilazione, validità e utilizzazione dei biglietti di che trattasi, e le norme da seguire nei casi di irregolarità od abusi, si confermano le disposizioni contenute nell'Ordine di servizio n. 19 V (S) del 14 ottobre 1915 (Bollettino ufficiale, n. 41).

Con l'occasione si rammenta che, in forza del decreto-legge n. 1837 sovrarichiamato, la validità dei biglietti serie B° e dei relativi buoni bagaglio emessi per il sesto anno della XXIV Legislatura scade alla mezzanotte del 31 dicembre 1919. Però il viaggiatore, che munito di biglietto serie B° si trovi in viaggio dopo la mezzanotte del 31 dicembre o lo inizi non oltre detta ora, ha diritto di utilizzare il biglietto stesso fino alla stazione per la quale venne vidimato o per quella ove eventualmente egli intenda di effettuare una fermata.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 22 ed al personale delle gestioni.

Il Direttore generale
R. DE CORNE.

SENTENZA

Trasporto - Copertone guasto - Avaria della merce - Carico mittente - Irresponsabilità del vettore - Regime di guerra - Obblighi del destinatario.

La Ferrovia non risponde dei danni toccati alle cose trasportate in dipendenza della fornitura di un copertone guasto se il carico è eseguito dal mittente. E questa irresponsabilità promana tanto dalle norme applicabili di regola ai trasporti, quanto dal regime eccezionale per essi promulgato nel periodo della guerra e dal regime convenzionale risultante dal rigente Capitolato pei binari di raccordo.

Il destinatario è tenuto ad osservare i patti del contratto di trasporto stipulato dal mittente, anche se in deroga alle tariffe e condizioni.

CORTE APPELLO DI MILANO — Sentenza 12 giugno-12 agosto 1919 (Est. Ceccato) — Unione Varesina Cooperative contro Ferrovie Stato.

DIRITTO.

Non pare alla Corte che il Tribunale affermando nella specie la irresponsabilità della convenuta amministrazione ferroviaria abbia male valutato le risultanze della causa e tanto meno male applicato i principi di diritti che regolano il contratto di trasporto e le speciali disposizioni emanate a causa della guerra. Ed invero, se i documenti (bollettino di consegna, lettera di porto e nota 30 novembre 1917, n. 8731 del 2° Ufficio commerciale del compartimento di Divisione) dai quali i primi giudici hanno tratto il loro convincimento, potranno dar luogo a qualche dubbio, la convenzione 16 febbraio 1911 relativa all'esercizio dei binari di raccordo Doks di Rivarolo Ligure, dall'Amministrazione ferroviaria prodotta in queste seconde cure, completa la più rassicurante

Parte IV — N. 45 — 6 novembre 1919.

prova che il carico fu eseguito non da altri che dal mittente o da che per lui e che allo stesso furono perfettamente estranee le ferrovie alle quali dal mittente venne perfino fatta richiesta di spedizione su speciale proprio stampato di lettera di porto ed, a quanto pare, riempito pure di proprio carattere delle notizie in esso richieste.

Ora, se più dubbio non vi ha che al carico della merce, fu estranea l'Amministrazione ferroviaria, se dai verbali di verifica e di perizia risulta che il copertone aveva diverse rattoppature e rotture di vecchia data e preesistenti al carico, che era in più punti lacero ed avariato e che la causa del bagnamento è appunto dovuta al cattivo stato del copertone, esatta applicazione ha fatto il Tribunale degli articoli 401 del Codice di commercio e 103, 130 delle Tariffe, allegato *D*, della legge 27 aprile 1885 ritenendo l'irresponsabilità delle ferrovie perchè al mittente, ed a chi per esso, incombeva di esaminare se il copertone fornitole dalla ferrovia fosse o meno atto a coprire la merce ed a garantirla dalle possibili avarie. A far presumere che il carico fu eseguito dalle Ferrovie e che queste pertanto devono rispondere delle conseguenze l'appellante rileva che per gli articoli 59 e 69 delle tariffe di operazioni di carico e scarico delle merci a qualunque categoria queste appartengono e più ancora quando, come il semolino appartengono alla prima categoria, sono di regola eseguite dall'Amministrazione ferroviaria, che l'operazione del carico, per essere ritenuta siccome eseguita dal mittente, deve risultare in modo espresso dalla lettera di vettura, ciò che non si ha nel caso in esame, e che solo agli agenti della Ferrovia è demandata l'operazione specialmente di adattamento del copertone, quale atto richiedente speciali cognizioni ed interessa la sicurezza del treno.

Ma cotali rilievi sono fuor di luogo giacchè dalle norme generali si è derogato colla particolare convenzione 16 febbraio 1911 il cui ammesso capitolato all'art. 35 stabilisce che le operazioni di carico delle merci in provenienza dallo stabilimento ricordato devono essere fatte a cura e spese della Ditta, all'art. 40 che tutti i carri in partenza dallo stabilimento allacciato debbono essere piombati coi piombi della Ditta ricordata la quale per la piombatura sia dei carri chiesti, che di quelli muniti di copertone, dovrà uniformarsi tanto pel numero dei piombi che pel loro modo

di applicazione alle disposizioni in vigore presso le Ferrovie, le quali appunto se, per l'esatta osservanza di quanto sopra si riservano il diritto di controllo, d'altra parte declinano ogni responsabilità per riversarla sullo stabilimento allacciato. « La Ditta «raccordata, dice chiaramente l'art. 35, n. 5, risponderà pure delle «avarie provenienti da difetti del carro e dei copertoni da essa «accettati ed utilizzati, senza eccezione circa il loro stato. Con- «seguentemente saranno a carico esclusivo della Ditta le avarie «dipendenti da filtrazioni di acqua piovana per difetto del «carro o «del copertone quando dalla dichiarazione del verificatore nella «stazione constatante, o dalla compilazione del processo verbale «risulti che tale difetto era visibile sia dalle ispezioni interne «delle pareti e della copertura del carro, sia dall'ispezione del «copertone all'atto della loro utilizzazione ».

Senonchè rileva e sostiene l'appellante che la convenzione 16 febbraio 1911 e relativo capitolato non sono altre che private convenzioni tra l'amministrazione ferroviaria e la Ditta Gondrand esercente i Doks, aventi scopi speciali e che come tali, non possono mai pregiudicare i diritti del terzo, del destinatario che pure ha interesse nel contratto di trasporto ed i cui rapporti sono e devono essere regolati, in base alla lettera di porto, dalla legge generale, Codice di commercio e dalle condizioni e tariffe per trasporti sulle Ferrovie dello Stato.

Ma tutto ciò non è esatto. Il destinatario non può accettare se non la condizione che gli viene fatta dal mittente, e se questi, come risulta dalla lettera di porto, si è valso per la spedizione della merce, dell'opera dei magazzini generali o Doks, potrà eventualmente avere azione di danni verso quest'ultimi, non così può concludere responsabilità verso le Ferrovie che accettano le spedizioni in provenienza dai Doks medesimi con l'uso dei binari di raccordo, alle condizioni portate dal relativo capitolato di concessione tra le quali appunto quelle sopra enunciate che contengono il caso in esame in tutti i suoi particolari.

Ma ammesso pure che il carico fosse stato eseguito dalle Ferrovie, o da chi per esse, motivo per cui, siccome inconcludente, dovrebbe dirsi inammissibile la prova testimoniale proposta in queste seconde cure, bene ritenne il Tribunale la irresponsabilità dell'Amministrazione ferroviaria per le disposizioni eccezionali di

guerra in quel tempo imperanti e radicalmente modificatrici delle ordinarie norme in materia di trasporti.

Invero, dal decreto legge 15 aprile 1915, n. 672 e dalle analoghe disposizioni date dall'Autorità militare e dalla Amministrazione ferroviaria all'uopo delegata, con gli avvisi 29 maggio-27 settembre ed 8 novembre 1915, si rileva, fra altro, che durante la mobilitazione e la radunata del R. esercito, e durante la guerra:

a) i trasporti delle merci vennero accettati subordinatamente alle esigenze militari ed ai mezzi di trasporto disponibili ed in ogni caso a tutto rischio e pericolo degli speditori dando corso di preferenza a quelle di maggiore necessità ed utilità tra cui le sementi;

b) che la Ferrovia non era obbligata a fornire carri chiusi o carri aperti con copertoni per le merci che normalmente si erano fino allora trasportate in tali modi;

c) che la Ferrovia non forniva più copertoni a nolo e che per trasporti effettuati in carro aperto, con o senza copertone, anziché in carro chiuso, o in carro scoperto, invece che in carro aperto, con copertone, non avrebbe risposto dei danni eventuali alle merci in dipendenza dell'impiego di tali mezzi.

E di fronte a disposizioni così chiare, tassative e generali per tutto il territorio dello Stato, perchè nel concreto caso trattasi di avaria dovuta a difetti del materiale, non può certo con serio fondamento obiettarsi che la responsabilità delle Ferrovie scaturisce dalla grave colpa di aver fornito un copertone logoro, inseribile allo scopo di averlo non opportunamente adattato coll'applicazione di reggi copertone.

Le Ferrovie hanno gratuitamente fornito il copertone di cui potevano disporre; dallo speditore fu accettato così come era, anche senza reggi copertone, il quale, del resto, conformemente al giudizio del perito non avrebbe che limitata l'entità dell'avaria ed il mittente o destinatario deve imputare a se stesso se la merce non gli venne resa in condizioni normali perchè spedita a tutto suo rischio e pericolo con quei mezzi di cui il vettore poteva disporre e di conformità a disposizioni che, anche pel loro carattere eccezionale, urgente e temporaneo, non era affatto necessario, e comunque da nessuna altra disposizione prescritta, che dovessero risultare dalla lettera di vettura.

Osservato da ultimo che per essere l'interposto appello completamente destituito di fondamento l'appellante Unione Varesina deve rifondere all'appellata Amministrazione ferroviaria anche le spese di questo secondo giudizio.

Per tutto ciò la Corte rejetta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione;

Conferma in ogni sua parte l'appellata sentenza proferita dal Tribunale di Varese nel 22 giugno-6 luglio 1918. ecc.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Parte prima. — Leggi e decreti:

9 ottobre 1919 — R. D. n. 1974, che rettifica l'articolo 3 del R. decreto legge 2 settembre 1919, n. 1669, recante agevolazioni tributarie a favore dell'industria zolfifera Pag. 615

Parte seconda. — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

Ordine di servizio N. 99 — Aggiunte e modificazioni alle tabelle polimetriche ed al prontuario delle distanze fra le stazioni della Venezia Giulia e Tridentina . . . Pag. 379

Ordine di servizio N. 100 — Trasporti provenienti dall'estero diretti agli scali di Genova per l'imbarco » 380

Circolare N. 53 — Abrogazione di provvedimenti eccezionali e rispedizioni da Modane, Ventimiglia, Chiasso, Luino e Domodossola » ivi

Comunicazioni » 381

Variazioni da apportare all'elenco dei rappresentanti e delegati di categoria » 382

Parte terza. — Ordine di servizio e Circolari di durata determinata:

(Per memoria).

In appendice:

(Per memoria).

Parte quarta. — Giurisprudenza ferroviaria:

(Per memoria).

REGIO DECRETO 9 ottobre 1919, n. 1974, che rettifica l'articolo 3 del R. decreto legge 2 settembre 1919, n. 1669, recante agevolazioni tributarie a favore dell'industria zolfifera (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Reale 2 settembre 1919, n. 1669;

Ritenuto che nella compilazione dell'art. 3 si è incorso in un errore materiale e che, laddove è detto « è abrogato l'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739 », dovevasi invece scrivere « è abrogato l'art. 11 del decreto-legge, ecc. »;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto-legge Reale 2 settembre 1919, n. 1669, è corretto come segue:

« Art. 3. — È abrogato l'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 5 novembre 1919, n. 261.

Parte I — N. 46 - 13 novembre 1919.

Ordine di servizio N. 99. (C.).

(Vedi ordine di servizio n. 47 e n. 91-1919).

Aggiunte e modificazioni alle tabelle polimetriche ed al prontuario delle distanze fra le stazioni della Venezia Giulia e Tridentina.

A pag. 4 del fascicolo « Tabelle polimetriche delle distanze fra le stazioni della Venezia Giulia e Tridentina », allegato all'ordine di servizio n. 91-1919, dovranno introdursi le seguenti variazioni:

1) al nome di Trieste punto franco sostituire :

| TRIESTE C.le PUNTO FRANCO — | 69 |

2) modificare le distanze chilometriche esposte per le stazioni di Trieste Scalo Legnami, Trieste Servola, Trieste S. Sabba, e Zaule (scalo), rispettivamente in Km. 71-76-77 e 79.

A pag. 9, nella tabella « Peri-vecchio transito-Brennero » sostituire al nome di Val Gardena quello di Waidbruck.

Nella pagina stessa inserire la seguente tabella:

S. MICHELE-MEZOLOMBARDO

S. Michele	
3	Mezolombardo

A pagina 15 inserire la seguente tabella:

TRIESTE-SCALI LOCALI

Dai seguenti scali	a Trieste	
	Centrale	S. Andrea
Punto franco vecchio .	3	6
Servola	—	5
S. Sabba	—	6
Zaule	—	8

N. B. — Per lo scalo legnami ed il punto franco nuovo valgono le distanze di Trieste S. Andrea.

Parte II — N. 46 — 13 novembre 1919.

Per le abilitazioni ai servizi delle stazioni della Venezia Giulia e Tridentina valgono le indicazioni risultanti nella parte prima del prontuario delle distanze chilometriche dalle stazioni ex-austriache ai vecchi transiti *edizione agosto 1919*, e perciò deve ritenersi abilitato l'allegato n. 1 all'ordine di servizio n. 47-1919.

A cura dell'Ufficio contabilità prodotti di Firenze, sarà distribuito, quanto prima, un foglio di modificazioni al prontuario suddetto.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 100. (M. C.).

Trasporti provenienti dall'estero diretti agli scali di Genova per l'imbarco.

(Vedi ordine di servizio n. 138-1915).

Il termine supplementare di resa di trenta giorni stabilito per i trasporti provenienti dall'estero diretti agli scali di Genova per l'imbarco, di cui è cenno al punto 6° dell'ordine di servizio n. 138-1915, cessa di aver vigore per le spedizioni accettate a partire dal 15 novembre 1919.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5 e 22.

Circolare N. 53. (C. M.).

Abrogazione di provvedimenti eccezionali e rispedizioni da Modano, Ventimiglia, Chiasso, Luino e Domodossola.

(Vedi ordine di servizio n. 26 e 100 del 1918 e n. 46 del 1919).

Col consenso dell'Intendenza generale dell'esercito (Direzione dei trasporti), sono stati abrogati i provvedimenti adottati a sollievo dei transiti di Modane e Ventimiglia, per tutto ciò

Parte II — N. 46 — 13 novembre 1919.

che riguarda lo sdoganamento nell'interno del Regno dei trasporti di merci fra la Francia e l'Italia, provvedimenti che formavano oggetto dell'articolo 3 della parte prima dell'ordine di servizio 26-1918, di tutta la parte seconda, della parte terza dell'ordine di servizio medesimo e di tutto l'ordine di servizio 100-1918.

Come risulta dai bollettini commerciali 24 e 25-1919 sono nuovamente ammesse le rispeditazioni delle merci ai transiti di Chiasso, Domodossola, Luino, Modane (salvo per la p. v.) e Ventimiglia, nonchè alle stazioni prossime ai medesimi, per le quali finora era stata conservata alle divisioni movimento la facoltà del divieto di rispeditazione.

Rimangono pertanto in vigore i seguenti articoli della parte prima dell'ordine di servizio 26-1918: articoli 1 e 2, limitati alle sole spedizioni a piccola velocità per il transito di Modane; articoli 4, 5 e 6, salvo gli ampliamenti che hanno avuti per successiva estensione delle relazioni internazionali cui può applicarsi la tariffa 78 p. v.

Rimane inoltre modificato, nel senso suaccennato, il secondo alinea del punto b) dell'ordine di servizio 46-1919.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 18, 19, 20, 21 e 22.

Comunicazioni.

Esclusione dalle gare. — Con decreto 9 settembre 1919, n. 16741 del Ministro della marina, è stata esclusa dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche Amministrazioni la ditta « Fratelli Ottorino e Ugo Nocentini di Lisandro » esercitante il commercio e la lavorazione del legname con segheria, con esercizio in Cosenza (Calabria) e sede amministrativa in Firenze.

Parie II — N. 46 — 13 novembre 1919.

VARIAZIONI da apportare all'elenco dei rappresentanti e delegati di categoria

Categoria	CARICA	INDICAZIONI già portate nei Bollettini	VARIANTI
3 ^a	Delegato	Pancani Luigi - ispettore - Rag. Comp. Napoli.	Pancani Luigi - ispettore - Rag. Comp. Palermo.
3 ^a	Delegato	Brunelli Vittorio - segretario principale - uff. Contr. Prod. Torino.	Brunelli Vittorio - segretario capo - uff. Contr. Prod. Torino.
4 ^a	Rappresentante	Manna Giovanni - segretario tecnico principale - uff. Sez. lav. Palermo.	Manna Giovanni - segretario tecnico principale - uff. Sez. lav. Paola.
4 ^a	Delegato	Aliberti Giuseppe - assistente tecnico di 2 ^a cl. - sez. lav. Palermo.	Aliberti Giuseppe - assistente tecnico di 1 ^a cl. - Sez. lav. Palermo.
4 ^a	Delegato	Casilli Onofrio - segretario tecnico principale - Div. lav. Venezia.	Casilli Onofrio - segretario tecnico capo - Div. lav. Venezia.
4 ^a	Deleg. suppl.	Boscolo geom. Altinio - assistente tecnico di 2 ^a cl. - sez. lav. Udine.	Boscolo geom. Altinio - assistente tecnico di 1 ^a cl. - Sez. lav. Udine.
5 ^a	Delegato	Iviglia geom. Guido - disegnatore di 2 ^a cl. - Div. lav. Torino.	Iviglia geom. Guido - disegnatore di 1 ^a cl. - Div. lav. Torino.
5 ^a	Deleg. suppl.	Köfler Celestino - disegnatore principale - Div. lav. Torino.	Köfler Celestino - disegnatore capo di 2 ^a cl. - Div. lavori Torino.
6 ^a	Deleg. suppl.	Bonanno Raffaele - applicato - Div. mov. Palermo.	Bonanno Raffaele - segretario di 1 ^a cl. - Div. mov. Palermo.
12 ^a	Deleg. suppl.	Fabbri Amilcare - manovale - Mag. Milano.	Fabbri Amilcare - manovale Ag. Genova.
17 ^a	Delegato	Prina Alessandro - capo deposito di 2 ^a cl. - Dep. loc. Casale Monferrato.	Prina Alessandro - (retrocesso) capo deposito di 3 ^a cl. - Dep. loc. Casale Monferrato.
19 ^a	Delegato	Urbano Esperti Ettore - macchinista treni a vap. - Dep. loc. Mantova.	Urbano Esperti Ettore macchinista treni a vap. - Dep. loc. Novi.

Categoria	CARICA	INDICAZIONI già portate nei Bollettini	VARIAZIONI
21 ^a	Deleg. suppl.	Martinelli Michele - verificatore - Staz. Catanzaro.	Martinelli Michele - verificatore - Sq. R. Torre C.
24 ^a	Deleg. suppl.	Contoli Luigi - manovale - Off. veic. Bologna.	Contoli Luigi - inserviente - Off. veic. Bologna.
25 ^a	Delegato	Luperi Gaetano - frenatore - Dep. pers. viagg. Treviso.	Luperi Gaetano - frenatore - Dep. pers. viagg. Vicenza.
27 ^a	Deleg. suppl.	Guadagno Maffeo - capo stazione di 3 ^a cl. - Stazione Acquappesa.	Guadagno Maffeo - capo stazione di 3 ^a cl. - Staz. Fara Sabina.
29 ^a	Rappresentante	Cestari Riccardo - capo gestione di 1 ^a cl. - Staz. Padova.	Dimissionario da rappresentante della 29 ^a cat. conservando il mandato di delegato per la circoscrizione di Ancona.
29 ^a	Rappr. suppl.	Giarda Ercole - capo gestione principale di 2 ^a cl. - Staz. Genova B.	Nominato rappresentante effettivo della 29 ^a cat.
30 ^a	Deleg. suppl.	Cristiano Domenico - segretario di 2 ^a cl. - uff. Div. mov. Reggio C.	Cristiano Domenico - segretario di 1 ^a cl. - uff. Div. mov. Reggio C.
31 ^a	Delegato	Capannari Marcello - applicato - Staz. Segni.	Capannari Marcello - applicato - Posto telegrafico Vertrice.
34 ^a	Delegato	Ruffo Domenico - assist. di staz. di 2 ^a cl. - Staz. Catanzaro M.	Affidatogli anche il mandato di delegato per la circoscrizione di Bari.
39 ^a	Delegato	Fantozzi Enzo - conduttore - Dep. pers. viagg. Albenga.	Fantozzi Enzo - conduttore - Dep. pers. viagg. Firenze C.
46 ^a	Deleg. suppl.	Urso Ettore - primo elettricista - Savona D. L.	Urso Ettore - primo elettricista - Palermo Isp. Navigazione.

Il Direttore generale
R. DE CORNÈ.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari L. 4.00

Per le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti » 8.00

Gli abbonamenti sono da pagarsi anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale e decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore di un anno. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri arretrati dell'annata.

La spedizione del bollettino viene fatta direttamente all'ufficio dell'abbonato pel tramite dell'ufficio compartimentale dal quale dipende. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Segretariato ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Parte prima. — Leggi e decreti:

(Per memoria).

Parte seconda. — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

Comunicati	Pag. 385
Appendice N. 3 all'ordine generale N. 4-1918 — Indennità di malaria . . .	» 386
Ordine di servizio N. 101 — Costituzione del Comitato amministratore dell'opera di previdenza	» 388
Ordine di servizio N. 102 — Cambiamento di nome delle stazioni di Magnavacca e Magnavacca Porto della ferrovia Ostollato - Porto di Magnavacca in quelli di Porto Garibaldi e Porto Garibaldi Marina . . .	» ivi
Ordine di servizio N. 103 — Riattivazione dei trasporti in collettame a piccola velocità	» 389

Parte terza. — Ordine di servizio e Circolari di durata determinata:

(Per memoria).

In appendice:

(Per memoria).

Parte quarta. — Giurisprudenza ferroviaria:

(Per memoria).

S
all'art
otten
temo
C
pag.
•
essere
C
pag.
N
vol.
C
pag.
face
mod
R.
nalo
mir
ess
vol
—
zie
de
g
n
—
l

COMUNICATI

Sunto dei ricorsi presentati alla Commissione Reale di cui all'art. 238 R. P. dai sottoindicati agenti, che si pubblica in ottemperanza alla disposizione dell'articolo 6 del Regolamento interno di procedura della Commissione stessa:

CANIGGIA Cesare, sottocapo — Ruolo pers. esec., vol. II, pag. 36, n. 1600.

« In base alle mansioni da molti anni disimpegnate, chiede di essere iscritto nel ruolo del personale amministrativo, vol. V. ».

GAGGERO geom. Gustavo, applicato — Ruolo pers. esec., vol. II, pag. 105, n. 255.

NATI dott. Agapito Augusto, applicato — Ruolo pers. esec., vol. II, pag. 110, n. 511.

CATTANEO Francesco, applicato — Ruolo pers. esec., vol. II, pag. 108, n. 426.

« I suddetti ricorrenti, in ricorsi analoghi per materia e finalità, facendo presente di prestar servizio da vario tempo agli uffici in modo continuativo, chiedono che, in base al disposto dell'art. 236 R. P., venga fatto luogo alla loro inserzione nel ruolo del personale del Movimento e Traffico, vol. II ».

D'ABUNDO Mario, segretario principale — Ruolo pers. amministrativo, vol. V, pag. 22, n. 426.

« In base alle mansioni prevalentemente disimpegnate, chiede di essere iscritto nel ruolo del personale del Movimento e Traffico, vol. II ».

Si rende noto al personale che la rimanenza della sottoscrizione aperta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore delle famiglie bisognose dei cittadini chiamati alle armi per la guerra e della Croce Rossa, risultante a tutto il 31 gennaio 1919 in lire 108.943,08, è stata ripartita come segue:

L. 36. 000, e cioè circa un terzo, a favore del sig. Presidente del Comitato centrale dell'Associazione italiana per la Croce Rossa;

L. 72. 943, 08 ai Prefetti del Regno, proporzionalmente alle popolazioni delle rispettive provincie, perchè provvedano a distribuirle fra i singoli Comitati locali, seguendo analogo criterio.

Complessivamente è stata erogata per il periodo dal luglio 1915 al 31 gennaio 1919. data di chiusura della sottoscrizione stessa, la somma di lire 4. 896. 943, 08, corrispondente alla complessiva somma sottoscritta.

Appendice N. 3 all'ordine generale N. 4-1918 (L. P. San.)

Indennità di malaria.

I dati relativi alla classificazione delle zone malariche di alcuni tratti della linea Roma-Orte-Chiusi-Firenze, risultanti d'allegato A, annesso all'appendice n. 1 all'ordine generale 4-1918, sono sostituiti da quelli indicati nell'unito prospetto, ferma restando la decorrenza 1° giugno 1919, di cui l'appendice stessa, agli effetti del trattamento da farsi, in base al Capo VI delle disposizioni sulle competenze accessorie, al personale interessato.

Approvato dal Consiglio d'amministrazione nella seduta del 1° agosto 1919.

Appendice n. 3 all'ordine generale n. 4-1918.

Elenco delle modificazioni da apportarsi alla classificazione delle località maritiche di cui all'ordine generale 4-1918.

Classificazione attuale			Modificazioni alla classificazione attuale			Zona
dal chilometro	al chilometro	Stazioni e fermate comprese	Zona	dal chilometro	al chilometro	
Linea: Roma-Orte-Chiusi-Firenze (50).						
3 + 226	6 + 065	Portonaccio	lieve	3 + 226	6 + 065	Portonaccio
6 + 964	7 + 692	—	lieve	6 + 964	7 + 692	—
8 + 672	31 + 039	Settebagni-Monterotondo . .	lieve	8 + 672	31 + 039	Settebagni-Monterotondo . .
36 + 790	38 + 400	Fara-Sabina	lieve	36 + 790	38 + 400	Fara-Sabina
39 + 703	65 + 879	Poggio Mirteto-Stimigliano .	lieve	39 + 703	65 + 879	Poggio Mirteto-Stimigliano .
68 + 519	92 + 370	Civita Castellana Magliano-Gallese-Orte-Bassano in Teverina.	lieve	68 + 519	76 + 091	Civita Castellana Magliano-Gallese.
				76 + 091	92 + 370	Orte-Bassano in Teverina .
						lieve

Ordine di servizio N. 101. (P.).**Costituzione del Comitato amministratore dell'opera di previdenza.**

Si porta a conoscenza del personale che il Consiglio d'amministrazione, con deliberazione 23 ottobre 1919, essendo i sigg. BARILI comm. Giuseppe, capo divisione a riposo, e GIORGI Ernesto, capo conduttore a riposo, venuti a scadere, per compiuto biennio, dalla carica di membri del Comitato amministratore dell'opera di previdenza a termini dell'art. 2 del regolamento per il funzionamento dell'opera stessa, ha nominato per un biennio, a partire dal 3 novembre 1919, in sostituzione del comm. BARILI, il sig. cav. uff. Michele GIACCHI, ispettore capo a riposo, ed ha confermato nella carica suddetta il sig. GIORGI Ernesto, capo conduttore a riposo.

Ordine di servizio N. 102. (M.).**Cambiamento di nome delle stazioni di Magnavacca e Magnavacca Porto della ferrovia Ostellato - Porto di Magnavacca in quelli di Porto Garibaldi e Porto Garibaldi Marina.**

Le stazioni di Magnavacca e Magnavacca Porto della ferrovia Ostellato - Porto di Magnavacca, esercitata dalla Società ferrovie e tramvie Padane, hanno assunto rispettivamente il nome di *Porto Garibaldi* e *Porto Garibaldi Marina*.

In conseguenza di ciò, opportune varianti si dovranno apporre alle pagine 5, 12 e 157 del "Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza", (edizione 1° aprile 1915) e alle pagine 17 e 20 della "Prefazione generale all'orario generale di servizio",.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 103. (M. C.).**Riattivazione dei trasporti in collettame a piccola velocità.**

(Vedi ordini di servizio n. 62 e 63-1919).

A partire dal 1° dicembre 1919, verrà riattivata su tutta la rete l'accettazione dei trasporti in collettame a piccola velocità in servizio interno, cumulativo italiano ed internazionale e di corrispondenza.

Da tale data andranno quindi in vigore le disposizioni contenute nell'ordine di servizio n. 62-1919.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5 e 22.

Il Direttore generale
R. DE CORNE'



BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Parte prima. — Leggi e decreti:

6 ottobre 1919 — R. D.-L. n. 2159, concernente l'aumento delle tariffe ferroviarie	Pag. 617
16 ottobre 1919 — R. D.-L. n. 2080, che modifica la composizione della Commissione, istituita dal decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 417, per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto	» 623
31 ottobre 1919 — R. D.-L. n. 2056, che proroga a tutto l'esercizio finanziario 1920-921 le disposizioni concernenti la istituzione dei Ministeri dell'industria, commercio e lavoro, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'assistenza militare e delle terre liberate.	» 624
16 novembre 1919 — R. D.-L. n. 2120, che detta norme circa la ripartizione del fondo di cointeressenza istituito coll'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 1023, a favore del personale delle ferrovie dello Stato.	» 626

Parte seconda. — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Ordine generale N. 8</i> — Movimenti nel personale superiore	Pag. 391
<i>Ordine di servizio N. 104</i> — Estensione del servizio merci nella stazione di Pisa P. Nuova	» ivi
<i>Ordine di servizio N. 105</i> — Apertura all'esercizio della fermata di Villa S. Sebastiano	» 392
<i>Ordine di servizio N. 106</i> — Norme per la vendita dell'acqua di alimentazione dei rifornitori.	» 396

<i>Ordine di servizio N. 107</i> — Distanze chilometriche della linea Trieste S. A. — Piedicolle della Venezia Giulia	Pag. 405
<i>Ordine di servizio N. 108</i> — Facoltà di servizio nelle stazioni	» 407
<i>Ordine di servizio N. 109</i> — Passaggio di moduli dalla serie C ^H alla serie M	» ivi
<i>Ordine di servizio N. 110</i> — Attivazione di nuovi impianti di segna- mento e di sicurezza nella stazione di Cassino verso Napoli e Roma.	» 412

Parte terza. — Ordine di servizio e Circolari di durata determinata:

(Per memoria).

In appendice:

(Per memoria).

Parte quarta. — Giurisprudenza ferroviaria:

(Per memoria).

REGIO DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1919, n. 2159, concernente l'aumento delle tariffe ferroviarie (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 12 settembre 1918, n. 1380; 31 ottobre 1918, n. 1743 e 26 maggio 1918, n. 727;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quelli del tesoro, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I prezzi risultanti dall'applicazione del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1380, e del comma b) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1918, n. 1743, senza l'arrotondamento ai cinque centesimi superiori, sono aumentati come segue, con arrotondamento ai cinque centesimi superiori:

a) per i biglietti di corsa semplice o di doppia corsa e per i biglietti settimanali e festivi di cui la tariffa interna *D* della Sicilia:

del 41.935 per cento per la	I	classe
» 29.032	»	» II »
» 18.5185	»	» III »

b) per i biglietti di abbonamento:

del 48.387 per cento per la	I	classe
» 35.4838	»	» II »
» 33.333	»	» III »

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 26 novembre 1919, n. 279.

c) per tutti i trasporti di cui al capo III delle tariffe e condizioni (bagagli, cani, ecc.) del 57.1428 per cento;

d) per tutti i trasporti a grande velocità, piccola velocità accelerata e piccola velocità ordinaria del 42.857 per cento.

Art. 2.

Dall'aumento di cui al comma *d*) dell'articolo precedente sono esclusi i trasporti effettuati in base alle seguenti tariffe:

a) G. V.: continentali n. 3 (derrate alimentari e prodotti di orticoltura) e II (pacchi ferroviari di derrate alimentari; prodotti di agricoltura e recipienti vuoti) e corrispondenti sicule numeri 3 e 10.

b) P. V. A.: continentali n. 50 (derrate alimentari) e 903 (agrumi) e corrispondenti sicule n. 350 e 350-bis;

c) P. V. O.: n. 75 continentali e sicula per le sole derrate alimentari e prodotti di orticoltura indicati nella nomenclatura della tariffa n. 3 G. V.: 101, 1051 e 1052 continentali e 401 sicula (cereali, legumi secchi e farine); 102, 1053 e 1065 continentali e 102 e 402 sicule (derrate alimentari); 103 e 1054 continentali e 103 e 403 sicule (frutta, ortaglie e verdura); 1056 e 106 B e C continentali per il solo olio di oliva e corrispondenti 106 B e 406 sicule; 107 G, H, I e K (materie tessili vegetali gregge e loro cascami) e corrispondente 107 sicula serie A per il solo cotone greggio e in faldelle, serie B per la sola voce cascami di cotone, ecc. e serie C per le sole voci canapa e cascami di canapa, di lino, ecc.; 115 D e F continentale e 115 sicula (rottami di ferro, ghisa, acciaio, piombo e zinco, minerali metalliferi e alcune voci dei metalli greggi); 117 C e 1064 (macchine agrarie); 119 A e B continentale solo per l'olio minerale, olio di catrame e residui della distillazione dell'olio minerale per uso di combustibile; 1061 e 120 C e II continentali (zolfo) e 120 F continentale per il solo minerale di zolfo; 121 H e I continentale (materiali da costruzione) e corrispondenti 421 B e 121 G e H sicule (esclusi i mattoni refrattari smaltati sopra una delle faccie minori, le pietre da molini, le pietre lavorate a scalpello piano od alla martellina, e le lavagne in lastre piattate); 122, 215 e 1006 continentali e 122 sicula (combustibili); 123 continentale (cascami, avanzi e concimi) e corrispondenti 423 A - C e D e 123

sicula (escluse le voci solfato di potassa, cloruro di potassio, nitrato di soda o nitro cubico e solfato di soda); 1011 continentale e 404 A sicula (acqua potabile); 1066 (tartaro greggio) e 1068 continentale e 409 sicula (agro o sugo di limone e citrato di calce).

Sono parimenti escluse dall'aumento le corrispondenti tariffe del servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna e del servizio cumulativo internazionale.

Art. 3.

I diritti fissi seguono lo stesso aumento delle tariffe applicate alla merce.

Invece i diritti accessori di qualsiasi genere, quali risultano dall'applicazione dei decreti indicati dall'art. 1, si applica sempre 1, aumento del 42.857 per cento con arrotondamento ai cinque centesimi superiori.

Art. 4.

Per ciascun biglietto ferroviario di corsa semplice di prezzo non superiore a L. 3, compresi gli aumenti di cui al comma a) dell'art. 1 e per ogni viaggiatore, è dovuto un diritto speciale (non soggetto ad aumento percentuale) di lire 0.50; se il prezzo supera L. 3, il diritto speciale è di L. 1.

Per i biglietti di doppia corsa e per i biglietti settimanali e festivi, di cui la tariffa interna *D* della Sicilia, i diritti suddetti sono dovuti in ragione di L. 1 se il prezzo del biglietto, compresi gli aumenti di cui al comma a) dell'art. 1, non supera le lire sei e di lire due se di prezzo superiore.

Art. 5.

Per ogni spedizione a grande velocità, a piccola velocità accelerata e piccola velocità ordinaria è dovuto un diritto speciale, non soggetto ad aumento percentuale, di lire 10 per spedizioni a carro completo o da considerare come tale, esclusi i combustibili nazionali, e di lire 0.50 per spedizioni in collettame.

Art. 6.

Il diritto speciale stabilito dal comma a) dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 727, per i binari di allacciamento e per carico e scarico in punti determinati è aumentato rispettivamente di lire 5 e di lire 2 per ogni carro di qualunque portata, fatta eccezione per i carri di combustibili nazionali in entrata od uscita da miniere o da stabilimenti di lavorazione o di deposito dei combustibili stessi.

Art. 7.

È ripristinata la tariffa eccezionale n. 1006 p. v. per le spedizioni di antracite in partenza da Aosta e da Stazione per la Carnia per tutta la rete dello Stato senza limitazioni di percorso, salvo quelle che venissero in seguito determinate con decreto del ministro per il Trasporti.

L'avvertenza in calce al prospetto dei prezzi è così modificata:

«L'Amministrazione ha facoltà di estendere l'applicazione della presente tariffa eccezionale ad altre stazioni alle quali venissero a far capo i prodotti di miniere o cave di antracite».

Nell'intestazione della detta tariffa 1006 alla voce «torba compressa e formelle di torba» è sostituita la voce «torba e formelle di torba».

Art. 8.

Per l'occupazione dei posti nelle vetture a letto circolanti sulle ferrovie dello Stato, per qualsiasi percorrenza, è dovuto, in aumento dei prezzi vigenti, un diritto speciale di L. 10 per ogni posto a pagamento, da attribuirsi interamente alle Ferrovie dello Stato.

I biglietti per l'occupazione dei posti a letto non sono cedibili ed a carico dei trasgressori di questa disposizione è stabilita una penalità di L. 100, oltre la perdita del prezzo del biglietto.

Con decreto del ministro dei Trasporti saranno stabilite le modalità per rendere intrasmissibili i biglietti suddetti ed a quale ente debba versarsi il prezzo dei biglietti rivenduti e le penalità.

Per ogni colazione e per ogni pranzo consumato nelle vetture ristorante circolanti sulle ferrovie dello Stato, è dovuto, a favore di queste, un diritto di lire una a persona.

Art. 9.

L'art. 51 delle tariffe e condizioni per i trasporti è sostituito dal seguente:

Art. 51. — Diritto di deposito, pei bagagli depositati in attesa della partenza dei treni e per quelli in arrivo non ritirati nei termini fissati dall'art. 49, è dovuto un diritto in ragione di L. 0.30 per collo e per ogni 24 ore, col minimo di L. 0.50 per ogni deposito.

Le 24 ore incominciate si considerano come compiute.

Art. 10.

Dopo le prime 48 ore di giacenza, il diritto di deposito stabilito dall'articolo precedente è quintuplicato.

Art. 11.

Per i trasporti militari viaggiatori effettuati con treni appositi, i prezzi risultanti dall'applicazione del decreto Luogotenenziale, n. 1380, del 12 settembre 1918 sono aumentati del 33.333 per cento; e per quelli di merci in conto corrente o con treni appositi (anche se misti di viaggiatori e merci) del 42.857 per cento.

Art. 12.

L'importo integrale degli aumenti riguardanti i trasporti di persone e cose, anche per quanto concerne le linee di proprietà privata esercitate dallo Stato, è devoluto interamente alle Ferrovie dello Stato, comprese le quote riferentisi alle tasse erariali e alla tassa e sopratassa di bollo.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a norma dell'articolo 5 del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, prenderà accordi coi

Ministeri del Tesoro e delle Finanze, per determinare l'importo conseguente dagli aumenti di tariffa, importo da defalcarsi dall'ammontare complessivo dei prodotti lordi, agli effetti della determinazione della somma dovuta sulla differenza per tasse erariali e tasse e sopratasse di bollo.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° dicembre 1919 per i trasporti in servizio interno e cumulativo italiano e dalle date che saranno fissate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna e per i trasporti in servizio cumulativo internazionale.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER — FERRARIS —
VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 ottobre 1919, n. 2080 che modifica la composizione della Commissione, istituita dal decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467 per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 835;

Visto il decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro, dei trasporti marittimi e ferroviari e dell'industria, commercio e lavoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando tutte le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, sono portati a due i vice-presidenti della Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, di cui all'art. 3 del citato decreto Luogotenenziale: di essi uno sarà scelto tra i consiglieri di Cassazione e l'altro tra i consiglieri di Stato. Fa parte della Commissione stessa altresì un delegato del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.

Inoltre sono portati a quattro i delegati delle organizzazioni costituite di esercenti e a quattro i delegati delle organizzazioni

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 novembre 1919, n. 276.

costituite dal personale che saranno chiamati ad assistere alla discussione, con voto consultivo, nei casi previsti dal terz'ultimo comma dello stesso articolo 3 del decreto Luogotenenziale 25 marzo 1919.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI - PANTANO - SCHANZER - DE VITO - FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1919, n. 2056 che proroga a tutto l'esercizio finanziario 1920-921 le disposizioni concernenti la istituzione dei Ministeri dell'industria, commercio e lavoro, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'assistenza militare e delle terre liberate (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i decreti 22 giugno 1916, numeri 755 e 756, 1° novembre 1917, n. 1812 e 19 gennaio 1919, n. 41;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 19 novembre 1919, n. 273.

Parte I — N. 48 — 27 novembre 1919.

Visto il decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1723;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le disposizioni dei Regi decreti 22 giugno 1916, numeri 755 e 756, prorogate col decreto Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1723, e quelle dei Regi decreti 1° novembre 1917, n. 1812 e 19 gennaio 1919, n. 41, concernenti l'istituzione dei Ministeri per l'industria, il commercio e il lavoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'assistenza militare e le pensioni di guerra e per le terre liberate dal nemico, avranno efficacia a tutto l'esercizio finanziario 1920-921.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 novembre 1919, n. 2120 che detta norme circa la ripartizione del fondo di cointeressenza istituito col- l'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 1023, a favore del personale delle ferrovie dello Stato (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 1023;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferro- viari, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla ripartizione del fondo di cointeressenza istituito con l'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 1023, a favore del personale delle ferrovie dello Stato appartenente al ruolo degli Uffici dei primi sei gradi, di seconda categoria ed ausiliario, è ammesso anche il personale subalterno degli uffici.

A formare detto fondo di cointeressenza concorrono insieme all'assegno pari al 10 % degli stipendi del personale medesimo in essi compresi gli aumenti di cui il decreto luogotenenziale 10 feb- braio 1918, n. 107, ed i decreti-legge Luogotenenziali 11 giugno 1919, nn. 913 e 1023:

a) le economie derivanti dalle assenze che danno luogo a cessazioni o diminuzione di stipendio o paga;

b) la metà delle economie risultanti dalle vacanze di posti alle quali non siasi in alcun modo provveduto con altro personale.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 novembre 1919, n. 276.

Art. 2.

Il fondo di cui all'articolo precedente sarà stabilito separatamente per gruppi di agenti in ragione dell'ammontare complessivo degli stipendi degli agenti stessi.

Art. 3.

Dal fondo complessivo spettante a ciascuna categoria di ogni gruppo, sarà detratto un decimo, che verrà ripartito proporzionalmente agli stipendi e giornate di presenza fra i funzionari e gli agenti che a giudizio del capo gruppo, maggiormente si distinsero per assiduità, intensità e qualità delle prestazioni rese.

I capi servizio ed i capi di compartimento non concorrono alla ripartizione del fondo per assegni di cointeressenza.

Art. 4.

Il rimanente fondo sarà ripartito fra i singoli funzionari ed agenti in relazione allo stipendio, ed alle giornate di effettiva presenza, salvo diminuzioni del premio per ripetute inosservanze dell'orario di servizio o altre cause accertate e contestate di scarso interessamento al servizio.

Art. 5.

Il premio spettante a ciascun agente dovrà essere liquidato per trimestre e coi ruoli di paga ordinari del mese contabile immediatamente successivo al trimestre cui si riferisce.

Art. 6.

Ai funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato che siano temporaneamente distaccati o anche definitivamente passati ad altri uffici o dicasteri che hanno attinenza od ingerenza nel ser-

vizio ferroviario, il premio di cointeressenza sarà corrisposto nella misura del 10 % dei relativi stipendi.

Art. 7.

Il personale esecutivo che venisse eventualmente chiamato a prestare temporaneamente servizio negli uffici delle ferrovie dello Stato ed in quelli di cui al precedente articolo 6 concorrerà alla ripartizione del premio di cointeressenza per le giornate di effettiva presenza negli uffici stessi.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Ordine generale N. 8 (S.).**Movimenti nel personale superiore.**

Con decorrenza 16 novembre 1919 il comm. ing. Antonino SAPPUPPO è stato trasferito con le funzioni di capo compartimento a Palermo, in sostituzione del comm. ing. Gabriele ARTINI trasferito a Roma a disposizione del direttore generale.

Ordine di servizio N. 104 (M. C.).**Estensione del servizio merci nella stazione di Pisa P. Nuova.**

Dal giorno 1° dicembre 1919 la stazione di Pisa Porta Nuova, della linea Genova-Pisa, finora ammessa al servizio merci a piccola velocità ordinaria e dei veicoli, viene abilitata anche al servizio dei trasporti a piccola velocità accelerata, in arrivo ed in partenza.

In conseguenza di ciò, a pag. 12 della « Prefazione all'orario generale di servizio », di fronte al nome della stazione di Pisa Porta Nuova si dovrà sostituire il richiamo (4) con il richiamo (9) ed a pag. 15, all'annotazione (4) si dovrà cancellare il nome di « Pisa P.N. » ed a quella (9) si dovrà aggiungere di seguito ai nomi di « Sampierdarena Forni e Scalo » quello di « Pisa Porta Nuova ».

Infine nel « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione giugno 1914), a pag. 45, di fronte al nome della stazione di Pisa Porta Nuova, si dovrà aggiungere nella colonna 9 la lettera A.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 105 (M. C. L.).**Apertura all'esercizio della fermata di Villa S. Sebastiano.**

Il giorno 12 novembre 1919 è stata aperta all'esercizio, in via di esperimento, sulla linea Roma-Sulmona al km. 96 + 249.45 la fermata di *Villa S. Sebastiano* con fabbricato viaggiatori a destra della linea stessa, fra le stazioni di Tagliacozzo e di Scurcola Marsicana, dalle quali dista rispettivamente m. 5081.80 e m. 3052.85.

La detta fermata è ammessa al servizio viaggiatori, bagagli e cani, e viene esercitata per mezzo di un guardiano in base agli art. 25 e 31 delle « Norme per il servizio contabile delle gestioni viaggiatori, bagagli, cani e telegrafo » pubblicate con l'ordine di servizio n. 160-1909 e successive modificazioni.

La fermata stessa distribuisce biglietti di corsa semplice ai prezzi e per le corrispondenze indicate nel prospetto allegato *A* al presente ordine di servizio.

Non essendo la fermata di Villa S. Sebastiano provvista di segnali fissi, alla eventuale protezione dei treni provvede il personale di scorta.

Della registrazione e contabilità dei biglietti, nonché del versamento dei relativi importi, resta incaricata la stazione di Tagliacozzo.

In conseguenza di quanto sopra nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio », nel « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione giugno 1914) e nei prontuari manoscritti delle distanze in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo si dovranno praticare le aggiunte indicate nell'allegato *B* al presente ordine di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 22.

Allegato A all'ordine di servizio N. 105-1919.

Prezzo dei biglietti in vendita da e per la fermata di Villa S. Sebastiano.

Da	A e viceversa	Biglietti di corsa semplice			Stazione incaricata delle scritture e dei versamenti
		1 ^a classe	2 ^a classe	3 ^a classe	
Villa S. Sebastiano	Roma Termini	18.10	12.65	7.10	Tagliacozzo
	Avezzano	2.10	1.50	0.85	
	Cappelle Magliano	1.20	0.90	0.50	
	Scurcola Marsicana	0.80	0.55	0.35	
	Tagliacozzo	1.20	0.90	0.50	
	Sante Marie	1.90	1.35	0.75	
	Colli di Monte Bove	3.05	2.10	1.25	
	Carsoli	4.15	2.90	1.65	
	Oricola Pereto	5.05	3.60	2.05	
	Riofreddo	5.45	3.80	2.20	
	Arsoli	5.85	4.15	2.30	
	Roviano	6.55	4.60	2.60	
	Cineto Romano	7.45	5.30	3.00	
	Mandela	8.10	5.70	3.20	
	Vicovaro	8.65	6.05	3.40	
Castel Madama	9.15	6.45	3.60		
S. Polo dei Cavalieri	9.95	7.00	3.95		
Tivoli	10.65	7.45	4.20		

N. B. — Nei prezzi suindicati è già compreso l'aumento del 55 o del 35 %.

Allegato B all'ordine di servizio N. 105-1919.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » — a pag. 15. fra Villa S. Giovanni e Villastellone inserire:

Villa S. Sebastiano * (45)... LB/R/114/

— a pag 16 dopo la nota 44 trascrivere la nota seguente:

(45) Villa S. Sebastiano. - Aperta all'esercizio in via di esperimento.

Nel « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione giugno 1914) a pag. 65 fra Villa S. Giovanni e Villastellone inserire:

Roma

Villa S. Sebastiano (f)/Roma-Sulmona/6° Avezzano/Aquila/99/V (6)/B(6).
(casa cantoniera)

riportando in calce alla pagina stessa la nota seguente:

(f) Aperta all'esercizio in via di esperimento.

— a pag. 93 nella tabella (99) *Roma-Sulmona*, fra Tagliacozzo e Scurcola Marsicana trascrivere, in carattere corsivo, il nome di Villa S. Sebastiano con le seguenti distanze dalle stazioni della linea:

Roma Termini e Porta	Colli di Monte Bove . . . km. 16
Maggiore km. 97	Sante Marie » 10
Cervara di Roma » 88	Tagliacozzo » 6
Salone » 85	Scurcola Marsicana » 4
Lunghezza » 82	Cappelle Magliano » 6
Bagni » 76	Avezzano » 11
Montecelio S. Angelo » 71	Paterno » 16
Palombara Marcellina » 63	Celano » 22
Tivoli » 57	Aielli » 26
S. Polo dei Cavalieri » 53	Cerchio » 27
Castel Madama » 49	Collarmele » 31
Vicovaro » 46	Pescina » 36
Mandela » 43	Carrito Ortona » 41
Cineto Romano » 40	Cocullo » 47
Roviano » 35	Goriano Sicoli » 53
Arsoli » 31	Prezza » 60
Riofreddo » 29	Anversa Scanno » 66
Oricola Pereto » 27	Bugnara » 70
Carsoli » 22	Sulmona » 76

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di controllo

— a pag. 14 fra Villa S. Giovanni e Villastellone inserire:

Villa S. Sebastiano (casa cantoniera) /60/35 bis/

— a pag. 60 fra Tagliacozzo e Scurcola Marsicana trascrivere:
35 bis/Villa S. Sebastiano (casa cantoniera)

Segue Allegato B all'ordine di servizio N. 105-1919.

nonchè le distanze ed il relativo istradamento procedendo secondo quanto appresso:

Per i prontuari delle stazioni situate sulla linea Roma-Sulmona la distanza deve essere rilevata dalla tabella 99 a pag. 93 del « Prontuario generale », già modificata come sopra è detto.

Per tutti gli altri prontuari la si dovrà invece formare aggiungendo km. 5 a quella indicata per Tagliacozzo e km. 3 a quella indicata per Scurcola Marsicana, scegliendo poi la più breve. L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

Ordine di servizio 106 (T. M. C. R.).**Norme per la vendita dell'acqua di alimentazione dei rifornitori.****I. — FORNITURE.**

In relazione al disposto degli ordini generali n. 18-1912 art. 6, comma 5°, capoverso 14, e n. 19-1912 art. 4, comma 9°, e art. 5, comma 1°, alla vendita dell'acqua di alimentazione dei rifornitori provvede il Servizio Trazione, a mezzo delle proprie Divisioni.

Le vendite di cui trattasi saranno fatte soltanto ai caffè-ristoratori delle stazioni, agli appaltatori che lavorano per conto della nostra Amministrazione, ai Municipi ed Amministrazioni governative, o per soddisfare richieste di terzi giustificate da impossibilità locale di rifornirsi altrimenti d'acqua o da consimili speciali circostanze. Saranno in ogni caso contenute nei limiti delle quantità d'acqua che rimanessero disponibili dopo di avere completamente garantiti i bisogni del servizio ferroviario.

I Capi Divisione Trazione possono deliberare direttamente tali forniture, nei limiti d'importo di cui all'art. 5 dell'Ordine Generale n. 19-1912. Le somministrazioni deliberate nella loro competenza debbono essere sempre partecipate, anche se non continuative, al Servizio Trazione, che controlla il recupero dei corrispettivi.

II. — CONCESSIONI CONTINUATIVE O RIPETUTE.

Le vendite di acqua di carattere continuativo o ripetuto debbono essere oggetto di speciali convenzioni da stipularsi dalle Divisioni Trazione o facendo capo al Servizio Trazione, secondo competenza, nelle quali sarà sempre inserita una clausola che metta in evidenza le precarietà della concessione, subordinandola alla condizione che possa essere sospesa quante volte le esi-

genze dell'esercizio, a giudizio dell'Amministrazione, lo richiedano.

Qualora altri Servizi dovessero stipulare contratti che contemplassero accessoriamente anche somministrazioni di acqua da prelevare da quella destinata all'alimentazione dei rifornitori, essi dovranno prendere preventivi accordi col Servizio Trazione, col quale stabiliranno le condizioni da includersi nei contratti stessi per quanto riguarda la fornitura dell'acqua. Gli accordi saranno presi di regola direttamente fra le Divisioni interessate, salvo alla Divisione Trazione informare il Servizio Trazione, e chiedere l'approvazione nei casi importanti.

III. — CONCESSIONI PER UNA VOLTA TANTO CONTRO IMMEDIATO PAGAMENTO.

La richiesta da parte dei terzi dovrà essere fatta al capo della stazione nella quale dovrà avvenire la consegna dell'acqua al richiedente, compilando l'apposito Mod. T. 298, allegato 1, da fornirsi dal capo stazione o dalla Divisione Trazione.

Per la consegna dell'acqua si userà l'apposito Mod. T. 299, allegato 2.

Quando la fornitura debba effettuarsi a mezzo di serbatoi della nostra Amministrazione, il richiedente all'atto della domanda dovrà depositare presso il capo stazione, per ogni serbatoio, la somma di L. 10, di cui sarà data ricevuta col Mod. CI-304 colla motivazione « *deposito per somministrazione di n. . . . serbatoi di acqua da tonnellate del rifornitore di* ».

Tale deposito dovrà essere contabilizzato in base all'art. 10 delle « *Norme per il servizio contabile delle gestioni merci (edizione 1° luglio 1909)* » pubblicato con l'Ordine di Servizio numero 160-1909, e resterà acquisito alla nostra Amministrazione nel caso di mancato ritiro dell'acqua.

Nessun compenso, all'infuori della restituzione del predetto deposito, spetta al richiedente nel caso in cui la fornitura dell'acqua, per qualsiasi causa, non potesse effettuarsi.

Di ogni singola richiesta, il capo stazione informerà (occorrendo telegraficamente) la competente Divisione Trazione, la quale

darà l'ordine al capo stazione della località, dove sarà da prelevarsi l'acqua, di effettuare la consegna in loco o la spedizione, ed in questo ultimo caso ne avvertirà anche la stazione richiedente. Detta Divisione indicherà sempre alla stazione, che effettua la consegna dell'acqua, il prezzo del metro cubo.

Nella stazione dove risiede anche il capo deposito locomotive, il capo stazione, ricevuto l'ordine di prelevare l'acqua, prenderà accordi con detto capo deposito, il quale, fornita l'acqua, ne farà annotazione sul libretto Mod. T-300 del rifornitore; invece, per quelle stazioni nelle quali il capo stazione è incaricato anche del servizio di trazione, provvederà egli stesso alla somministrazione dell'acqua e ne curerà la registrazione sul libretto Mod. T-300.

I carri serbatoi, occorrenti per la somministrazione di cui trattasi, saranno richiesti dal capo stazione al Servizio Movimento, seguendo le disposizioni all'uopo in vigore.

Le spedizioni dovranno essere eseguite con lettera di porto ordinaria Mod. CI-104 in porto assegnato, all'indirizzo del capo stazione richiedente; e, nel foglio di scorta Mod. CH-104 si indicherà anche l'ente o la ditta cui l'acqua è destinata.

Dell'occorrente stampato, Mod. CI-104, la stazione si accrediterà in base all'art. 37 delle « *Norme per il servizio contabile del capo stazione (edizione 1° luglio 1909)* » pubblicato con l'Ordine di Servizio n. 160-1909.

Tanto per le forniture in loco, quanto per quelle per le quali è stata necessaria la spedizione, il capo stazione che effettua la consegna curerà l'incasso del costo dell'acqua, aggiungendovi, quando ne sia il caso, le tasse di porto computate in base ai prezzi della tariffa eccezionale 1011 P. V., se trattasi di Municipi od Amministrazioni governative, e della tariffa speciale P. V. 104 serie G, se trattasi di privati o stabilimenti industriali; coll'applicazione altresì della sopratassa per l'uso dei carri serbatoi e col solo diritto fisso di stazione.

Per i detti trasporti effettuati sulle linee della Sicilia si applicheranno invece rispettivamente i prezzi della tariffa eccezionale interna 104 P. V. e della tariffa speciale interna P. V. 104, serie D, con la sopratassa e col diritto fisso di cui sopra.

Per la riscossione delle tasse di porto e del costo dell'acqua, la stazione che effettua la consegna compilerà la fattura a matrice Mod. T-299, allegato 2, rilasciando all'acquirente il tagliando della fattura stessa debitamente quietanzato, e facendogli firmare la matrice. Se l'acquirente avrà effettuato il deposito di cui al terzo capoverso del presente paragrafo, il deposito stesso gli verrà restituito all'atto del pagamento dell'anzidetta fattura, come pure gli verrà restituito se, per qualsiasi causa, l'acqua non potesse essergli fornita.

IV. — CONCESSIONI PER UNA VOLTA TANTO CON PAGAMENTO NON IMMEDIATO.

Nei casi in cui, tenuto conto della natura dell'ente che richiede la somministrazione, fosse ritenuto di ammetterla eccezionalmente a credito, le richieste e le consegne dovrebbero effettuarsi con le modalità di cui al precedente paragrafo III, ma con le varianti che seguono.

Le richieste a credito che eventualmente pervenissero ai Capi stazione, saranno da questi, prima di sfogarle, inviate alla competente Divisione della Trazione, che, ove già non disponga di una autorizzazione valevole per la richiesta avanzata, si rivolgerà al proprio Servizio, il quale, previe le pratiche che fossero del caso, darà volta per volta disposizioni.

Per le consegne, il Mod. T-299 dovrà essere compilato nella sola matrice, che sarà firmata dal ricevente e dal capo stazione, cancellandovi le parole « *Ritirata la somma sopraindicata* », ed aggiungendovi gli estremi dell'autorizzazione di consegna dell'acqua senza pagamento.

La detta matrice, che rappresenta la regolare ricevuta rilasciata dai destinatari per ciascuna fornitura d'acqua, dovrà essere trasmessa alla competente Divisione Trazione insieme al relativo bollettino di consegna, quando questo esiste, e cioè la fornitura non viene fatta sul luogo di richiesta.

I trasporti dovranno essere carteggiati con lettera di porto in servizio Mod C1-112 (*verde*), restando inteso che se la fornitura dovrà effettuarsi a mezzo di serbatoi non occorrerà il preventivo deposito di cui al 3° capoverso del suddetto paragrafo III.

V. — CONTABILIZZAZIONE.

Per le forniture contro pagamento immediato, fatta la riscossione, il capo stazione eseguirà lo sviucolo della spedizione secondo le norme ordinarie, qualora, beninteso, la fornitura non venga fatta sul luogo di richiesta.

L'ammontare del solo costo dell'acqua verrà contabilizzato fra gli *introiti estranei al traffico*, colla emissione del Mod. R-110. Tale introito sarà dal competente Ufficio di Ragioneria accreditato al conto fuori bilancio 123 «Introiti diversi da regolare» restando alle Divisioni della Trazione la cura di regolarizzare, nello stesso mese di contabilizzazione della Ragioneria, l'introito stesso al conto di entrata 30 «*Ricuperi del Servizio Trazione*» sottoconto B «*Prestazioni ad altre Amministrazioni dello Stato ed a terzi*», in base agli elenchi Mod. E-112 che riceveranno dal competente Ufficio di Ragioneria.

Per le forniture di cui al precedente paragrafo IV, la Divisione Trazione interessata provvederà a che le matrici del Modulo T-299, ricevute dalle stazioni, siano trasmesse ogni quindicina, insieme agli eventuali bollettini di consegna, all'Ufficio controllo merci servizio interno in Torino, elencandole in due distinti prospetti, comprendenti il primo le forniture fatte per conto dei Comuni ed il secondo quelle fatte per conto degli altri enti o ditte.

La predetta Divisione dovrà curare che sui prospetti di cui trattasi siano indicati la quantità ed il prezzo dell'acqua erogata direttamente, nonchè gli estremi (numero di spedizione e data, luogo di provenienza e destinazione, numero e portata del serbatoio, ecc.) necessari per l'esatta tassazione delle forniture implicanti trasporto per ferrovia. Dovrà inoltre curare che dei detti prospetti (da scrivere in inchiostro copiativo) ne sia tirata copia su carta velina, per aver modo di controllare i dati espositivi con quelli risultanti sui libretti Mod. T-300, ciò che dovrà farsi nei primi giorni del mese successivo a quello cui i prospetti si riferiscono.

Il Servizio Commerciale provvederà ad addebitare a chi dà ragione tanto il costo dell'acqua quanto le tasse di trasporto, accreditando queste ultime ai *prodotti del traffico*. Provvederà al-

tresì ad accreditare mensilmente al conto fuori bilancio 117 « *Servizio Trazione* » il costo dell'acqua, dandone di volta in volta comunicazione alla Divisione Trazione interessata, perchè provveda al pareggio di detto conto 117, accreditando il conto di entrata 30-B sopraindicato.

Nei casi di vendite d'acqua contemplate in contratti non stipulati dal Servizio o dalle Divisioni Trazione, giusta l'ultimo capoverso del paragrafo II, il Servizio che ha stipulato il contratto dovrà provvedere in modo che la contabilizzazione dell'ammontare delle forniture venga sempre fatta *separatamente dagli altri titoli*, ed a credito del conto fuori bilancio 117 « *Servizio Trazione* » onde sia lasciata alla Divisione Trazione interessata la cura di darne credito in definitivo al conto di entrata 30 « *Ricuperi del Servizio Trazione* ».

Da ciascuna Divisione Trazione sarà tenuto il registro Modello T-385 sotto forma di conto corrente, e nel medesimo verrà aperta una partita intestata al concessionario per ogni concessione di carattere continuativo, nonchè per ogni fornitura precaria dalla Divisione stessa disposta, indicandovi gli estremi e le condizioni della concessione.

In base alle risultanze dei libretti Mod. T-300, la Divisione Trazione iscriverà, sul detto registro, a debito dei concessionari le forniture effettuate; e, di mano in mano che emetterà i mandati per regolarizzare i rispettivi pagamenti, indicherà sul registro stesso, per ogni partita, gli estremi del relativo mandato.

Avvenendo che dai libretti Mod. T-300 non risulti effettuata una concessione autorizzata, sarà cura della Divisione Trazione di ricercarne le cause, rivolgendosi, ove occorra, alla stazione che doveva effettuare la fornitura, o a chi di ragione.

Tanto delle non effettuate forniture, quanto delle eventuali discordanze fra le somministrazioni risultanti dai libretti Modello T-300 ed i corrispondenti pagamenti, dovranno indicarsi succintamente le ragioni nella colonna annotazioni del registro Mod. T-385, della cui regolare tenuta risponderà il dirigente della contabilità della Divisione.

VII. — TRASPORTI D'ACQUA, E SPECIALMENTE DI QUELLI ESEGUITI SENZA L'IMMEDIATO PAGAMENTO DELLE TASSE RELATIVE, PER FORNITURE FATTE DA ACQUEDOTTI PRIVATI, CON PRESA INDIPENDENTE DAI RIFORNITORI.

Premesso che per i trasporti di acqua è da seguirsi il procedimento fissato dall'Ordine di Servizio n. 41-1916, si fa presente che quando si tratta di trasporti da effettuarsi a credito, per forniture fatte a terzi da acquedotti con presa indipendente dai rifornitori, le stazioni debbono far praticare dai destinatari la seguente annotazione sui bollettini di consegna delle lettere di porto in servizio Mod. C1-112 (*verde*) con le quali dovranno essere carteggiati i trasporti stessi: « *Ritirata l'acqua di cui il presente trasporto, senza il pagamento delle tasse a carico* ».

Detti bollettini di consegna dovranno essere ritirati e rimessi alle competenti Divisioni del Movimento, che li trasmetteranno, con appositi elenchi quindicinali, direttamente all'Ufficio Controllo merci, servizio interno, in Torino, coi dati occorrenti alla relativa tassazione, pel conseguente addebito.

Sarà opportuno che in questi casi i fornitori dell'acqua siano avvertiti che la nostra Amministrazione si disinteressa completamente della riscossione del costo dell'acqua, dovendo su ciò i fornitori stessi intendersi direttamente cogli acquirenti.

* * *

Il presente Ordine di Servizio annulla e sostituisce quello n. 38-1913.

* * *

NB. — I Mod. T-298 e T-299 sono concentrati nei Magazzini stampe di Torino e Napoli, ed il Mod. T-385 in quest'ultimo Magazzino.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5 e 46, al personale delle gestioni ed ai controllori del materiale.

Allegato n. 1 all'ordine di servizio n. 106-1919.

MOD. T-298.

FERROVIE DELLO STATO

SERVIZIO TRAZIONE

Richiesta per la fornitura di acqua.

Il sottoscritto (1) chiede all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per conto (2) la fornitura di N. carri serbatoi di acqua della capacità di m³, proveniente dal rifornitore di e da consegnarsi alla stazione di previo pagamento del prezzo dell'acqua e delle tasse di trasporto che saranno conteggiate secondo la tariffa (3)

A, il 191...

(1)

.....

(1) Cognome e nome.

(2) Proprio, oppure: del Municipio di o dell'Amministrazione di, ecc.

(3) *Per le linee del Continente*: eccezionale 1011 P. V., se trattasi di Municipi od Amministrazioni governative, e speciale P. V. 104 Serie G, se trattasi di privati o stabilimenti industriali; coll'applicazione altresì della soprattassa per l'uso dei carri serbatoi e col solo diritto fisso di stazione.

Per le linee della Sicilia: eccezionale interna 404 P. V., se trattasi di Municipi od Amministrazioni governative, e speciale interna P. V. 104 Serie D, se trattasi di privati o stabilimenti industriali; coll'applicazione della soprattassa e del diritto fisso di cui sopra.

(4) Qualità e firma del richiedente.

N. B. — La presente domanda verrà considerata senza affetto se non accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di deposito di lire 10 per ogni serbatoio richiesto. Detta tassa verrà rimborsata all'atto del ritiro dell'acqua e del relativo pagamento, o quando, per qualsiasi causa, l'acqua non potesse essere fornita. Sarà invece devoluta all'Amministrazione ferroviaria in caso di mancato ritiro dell'acqua.

Allegato n. 2 all'ordine di servizio n. 106-1919.

(MATRICE).

MOD. T-298.

FERROVIE DELLO STATO

SERVIZIO TRAZIONE

Stazione di.....

(1) deve dare all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per fornitura di acqua, quanto segue: **S. E. O.**

1^o. m³ di acqua a L.
il m³ L.

2^o. Trasporto della detta quantità d'acqua, come da lettera di porto relativa alla spedizione n. del 19... da »

Totale L.

A, il 19..

Ritirata la somma sopra indicata Ritirata l'acqua di cui sopra

Il Capo Stazione Il Ricevente

(2)

(1) Il Sig.; il Municipio di, l'Amministrazione

(2) Estremi dell'autorizzazione di consegna dell'acqua quando non ha luogo l'immediato pagamento.

N. B. — La presente matrice deve essere tenuta dal Capo stazione nei casi in cui egli rilascia l'annessa quietanza, deve essere invece da lui mandata alla competente Divisione Trazione nel caso in cui sia autorizzato a consegnare l'acqua senza l'immediato pagamento. In questo ultimo caso, dopo completata la matrice, la farà firmare dal « ricevente » e la firmerà poi, a sua volta, cancellandovi le parole « Ritirata la somma sopra indicata » ed esponendovi ai dati richiesti dal richiamo (2).

FERROVIE DELLO STATO

SERVIZIO TRAZIONE

Stazione di

(1) deve dare all'amministrazione delle Ferrovie dello Stato per fornitura di acqua quanto segue: **S. E. O.**

1^o. m³ di acqua a L.
il m³ L.


2^o. Trasporto della detta quantità d'acqua, come da lettera di porto relativa alla spedizione n. del 19... da »

Totale L.

Ricevuta la somma sopra indicata di it. L. (2)

A, il 19..

Il Capo Stazione

(3) 

(1) Il Sig.; il Municipio di, l'Amministrazione

(2) In tutte lettere.

(3) Firma (con nome e cognome per esteso) che dovrà attraversare in una sola linea orizzontale, la marca da bollo.

N. B. — Quando la fornitura viene fatta a credito il presente tagliando dovrà essere annullato con una riga trasversale lasciandolo attaccato alla matrice.

Ordine di servizio N. 107 (C.).**Distanze chilometriche della linea Trieste S. A. - Piedicolle della Venezia Giulia.**

(Vedi ordine di servizio n. 91 del 1919).

La tabella delle distanze chilometriche da valere per la tassazione dei trasporti per la linea Trieste-S. Andrea-Piedicolle, pubblicata a pag. 14 dell'allegato Ordine di Servizio n. 91-1919, deve ritenersi annullata e sostituita con quella unita al presente Ordine di Servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 22.

Allegato all'ordine di servizio N. 107-1919.

Trieste S. Andrea - Piedicolle.

Trieste S. Andrea

5	Rozzol																		
8	3	Guardiella																	
16	11	8	Opicina (1)																
20	16	18	5	Monrupino															
25	21	18	10	6	Duttogliano-Scoppo														
32	27	24	16	12	7	S. Daniele del Carso													
39	34	31	23	19	14	7	Rifemberga												
45	40	37	30	25	20	14	7	Prevacina (3) (4)											
49	45	42	34	30	25	18	11	5	Valvolciana (3) (4)										
53	48	45	37	33	28	21	15	8	4	S. Pietro di Gorizia (Bivio)									
56	51	48	41	36	31	25	18	12	7	4	Gorizia Nord								
69	65	62	54	50	44	38	31	25	20	17	14	Plava							
75	71	68	60	55	50	44	37	31	26	23	20	6	Canale						
81	76	73	66	61	56	50	43	37	32	29	25	12	6	Auzza					
89	85	82	74	70	64	58	51	45	40	37	34	21	15	9	S. Lucia Tolmino				
95	90	87	79	75	70	63	56	50	46	42	39	26	20	14	6	Piedimelze			
98	94	91	83	79	74	67	60	54	49	46	43	30	24	18	10	4	Gracova		
105	100	97	89	85	80	73	66	60	56	52	49	36	30	24	16	11	7	Udaiusna	
110	105	102	94	90	85	79	72	65	61	58	54	41	35	29	21	16	12	6	Piedicolle

(1) A questa stazione è allacciato un raccordo per Opicina Campagna, della linea Nabresina-Longatico, valevole per i soli trasporti merci. Il raccordo stesso è da computarsi, agli effetti della tassazione, in km. 3.

(2) Stazione di diramazione per la linea verso Aldussina.

(3) Stazione di diramazione verso Gorizia Meridionale ed oltre.

(4) Il tratto Prevacina-Valvolciana è comune alle due linee: Gorizia Meridionale-Aidussina e Trieste S. Andrea-Piedicolle.

Ordine di servizio N. 108 (M.).**Facoltà di servizio nelle stazioni.**

(Vedi ordini di servizio n. 58 e 86-1919).

Con la riattivazione, a partire dal 1° dicembre c. a., dei trasporti in collettame a piccola velocità andranno in vigore le disposizioni contenute nell'Ordine di Servizio n. 58-1919.

La stazione di *Milano Porta Scmpione* continua però ad essere esclusa dai trasporti in collettame a piccola velocità.

In relazione a ciò, a pagina 36 del « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato » (edizione giugno 1914), di contro al nome della detta stazione, nella colonna 10, di fianco alla lettera O si dovrà riportare il richiamo (22) e in calce alla pagina stessa la seguente annotazione:

(22) Limitatamente ai trasporti a carro completo.

Inoltre nell'allegato al citato Ordine di Servizio 58, e precisamente nell'ultimo capoversso della nota (8) riferibile alla stazione di *Milano P. G.* si dovranno, nell'elenco delle Ditte raccordinate, aggiungere le seguenti: *Fratelli Marchi, Ballari Afro, Municipio di Milano, Società Anonima Docks Milano.*

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 22.

Ordine di servizio N. 109 (M. C. A.).**Passaggio di moduli dalla serie C^{II} alla serie M.**

I moduli indicati nell'elenco allegato al presente Ordine di servizio passano dalla serie C alla serie M ed assumono la nuova numerazione risultante dall'allegato stesso.

In dipendenza di detto passaggio, gli attuali Mod. M-564 « Elenco degli oggetti ritrovati » ed M-565 « Elenco delle merci

Parte II — N. 48 — 27 novembre 1919.

abbandonate ed eccedenti » assumeranno rispettivamente il nuovo numero M-514 ed M-515.

I moduli attualmente esistenti dovranno però essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

Nelle future richieste, da farsi ai Magazzini nei modi d'uso, le stazioni esporranno oltre il numero della serie M, anche quello vecchio coll'indicazione « già C^u..... ».

I capi stazione, i capi gestione ed i capi personale viaggiante dovranno aver cura di portare a conoscenza degli agenti interessati il presente Ordine di servizio e di provvedere ed assicurarsi che le disposizioni nel medesimo contenute siano debitamente osservate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5 e 22.

Allegato all'ordine di servizio n. 109-1919.

Elenco dei moduli che vengono depegnati dalla serie C^h ed iscritti nella serie M.

Numero progrus-ivo	Denominazione del modulo	Numero del modulo	
		Attuale serie C ^h	Nuova serie M
1	Etichetta per colli merci a G. V.	51	277
2	Listino per sollecitare la resa dei trasporti	52	291
3	Etichetta per colli merci con interesse alla riconsegna	55	278
4	Listino per documenti a scorta di colli merci con interesse alla consegna.	55 bis	292
5	Partecipazione di addebito al personale a deconto indennizzo	59	533
6	Etichetta speciale per trasporti in servizio ferroviario- marittimo con la Sardegna	60	282
7	Etichetta per colli bagagli	64	275
8	Etichetta per l'inoltro delle merci a G. V. coi treni diretti	67	280
9	Etichetta per l'inoltro delle merci a G. V. coi treni diretti per opportunità di servizio	67 bis	280 ^a
10	Etichetta per l'inoltro delle merci a G. V. coi treni accel.	68	281
11	Etichetta per l'inoltro delle merci a G. V. coi treni accelerati per opportunità di servizio	68 bis	281 ^a
12	Libro di consegna merci e carri a P. V.	69	404
13	Libro di consegna merci e carri a G. V. e P. V. ac- celerata	70	403
14	Libro di consegna valori, colli assicurati e pieghi con- tabilizzati	71	402
15	Listino per documenti a scorta di merci a G. V. inol- trate coi treni diretti.	73	294
16	Listino per documenti a scorta di merci a G. V. inol- trate coi treni diretti per opportunità di servizio .	73 bis	294 ^a
17	Listino per documenti a scorta di merci a G. V. inol- trate coi treni accelerati	74	295
18	Listino per documenti a scorta di merci a G. V. inol- trate coi treni accelerati per opportunità di servizio	74 bis	295 ^a

Segue Allegato all'ordine di servizio n. 109-1919.

Numero progressivo	Denominazione del modulo	Numero del modulo	
		Attuale serie CII	Nuova serie M
19	Etichetta per colli merci da inoltrarsi a P. V. accelerata sulle ferrovie italiane	76	282
20	Listino per la resa accelerata dei trasporti di bestiame	78	293
21	Listino per indicare la stazione destinataria dei bagagli in servizio interno	79	289
22	Libro di consegna dei bagagli e dei cani	86	401
23	Listino per indicare la stazione destinataria dei bagagli in servizio cumulativo italiano	89	290
24	Foglio di accompagnamento bagagli e cani	101	411
25	Foglio di accompagnamento valori e colli assicurati	102	412
26	Foglio di accompagnamento merci a G. V.	103	413
27	Foglio di consegna merci a P. V.	105	414
28	Nota per trasmissione fogli d'accompagnamento e di consegna	106	418
29	Foglio unico d'accompagnamento merci a G. V., bagagli, valori e colli assicurati	107	415
30	Libro unico di consegna merci a G. V., valori, bagagli, colli assicurati e pieghi contabilizzati	108	405
31	Registro delle pesature	113	420
32	Registro dei bagagli non ritirati subito dopo l'arrivo dei treni	115	421
33	Foglio di carico per trasporti a P. V. accelerata.	137	145 ^a
34	Foglio di carico per trasporti a G. V. a carro completo	138	145 ^b
35	Registro degli oggetti ritrovati	167	508
36	Avviso del ritrovamento degli oggetti.	168	509
37	Distinta degli oggetti ritrovati da inviare al deposito compartimentale	169	510
38	Etichetta per gli oggetti ritrovati da inviare al deposito compartimentale	170	511
39	Registro d'entrata degli oggetti ritrovati	171	512

Segue Allegato all'ordine di servizio n. 109-1919.

Numero progressivo	Denominazione del modulo	Numero del modulo	
		Attuale serie <i>Ch</i>	Nuova serie <i>M</i>
40	Etichetta per colli bagagli a mano depositati in stazione.	173	276
41	Cartellino per oggetti ritrovati	174	513
42	Etichetta per colli merci a G. V. con la indicazione del transito internazionale	197	283
43	Listino per colli merci a G. V. con la indicazione del transito internazionale	197 <i>bis</i>	296
44	Etichetta per colli contenenti esplosivi della categoria 11 ^a allegato 9 alle tariffe	206	284
45	Etichetta per colli contenenti detonanti delle categorie 12 ^a e 13 ^a allegato 9 alle tariffe	207	284 ^a
46	Etichetta per colli contenenti detonanti della categoria 14 ^a allegato 9 alle tariffe	208	284 ^b
47	Relazione di viaggio dei controllori	216	400

Ordine di servizio N. 110 (M. L.).**Attivazione di nuovi impianti di segnalamento e di sicurezza nella stazione di Cassino verso Napoli e Roma.**

Dalle ore 12 del giorno 15 dicembre 1919 per la protezione della stazione di Cassino, recentemente sistemata, verranno attivati i segnali specificati nell'allegato prospetto.

I segnali di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e quelli di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 saranno manovrati rispettivamente dai due posti di manovra A e B posti agli estremi Napoli e Roma della stazione ed alla distanza di m. 487 e 219 dall'asse del F. V.

La manovra dei segnali di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, sarà collegata, a mezzo di fermascambi e serrature F. S., colla manovra degli scambi e delle comunicazioni interessanti i binari di corsa. Tali comunicazioni saranno manovrate a mezzo di leva unica e trasmissione rigida.

La manovra dei segnali di cui ai numeri 2 e 7 sarà subordinata al consenso elettrico da azionarsi dal F. V.

I due posti di manovra A e B e l'Ufficio del Dirigente il Movimento della stazione di Cassino saranno in comunicazione telefonica fra di loro.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 7, 53, 54 e 55 del Compartimento di Napoli e Roma.

Il Direttore generale
R. DE CORNE'.

Numero
programmatico

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Allegato all'ordine di servizio N. 110-1919.

Numero progressivo	Segnale	Significato	Ubicazione rispetto ai treni ai quali comanda	Distanza in metri		
				dal segnale di 1ª categ. corrispondente	dall'asse del F. V.	dalla punta dello scambio estremo
1	Semaforo a sbalzo di m. 0.90 ad un'ala di avviso.	Avviso del segnale di cui al N. 2.	a sinistra	602	—	—
2	Semaforo a candelieri a due piantane (una più alta e una più bassa) ad un'ala di 1ª categoria.	Protezione verso Napoli: l'ala della piantana più alta comanda l'ingresso in II linea, quella della piantana più bassa l'ingresso in III, IV e V linea.	id.	—	—	159
3	Semaforo ad un'ala di partenza.	Partenza verso Napoli dalla III, IV e V linea.	a destra	—	425	—
4	Id.	Partenza verso Napoli dalla I linea.	a sinistra	—	168	—
5	Id.	Partenza verso Roma dalla III, IV e V linea.	id.	—	218	—
6	Id.	Partenza verso Roma dalla II linea.	id.	—	157	—
7	Semaforo a candelieri a due piantane (una più alta e una più bassa) ad un'ala di 1ª categoria.	Protezione verso Roma: l'ala della piantana più alta comanda l'ingresso in I linea, quella della piantana più bassa l'ingresso in III, IV e V linea.	id.	—	—	222
8	Semaforo a sbalzo di m. 0.90 ad un'ala di avviso.	Avviso del segnale di cui al numero 7.	id.	786	—	—



BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Si pubblica il giovedì

INDICE

Parte prima. — Leggi e decreti:

23 ottobre 1919 — R. D.-L. n. 1970, che stabilisce il trattamento di pensione degli impiegati dello Stato e dei militari del R. esercito e della R. marina	Pag. 761
23 ottobre 1919 — R. D. n. 2316, che reca norme per le promozioni in alcune categorie di personale delle ferrovie dello Stato ed autorizza altresì la concessione di un supplemento di prestito straordinario di guerra agli impiegati ed agenti delle ferrovie medesime	» 769
31 ottobre 1919 — R. D.-L. n. 2264, che autorizza i venditori di energia elettrica, entro i limiti fissati dal decreto medesimo, ad addivenire rispettivamente all'aumento dei prezzi o alla revisione dei medesimi, deferendosi le relative controversie a Commissioni arbitrali provinciali	» 773
6 novembre 1919 — R. D. n. 2216, che stabilisce la corresponsione degli aumenti, percentuali previsti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 167, agli impiegati ferroviari, straordinari avventizi o assimilati in Tripolitania e Cirenaica	» 779
16 novembre 1919 — R. D.-L. n. 2273, che introduce variazioni nel bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1918-19.	» 781
16 novembre 1919 — R. D. n. 2306, che autorizza la prelevazione di L. 7.874.212,36 dal fondo di riserva per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1918-19	» 784
20 novembre 1919 — R. D.-L. n. 2272, che sostituisce una ritenuta unica mensile per ogni 100 lire di stipendio lordo, a quelle graduali di cui alla legge 30 giugno 1908, n. 335, per la costituzione di un fondo di garanzia per le cessioni di stipendio	» 786
27 novembre 1919 — R. D.-L. n. 2373, che migliora il trattamento di pensione nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato	» 787
27 novembre 1919 — R. D. L. n. 2319, che stabilisce norme per le promozioni in alcune categorie del personale delle ferrovie dello Stato	» 801

27 novembre 1919. — R. D-L. n. 2350, che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad inv. tira una parte dei fondi della gestione pensione e sussidi nella concessione di mutui a società cooperative fra il personale dell'Amministrazione stessa per la costruzione di case popolari o economiche, ed attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la gestione della « Fondazione Elena di Savoia »	Pag. 803
27 novembre 1919 — R. D. L. n. 2375, che autorizza ad estendere alle linee esercitate dallo Stato le disposizioni degli articoli 8 e 14 della legge 30 giugno 1906, n. 272, circa la chiusura dei passaggi a livello, alla sovvenzione ed alla custodia delle linee secondarie e reca inoltre altri provvedimenti	» 809
21 ottobre 1919 — D. M. concernente una nuova forma di pagamento delle pensioni ed altri assegni fissi.	» 812
12 dicembre 1919 — D. M. che consente la esportazione dal Regno di paste alimentari.	» 816
12 dicembre 1919 — D. M. che estende ad alcune merci d'esportazione l'obbligo della cessione, a favore degli Istituti autorizzati al commercio dei cambi, della valuta estera, che ne rappresentano il prezzo di vendita e dei crediti relativi.	» 818
15 dicembre 1919 — D. M. concernente l'importazione del carbone fossile e l'uso dei combustibili nazionali	» 820

Parte seconda. — Ordini generali, Ordini di servizio, Circolari ed Istruzioni di durata indeterminata:

<i>Comunicati.</i>	Pag. 441
<i>Ordine generale</i> n. 9 — Assunzione da parte delle ferrovie dello Stato dell'esercizio delle linee ferroviarie della Sardegna già appartenenti alla Compagnia Reale delle ferrovie Sarde.	» 444
<i>Ordine di servizio</i> n. 117 — Ammissione eccezionale dei carri esteri con rialzo scaduto.	» 446
<i>Ordine di servizio</i> n. 118 — Rappresentanza del personale	» 447
<i>Ordine di servizio</i> n. 119 — Entrata nelle stazioni.	» 448
<i>Ordine di servizio</i> n. 120 — Apparecchi automatici auto-stampatori per la distribuzione di biglietti d'entrata nelle stazioni.	» 457
<i>Ordine di servizio</i> n. 121 — Contabilità delle entrate e delle spese dipendenti dall'esercizio delle ferrovie Sarde - Contabilità delle gestioni - Variazioni nella nomenclatura dei conti.	» 467
<i>Ordine di servizio</i> n. 122 — Biglietti di servizio e concessioni di viaggio gratuito e a prezzo ridotto	» 476

Parte terza. — Ordine di servizio e Circolari di durata determinata:

(Per memoria).

In appendice:

(Per memoria).

Parte quarta. — Giurisprudenza ferroviaria:

(Per memoria).

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1919, n. 1970, che stabilisce il trattamento di pensione degli impiegati dello Stato e dei militari del R. esercito e della R. marina (1).

VITTORIO EMANUELE III
 PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
 Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ritenuta stabilita dall'art. 3 della legge 7 luglio 1876, numero 2212, (serie 2^a), sugli stipendi ed i maggiori assegni fissi e personali degli impiegati civili al servizio dello Stato, sugli aggi, sulle riscossioni e sugli altri proventi, è fissata nella misura del sei per cento degli stipendi ed assegni predetti.

Art. 2.

Hanno diritto a conseguire la pensione gli impiegati civili contemplati dall'art. 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e quelli cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali, quando abbiano almeno venti anni di servizio utile e si trovino in uno dei casi seguenti:

a) siano collocati a riposo per raggiungimento dei limiti di età stabiliti nei rispettivi ordinamenti organici;

b) siano divenuti per infermità inabili a continuare o a riassumere il servizio;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 31 ottobre 1919, n. 259.

c) siano cessati dalla disponibilità ai termini dell'art. 25 del testo unico approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, o siano stati dispensati, revocati, destituiti senza perdita del diritto a pensione o comunque allontanati dal servizio per disposizione di ufficio;

d) siano collocati a riposo su domanda o d'ufficio nei casi previsti dalle lettera a), articolo 1, del testo unico sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, o in altre leggi speciali.

Art. 3.

Hanno diritto alla liquidazione di una indennità per una volta tanto gli impiegati civili contemplati dall'art. 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e quelli cui le disposizioni dell'articolo stesso siano state estese con leggi speciali, che si trovino in uno dei casi seguenti:

a) dopo cinque anni di servizio utile e prima di venti anni di servizio utile siano divenuti, per cause diverse da quelle indicate nell'art. 2 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, inabili a continuare o a riassumere il servizio stesso;

b) dopo dieci anni di servizio utile e prima di venti anni di servizio utile siano cessati dalla disponibilità a termini dell'art. 25, del testo unico approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, o siano stati dispensati, revocati, destituiti senza perdita del diritto a pensione o comunque allontanati dal servizio per disposizioni di ufficio.

Art. 4.

La vedova dell'impiegato civile morto dopo venti anni di servizio utile, o del pensionato che abbia contratto matrimonio durante il servizio, ha diritto alla pensione quando non sia stata pronunziata, o non sia passata in giudicato, sentenza di separazione personale per di lei colpa e quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia contratto dopo che l'impiegato aveva compiuto l'età di cinquant'anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione del servizio, ovvero sia nata prole ancor-

chè postuma di matrimonio più recente; oppure la morte sia dovuta a causa di servizio ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.

Gli orfani dell'impiegato civile morto dopo venti anni di servizio utile, e quelli del pensionato che abbia contratto matrimonio durante il servizio hanno diritto alla pensione finchè siano minorenni e le figlie minorenni siano inoltre nubili.

Alla vedova, trovantesi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dell'impiegato morto dopo un anno compiuto di servizio e prima di venti anni di servizio utile, spetta una indennità per una volta tanto.

In mancanza della vedova, o quando questa non vi abbia diritto l'indennità spetta ai figli minorenni o alle figlie nubili minorenni in parti uguali.

E' pareggiata alla prole orfana di entrambi i genitori, quella di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale.

Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che erano a carico dell'impiegato e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

Art. 5.

La pensione annua spettante agli impiegati civili contemplati, nell'art. 2 del presente decreto è uguale a tanti quaresimi della media degli stipendi percepiti nell'ultimo triennio di servizio attivo per quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime quattromila lire della media stessa, oltre a tanti cinquantiesimi sopra la rimanente somma.

L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio utile avrà diritto ad una pensione eguale ai nove decimi della media anzidetta.

Art. 6.

Nel caso espresso dall'art. 2 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, quando si tratti di infermità o lesioni che abbiano cagionato cecità o perdita assoluta dell'uso di due arti, la pensione sarà eguale ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

Negli altri casi di ferite riportate o infermità contratte per causa di servizio la pensione sarà uguale a tanti quaresimi della media suddetta quanti sono gli anni di servizio utile, col minimo del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata del servizio sia inferiore a venti anni e della metà dell'ultimo stipendio se la durata stessa sia venti o più anni.

Art. 7.

La pensione spettante agli impiegati civili, ai termini degli articoli 5 e 6 del presente decreto, non può in nessun caso superare lire dodicimila, nè i nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio, e non potrà essere inferiore a lire novecento annue.

Art. 8.

La pensione alla vedova o ai figli minorenni dei pensionati, e degli impiegati civili morti in attività di servizio dopo almeno venti anni di servizio utile, è stabilita in base ad una aliquota della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'impiegato nella misura seguente:

1° vedova, 50 per cento;

2° orfani soli: in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o più orfani, 60 per cento;

3° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio coll'impiegato: con un figlio, 60 per cento; con due figli, 65 per cento, con tre figli, 70 per cento; con quattro o più figli, 75 per cento;

4° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio con l'impiegato e figli di precedente matrimonio del marito: 50 per cento alla vedova e ai figli propri, ed il 25 per cento cumulativamente ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli si procederà alla modificazione della misura della pensione colle norme precedenti.

Ai figli della donna impiegata spetta, in caso di morte di questa, la percentuale di cui al numero 2, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 12 del presente decreto.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue lire seicento; e quelle alla vedova, oppure ai soli orfani, non può essere inferiore a lire cinquecento.

Art. 9.

La pensione alle persone di famiglia, indicate nell'articolo precedente, superstiti dell'impiegato che abbia perduto la vita in servizio comandato o in conseguenza immediata del suo servizio, e stabilita in base alle aliquote dell'articolo stesso, col minimo del 50 per cento, applicate ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio, qualunque sia la durata dei servizi prestati.

Art. 10.

L'indennità di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, a favore degli impiegati civili e delle loro famiglie, consiste in una somma eguale a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio, quanti sono gli anni di servizio utile sulle prime lire quattromila, e a tanti quindicesimi sulla rimanente somma.

Art. 11.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio restano in vigore le disposizioni degli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi per le pensioni civili e quelle delle leggi successive. Però gli emolumenti per la determinazione della pensione sono quelli del triennio antecedente all'anno finanziario in cui essi cessano dal servizio; per la liquidazione delle indennità sono quelli dell'anno finanziario antecedente alla cessazione dal servizio.

Art. 12.

La vedova dell'impiegato civile che abbia diritto alla pensione di cui all'art. 8 del presente decreto e che sia anche essa impiegata compresa nelle categorie contemplate dall'art. 8 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e in quelle cui le disposizioni dell'ar-

titolo stesso siano state estese con leggi speciali avrà facoltà, quando lascia il servizio con diritto alla pensione, di optare per la pensione diretta o per la pensione vedovile aumentata di un terzo della pensione diretta.

Gli orfani di padre e madre che siano entrambi impiegati civili dello Stato, avranno diritto a cumulare, colla pensione maggiore un terzo della pensione minore.

Art. 13.

Gli impiegati civili forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo di studio sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo o conseguito prima del servizio straordinario riscattato, a norma del seguente art. 14, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili agli effetti della liquidazione degli assegni tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei relativi corsi superiori.

A tal fine saranno sottoposti ad una ritenuta nella misura stabilita dall'art. 1 del presente decreto, commisurata allo stipendio iniziale di carriera, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi colle modalità che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Il periodo da riconoscersi in base al presente articolo non può decorrere da età inferiore ai diciotto anni.

Art. 14.

Gli impiegati civili di ruolo che anteriormente alla nomina dello impiego stabile abbiano prestato servizio continuativo di straordinario, avventizio e simile, non utile agli effetti della liquidazione degli assegni in base al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, potranno chiedere il riconoscimento di non più di dieci anni di servizio prestato in tale qualità, purchè non anteriore all'età di 18 anni.

Gli impiegati che si avvarranno di tale facoltà saranno sottoposti ad una ritenuta straordinaria pari a quella stabilita dall'ar-

titolo 1 del presente decreto, commisurata allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti, da versarsi colle modalità che saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 15.

Sono riconosciuti utili, agli effetti della liquidazione degli assegni, i servizi civili di ruolo prestati dopo diciotto anni e prima dei 20 anni di età.

Art. 16.

Sono mantenute le disposizioni degli articoli 13, 14 e 16 del testo unico 31 agosto 1907, n. 690, delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza; però la misura della pensione, nel caso dell'articolo 14, sarà eguale ai nove decimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio.

In nessun caso la pensione stabilita dall'art. 16 del testo unico predetto potrà superare l'ultimo stipendio di attività di servizio.

La disposizione dell'art. 14 del predetto testo unico, tenuto conto della suindicata elevazione della misura della pensione, è estesa ai prefetti collocati a riposo a partire dalla data di attuazione del presente decreto.

Art. 17.

Nel regolamento per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite le norme e cautele per l'accertamento della inabilità fisica nei vari casi preveduti dal decreto medesimo.

Art. 18.

Sono abrogati per ciò che riguarda gli impiegati civili gli articoli 74, 75, 76, 77, 82, 83, 104, 105, 108, 109, 110 e 111 del testo unico 2 febbraio 1895, n. 70.

Sono pure abrogate per gl'impiegati civili tutte le altre disposizioni del testo unico suddetto e delle altre leggi speciali che risultino contrarie a quelle del presente decreto.

Nulla è innovato a riguardo dei corpi civili armati, degli operai e delle altre categorie di personale, le cui pensioni sono regolate da disposizioni speciali.

Art. 19.

A coloro che liquideranno la pensione in base al presente decreto non è dovuto l'assegno mensile stabilito col R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304. Nel caso che a maggiore pensione percepita rispetto a quella che sarebbe spettata in dipendenza delle disposizioni precedentemente in vigore risultasse inferiore al detto assegno, verrà corrisposta soltanto la differenza.

Art. 20.

Con decreto Reale sarà provveduto a coordinare in testo unico col presente decreto le disposizioni delle precedenti leggi non abrogate, riguardanti le pensioni degli impiegati civili. Sarà pure provveduto alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 21.

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° ottobre 1919.

Art. 22.

Le disposizioni del presente decreto sono, con modalità che verranno stabilite mediante decreto Reale, applicabili anche ai militari di tutti i gradi del Regio esercito e della Regia marina, con la stessa decorrenza di cui all'art. 21.

Art. 23.

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale in servizio alla data di attuazione del decreto stesso.

Per gli impiegati e militari che verranno assunti dopo tale data saranno, con successivo provvedimento, stabilite norme speciali.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - SCHANZER.

Visto: il Guardasigilli: MORTARA.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1919, n. 2316 che reca norme per le promozioni in alcune categorie di personale delle ferrovie dello Stato ed autorizza altresì la concessione di un supplemento di prestito straordinario di guerra agli impiegati ed agenti delle ferrovie medesime (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Sentito il Consiglio dei ministri;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 20 dicembre 1919, n. 300.

Sulla proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli agenti degli uffici delle ferrovie dello Stato, iscritti nel grado transitorio 11° dei ruoli di « movimento e traffico » « amministrativo », « ragioneria » « lavori e costruzioni » « trazione veicoli e navigazione » con anzianità di grado non inferiore al 31 dicembre 1914, sono promossi per titolo di anzianità, accertato dalle competenti Commissioni di avanzamento, con decorrenza 1° giugno 1919; quelli con anzianità di grado fino al 31 dicembre 1915, saranno promossi alle stesse condizioni con decorrenza 1° gennaio 1920.

Art. 2.

Gli agenti promossi come all'art. 1 saranno iscritti anche in soprannumero nel grado 10° del ruolo amministrativo, se provenienti dal grado transitorio 11° dei ruoli di « movimento e traffico » amministrativo e nel grado 10° nel ruolo di ragioneria, « lavori e costruzioni », « trazione veicoli e navigazione », se provenienti dal grado transitorio 11° rispettivamente nei ruoli di ragioneria, « lavori e costruzioni », « trazione veicoli e navigazione ».

Gli agenti del ruolo di movimento e traffico, iscritti nel grado 10° del ruolo amministrativo per effetto delle presenti disposizioni potranno dopo il 30 giugno 1921 essere trasferiti nuovamente nel ruolo di provenienza.

Art. 3.

Tutti gli agenti delle ferrovie dello Stato, iscritti al grado transitorio 11° dei diversi ruoli, che non saranno promossi al grado 10° in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti e che ne facciano domanda entro un mese dalla data di pubblicazione delle promozioni di cui al presente decreto, saranno promossi aiutanti di 1ª classe ed iscritti nel grado 10° del ruolo del personale ausiliario.

Art. 4.

Alle vacanze che si faranno nel grado di segretario di 2ª classe entro il 30 giugno 1921 nel ruolo di movimento e traffico, anzichè con le norme di cui il titolo 11º capo secondo art. 249 punto primo del « Regolamento del personale » approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, sarà provveduto mediante promozione, per titolo di anzianità accertato dalla competente Commissione di avanzamento, fra i sotto capi del ruolo del personale delle stazioni, appartenenti ai due elenchi di cui agli articoli 99 e 254 del regolamento del personale che abbiano compiuto non meno di cinque anni di servizio nel grado e ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto per coloro che hanno già la richiesta anzianità di grado e dalla data di raggiungimento di detta anzianità per quelli che l'avranno entro il 30 giugno 1921.

Art. 5.

I sotto capi del ruolo del personale delle stazioni che abbiano una anzianità utile per la reggenza non inferiore al 31 dicembre 1912, sono promossi per titolo di anzianità, accertato dalla competente Commissione di avanzamento, al grado decimo, con decorrenza 1º gennaio 1920 ed iscritti anche in soprannumero nel grado 10º del relativo ruolo. I sotto capi iscritti nell'elenco speciale transitorio, di cui all'art. 254 del regolamento del personale con anzianità non inferiore al 31 dicembre 1912, sono promossi, per titolo di anzianità, accertato come sopra, capi gestione e capi telegrafisti di 2ª classe con la stessa decorrenza 1º gennaio 1920.

Art. 6.

Nelle disposizioni contenute nell'art. 12 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, sono compresi anche gli assistenti avventizi di 2ª classe e quegli altri avventizi in possesso dei requisiti regolamentari che prestarono servizio nelle condizioni previste dal predetto decreto e con mansioni corrispondenti a qualifiche di grado inferiore al 12º.

Art. 7.

Fermo restando il limite massimo di somma fissato dall'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1614, e non oltre i sei mesi dalla pubblicazione del trattato di pace, potrà essere concesso agli impiegati ed agenti delle ferrovie dello Stato un supplemento di prestito straordinario di guerra in ragione degli aumenti di stipendio o paga concessi con decreti legge 11 giugno 1919, n. 913 e n. 1023.¹

Il supplemento sarà calcolato sulla differenza tra l'ammontare del prestito già concesso e quello cui il richiedente risulterà aver diritto in base all'emolumento aumentato.

La concessione e la liquidazione del prestito suppletivo saranno regolate dalle stesse norme sancite dai decreti Luogotenenziali 27 ottobre 1918, n. 1614, e 16 dicembre 1918 n. 1936. Il contributo per le spese di amministrazione di personale, di cui al comma 2° dell'articolo unico del predetto decreto 16 dicembre 1918, è elevato da L. 30.000 a L. 45.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - DE VITO - SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1919, n. 2264, che autorizza i venditori di energia elettrica, entro i limiti fissati dal decreto medesimo, ad addivenire rispettivamente all'aumento dei prezzi o alla revisione dei medesimi, deferendosi le relative contrattazioni a Commissioni arbitrali provinciali (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Su proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e lavoro, dei trasporti e del tesoro:

Udito il Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I venditori di energia elettrica, comunque prodotta, obbligati alla data del presente decreto a fornire energia per qualunque uso fino ad una potenza di 100 chilowatt in base a concessioni, convenzioni o contratti comunque stipulati che stabiliscono tariffe o prezzi non superiori a quelli corrispondentemente applicati per le stesse forniture o per forniture analoghe prima del 24 maggio 1915, sono autorizzati ad aumentare il prezzo della fornitura nella misura del 25 per cento dell'importo globale delle bollette o fatture (tasse escluse) compilate in base ai prezzi suddetti.

In confronto di quelle utenze alle quali il distributore praticasse eventualmente prezzi o tariffe superiori a quelli corrispondenti del 24 maggio 1915, è consentito soltanto l'eventuale ulteriore aumento mancante a raggiungere i limiti sovraindicati.

Art. 2.

Qualora la potenza fornita superi i 100 chilowatt, è ammessa, su richiesta del venditore, la revisione dei prezzi contrattuali.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 15 dicembre 1919, n. 295.

Tale revisione potrà essere fatta di accordo tra le parti, o, in mancanza di accordo, per decisione di una Commissione arbitrale provinciale nominata dal prefetto, e composta di tre membri, dei quali uno scelto dal prefetto della provincia, uno designato, in rappresentanza dei venditori, dal presidente della Camera di commercio del capoluogo; funzionerà da terzo membro e da presidente l'ingegnere capo del genio civile (Servizio generale) della Provincia.

La Commissione siede presso la prefettura.

La competenza della Commissione arbitrale si estenderà a tutti i contratti stipulati nella Provincia.

Alla stessa Commissione sarà deferita la revisione dei canoni imposti ai Comuni e nei Consorzi di bonifica, nei capitolati di concessione per illuminazione pubblica o per impianti idrovori anche se l'energia elettrica occorrente è inferiore a 100 chilowatt e cioè qualora non intervengano accordi diretti fra detti Enti e il concessionario.

Nel caso di Ditte esercenti in più Provincie, su richiesta del venditore, potrà la Commissione arbitrale della Provincia in cui ha luogo la sede legale della Ditta o il più importante centro di distribuzione conoscere delle controversie sorte in altre Provincie.

Art. 3.

Per le forniture di energia alle Amministrazioni dello Stato, esclusa quella ferroviaria, i cui contratti si riferiscono ad una potenza massima superiore a 100 chilowatt, la revisione delle tariffe sarà fatta da una Commissione arbitrale centrale composta di cinque membri, di cui uno designato dal presidente generale dell'Associazione elettrotecnica italiana, uno dal venditore di energia, uno dall'Amministrazione acquirente, uno dal ministro del tesoro ed un quinto, che presiederà la Commissione, scelto dal ministro dei lavori pubblici, ciò sempre nel caso che non intervengano accordi fra le parti.

La Commissione è nominata dal Ministero dei lavori pubblici ed ha sede presso il Ministero stesso.

Per i contratti relativi a fornitura per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la revisione delle tariffe e la determinazione dei nuovi prezzi è riservata al Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 4.

Per le forniture di energia effettuate ai Comuni e altre Amministrazioni dello Stato e agli Enti pubblici in genere nella revisione delle tariffe e dei canoni da parte delle Commissioni arbitrali di cui agli articoli 2 e 3, sarà determinato un aumento percentuale fisso sull'ammontare del prezzo globale di fornitura, commisurato in modo di ripartire approssimativamente in parti uguali, fra il venditore ed il compratore, il maggior onere del primo, rispetto alle condizioni immediatamente anteriori alla guerra, derivante dall'aumento degli stipendi o dei salari al personale già accordati alla data del presente decreto, e all'accresciuto costo del rinnovamento del materiale e della sua manutenzione ordinaria.

Tale aumento percentuale non potrà superare il 15 0/0 del prezzo fatturato dell'energia fornita per potenza fino a 1000 chilowatt e il 10 0/0 dello stesso prezzo dell'energia per la parte di potenza superiore a 1000 chilowatt.

Nel caso di forniture a consumo, queste percentuali massime saranno applicabili rispettivamente ai chilowatt ora forniti, nello stesso rapporto con cui stanno fra loro i primi 1000 chilowatt e la residua parte di potenza oltre i 1000 chilowatt.

Art. 5.

Per applicare gli aumenti di tariffe di cui all'art. 1, il venditore deve darne avviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al sindaco del Comune e deve rendere altresì pubblica la sua richiesta mediante opportuni avvisi a stampa da affiggersi nell'albo comunale.

L'utente che ritenga di essere stato ingiustamente sottoposto all'aumento, può nel termine di dieci giorni dalla data di ricevuta della bolletta portante l'applicazione dell'aumento, avanzare reclamo al sindaco, allegando la quietanza dell'avvenuto pagamento.

Il sindaco, se trova il reclamo giustificato e sentito previamente il venditore, lo trasmetterà al prefetto della Provincia per il giudizio della Commissione arbitrale di cui all'art. 2. La Commissione invierà copia della sua deliberazione al Comune e al venditore.

Art. 6.

La richiesta di revisione dei prezzi contrattuali, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, deve essere dal venditore inviata all'altra parte mediante lettera raccomandata con la ricevuta di ritorno.

Avuta la richiesta, l'interessato deve dichiarare entro cinque giorni al venditore se intenda addivinare a trattative.

Qualora la parte interessata non risponda alla richiesta di revisione entro il termine sopra indicato o vi risponda negativamente, oppure le due parti non raggiungano l'accordo sulle nuove norme entro un mese nel caso dell'art. 2 e 3 mesi nel caso dell'art. 3, sarà promosso, in seguito ad istanza del venditore, da rivolgersi rispettivamente al prefetto o al Ministero dei lavori pubblici, il giudizio della rispettiva Commissione arbitrale, che invierà copia della sua deliberazione alle parti.

Art. 7.

In ogni caso il compratore che non intenda sottostare alle nuove tariffe od aderire alla richiesta della revisione dei prezzi contrattuali, potrà risolvere il contratto dandone comunicazione al venditore nel termine previsto dall'art. 5 per gli utenti di cui all'art. 1, nel termine indicato dal secondo comma dell'art. 6 quando si tratta degli utenti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 8.

Le deliberazioni delle Commissioni sono esenti dalle tasse di bollo e registro. La stessa esenzione si estende a tutti gli atti da presentarsi alle dette Commissioni, in quanto non siano soggetti fino dalla origine alla tassa di bollo od alla registrazione in termine fisso.

Art. 9.

L'aumento ed i nuovi prezzi di cui al presente decreto potranno essere applicati per la vendita dell'energia comunque pro-

dotta fino a cinque anni dopo la data di pubblicazione del decreto stesso.

Art. 10.

Sono dichiarate di nessun effetto tutte le clausole contenute nei capitolati di concessione tra Comuni e esercenti imprese elettriche che ostacolano direttamente o indirettamente la sostituzione di energia idroelettrica a energia prodotta termicamente, purchè dalla sostituzione non venga aggravio finanziario al Comune o agli utenti, nel quale caso il concessionario che richiede la sostituzione deve assumere a suo carico l'aggravio medesimo.

Ogni contestazione al riguardo sarà deferita al giudizio della Commissione arbitrale di cui all'art. 2.

Art. 11.

Sono altresì dichiarate prive di effetto le disposizioni contenute nei capitolati di concessione tra i Comuni e gli esercenti la industria del gas, le quali costituiscono diritti di esclusività di illuminazione e di distribuzione di forza motrice e impediscono l'esercizio di aziende distributrici di energia prevalentemente idroelettrica.

Gli esercenti avranno però diritto ad un equo compenso, a carico del venditore di energia elettrica, che sarà determinato, in mancanza di accordo fra le parti, da un collegio di arbitri, i quali saranno nominati uno da ciascuna delle parti e l'altro o gli altri fino a raggiungere il prossimo numero dispari, dal presidente del tribunale.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori.

Tale compenso dovrà indennizzare l'esercente l'industria del gas del mancato profitto derivante dalla applicazione della presente disposizione.

Esso sarà valutato al valore che avrebbero, nel giorno della attivazione del servizio elettrico, tante annualità quanti sono gli anni per i quali dovrebbe ancora durare la concessione, ed eguali a cinque per cento del provento annuo medio ottenuto nell'ultimo triennio avanti guerra per la vendita del gas allo scopo di illuminazione e di forza motrice.

In ogni caso le annualità non potranno mai superare il numero di venti.

Art. 12.

Il distributore di energia elettrica il quale, nell'andata in vigore del presente decreto-legge, si sia già valso della facoltà di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 250, potrà continuare ad esigere dai propri utenti, fino al 31 dicembre 1920, oltre agli aumenti di cui al presente decreto, anche il compenso supplementare o sopra prezzo che lo indennizzi del maggior costo del combustibile.

Tale compenso sarà determinato con i criteri e secondo la procedura di cui al citato decreto 27 febbraio 1919, n. 250.

Sono altresì mantenute in vigore sino al 31 dicembre 1920 le disposizioni contenute negli articoli 6, 7 e 9 del decreto stesso.

Le attribuzioni spettanti in base al citato decreto alla Commissione di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1917, n. 163, sono deferiti alla Commissione prevista dall'art. 2 del presente decreto.

Per la produzione e la fornitura dell'energia elettrica derivante da impianti termo-elettrici che utilizzino combustibili nazionali, valgono le disposizioni di cui ai decreti Luogotenenziali rispettivamente n. 284 del 24 febbraio 1918, e n. 454 del 20 marzo 1919, restando ogni competenza in materia riservata al Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari, giusta le disposizioni del decreto reale 25 agosto 1919.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — MORTARA — FERRARIS —
DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO 6 novembre 1919, n. 2216, che stabilisce la corrispondenza degli aumenti percentuali previsti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, agli impiegati ferroviari, straordinari avventizi o assimilati in Tripolitania e Cirenaica (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti i decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107; 13 giugno 1918, n. 909, e 15 maggio 1919, n. 887;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro del tesoro;

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1919 gli aumenti secondo le percentuali stabilite nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, esteso alla colonia Eritrea, alla Somalia, alla Tripolitania ed alla Cirenaica, col decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 909, sono concessi sugli intieri assegni complessivi — escluse le indennità particolari per cause e prestazioni speciali — agli impiegati provvisori, straordinari, avventizi od assimilati comunque assunti, compresi quelli per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie, che trovavansi in servizio nella Tripolitania e nella

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 16 dicembre 1919, n. 296.

Cirenaica all'attuazione dello stesso decreto 10 febbraio 1918, numero 107.

La medesima norma è applicabile agli impiegati provvisori, straordinari, avventizi od assimilati che all'attuazione del decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, trovavansi in servizio nella Tripolitania e nella Cirenaica presso i municipi e gli altri enti sovvenzionati a carico del bilancio delle stesse colonie.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione nel bilancio della Tripolitania e della Cirenaica delle somme necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ROSSI — SCHANZER.

Visto, *Il guardastgill*: MORTARA.

REGIO DECRETO LEGGE 16 novembre 1919, n. 2273, che introduce variazioni nel bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1918-19 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1918-1919 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Del presente decreto verrà chiesta la conversione in legge con apposito articolo da inserirsi nel disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale consuntivo per l'esercizio finanziario 1918-1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - SCHANZER - DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 18 dicembre 1919, n. 298.

TABELLA di variazioni al bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1918-1919.

Entrata

Cap. n. 2	Bagagli e cani	+ 2.000.000
Cap. n. 4	Merci a piccola velocità accelerata	+ 1.500.000
Cap. n. 8	Prodotti della navigazione colle isole ecc.	+ 2.400.000
Cap. n. 12	Nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	+ 1.200.000
Cap. n. 16	Introiti dei servizi di navigazione libera	+ 3.000.000
Cap. n. 17	Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi ecc.	+ 800.000
Cap. n. 18	Introiti per i servizi marittimi di Venezia e della gestione marittima di Genova Molo Vecchio	+ 4.200.000
Cap. n. 19	Utili di magazzino	+ 4.800.000
Cap. n. 20	Proventi eventuali	+ 800.000
Cap. n. 27	Ricuperi di carattere generale	+ 9.000.000
Cap. n. 28	Ricuperi del servizio movimento	+ 6.000.000
Cap. n. 33	Ricuperi per prestazioni dell'esercizio di navigazione	+ 14.680.000
		<hr/>
		+ 50.380.000
		<hr/>

Spesa

Cap. n. 1	Direzione generale - Personale	+ 815.000
Cap. n. 3	Servizio approvvigionamenti - Personale	+ 560.000
Cap. n. 5	Servizio movimento - Personale	+ 17.980.000
Cap. n. 6	Servizio movimento - Forniture ecc.	+ 6.420.000
Cap. n. 7	Servizio movimento - Indennizzi ecc.	+ 5.100.000
Cap. n. 9	Servizio commerciale - Personale	+ 405.000
Cap. n. 11	Servizio trazione - Personale	+ 1.566.000
Cap. n. 12	Servizio trazione - Forniture ecc.	- 65.000.000
Cap. n. 14	Servizio Veicoli - Personale	+ 451.000
Cap. n. 16	Servizio veicoli - Manutenzione veicoli	+ 6.200.000
Cap. n. 17	Servizio lavori - Personale	+ 9.900.000
Cap. n. 19	Servizio lavori - Manutenzione della linea	+ 502.000
Cap. n. 20	Linee secondarie a scartamento ridotto (Sicilia) - Personale	+ 306.000
Cap. n. 24	Navigazione colle isole - Personale	+ 430.000
Cap. n. 25	Navigazione con le isole - Forniture ecc.	+ 4.870.000
Cap. n. 31	Navigazione libera - Personale	+ 805.000
Cap. n. 32	Navigazione libera - Forniture ecc.	+ 7.250.000
Cap. n. 34	Assegnazione al fondo di riserva per i rischi di mare	+ 1.900.000

Cap. n. 38 Contributo al fondo pensioni e sussidi	+12.950.000
Cap. n. 40-bis Ritenute sugli stipendi ed assegni del perso- nale	+ 8.890.000
Cap. n. 52 Spese Eventuali	+15.270.000
Cap. n. 52-bis Indennità per maggior lavoro ecc.	+ 3.280.000
Cap. n. 54 Servizi speciali marittimi di Venezia ecc.	+ 3.170.000
Cap. n. 56 Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	+ 2.470.000
Cap. n. 74 Contributo per riduzioni di tariffe ecc.	+ 3.900.000
	<hr/>
	+50.390.000
	<hr/>

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro del tesoro: SCHANZER,
Il Ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: DE VITO,

REGIO DECRETO 16 novembre 1919, n. 2306 che autorizza la prelevazione di L. 7.874.212,36 dal fondo di riserva per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1918-919 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato depositato in conto corrente presso la tesoreria centrale del Regno, presentava al 30 giugno u. s., una disponibilità di lire 20.979.532,58;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste depositato in conto corrente presso la tesoreria centrale del Regno, a termini dell'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372, è autorizzata la prelevazione di lire 7.874.212,36 da versarsi all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 22 « Prelevamenti dal fondo di riserva delle spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1918-919 e da portarsi in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. n. 2. Direzione generale - Forniture. spese ed acquisti	221.099.74
Cap. n. 4. Servizio approvvigionamenti - Forniture. spese ed acquisti	879.163.22

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 15 dicembre 1919, n. 295.

Cap. n. 10. Servizio commerciale - Forniture, spese ed acquisti	216.599,92
Cap. n. 18. Servizio lavori - Forniture, spese ed acquisti	1.134.581,01
Cap. n. 22. Linee secondarie a scartamento ridotto - Manutenzione materiale rotabile	74.706,25
Cap. n. 23. Esercizio navigazione - Indennizzi	2.555,94
Cap. n. 27. Ancoraggi e spese portuali	2.977,59
Cap. n. 28. Noleggi di piroscafi	1.081.543,15
Cap. n. 36. Avvisi, orari, stampati e pubblicazioni diverse	75.827,77
Cap. n. 40. Spese per assegni e indennità diverse al personale	547.017,40
Cap. n. 43. Oblazioni e sussidi al personale	1.654.704,57
Cap. n. 44. Spese per il servizio sanitario, ecc.	308.228,95
Cap. n. 49. Spese per la sorveglianza dei trasporti	70.936,62
Cap. n. 52-bis. Indennità per maggior lavoro, maggiori disagi, ecc.	251.666,66
Cap. n. 53. Servizi accessori ad impresa od in economia	576.604,72
Cap. n. 69. Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali, ecc.	629.222,74
Cap. n. 71. Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti, ecc.	146.008,11
Cap. n. 72. Trasporti gratuiti per le località colpite dal terremoto	168,—
	7.874.212,36

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUEE.

DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 novembre 1919, n. 2272 che sostituisce una ritenuta unica mensile per ogni 100 lire di stipendio lordo, a quelle gradualì di cui alla legge 30 giugno 1908, n. 335, per la costituzione di un fondo di garanzia per le cessioni di stipendio (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 335;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1919 alle ritenute di cui all'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, è sostituita una ritenuta mensile unica corrispondente a dodici centesimi per ogni cento lire dello stipendio lordo mensile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 17 dicembre 1919, n. 297.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1919, n. 2373, che migliora il trattamento di pensione nei riguardi del personale delle ferrovie dello Stato (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le entrate per il servizio delle pensioni e dei sussidi al personale delle ferrovie dello Stato sono costituite, a partire dal 1° luglio 1919:

a) dalla ritenuta ordinaria del 6 per cento:

1° sullo stipendio lordo e sulla paga ragguagliata ad anno da prelevarsi per tutta la durata del servizio stabile ed in prova degli agenti:

2° sugli assegni, purchè l'Amministrazione ferroviaria li abbia dichiarati parte integrante dello stipendio o della paga:

3° sulle competenze accessorie che sono corrisposte al personale viaggiante ed ai capi deposito in relazione alle loro speciali attribuzioni: le quali competenze, agli effetti dell'applicazione della ritenuta, sono commisurate in una somma uguale al terzo dello stipendio o della paga ragguagliata ad anno per gli appartenenti al ruolo del personale dei treni, nonchè per i capi deposito, ed in una somma uguale alla metà dello stipendio o della paga ragguagliata ad anno, per i macchinisti dei treni a vapore od elet-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 22 dicembre 1919, n. 301.

trici e delle tradotte e manovre, per i fuochisti, nonché per gli assistenti dei treni elettrici;

4° sulle competenze accessorie corrisposte al restante personale, le quali sono commisurate, agli effetti dell'applicazione della ritenuta, al dieci per cento dello stipendio o paga, con un minimo di L. 300 ad un massimo di L. 800 annue;

5° sull'ammontare del compenso mensile per alloggio corrisposto agli agenti che vi hanno diritto in base alle disposizioni regolamentari;

b) dalle ritenute straordinarie di cui all'art. 6 del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229;

c) dal concorso dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 17 del presente decreto;

d) dagli interessi del patrimonio esistente al 30 giugno 1919;

e) dagli interessi sui capitali formati colle entrate suddette.

Art. 2.

Gli agenti che siano stati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, esonerati definitivamente dal servizio, sia a loro istanza, sia d'ufficio, hanno diritto di conseguire la pensione nei casi seguenti:

a) quando abbiano compiuto 52 anni di età con 22 di servizio utile per la pensione, se si tratti di macchinisti e fuochisti dei treni a vapore, e del personale di macchina di bassa forza della navigazione;

b) quando abbiano compiuti 54 anni di età con 24 di servizio utile, se si tratti di agenti addetti ai servizi attivi e specificati nella colonna a) della tabella annessa al presente decreto e di personale femminile;

c) quando abbiano compiuti 56 anni di età con 26 di servizio utile, se si tratti di agenti addetti ai servizi del movimento o specificati nella colonna b) della tabella suddetta;

d) quando abbiano compiuto 60 anni di età con 30 di servizio utile, se si tratti di agenti addetti a servizi sedentari;

e) quando siano divenuti inabili a continuare od a riprendere servizio per ragioni di infermità, a condizione però che abbiano compiuto 10 anni di servizio utile per la pensione.

Tale condizione non è richiesta quando la permanente inabilità dell'agente sia dovuta a cause per le quali si fa luogo alla liquidazione della pensione eccezionale.

L'agente che sia stato addetto a due o più servizi diversi può conseguire la pensione dopo raggiunti i limiti di età e di servizio stabiliti per la categoria di servizi nella quale sia stato addetto complessivamente per un periodo di almeno quindici anni. Quando abbia prestato servizio in due ovvero in tutte e tre le categorie che danno luogo, in confronto della categoria di servizi sedentari, ad una riduzione dei limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, senza aver raggiunta in ciascuna di esse i quindici anni di servizio, usufruisce del trattamento della categoria che dà la riduzione minore, semprechè abbia in complesso prestato servizio nelle dette categorie non meno di quindici anni.

Art. 3.

La pensione annua degli agenti è uguale a tanti quarantesimi dell'ammontare complessivo della media degli stipendi o paghe ragguagliate ad anno percepiti nell'ultimo triennio di servizio e dei relativi assegni e competenze accessorie che furono sottoposte a ritenuta, per quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime 4000 lire della media stessa, oltre a tanti cinquantiesimi sopra la rimanente somma.

Quando gli assegni e le competenze accessorie sottoposte a ritenuta di cui al punto 3° dell'art. 1, non siano state corrisposte per la intera durata del servizio utile, esse saranno computate per la pensione, anche agli effetti degli articoli 5 e 6, nella misura indicata al detto punto 3° in base alla media dell'ultimo triennio nel quale furono effettivamente percepiti, limitatamente però ad una quota proporzionale alla durata del servizio in cui furono corrisposti.

La pensione è uguale a $\frac{9}{10}$ dell'ammontare complessivo della media anzidetta a 32 anni di servizio utile per gli agenti di cui alla lettera a) dell'art. 2; a 34 anni di servizio utile per gli agenti addetti ai servizi attivi specificati nella colonna a) della tabella annessa al presente decreto per il personale femminile; a 36 anni di servizio utile per gli agenti addetti ai servizi del movimento

specificati nella colonna *b)* della tabella anzidetta, e a 40 anni di servizio utile per il restante personale addetto ai servizi sedentari.

Art. 4.

Agli effetti della liquidazione della pensione agli agenti esonerati in base all'art. 2, o alla famiglia in caso di morte, i quali non abbiano raggiunta la durata di servizio di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, il servizio prestato dai macchinisti e fuochisti, è aumentato di un quinto, quello prestato dagli agenti addetti a servizi attivi e specificati nella colonna *a)* della tabella annessa al presente decreto è aumentato di un decimo e il servizio prestato dal personale addetto al movimento e specificato nella colonna *b)* della tabella stessa, è aumentato di un quindicesimo.

Rimangono però ferme le disposizioni dell'art. 2 per quanto riguarda il periodo di servizio utile pel conseguimento della pensione, nonché quella dell'ultimo comma dell'articolo precedente per quanto riguarda la valutazione del servizio utile pel conseguimento della pensione ivi prevista.

Al personale destinato stabilmente in Tripolitania e in Cirenaica è estesa la disposizione dell'art. 11 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798.

Art. 5.

Nel caso di inabilità per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, in esse comprese le febbri malariche e le malattie che siano riconosciute professionali in apposito elenco da approvarsi con decreto Reale su proposta del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'agente ha diritto di conseguire la pensione qualunque sia la durata del servizio.

In questo caso agli effetti del computo della pensione, la durata del servizio, compresa la quota addizionale di cui all'articolo precedente, è aumentata di 12 anni, con un minimo di trenta anni.

Quando si tratti di infermità o lesioni che abbiano cagionato cecità o perdita assoluta dell'uso di due arti, la pensione non sarà inferiore ai nove decimi della media degli stipendi e competenze accessorie dell'ultimo triennio.

Art. 6.

La pensione agli agenti non può in nessun caso superare lire 12.000. nè essere inferiore a L. 1200.

La pensione stessa non potrà superare, tenuto conto, prima del raggiungimento delle durate di servizio previste all'ultimo comma dell'art. 3, delle quote addizionali di cui ai successivi articoli 4 e 5, i nove decimi dell'ammontare della media degli stipendi o paghe dell'ultimo triennio di servizio e dei relativi assegni e competenze accessorie.

Art. 7.

Nei casi espressi all'art. 19 ed ai due ultimi comma dell'articolo 20 del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229, il supplemento eccezionale di pensione, ossia la differenza fra la pensione liquidabile a norma dell'art. 2 o quella liquidabile in base all'articolo 3, nonchè la percentuale del supplemento stesso di cui al seguente art. 8, sono corrisposti indipendentemente dalla indennità di infortunio.

Art. 8.

La pensione alla vedova ed ai figli dell'agente, che vi hanno diritto a norma dell'art. 15 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, è stabilita come appresso in una percentuale di quella liquidata o che sarebbe spettata all'agente stesso trascurando le frazioni di lira:

1° vedova: il 50 per cento;

2° orfani soli: un orfano, 40 per cento; due o tre orfani, 50 per cento; quattro o più orfani, 60 per cento;

3° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio con l'agente: con uno o due figli, 65 per cento; con tre figli, 70 per cento; con quattro o più figli, 75 per cento;

4° vedova con figli da lei avuti dal matrimonio con l'agente e con figli di precedente matrimonio dell'agente: 50 per cento alla vedova e figli propri, e 25 per cento ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procederà alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.

Ai figli delle scrivane e degli altri agenti del personale femminile, spetta in caso di morte la percentuale di cui al n. 2, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 14 del presente decreto.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue L. 900 e quella alla vedova oppure ai soli orfani, non può essere inferiore a L. 600.

Agli effetti dell'assegno sul fondo pensioni sono parificati ai figli legittimi o legittimati i figli naturali legalmente riconosciuti o dichiarati. Sono altresì parificati agli stessi effetti i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che erano a carico dell'agente e che siano inabili a qualsiasi lavoro e nullatenenti.

Art. 9.

Il sussidio per una sola volta di cui all'art. 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, a favore dell'agente e della famiglia, è uguale a tanti dodicesimi dell'ammontare complessivo dell'ultimo stipendio o paga ragguagliata ad anno e degli assegni e competenze accessorie da computarsi a norma dell'art. 3, quanti sono gli anni di servizio utile, sulle prime quattromila lire, oltre a tanti quindicesimi sulla rimanente somma.

Art. 10.

Gli agenti che anteriormente alla nomina nel personale in prova o stabile abbiano prestato servizio continuativo di straordinario o di avventizio presso le ferrovie dello Stato o presso le linee costituenti le tre ex-reti Adriatica, Mediterranea e Sicula o presso altre Amministrazioni dello Stato, o abbiano prestato qualunque altro servizio fra quelli previsti dall'art. 37 del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229, potranno chiedere, entro un anno dall'ammissione nel personale di ruolo, e, per gli agenti in servizio al 30 giugno 1919, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, che sia riconosciuto utile per la pensione un periodo non maggiore di dieci anni del servizio medesimo.

Per gli agenti provenienti dal ruolo transitorio del personale aggiunto del R. ispettorato generale, il periodo suddetto può raggiungere gli anni quindici.

Gli agenti che si avvarranno di tale facoltà saranno sottoposti ad una ritenuta pari a quella stabilita dall'art. 1, lettera a), n. 1, del presente decreto, commisurata allo stipendio o paga raggugliata ad anno di cui l'agente era provvisto alla data in cui fu sottoposto alla ritenuta per il trattamento di quiescenza per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti. Il versamento del relativo importo al fondo pensioni sarà fatto con modalità da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Agli agenti in servizio al 30 giugno 1919 i quali già abbiano effettuato riscatto di servizio come sopra, verrà rimborsato, all'atto della liquidazione della pensione, a carico del fondo pensioni, l'importo della maggiore somma all'uopo versata senza interessi; oppure la maggiore somma versata sarà computata, in tutto o in parte, in conto di nuovo riscatto di cui avanzassero domanda entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Le disposizioni dei precedenti comma sono estese al servizio in qualità di impiegato di ruolo presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 11.

Gli agenti forniti di laurea o di diploma di studi superiori, quando questo titolo di studi sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo, potranno domandare, entro il termine di cui al 1° comma dell'articolo precedente, che siano loro riconosciuti utili agli effetti della liquidazione dell'assegno tanti anni quanti corrispondono alla durata legale dei rispettivi corsi superiori.

A tal fine saranno sottoposti ad una ritenuta nella misura stabilita dall'art. 1, lettera a), n. 1, del presente decreto commisurata allo stipendio di prima nomina sul servizio di ruolo di cui sopra, per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti, da versarsi al fondo pensioni con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Il periodo da riconoscersi in base a questo articolo non può decorrere da età inferiore a 18 anni.

La presente disposizione si applica nei riguardi degli agenti i quali durante il servizio di ruolo o durante il servizio di cui alla prima parte dell'art. 10 abbiano fatto passaggio, in seguito a regolare concorso, ad una categoria per la quale era richiesto il detto titolo di studio, sempre quando abbiano conseguito il titolo medesimo prima del servizio di ruolo o di quello previsto e riscattato a norma del detto art. 10. In questo caso il termine di un anno per la presentazione della relativa domanda da parte degli agenti assunti i servizio a partire dal 1° luglio 1919, decorre dalla data di nomina nella categoria superiore.

Art. 12.

Nella valutazione della durata di servizio utile, la frazione di anno se superiore a sei mesi, si computa per un anno intero; quella uguale o inferiore a sei mesi si trascura.

Nei casi di cui all'art. 4, la disposizione del precedente comma si applica considerando la durata effettiva di servizio aumentata della quota addizionale.

Art. 13.

Il servizio militare prestato avanti o durante il servizio ferroviario è utile agli effetti del trattamento di quiescenza senza alcun onere a carico dell'agente. Quando però l'agente durante il servizio militare continui a percepire lo stipendio o la paga, su questi sarà effettuata la ritenuta per il fondo pensioni.

Gli anni di campagna di guerra sono computati con le norme delle leggi sulle pensioni militari.

Agli agenti in servizio al 30 giugno 1919 i quali abbiano effettuato riscatto di servizio militare, verrà rimborsato, all'atto della liquidazione della pensione, a carico del fondo pensioni, l'importo della somma all'uopo versata, senza interessi, oppure la somma stessa sarà computata, in tutto od in parte, in conto di riscatto di altri servizi, di cui avanzassero domanda entro un anno dalla data di applicazione del presente decreto.

Art. 14.

La vedova dell'agente che sia anche essa iscritta al fondo pensioni avrà facoltà, quando lascia il servizio con diritto alla pensione, di optare per la pensione diretta o per la pensione vedovile aumentata di un terzo della pensione diretta.

Gli orfani di padre e di madre entrambi iscritti al fondo pensioni, avranno diritto di cumulare, con la pensione maggiore, un terzo della pensione minore.

È ammesso però il cumulo integrale delle due pensioni fino all'importo di 4000 lire.

Art. 15.

Le disposizioni del presente decreto relative al trattamento di quiescenza si applicano soltanto agli agenti iscritti al fondo pensioni cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1919.

Art. 16.

Le disposizioni del presente decreto relative al trattamento di quiescenza sono pure applicabili agli agenti passati al servizio di altre Amministrazioni dello Stato che siano rimasti iscritti al fondo pensioni. Per tali categorie di agenti la integrazione di cui al punto secondo dell'art. 17 è a carico della rispettiva Amministrazione.

Per coloro che, pur essendo iscritti al fondo pensioni al 1° luglio 1919, ora non dipendono dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nè da altra Amministrazione dello Stato, rimangono ferme le disposizioni del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229, e delle leggi successive emanate prima del presente decreto riguardanti il trattamento di pensione.

Nulla è innovato nei riguardi del trattamento a carico del fondo pensioni per gli agenti esonerati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° luglio 1919, con le norme degli articoli 59 e 60 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Art. 17.

Agli assegni dovuti agli agenti ai sensi del presente decreto si provvede a partire dal 1° luglio 1919:

1° con i capitali accumulati mediante le ritenute versate dagli agenti, i relativi interessi e le quote mutue, determinate in base a tabelle stabilite dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

2° con la intergrazione a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a norma dell'articolo seguente, per la differenza tra gli assegni dovuti ai sensi del presente decreto e quelli corrispondenti ai capitali accumulati, come al punto 1°.

Alla liquidazione degli assegni dovuti alle famiglie si provvede mediante le somme poste a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, come dall'articolo seguente.

Art. 18.

Al principio di ciascun anno finanziario sarà stanziata in apposito capitolo del bilancio dell'esercizio ferroviario l'anticipazione occorrente per il pagamento delle quote a carico dell'Amministrazione, degli assegni che si prevede saranno liquidati entro l'anno stesso.

All'atto della liquidazione della pensione all'agente, sarà determinato il valore capitale dell'integrazione, a carico dell'Amministrazione, di cui al punto 2° del precedente articolo.

All'atto della liquidazione della pensione alle famiglie si procederà alla determinazione del relativo valore capitale.

I detti valori capitali saranno determinati in base a tabelle stabilite dal Consiglio di amministrazione.

L'ammontare complessivo dei valori capitali stessi, depurato dell'anticipazione di cui alla prima parte del presente articolo, sarà trasformato, allo stesso saggio di interesse adottato per la formazione di dette tabelle, in annualità costante decennale anticipata a carico del bilancio dell'esercizio ferroviario.

Art. 19.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà alla compilazione delle statistiche annuali degli iscritti al fondo pen-

sioni e dei pensionati, ed ogni cinque anni alla formazione del bilancio tecnico, nonchè alla revisione delle tabelle di rendite vitalizie e di capitali.

Art. 20.

Le disposizioni contenute negli articoli da 3 a 9 del presente decreto, sono pure applicabili agli agenti cessati dal servizio dopo il 1° aprile 1919.

L'onere relativo è posto a carico dell'Amministrazione ferroviaria, che ne effettuerà il versamento al fondo pensioni a partire dall'esercizio finanziario 1919-920 nella forma indicata all'ultimo comma dell'art. 18.

Art. 21.

Per i riscatti che saranno eseguiti dopo la pubblicazione del presente decreto per i quali non trovi applicazione il precedente articolo 10 perchè riguardanti servizi ivi non previsti o che, se previsti, si riferiscono ad un periodo eccedente i 10 o 15 anni, l'importo della riserva matematica corrispondente alla anticipazione ed all'aumento di pensione sarà determinato prendendo a base lo stipendio o la paga ragguagliata ad anno di cui l'agente era provvisto alla data in cui fu sottoposto alle ritenute per il trattamento di quiescenza.

Art. 22.

Per la reversibilità della pensione alle vedove degli agenti morti in attività di servizio dopo il 30 giugno 1919 e dei pensionati che siano stati esonerati dal servizio con decorrenza posteriore a tale data, non è richiesta la condizione che il matrimonio sia di due anni almeno anteriore al giorno in cui l'agente abbia cessato di versare le ritenute, quando il matrimonio sia stato contratto prima che l'agente avesse compiuto l'età di 50 anni.

Art. 23.

Le pensioni si pagano a rate mensili posticipate con le norme dell'art. 24 del testo unico di legge 22 aprile 1909, n. 229.

Art. 24.

Il ricorso alla Corte dei conti di cui all'art. 7 della legge 9 luglio 1908, modificato dall'art. 3 del R. decreto 26 giugno 1912, n. 728, quando rifletta la determinazione delle cause che produssero inabilità al servizio, non è ammesso se non in seguito a rigetto della domanda avanzata dall'agente per far nuovamente accertare le dette cause, o ad esito negativo della visita di revisione.

In tal caso il termine di 90 giorni per il ricorso alla Corte dei conti decorre dalla comunicazione all'agente della deliberazione di rigetto della domanda o dell'esito negativo di detta visita.

Art. 25.

Le disposizioni contenute nel presente decreto saranno contemplate nella formazione del testo unico preveduto dall'art. 25 della legge 23 luglio 1914, n. 742.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA contenente le qualifiche del personale addetto ai servizi attivi, agli effetti degli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge.

A

Capi deposito superiori.
Capi deposito principali.
Capi deposito di 1^a, 2^a e 3^a classe.
Capi personale viaggiante principali.
Controllori viaggianti principali.
Capi personale viaggiante di 1^a, 2^a e 3^a classe.
Controllori viaggianti di 1^a, 2^a e 3^a classe.
Sorveglianti di 1^a e 2^a classe.
Sorveglianti della linea.
Macchinisti treni elettrici.
Capi squadra operai.
Capi verificatori.
Deviatori capi.
Manovratori capi.
Conduttori capi.
Sotto capi squadra operai.
Assistenti treni elettrici.
Fuochisti conduttori di caldaie e motori.
Verificatori.
Capi squadra accenditori e manovali.
Capi squadra accudienti e manovali.
Conduttori principali.
Capi squadra (dei magazzini).
Capi squadra cantonieri.
Custodi capi di officine e guarda portoni.
Capi squadra manovali.
Capi squadra deviatori.
Capi squadra manovratori.
Conduttori.
Capi fuochisti e fuochisti (traghetto di Venezia).
Capi squadra (traghetto di Venezia).
Operai di 1^a, 2^a e 3^a categoria.
Accenditori.
Accudienti.
Untori (qualifica transitoria).
Custodi d'officina.
Deviatori.
Manovratori.
Frenatori.
Marinai (del traghetto di Venezia).
Guardiani.

Cantonieri.
Manovali.
Ufficiali della navigazione.
Macchinisti id. id.
Personale di coperta di bassa forza id. id.

B

Capi stazione.
Sotto capi al movimento.
Capi fermata.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re :

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari : DE VITO.

Il ministro del tesoro : SCHANZER.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1919, n. 2319, che stabilisce norme per le promozioni in alcune categorie del personale delle ferrovie dello Stato (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, col quale sono stati approvati i regolamenti per vari personali delle ferrovie dello stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di grado 6° nei ruoli del personale delle ferrovie dello Stato che sono o si renderanno vacanti entro il 30 giugno 1921 e che a sensi del vigente regolamento del personale dovrebbero coprirsi mediante pubblico concorso saranno riservati agli agenti stabili alla data della pubblicazione del presente decreto i quali posseggono tutti i requisiti prescritti fatta eccezione dell'età massima e compreso il titolo di studio richiesto per il ruolo nel quale i posti sono disponibili mediante scrutinio di idoneità per titoli e relativa graduatoria di merito secondo criteri stabiliti per decreto del ministro (compreso un esperimento pratico) da eseguirsi da una speciale Commissione istituita a norma del decreto stesso.

Qualora il numero degli idonei risultasse per qualche ruolo superiore a quello dei posti resisi vacanti fino al 30 giugno 1921 la Amministrazione delle ferrovie dello Stato non procederà per il ruolo stesso a pubblico concorso fino alla completa sistemazione nel grado 6° degli agenti compresi nella graduatoria di idoneità.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 19 dicembre 1919, n. 299.

Art. 2.

A deroga di quanto è stabilito nell'allegato 2° dell'art. 23 del vigente regolamento del personale gli agenti muniti di laurea in lettere od in matematiche pure, saranno ammessi allo scrutinio di idoneità per i posti vacanti rispettivamente nei ruoli amministrativo e di ragioneria.

Art. 3.

Gli agenti delle ferrovie dello Stato, stabili alla pubblicazione del presente decreto, con qualifiche comprese nei gradi inferiori al 12° e muniti di licenza tecnica o ginnasiale o di altro titolo equipollente, saranno a seconda della idoneità accertata in loro confronto a sensi dell'articolo seguente:

- a) commessi di 2^a classe,
- b) aiutanti di 2^a classe,

oppure ammessi a concorrere ai posti di aiutante applicato in prova nel personale delle stazioni, che si renderanno vacanti entro il 30 giugno 1920 nei ruoli dei sottocapi ed applicati del personale esecutivo delle stazioni ed alle condizioni previste per il servizio di prova dal regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, dopo gli aiutanti applicati avventizi segnati nell'ordine di precedenza di cui al p. 4 dell'art. 2 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588.

Art. 4.

Gli agenti di cui all'articolo 3 del presente decreto saranno chiamati a coprire i posti di commesso e aiutante di 2^a classe e di aiutante applicato in prova disponibili, in base ad uno scrutinio d'idoneità per titoli e relativa graduatoria di merito, secondo criteri stabiliti per decreto del ministro (compreso un esperimento pratico) e da eseguirsi da una speciale Commissione istituita a norma del decreto stesso. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1919, n. 2350 che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a Società cooperative fra il personale dell'Amministrazione stessa per la costruzione di case popolari o economiche, ed attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la gestione della « Fondazione Elena di Savoia » (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi di

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 24 dicembre 1919, n. 303.

cui alla legge 9 luglio 1908 n. 418 nella concessione di mutui a Società Cooperative, costituite fra il dipendente personale per la costruzione di case popolari o economiche, in misura non superiore alle somme necessarie per l'acquisto delle aree edificabili ed al costo delle costruzioni progettate.

La concessione dei mutui avrà termine al 30 giugno 1921 e non potrà eccedere la somma complessiva di 75 milioni di lire.

Sui capitali così investiti sarà corrisposto l'interesse annuo del 3.75 % più 0.10 per cento per rimborso di spese generali.

Art. 2.

Per la gestione dei capitali mutuati sarà istituito, fra l'Amministrazione e la Cassa Depositi e prestiti, speciale conto corrente nel quale saranno inseriti i prelevamenti fatti per mutui approvati e i versamenti mensili per interessi e quote di ammortamento.

Altro conto corrente sarà istituito tra l'Amministrazione e ciascuna società mutuataria per i pagamenti totali o parziali e per le riscossioni con le norme di cui all'art. 7 e secondo le condizioni del contratto.

Art. 3.

I mutui non possono essere concessi se non a società Cooperative costituite per la costruzione di case popolari o economiche secondo le norme e le condizioni prescritte dal T. U. di legge approvato con R. D. 27 febbraio 1908 n. 89, e costituite esclusivamente tra agenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato residenti in città dove hanno sede le Direzioni dei Compartimenti.

Le domande di concessione dei mutui saranno prese in esame entro un mese dalla data del presente decreto e successivamente ogni mese, ed avranno la preferenza le società Cooperative costituite nelle città più popolose, ed aventi il maggior numero dei soci.

Art. 4.

La concessione dei mutui è approvata dal direttore generale delle ferrovie dello Stato nella somma complessiva occorrente per l'acquisto delle aree e per le costruzioni in relazione ai piani e progetti di massima presentati.

Le anticipazioni del mutuo potranno essere concesse dal direttore nei modi prescritti dall'articolo 4 del T. U. per le case popolari o economiche approvate con R. D. 27 febbraio 1908, n. 89. A norma del predetto articolo una prima anticipazione potrà essere concessa dallo stesso direttore generale, in conto corrente garantito da ipoteca, all'atto dell'aquisto del terreno per il valore del terreno stesso, previa stima eseguita od accettata dall'Amministrazione.

Art. 5.

I mutui sono estinti mediante mensilità costanti, comprendenti gli interessi e le quote di ammortamento del capitale e costituite dai versamenti mensili dei singoli soci.

Le mensilità sono garantite con cessioni o delegazioni dello stipendio rilasciate dai soci, e con iscrizione ipotecaria presa dall'Amministrazione sugli immobili in costruzione.

Le delegazioni sono irrevocabili per tutto il tempo necessario alla estinzione del debito di ciascun socio, e sono reversibili sulla pensione del socio o sulla pensione della vedova e degli orfani, e sulla indennità di buonuscita, qualora essi rimangano nel possesso dell'immobile e succedano quindi al defunto negli obblighi relativi.

Sulle delegazioni non sono ammessi sequestri, opposizioni, nè altro impedimento qualsiasi; nè ad esse può prevalere altra cessione precedente o successiva.

Art. 6.

La decorrenza dell'ammortamento dei mutui comincia dal mese successivo a quello in cui ha luogo a norma del precedente articolo 4 per ciascun gruppo di immobili in costruzione, il pagamento della ultima rata.

Gli interessi nell'intervallo di tempo tra il pagamento della prima e dell'ultima rata saranno portati in conto capitale.

Art. 7.

La Società mutuataria deve tenere in confronto di ciascun socio acquirente apposito conto corrente individuale, dove saranno

iscritti il costo delle case e i versamenti singolarmente fatti per interessi e per quote di ammortamento. Su questi conti l'Amministrazione potrà ordinare periodiche ispezioni o riscontri.

Altro conto sarà istituito presso ogni compartimento fra ciascuna Cooperativa mutuataria e l'Amministrazione mutuante nel quale saranno iscritte le somme successivamente somministrate a norma dell'art. 4 e le mensilità complessivamente introitate in esecuzione delle delegazioni di cui all'art. 5. Tali mensilità sono introitate mediante ritenute sui ruoli paga con accreditamento ad apposito conto istituito nel bilancio dell'Amministrazione.

Art. 8.

E' in facoltà dell'Amministrazione di richiedere per la preventiva approvazione ogni contratto per acquisto di terreni o di materiali e ogni contratto o convenzione con le imprese costruttrici.

E inoltre in facoltà dell'Amministrazione di aggregare ad ogni cooperativa un esperto funzionario con le attribuzioni e i poteri dati dalla legge al collegio dei sindaci delle società anonime per azioni.

L'erogazione delle rate o anticipazione dei mutui per pagamento del prezzo del terreno e degli acconti sulle costruzioni potrà ordinarsi mediante mandati direttamente intestati ai venditori o alle imprese costruttrici.

Art. 9.

Alle società cooperative contemplate dal presente decreto, agli atti e contratti da esse stipulati, alle case popolari o economiche da esse costruite, ed ai redditi dei mutui ad esse concessi, sono estese le disposizioni dell'art. 6 del decreto-legge 23 marzo 1919, n. 455, e dell'art. 4 del decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1040, tutte le facilitazioni, esenzioni tributarie e tutti i benefici concessi dai decreti-legge medesimi e dal T. U. delle leggi sulle case popolari o economiche 27 febbraio 1908 n. 89, nonché dalle altre leggi e altri decreti già emanati o che venissero in seguito emanati.

Art. 10.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata:

a) ad accordare ai trasporti di operai, materiali, e mezzi di opera occorrenti per le costruzioni intraprese dalle cooperative di cui all'art. 3, il ribasso del 50% sulle tariffe in vigore all'atto del trasporto;

b) ad approvvigionare le cooperative suddette di materiali e mezzi d'opera disponibili nelle proprie cave e nei propri magazzini o provvisti dai propri fornitori, concedendoli a prezzo di costo o a rimborso di spesa;

c) a facilitare la costruzione e la concessione di binari di raccordo tra il cantiere e la più prossima linea o stazione ferroviaria, eseguendo i relativi lavori a rimborso di spesa e senza nolo per i materiali impiegati temporaneamente.

Art. 11.

In aggiunta ai fondi stanziati con le leggi 14 luglio 1907, numero 553, e 19 giugno 1913 n. 641, per la costruzione e per l'acquisto di case economiche per i ferrovieri da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è data a questa la facoltà di impiegare la somma di 30 milioni da prelevarsi dai residui attivi della gestione del fondo pensioni e sussidi di cui all'art. 2 della legge 9 luglio 1918, n. 418, al saggio di interesse del 3.75 %.

Art. 12.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contribuire nel pagamento degli interessi di cui all'art. 11 assumendo a suo carico la parte corrispondente al tasso del 2,50 % sui capitali che sono stati e saranno impiegati per costruzione od acquisti di nuove case per il periodo dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre 1922; e l'importo di questo contributo sarà inserito nella parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione.

Art. 13.

Quando concorrono particolari circostanze, tra i nuovi impianti di cui al comma e) dell'art. 21 della legge 7 luglio 1907, nu-

mero 429, possono essere compresi per determinazione del ministro, anche i fabbricati destinati ad alloggio del personale, che l'Amministrazione per le esigenze del servizio ritenga di dover costruire entro il recinto ferroviario o nelle vicinanze di esso.

Art. 14.

All'ultimo comma dell'art. 8 della legge 14 luglio 1907, numero 553, è sostituito il seguente:

« Nel regolamento saranno stabiliti i criteri da seguire per graduare i titoli di preferenza degli aspiranti agli affitti, nei casi indicati negli alinea precedenti, con riguardo anche alle necessità del servizio ferroviario ».

Art. 15.

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari è autorizzato a provvedere con decreti ministeriali alla riforma del regolamento per le case economiche per i ferrovieri approvato con R. D. 25 febbraio 1915, n. 412, alla modifica della composizione e delle attribuzioni delle Commissioni centrali e locali, lasciando integra la rappresentanza elettiva del personale, ed alla assegnazione dei tecnici necessari; a consentire l'esecuzione dei lavori in economia per cottimi e per trattativa privata, e ad impartire ogni disposizione che valga ad accelerare la costruzione delle case economiche per i ferrovieri di cui all'art. 11 del presente decreto.

Art. 16.

Il fondo dell'opera denominata « Fondazione Elena di Savoia » costituita in ente morale con il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919 n. 1439, è gestito gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti, e gli effetti pubblici che lo costituiscono sono esenti dalla tassa di custodia stabilita dall'art. 17 del Testo Unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte prima.

Art. 17.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - DE VITO - SCHANZER.

Visto, il Guardasigilli: MORTARA.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1919, n. 2375, che autorizza ad estendere alle linee esercitate dallo Stato le disposizioni degli articoli 8 e 14 della legge 30 giugno 1906, n. 272, circa la chiusura dei passaggi a livello, alla sovvenzione ed alla custodia delle linee secondarie e reca inoltre altri provvedimenti (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 luglio 1914, n. 742;

Visto l'art. 29 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con R. Decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari di concerto con i ministri del Tesoro e dei Lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari è autorizzato ad estendere, con decreto Ministeriale, alle linee esercitate dallo

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 20 dicembre 1919, n. 300.

Stato a regime normale le disposizioni di cui agli articoli 10 e 14 della legge 30 giugno 1906, n. 272, e relative alla chiusura dei passaggi a livello, alla sorveglianza ed alla custodia delle linee secondarie.

Art. 2.

Sulle linee esercitate a regime economico la marcia dei treni non è vincolata a limiti di velocità, qualunque sia il sistema di frenatura, salvo le eccezioni che per regime di sicurezza saranno stabilite con decreto del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.

Art. 3.

Il servizio delle costruzioni ferroviarie è posto alla dipendenza del ministro dei trasporti, cessando le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici nei riguardi delle ferrovie dello Stato.

Nulla è innovato:

a) nei riguardi della competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i progetti di costruzione di ferrovie di Stato;

b) nei riguardi della competenza del Ministero dei lavori pubblici per le ferrovie concesse all'industria privata e per le ferrovie secondarie costruite a cura del Ministero stesso con operazioni finanziarie corrispondenti alle sovvenzioni chilometriche.

Art. 4.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie nei riguardi delle costruzioni delle ferrovie di Stato e del personale che vi è addetto sono sottoposte all'approvazione del ministro dei trasporti.

Alla gestione dei lavori e ad ogni spesa inerente si provvede direttamente coi fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 6.

Art. 5.

L'Istituto sperimentale per le ferrovie e l'Istituto sperimentale per l'aeronautica sono fusi in un solo Istituto alle dipendenze del ministro dei trasporti.

Per il personale relativo appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato valgono le disposizioni dell'art. 3 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1587.

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto al passaggio dei capitoli e dei fondi ed alle variazioni occorrenti nei bilanci del Ministero dei lavori pubblici, del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente decreto istituendosi nel bilancio dei trasporti un capitolo « Studi e progetti per ferrovie nel Trentino e nella Venezia Giulia » con l'assegnazione di un milione per l'esercizio corrente.

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 29 della legge 7 luglio 1907, numero 429, modificato con R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, è sostituito come segue:

« Tali mandati non possono eccedere la somma di lire duecentomila ed i relativi rendiconti mensili sono presentati alla ragioneria per riscontro della Corte dei conti ».

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI - DE VITO - SCHANZER - PANTANO.

Visto: il Guardasigilli: MORTARA.

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1919, *concernente una nuova forma di pagamento delle pensioni ed altri assegni fissi* (1).

I MINISTRI
DEL TESORO E DELLE POSTE E TELEGRAFI

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 1653, in data 2 settembre 1919, che dà loro la facoltà di dettare le norme per l'esecuzione del decreto medesimo, relativo al modo di pagamento delle pensioni e degli altri assegni vitalizi:

DECRETANO:

Art. 1.

Entro il 10 luglio di ogni anno, le Delegazioni del tesoro trasmettono ai sindaci della rispettiva Provincia l'elenco degli impiegati in disponibilità, in aspettativa, od in posizione ausiliaria, e di coloro che godono pensioni ed altri assegni vitalizi a carico dello Stato e delle Amministrazioni autonome, che ne fanno parte, viventi alla data del 30 giugno precedente.

Gli ufficiali dello stato civile hanno l'obbligo di esaminare l'elenco e di dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, che esso è conforme alle risultanze dei registri di anagrafe, e che le vedove e le orfane conservano tuttora lo stato libero.

L'elenco deve essere restituito alla Delegazione del tesoro non oltre il 20 luglio.

Art. 2.

Per la esecuzione dell'art. 1 del decreto-legge n. 1653, in data 2 settembre 1919, i delegati del tesoro, prima del termine indicato nel seguente art. 3, in base ai ruoli conti-correnti, emettono un ordine di pagamento sulle rispettive sezioni di R. tesoreria provinciale.

Gli ordini possono essere individuali o collettivi.

Questi ultimi vengono compilati distintamente per Ministero. Essi debbono indicare: l'Amministrazione dalla quale il pensionato o l'assegnatario dipende, il numero del capitolo sul quale

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 17 novembre 1919, n. 271.

grava la spesa, la scadenza dell'assegno, il numero di iscrizione dell'assegno stesso, il cognome e il nome dei titolari, l'indirizzo della loro abitazione, da notificarsi dagli interessati, la somma netta a ciascuno di essi dovuta, e quella complessiva dell'ordine, espressa in cifra ed in lettere.

Gli ordini debbono essere firmati dal delegato del tesoro o da chi ne fa le veci, e portare il timbro di ufficio.

Nel caso, in cui l'importo netto della rata dovuta fosse modificato, la delegazione del tesoro dovrà informarne direttamente l'interessato indicandone la causa.

Rimane a carico del creditore la tassa fissa di cent. 10, per ogni riscossione, e la tassa proporzionale, di cui al decreto-legge 6 settembre 1917, n. 1451, in ragione di centesimi cinque per ogni duecento, o frazione di tale somma.

Gli ordini di pagamento sono consegnati dai delegati del tesoro al servizio dei conti correnti e assegni postali, e per esso agli uffici dei conti, che funzionano per le rispettive provincie, almeno dieci giorni prima della scadenza della rata da pagare.

Essi sono accompagnati da un assegno multiplo, che tiene luogo degli assegni postali nominativi, di cui all'art. 25 del decreto legge 9 maggio 1918, n. 622, rimossa, per il caso speciale, la limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo anzidetto.

Art. 4.

Sulla base degli ordini di pagamenti inviati agli uffici dei conti, questi provvedono all'emissione dei mandati propri, pagabili dagli uffici postali alle precise scadenze delle pensioni o degli assegni, ed alla consegna dei mandati stessi agli intestatari. I mandati devono portare la indicazione che non sono pagabili prima della scadenza stabilita.

Sull'ordine di pagamento l'ufficio dei conti riporta il numero e la data dei mandati anzidetti, emessi in pagamento delle singole quote. In calce all'ordine il titolare dell'ufficio dichiara che per tutte le quote in essa comprese, furono rilasciati i corrispondenti mandati. Tale dichiarazione deve essere munita di firma, data e timbro di ufficio.

Gli uffici postali hanno l'obbligo di pagare i mandati personalmente ai pensionati od assegnatari, verso presentazione del certificato d'iscrizione, dopo essersi accertati, sotto la loro responsabilità, della identità personale di essi.

Art. 5.

Quando il pagamento della pensione, o dello assegno, deve essere fatto al legale rappresentante od al procuratore dell'assegnatario, il pagamento del mandato ha luogo, ai termini dell'art. 2 del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1653, verso presentazione del certificato di vita, in data non anteriore a quella della scadenza, rilasciato nei modi prescritti dagli articoli 402 e 405 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e del certificato di iscrizione.

Le stesse modalità sono da osservarsi nel caso che il pagamento del mandato debba farsi a persona delegata sul mandato.

La presentazione dei documenti non è richiesta quando il pensionato sia correntista, e domandi che la rata di assegno venga versata alle scadenze nel suo conto corrente. In tal caso, però, gli assegni tratti sul suo conto dovranno essere firmati da lui personalmente.

Art. 6.

Agli effetti della contabilità del tesoro, la emissione dei mandati postali, di cui all'art. 4, equivale al pagamento della pensione o dell'assegno. Perciò la notazione del numero dei mandati rilasciati dagli uffici dei conti sugli ordini di pagamento, tratti dai delegati del tesoro, estingue gli ordini medesimi, che sono versati in tesoreria come contante dal cassiere provinciale delle poste.

Art. 7.

I mandati postali emessi dagli Uffici dei conti, e che non si poterono consegnare ai pensionati, o assegnatari, per morte o per altra causa, sono restituiti ai suddetti Uffici, i quali provvedono a rimborsarne l'importo allo Stato, od alle Amministrazioni interessate, mediante mandato di pagamento a favore della sezione di tesoreria provinciale, sulla quale furono emessi i corrispondenti ordini di pagamento.

Analogamente viene rimborsato l'importo dei mandati, che non risultino pagati nel periodo della loro validità e dei quali non sia stata chiesta la rinnovazione dal destinatario.

I mandati suddetti sono da commutare in quietanza d'entrata al capitolo denominato « Rate di pensioni o assegni di cui fu provveduto al pagamento, ma non realizzate dai creditori », se

trattasi di pensioni, o assegni, a carico dello Stato, ovvero in vaglia del tesoro, se trattasi di pensioni ed assegni a carico di Amministrazioni autonome.

Nell'inviare i mandati alla Delegazione del tesoro, gli Uffici dei conti li accompagnano con elenchi distinti per Ministero e Amministrazione delle rate di pensione o di assegno insolute, nei quali elenchi è indicato il cognome e nome del creditore, il mese al quale ciascuna rata si riferisce, il numero di iscrizione della pensione, o dell'assegno, l'importo delle singole rate, il numero del mandato, emesso e non pagato.

Il delegato del tesoro, con la scorta dell'elenco che accompagna ciascun mandato, prende nota nei conti correnti delle rate di pensione o di assegno non riscosse, e sospende l'ordinazione di pagamento delle rate successive.

A richiesta dei titolari, e purchè non siasi verificata la prescrizione, il delegato del tesoro provvede poi, nei modi stabiliti dal presente decreto, al pagamento delle rate che fossero in seguito reclamate.

Nella contabilità, nelle dimostrazioni contabili e nei bilanci del servizio dei conti correnti ed assegni postali, l'ammontare dei mandati per pensioni od assegni, emessi e non pagati, è tenuto in evidenza in sede separata da quello di ogni altra partita.

Art. 8.

Resta fermo il vigente sistema di pagamento delle quote trattenute per debito verso lo Stato o verso le Amministrazioni autonome stabilito dall'art. 507 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Soltanto il pagamento delle quote a favore di terzi per assegnazione giudiziale, od in dipendenza di cessione, le Delegazioni del tesoro chiedono ai sindaci dei Comuni, in cui risiedono gli assegnatari debitori, il certificato di vita e di esistenza delle altre eventuali condizioni.

I relativi ordini sono resi pagabili presso la sezione di R. tesoreria, presso i consueti agenti pagatori, oppure convertiti in vaglia del tesoro.

Roma, 21^o ottobre 1919.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro delle poste e dei telegrafi: CHIMIENTI.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1919 che consente la esportazione dal Regno di paste alimentari (1).

I MINISTRI

DELLE FINANZE E DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO
ED APPROVVIGIONAMENTI

Visti i Regi decreti 1° agosto 1914, n. 758, e 6 agosto 1914, n. 790;

Considerata la opportunità di concedere, per la ripresa dei traffici, la esportazione del Regno delle paste alimentari;

Decretano:

Art. 1.

È consentita la esportazione dal Regno di paste alimentari nella misura mensile di quintali 25.000.

Art. 2.

La lavorazione delle paste da esportare può essere richiesta e concessa a tutti gli stabilimenti delle provincie di Napoli e Salerno esclusivamente, e per quel quantitativo di lavorazione che eccede il fabbisogno degli enti per i quali essi lavorano.

La concessione è fatta dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, su presentazione degli impegni di acquisto delle paste all'estero.

Art. 3.

Le Ditte concessionarie dovranno finanziare il grano al prezzo di costo che sarà determinato all'inizio di ciascun semestre dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 19 dicembre 1919, n. 299.

Per il primo semestre il suddetto prezzo è fissato in L. 140 per quintale, consegna a magazzino statale, tele escluse.

Il pagamento dovrà essere fatto da parte delle Ditte anticipatamente presso l'Ufficio grano di Napoli.

Art. 4.

I permessi di esportazione sono rilasciati su proposta dell'Ufficio grano di Napoli, nei limiti del quantitativo mensile indicato all'articolo 1.

Sarà applicata una tassa di esportazione su ciascun quintale di pasta, che sarà riscossa al momento del rilascio dei permessi di esportazione. Tale tassa verrà di volta in volta fissata dal Sottosegretario approvvigionamenti e consumi in proporzione al prezzo di vendita all'estero.

Art. 5.

Il pagamento delle paste alimentari esportate deve essere fatto in lire sterline, dollari o franchi svizzeri.

Le ditte esportatrici sono tenute a mettere detta valuta a disposizione del Tesoro che l'acquisterà al prezzo del cambio nel giorno della consegna.

Art. 6.

Nulla è innovato alle disposizioni che regolano l'abburattamento del grano per la produzione delle semole, le paste da esportare dovranno perciò essere prodotte con semola di tipo unico, 75 per cento. I sottoprodotti della lavorazione sono di proprietà dei singoli stabilimenti.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Roma, 12 dicembre 1919.

Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro e approvvigionamenti: FERRARIS.

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1919, che estende ad alcune merci d'esportazione l'obbligo della cessione, a favore degli Istituti autorizzati al commercio dei cambi, della valuta estera, che ne rappresentano il prezzo di vendita e dei crediti relativi (1).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 33 del decreto Luogotenenziale n. 1900 del 25 novembre 1917, sulla esportazione di valori e di merci, è la cessione di crediti all'estero:

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1918, col quale fu stabilito l'obbligo della cessione, all'Istituto Nazionale per i cambi, della divisa estera prodotta dalla esportazione di determinate merci.

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto col quale nell'elenco allegato al decreto Ministeriale 31 maggio 1918, fu aggiunta la voce « linoleum »;

Ritenuta la opportunità di estendere tale obbligo ad altre merci in relazione ai più larghi criteri adottati, dopo l'armistizio, in materia di esportazione;

Di concerto col ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 16 corrente è esteso alle merci che si intenda esportare descritto nell'elenco allegato al presente decreto, l'obbligo della cessione, a favore delle banche e ditte bancarie autorizzate a commercio dei cambi, delle valute estere che ne rappresentano il prezzo di vendita e dei decreti relativi.

Sono eccettuate dall'obbligo le merci già spedite e che verranno consegnate alle ferrovie per la spedizione sino a tutto il giorno 18 del corrente mese.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 17 dicembre 1919, n. 297.

Art. 2.

Le dogane non consentiranno l'uscita dal Regno delle merci suddette, se non su presentazione di un certificato attestante l'avvenuta cessione, da rilasciarsi da una delle banche o ditte sopra indicate.

Art. 3.

Qualora per giustificati motivi la cessione della divisa estera non sia avvenuta prima della esportazione della merce, il certificato di che al precedente articolo, dovrà attestare che l'esportatore ha assunto l'impegno di effettuare la detta cessione alla Banca e ditta bancaria che ha rilasciato il certificato.

In tal caso la vendita del cambio relativo, dovrà essere effettuata dall'esportatore entro il termine massimo di mesi tre dalla data del certificato, salvo eccezioni ammesse dall'Istituto per i cambi.

Roma, 12 dicembre 1919.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Il ministro delle finanze: TEDESCO.

Acido citrico - Acido tannico (estratti concianti) - Solfato di rame - Cascami di cotone - Sapone - Candele - Tessuti di lana - Feltri di lana per cappelli - Cornici e lastre di legno per cornici - Carta bianca - Cementi - Terraglie - Lastre di vetro - Lavori di vetro - Semi non oleosi (tutti) - Panelli oleosi - Fieno - Paglia, lolla, pula - Pesce in salamoia - Pesci conservati - Uova di pol-lame - Piume da ornamento - Corallo lavorato non montato - Mercerie - Strumenti musicali - Oggetti da collezione.

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1919 concernente l'importazione del carbone fossile e l'uso dei combustibili nazionali (1).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
per i trasporti marittimi e ferroviari.

Visti i decreti Luogotenenziali 16 giugno 1917, n. 979 e 5 agosto 1917, n. 1215;

Visto l'art. 1, comma a) del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1587;

Di accordo con il ministro dell'industria, commercio e lavoro;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione del carbone fossile e relativi agglomerati del coke metallurgico, del coke gaz, dei carboni fossili minuti e detriti di qualsiasi provenienza, eccezione fatta per i carboni provenienti dall'America, continua ad essere subordinata alla concessione di permessi, da ritirarsi presso la direzione generale per i combustibili.

Art. 2.

Salva speciale autorizzazione del ministro dei trasporti, è vietata l'esportazione di combustibili di qualunque natura:

Art. 3.

L'osservanza delle disposizioni di cui ai due articoli precedenti è affidata agli uffici doganali che impediranno lo sbarco,

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 18 dicembre 1919, n. 298.

l'imbarco, il carico o il transito dei combustibili al confine, delle partite non accompagnate dai relativi permessi od autorizzazioni, dandone avviso rispettivamente al capitano di porto od al capo stazione.

Art. 4.

Nei casi di contravvenzione alle disposizioni dell'art. 1 possono essere anche requisiti i combustibili importati senza permesso, valutandosi la relativa indennità sulla base dei prezzi del listino della Direzione generale dei combustibili in vigore all'atto della requisizione, con una diminuzione estensibile sino al 20 per cento.

Art. 5.

Il carbone fossile è riservato ai pubblici servizi ed alle industrie per le quali è essenziale.

L'impiego per altri usi è subordinato a controllo.

Art. 6.

Le Amministrazioni di Stato sono tenute;

a) ad eseguire i nuovi impianti di riscaldamento in modo da utilizzare combustibili nazionali;

b) a trasformare entro il settembre 1920 i propri impianti di riscaldamento per usare combustibili nazionali.

I lavori d'impianto e di trasformazione saranno eseguiti in base a progetto approvato dall'ufficio tecnologico presso il Ministero dei trasporti ed anche eseguiti dall'ufficio stesso, a rimborso delle sole spese effettive, escluso ogni concorso per spese generali.

Art. 7.

I contravventori delle prescrizioni contenute negli articoli 1, 2 e 5 sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 8.

La presente ordinanza entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 15 dicembre 1919.

Il Ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: DE VITO.

Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro: FERRARIS.

COMUNICATI

Come risulta dal R. decreto-legge n. 2350 del 27 novembre u. s. pubblicato nella prima parte del presente bollettino, l'Amministrazione è stata autorizzata ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi del personale, fino alla somma di 75 milioni, nella concessione di mutui a favore di società cooperative per la costruzione di case popolari od economiche, costituite esclusivamente fra agenti dell'Amministrazione stessa in città che siano sede delle direzioni compartimentali.

Sui capitali così investiti dovrà corrispondersi l'interesse annuo del 3.75 % più il 0.10 % per rimborso di spese generali; e la concessione dei mutui avrà termine al 30 giugno 1921.

In relazione alle altre disposizioni del citato decreto che stabiliscono le condizioni alle quali le dette cooperative debbono soddisfare per poter concorrere alla concessione di cui trattasi, che determinano i criteri di preferenza per tale concessione, i periodi di presentazione delle domande di mutuo agli effetti della priorità del relativo esame, e che indicano in base a quali elaborati debbono richiedersi i prestiti, si rende noto quanto appresso.

Le domande delle cooperative debbono essere inviate al capo compartimento locale, allegandovi:

1° una copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali atti modificativi;

2° il bollettino delle società per azioni in cui l'atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali atti modificativi sono stati pubblicati, o quanto meno il certificato del ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, attestante la disposta inserzione di detti atti nel bollettino medesimo;

3° il registro dei soci debitamente vistato dal tribunale, ovvero un elenco dei soci, estratto da tale registro, con attestazione notarile;

4° i piani e progetti di massima relativi alle costruzioni, con i necessari elementi di valutazione delle spese previste. Na-

turalmente le costruzioni dovranno corrispondere alle caratteristiche delle case popolari ed economiche stabilite dal decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1857;

5° la deliberazione del Consiglio di amministrazione del sodalizio concernente la richiesta del mutuo.

I capi compartimento, ricevute le domande, esamineranno se queste siano regolari secondo le prescrizioni del decreto e dei precedenti punti 1°, 2°, 3°, 4° e 5°; respingeranno perciò quelle che siano di sodalizi non costituiti soltanto tra il personale delle ferrovie dello Stato e nella sede del compartimento, nonché quelle che comunque risultino incomplete, ed invieranno di mano in mano le altre, entro due giorni al massimo dal ricevimento, alla direzione generale, con le osservazioni che reputeranno opportuno di fare.

Poichè a' sensi del decreto le domande di mutuo debbono essere prese in esame la prima volta entro il mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso, e successivamente ogni mese, si avverte che nel primo turno saranno comprese le domande pervenute ai capi compartimento fino a tutto il 23 gennaio 1920, e nei turni successivi secondo, terzo ecc., le domande rispettivamente presentate entro i periodi dal 24 gennaio al 23 febbraio, dal 24 febbraio al 23 marzo 1920, e così di seguito.

La data di presentazione delle domande resta determinata da quella in cui esse sono giunte o consegnate in via breve all'ufficio del capo compartimento, il quale pertanto dovrà far sempre risultare tale data sulle domande stesse.

Approvata la concessione dei mutui, la somministrazione effettiva delle somme verrà poi fatta gradualmente, per l'acquisto dei terreni, e secondo lo sviluppo delle costruzioni. Apposite istruzioni saranno emanate per disciplinare tali somministrazioni, e per regolare la nuova gestione in quant'altro si attiene al suo svolgimento.

Intanto si fa presente che i mutui possono essere ammortizzati in un periodo non superiore ad anni cinquanta, e che all'atto della prima richiesta di pagamenti da parte delle cooperative, nonché di quelle successive se nuovi soci siano sopravvenuti, gli agenti interessati dovranno rilasciare, per la trattenuta sugli stipendi nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, e salvi gli effetti di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto, le delegazioni di cui

al secondo comma dell'art. 5 del decreto medesimo, compilate su apposito modulo che verrà predisposto dall'Amministrazione.

In ottemperanza alla disposizione dell'art. 6 del Regolamento interno di procedura della Commissione di cui all'art. 238 R. P. si pubblicano, riuniti per identità di materia ed in sunto, i ricorsi presentati alla Commissione stessa dai sottoindicati agenti.

ORECCHIA Ernesto - segretario di 1^a classe. — Ruolo amministrativo, vol. V, pag. 54, n. 1226.

PIANEGIANI Giuseppe - segretario di 1^a classe. — Ruolo amministrativo, vol. V, pag. 32, n. 238.

RIMOLDI Giuseppe - segretario di 1^a classe. — Ruolo amministrativo, vol. V, pag. 51, n. 1073.

DIONISI Emilio - segretario di 2^a classe. — Ruolo amministrativo, vol. V, pag. 86, n. 71.

PERSICO Alberto - segretario di 2^a classe. — Ruolo amministrativo, vol. V, pag. 125, n. 1824.

BOBIO Pietro - segretario capo. — Ruolo amministrativo, volume V, pag. 9, n. 202.

SAUTTO Luigi - disegnatore. — Ruolo L. C., vol. IV, pag. 40, n.

PINTO Leonardo - applicato. — Ruolo amministrativo, vol. V, pag. 121, n. 1639.

PANIZZA Gino - applicato. — Ruolo amministrativo, vol. V, pag. 145, n. 2706.

« Basandosi sulle mansioni che asseriscono disimpegnare da tempo in via continuativa, ritengono aver diritto alla inserzione nel ruolo del personale del movimento e traffico, volume II ».

GALENDI Luigi - applicato. — Ruolo personale esecutivo, volume II, pag. 116, n. 870.

COLIZZI Fernando sottocapo. — Ruolo personale esecutivo, vol. II, pag. 86, n. 324

«Facendo presente di prestar servizio da vario tempo agli uffici in modo continuativo, chiedono che, in base al disposto dell'art. 236 R. P., venga fatto luogo alla loro iscrizione nel ruolo del personale amministrativo, vol. V».

RAVAGNAN Eugenio - segretario di 2^a classe. — Ruolo amministrativo, vol. V, pag. 105, n. 937.

BATELLI pag. Gino - segretario di 2^a classe. — Ruolo amministrativo, vol. V, pag. 146, n. 2772.

SOLIMENO Francesco - segretario di 1^a classe. — Ruolo amministrativo, vol. V, pag. 39, n. 562.

«Basandosi sulle mansioni che asseriscono di disimpegnare da tempo in via continuativa, ritengono aver diritto all'iscrizione nel ruolo del personale di ragioneria, vol. VI».

Ordine generale N. 9 (S. R. C.).

Assunzione da parte delle ferrovie dello Stato dell'esercizio delle linee ferroviarie della Sardegna già appartenenti alla Compagnia Reale delle ferrovie Sarde.

Dal 1° gennaio 1920 le Ferrovie dello Stato assumono l'esercizio delle linee e tronchi ferroviari a scartamento normale della Sardegna già appartenenti alla Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, in conformità al disposto della legge 7 agosto 1919, n. 1443, per il riscatto di dette linee ed al R. decreto 21 dicembre 1919 per il passaggio delle linee stesse all'Amministrazione dello Stato.

Lo sviluppo complessivo delle suindicate linee e tronchi è di km. 421.305, così costituiti:

N. 1 — Linea Cagliari-Chilivani-Golfo Arauci Marina	km. 310.869
» 2 — Linea Chilivani-Sassari-Portotorres	» 66.577

Parte II — N. 52 - 25 dicembre 1919.

N. 3 — Linea Decimomannu-Iglesias	km.	37,769
» 4 — Linea Iglesias-Monteponi	»	5,302
» 5 — Tronco Cagliari-Stazione-Cagliari Porto ²	»	0,788
Totale		km. 421,305

Tutto ciò che interessa il pubblico, e cioè il servizio delle stazioni e dei treni, rimane temporaneamente invariato dopo il 31 dicembre 1919, continuando a disimpegnarsi colle tariffe, norme e disposizioni vigenti a tale data.

La Direzione dell'esercizio residente a Cagliari assume il nome di « Delegazione per l'esercizio delle Ferrovie Sarde dello Stato » ed a capo della medesima viene posto il Capo Divisione signor comm. ing. Amico Foiss.

Il Capo della Delegazione dirige il servizio nei varii suoi rami riassumendo in sè le funzioni e le facoltà assegnate dai regolamenti ed istruzioni in vigore ai Capi Compartimento ed ai Capi delle Divisioni compartimentali, e disimpegnando inoltre le altre speciali funzioni ad esso deferite con R. decreto in data 18 dicembre 1919.

Gli uffici esistenti nell'isola continuano a funzionare nella rispettiva sede alla dipendenza del Capo della Delegazione, conservando temporaneamente invariato il proprio ordinamento amministrativo e le proprie attribuzioni.

Però il magazzino e la cassa, pur appartenendo alla Delegazione e dipendendo dal suo capo, avranno rispettivamente diretti rapporti coi Servizi Approvvigionamenti e Ragioneria, per quanto concerne l'andamento delle rispettive gestioni.

L'azione di controllo di spettanza del Servizio Ragioneria sull'operato contabile della Delegazione viene affidata alla Sezione interna del Servizio stesso con sede a Roma, la quale vi provvede sia direttamente, sia a mezzo del Riparto Contabile della Delegazione.

Il controllo prodotti avente sede a Cagliari, continuerà provvisoriamente nelle attuali sue attribuzioni di revisione delle tasse, liquidazione della contabilità di stazione, ripartizione e riassunzione dei prodotti, derivanti dai trasporti viaggiatori bagagli, cani,

telegrafi e merci, e fornirà mensilmente i dati riassuntivi all'Ufficio Contabilità di Firenze, per la imputazione ai conti di competenza, secondo le norme particolari che saranno impartite dal Servizio Commerciale.

La rappresentanza dell'Amministrazione, a tutti gli effetti dell'art. 12, ultimo comma, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, è affidata al Capo della Delegazione. Per l'assistenza legale (consulenza e patrocinio) questi ha presso di sé uno o più funzionari del Servizio Legale, direttamente dipendenti dall'Avvocatura centrale di Roma, con le attribuzioni ed incombenze di cui agli articoli 9, nn. 1 a 4, 10, nn. 1, 2, 3 e 9, 18 e 19 dell'Ordine generale n. 2-1914.

Le carte di libera circolazione serie A e At per l'intera rete ed i biglietti permanenti di compartimento riservato saranno validi anche per tutte le linee già appartenenti alla Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde.

I biglietti gratuiti e a prezzo ridotto per le linee suddette, rilasciati entro il 31 dicembre 1919 dalla su menzionata Compagnia, saranno validi fino alla scadenza in essi indicata, ma non oltre il 30 giugno 1920.

Ordine di servizio N. 117 (V.).

Ammissione eccezionale dei carri esteri con rialzo scaduto.

Vedasi ordine di servizio n. 281-1919

Alcune Amministrazioni di Stati esteri hanno aumentato i periodi per l'effettuazione del rialzo dei loro carri portandoli ad un massimo di 5 anni.

In considerazione della deficienza di materiale rotabile che si ha attualmente presso quasi tutte le reti estere, che rende oltremodo difficile di usare per i trasporti internazionali solo i carri con rialzo datante da non oltre 3 anni, in via eccezionale e provvisoria si autorizza l'accettazione ai transiti e la circolazione in Italia di

Parte II — N. 52 — 25 dicembre 1919.

carri appartenenti ad Amministrazioni estere per quali dall'ultimo rialzo siano trascorsi anche più di 3 anni, fino ad un massimo di 5 anni.

I carri in tali condizioni dovranno essere visitati con particolare attenzione onde accertare che essi siano in condizioni da non compromettere in alcun modo la sicurezza o la regolarità della circolazione, e potranno essere rifiutati ai transiti quando siano riscontrati in condizioni non perfettamente soddisfacenti, anche se non presentano alcuna delle avarie che a' sensi delle convenzioni internazionali possano essere motivo di rifiuto.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 3, 11, 32, 41, 42, 44, 45 ed ai controllori del materiale.

Ordine di servizio N. 118 (P.).

Rappresentanza del personale.

In seguito all'esonero dal servizio del delegato della 13^a categoria per la circoscrizione di Venezia, sorvegliante della linea sig. TOMMASINI Augusto, si stabilisce, in applicazione dell'art. 24, ultimo capoverso, del regolamento approvato con decreto Ministeriale del 20 maggio 1911, che gli agenti della categoria 13^a appartenenti alla circoscrizione di Venezia, per comunicare col proprio rappresentante, abbiano a rivolgersi al delegato della finitima circoscrizione di Milano sig. Busso Paolo, sorvegliante della linea presso la Sezione lavori ovest di Milano.

Ordine di servizio N. 119 (M. C.).**Entrata nelle stazioni.**

Dal 1° gennaio 1920 è abolita, agli effetti del prezzo, la distinzione in 1^a e 2^a categoria delle stazioni ammesse alla distribuzione dei biglietti d'entrata *giornalieri* e con la stessa data, tale distribuzione è estesa a tutte le stazioni della Rete abilitate al servizio viaggiatori mentre sono soppressi i biglietti d'entrata *bimestrali*, *semestrali* ed *annuali*.

L'entrata nelle stazioni sarà perciò regolata dalle seguenti disposizioni:

1. *Entrata nelle stazioni.* — Alle persone che, non munite di biglietto di viaggio, desiderano accedere nelle stazioni, viene accordato d'ingresso alle condizioni di cui appresso.

Dalla concessione sono esclusi i conduttori o commessi d'albergo in divisa.

E' vietato l'ingresso in stazione alle persone che ricusino di sottomettersi alle prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio, o che offendano la decenza, o che siano causa di scandalo o di disturbo, o che si trovino in stato di ubriachezza.

2. *Biglietto d'entrata.* — Per l'entrata in tutte indistintamente le stazioni e le fermate abilitate al servizio dei viaggiatori è necessario l'acquisto di apposito biglietto che viene rilasciato al prezzo unico di *centesimi venti*.

3. *Formato e colore dei biglietti.* — I biglietti d'entrata sono stampati in nero, su cartoncino bianco, del modello riprodotto nell'allegato A al presente, e sono numerati progressivamente per serie.

Essi portano l'indicazione della stazione per la quale sono validi e, lungo i due lati maggiori del rettangolo, la numerazione in cifre, dalle 1 alle 24, allo scopo di stabilire il periodo di validità di ciascun biglietto.

4. *Distribuzione.* — La distribuzione dei biglietti di entrata vien fatta direttamente a cura delle stazioni. Può aver luogo anche presso gli esercenti le librerie, caffè, ristoratori, rivendite di private, ecc., e col mezzo di distributori automatici (alleg. B).

I biglietti venduti dalle stazioni devono essere timbrati come gli ordinari biglietti di viaggio, cioè colla data completa e con la indicazione del prossimo treno in partenza.

Su quelli distribuiti dalle librerie, caffè-ristoratori, rivendite di private, ecc., deve essere inserita, a tergo, in inchiostro o con matita indelebile, la data di vendita; e di ciò i Capi stazione devono curare l'esatta osservanza.

I biglietti rilasciati col mezzo dei distributori automatici, di cui è oggetto l'Ordine di Servizio n. 120 del corrente anno, portano impressa automaticamente la data di distribuzione ed il numero progressivo.

5. *Periodo di validità.* — La vendita dei biglietti di entrata deve coincidere con l'orario dei treni viaggiatori. Conseguentemente non potrà essere consentito l'accesso in stazione in ore diverse da quelle fissate per l'arrivo o la partenza di detti treni.

6. *Controlleria.* — Le persone munite di biglietto di entrata devono presentarlo all'agente che custodisce l'accesso alle sale di aspetto, od all'interno della stazione, per la foratura, in corrispondenza della cifra indicante l'ora durante la quale avviene l'ingresso.

A prevenire qualunque abuso non verrà forato che un solo biglietto per ogni persona.

Dopo che il biglietto è stato forato il detentore deve entrare nella stazione o, in caso diverso, abbandonare il biglietto di cui è in possesso nelle mani dell'agente che lo ha controllato.

7. *Validità e ritiro dei biglietti.* — I biglietti d'entrata sono valevoli solamente per accedere alle sale d'aspetto ed ai marciapiedi interni delle stazioni.

Il biglietto non è valido che per la giornata d'acquisto e non oltre lo spirare dell'ora successiva a quella durante la quale avviene l'ingresso. Tuttavia, quando i detentori dei biglietti si sieno trattenuti nella stazione oltre il termine anzidetto a cagione del

ritardo del treno che attendono, i Capi stazione sono autorizzati a permettere l'uscita appena partito o arrivato il treno stesso, senza sottoporli all'acquisto di un nuovo biglietto.

Il detentore del biglietto nel lasciare la stazione deve consegnarlo agli agenti di servizio che custodiscono gli accessi alla stazione, nè potrà rientrarvi senza presentarne un altro, ancorchè non fosse spirata la validità del permesso precedente.

Se l'ingresso avviene fra le ore 23 e 24 i biglietti sono valevoli fino alle ore 1 del giorno successivo.

8. *Biglietti irregolari - Penalità.* — Le persone che si presentassero all'uscita sprovviste di biglietto o munite di biglietto scaduto, non forato, o comunque irregolare, e che non potessero provare di non aver viaggiato, saranno ritenute in contravvenzione e trattate come i viaggiatori in arrivo sprovvisti di biglietto, coll'applicazione delle penalità stabilite dall'art. 33 delle vigenti Tariffe.

Se poi provassero di non aver viaggiato, dovranno tuttavia pagare il prezzo di un biglietto d'entrata, nonchè l'importo di altri tre biglietti simili a titolo di penalità, salvo le più gravi misure in cui potessero incorrere quando nel fatto si ravvisassero gli estremi di una frode, o di un tentativo di frode, a danno della Ferrovia.

9. *Responsabilità del detentore del biglietto d'entrata.* — I detentori dei biglietti d'entrata debbono uniformarsi alle avvertenze ed agli inviti del personale ferroviario, giusta il disposto degli art. 309 della Legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865, N. 2248, alleg. F e 51 (ultimo alinea) del Regolamento sulla polizia, sicurezza e regolarità dell'Esercizio delle Strade Ferrate approvato con R. Decreto 31 ottobre 1873, N. 1687.

Devono però provvedere da sè e coll'usare la dovuta prudenza, alla incolumità propria e delle persone che sono sotto la loro custodia, inquantochè la Ferrovia non corrisponde alcuna indennità in caso di disgrazia cagionata dal movimento dei treni, dalle manovre e dalle operazioni, qualunque esse sieno, che si fanno nell'interno delle stazioni.

10. *Divieto d'introdursi nelle carrozze dei treni, di distribuire avvisi, ecc. e di condurre cani.* — E' specialmente vietato ai de-

tentori dei biglietti d'entrata di introdursi nelle carrozze dei treni, per qualsiasi ragione.

I contravventori saranno considerati come viaggiatori sprovvisti di biglietto di viaggio diretti alla più vicina fermata del treno, e saranno assoggettati alle penalità stabilite dal succitato art. 33 delle vigenti Tariffe.

E' pure vietato ai detentori di biglietti d'entrata di incarcarsi, a scopo di lucro, del trasporto del bagaglio dei viaggiatori, come pure di dare molestia ai viaggiatori stessi annunziandosi commessi di Alberghi o di Ditte, col distribuire avvisi, e coll'offrire in vendita oggetti di qualunque specie.

I contravventori saranno fatti uscire immediatamente dalla stazione previo ritiro del biglietto d'entrata, senza diritto al rimborso del prezzo relativo.

E' assolutamente vietato ai detentori di biglietti d'entrata d'introdurre cani nell'interno delle stazioni.

11. *Ragazzi.* — I ragazzi di età inferiore agli anni tre possono essere ammessi nelle stazioni anche se non muniti di biglietto d'entrata, purchè accompagnati da persona che ne sia provvista; il biglietto è però obbligatorio per i ragazzi di età superiore alla suddetta.

12. *Sospensione temporanea dell'uso dei biglietti d'entrata.* — L'uso dei biglietti d'entrata potrà essere temporaneamente sospeso, sia per disposizione delle competenti Autorità, sia per eccezionali circostanze del servizio ferroviario.

13. *Avviso al pubblico.* — Le norme e condizioni che regolano l'uso dei biglietti d'entrata sono notificate al pubblico con apposito avviso da tenersi costantemente esposto dalle stazioni (1).

14. *Norme contabili.* — Per quanto riguarda la contabilizzazione dei biglietti d'entrata venduti nelle stazioni, caffè ristoratori, librerie, ecc. e l'invio al Controllo Prodotti di Firenze dei biglietti ritirati dopo l'utilizzazione, valgono le disposizioni conte-

(1) L'avviso al pubblico in data 1° gennaio 1920 è in corso di stampa e verrà quanto prima distribuito, montato su cartone, alle stazioni interessate.

nute nel fascicolo « Norme per il servizio contabile delle gestioni viaggiatori, bagagli e cani e telegrafi ». (Ediz. luglio 1909).

Circa la contabilizzazione dei biglietti venduti mediante i distributori automatici valgono le Norme suddette e le speciali disposizioni contenute nell'Ordine di servizio N. 120-1919.

15. *Libero ingresso nelle stazioni:*

1) Hanno libero e gratuito ingresso nelle stazioni, in quanto non si verificchi, per le rispettive categorie, la sospensione prevista dall'art. 12:

a) gli Onorevoli Membri del Parlamento Nazionale, i quali, occorrendo, devono dimostrare la loro qualità con l'esibire la medaglia o la tessera personale di riconoscimento;

b) le Rappresentanze e le persone aventi veste ufficiale per ricevere od ossequiare Sovrani, Principi od alti Funzionari dello Stato;

c) il personale delle Ferrovie dello Stato e quello governativo d'ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, muniti di carta di libera circolazione (con bordo rosso) nella cui concorrenza, beninteso, sia compresa la stazione nella quale devono entrare;

d) le persone munite di biglietto permanente di libero ingresso nelle stazioni;

e) gli Ispettori delle RR. Poste per la sorveglianza del servizio postale;

f) i Reali Carabinieri, la Regia Guardia e i Funzionari ed Agenti della Pubblica sicurezza nell'esercizio delle loro funzioni;

g) il personale delle R. Dogane e gli agenti della R. Guardia di Finanza per il servizio Doganale, nonchè gli agenti addetti alla sorveglianza della coltivazione dei tabacchi, se muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dalla Direzione generale delle Privative;

h) gli Ufficiali ed Impiegati del R. Istituto Geografico per assistenza al carico e scarico degli strumenti di precisione trasportati per conto di detto Istituto;

i) gli Ingegneri e Periti incaricati dei rilievi catastali;

l) gli Agenti forestali incaricati della repressione del contrabbando, specialmente di quello del tabacco.

II) Hanno libero e gratuito ingresso nelle stazioni, entro i limiti di tempo stabiliti dall'art. 5 e quando non si verifichi la sospensione prevista dall'art. 12, le persone munite di carta di libera circolazione senza bando rosso, nella cui percorrenza, beninteso, sia compresa la stazione nella quale devono entrare.

III) Il libero e gratuito ingresso nelle stazioni è da permettersi, su domanda, ai Funzionari dell'Ordine Giudiziario (Pretori, Vice Pretori mandamentali e comunali, Giudici istruttori, Membri del Pubblico Ministero, nonchè Funzionari ed Agenti che li accompagnano per coadiuvarli nell'esercizio delle loro funzioni) ogni qualvolta sia richiesto per ragioni del loro ufficio, le quali non devono essere indagate. Soltanto nei casi di dubbio sulla identità di detti Funzionari, il personale di stazione può invitarli a farsi riconoscere dal Capo stazione o da chi ne faccia le veci.

IV) Hanno libero e gratuito ingresso, per il servizio del dazio consumo, nelle stazioni e nei recinti ferroviari posti entro i Comuni chiusi, nonchè dentro la zona di vigilanza di un Comune chiuso, gli Ufficiali e le guardie del dazio consumo, in divisa, nell'esercizio delle loro funzioni, ed anche in borghese, purchè in tal caso siano forniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione daziaria e controfirmata dall'Amministrazione ferroviaria.

Nelle stazioni poste in Comune aperto oppure nel territorio di Comuni chiusi, fuori del recinto daziario, parificati dalla legge ai Comuni aperti, hanno libero ingresso gli Ufficiali e le guardie del dazio consumo, solo quando in dette stazioni si trovi un esercizio di caffè, ristorante, vendita di liquori e simili, con accesso soltanto dall'interno della stazione, ed unicamente per la sorveglianza dell'esercizio stesso, agli effetti del dazio consumo.

V) Hanno libero e gratuito ingresso nelle stazioni:

a) i titolari dei biglietti d'abbonamento di cui gli allegati N. 6. 6-A. 6-B. 6-C del 2° volume delle Tariffe e condizioni per i trasporti, nonchè dei biglietti d'abbonamento di cui la tariffa locale n. 8 compresa in detto volume, ogni qualvolta sia prossima la partenza dei treni per i quali sono valevoli i biglietti da essi posseduti, quan'anche non partano effettivamente, con obbligo però di uscire dalla stazione non appena partito il convoglio pel quale era valido il loro biglietto.

b) previa autorizzazione dei Capi stazione, le persone che accompagnano o vengono a ricevere viaggiatori i quali, o per malattia o per altre fisiche imperfezioni, hanno bisogno dell'altrui assistenza.

16. *Disposizioni transitorie.* — I biglietti di entrata *bimestrali, semestrali ed annuali* distribuiti anteriormente al 1° gennaio 1920 sono validi fino alla scadenza della loro validità sotto l'osservanza delle norme e condizioni per essi stabilite dall'Ordine di servizio N. 12 del 1912.

17. *Vigilanza.* — Il personale all'uopo incaricato deve usare la massima vigilanza per impedire l'entrata nelle stazioni delle persone sprovviste di regolare biglietto e non aventi i prescritti titoli per il libero accesso e il personale dirigente ed ispettivo ha l'obbligo di esercitare una continua sorveglianza per reprimere qualsiasi abuso in materia.

Il presente Ordine di servizio abroga e sostituisce, dal 1° gennaio 1920, gli Ordini di servizio N. 12 e 307 del 1912 e le circolari N. 9 del 1913, 12 del 1914, 10 del 1918 e 7 del 1919.

Allegato A all'ordine di servizio N. 119-1919.

Modello del biglietto di entrata nelle stazioni

Recto

A. 0410	14	16	18	20	22	24
	13	15	17	19	21	23
	F. S. Biglietto di entrata nella staz. di					
	FIRENZE S. M. N.					
	2	4	6	8	10	12
	1	3	5	7	9	11

Verso

Avvertenza.

Il possessore del presente biglietto si obbliga di osservare le condizioni e norme dell'avviso al pubblico in data 1° Gennaio 1920.

Modello dei biglietti di entrata nelle stazioni in distribuzione agli apparecchi automatici

Recto

13	14	16	18	20	22	24
12	15	17	19	21	23	
Biglietto di entrata nella staz. di						
FIRENZE M. N.						
2	4	6	8	10	12	
1	3	5	7	9	11	

F. S.

14 GIUG. 0000

Verso

(Il verso è riservato alla pubblicità dell'Amministrazione per conto proprio o di terzi).

Allegato B all'ordine di servizio N. 119-1919.

Stazioni dove la distribuzione dei biglietti d'entrata si effettua presso i caffè ristoratori o le edicole per vendita di giornali e rivendita di private.

Bagni della Porretta	—	Caffè ristoratore,
Vercelli	—	»
Cremona	—	Edicola giornali,
Taranto	—	» private,

Stazioni dove la distribuzione dei biglietti d'entrata vien fatta a mezzo degli apparecchi auto-stampatori (ordine di servizio n. 129-1919).

Alessandria.	Mantova.	Rimini.
Ancona.	Messina C.le.	Roma Termini.
Asti.	Milano C.le.	S. Remo.
Bari.	Modena.	Savona L.
Bologna C.le.	Napoli.	Spezia C.le.
Brescia.	Novara.	Terni.
Caltanissetta.	Padova.	Torino P. N.
Casale Monferrato.	Palermo C.le.	Torino P. S.
Catania C.le.	Parma.	Treviso.
Ferrara.	Pavia.	Udine.
Firenze S. M. N.	Piacenza.	Venezia.
Genova P. B.	Pisa C.le.	Verona P. V.
Genova P. P.	Pistoia.	Verona P. N.
Livorno C.le.	Reggio Emilia.	Voghera.

Ordine di servizio N. 120 M. C.**Apparecchi automatici auto-stampatori per la distribuzione di biglietti d'entrata nelle stazioni.**

1. *Attivazione del servizio.* — La Ditta cav. ing. Felice Grondona, sedente in Milano, via Cadore 43, ha assunta, con apposita Convenzione, la stampa e distribuzione dei biglietti d'entrata nelle stazioni delle Ferrovie dello Stato, a mezzo di apparecchi automatici auto-stampatori, che saranno attivati dal 1° gennaio 1920.

2. *Stazioni ammesse al servizio.* — I distributori automatici auto-stampatori funzioneranno nelle stazioni di: Alessandria - Ancona - Asti - Bari - Bologna Centrale - Brescia - Caltanissetta - Casale Monferrato - Catania Centrale - Ferrara - Firenze S. M. N. - Genova P. B. - Genova P. P. - Livorno Centrale - Mantova - Messina Centrale - Milano Centrale - Modena - Napoli Centrale - Novara - Padova - Palermo Centrale - Parma - Pavia - Piacenza - Pisa Centrale - Pistoia - Reggio E. - Rimini - Roma Termini - S. Remo - Savona Letimbro - Spezia Centrale - Terni - Torino P. N. - Torino P. S. - Treviso - Udine - Venezia - Verona P. V. - Verona P. N. e Voghera.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di estendere il servizio degli apparecchi automatici in altre stazioni o di sopprimerlo in quelle ove esista.

3. *Caratteristiche degli apparecchi.* — Gli apparecchi automatici auto-stampatori per la distribuzione dei biglietti d'entrata sono di tipo brevettato, devono essere di costruzione italiana e funzionano a mezzo di manovella, previa introduzione negli appositi fori esterni, di una moneta da centesimi venti di nichelio puro; quindi non funzionano con le monete di nickel e ferro che portano la cifra 20 racchiusa in un esagono. Sono regolati in modo da rifiutare o restituire le monete quando per guasto o per qualsiasi motivo non venisse emesso il biglietto.

I fori per l'introduzione delle monete si possono chiudere me-

diante una saracinesca manovrabile con chiave quadra e sulla quale figura l'indicazione « Chiuso ».

Gli apparecchi sono divisi in tre parti :

1. *la parte superiore* contiene all'interno un rotolo di cartoncino valevole per la stampa di 5000 biglietti ;

2. *la parte centrale* contiene all'interno :

a) i meccanismi occorrenti per svolgere il rotolo di cartoncino ed imprimervi a stampa da una sola parte, di volta in volta, le indicazioni necessarie per il biglietto, il numero progressivo e la data di distribuzione e per tagliare il cartoncino alla prestabilita dimensione, dopo la stampa di ogni singolo biglietto ;

b) il contatore di controllo ;

3. *la parte inferiore*, dove passano le monete per essere raccolte in apposito serbatoio.

Gli apparecchi sono inoltre muniti all'esterno di una targhetta con la seguente avvertenza : « I possessori dei biglietti d'entrata sono obbligati ad osservare le condizioni e le norme dell'avviso al pubblico in data 1 gennaio 1920 ».

Ogni apparecchio è munito di due serrature : l'una per la parte centrale, l'altra per la parte inferiore.

4. *Collocamento ed ubicazione dei distributori automatici.* — Il collocamento, l'ubicazione e la quantità degli apparecchi, come la loro rimozione o sostituzione nelle singole stazioni saranno concordate tra la competente Divisione Movimento e la Ditta concessionaria.

Può essere variata la ubicazione degli apparecchi e, in ottemperanza al disposto del punto 12 dell'Ordine di servizio N. 119-1919, può esserne sospeso temporaneamente in singole stazioni l'esercizio, quando esigenze del servizio ferroviario o le competenti Autorità lo richiedano.

Le Divisioni rimetteranno ai Servizi Movimento e Commerciale, il 1 febbraio 1920, un elenco dal quale dovranno risultare :

a) le stazioni in cui vennero collocati apparecchi distributori di biglietti d'entrata ;

b) la data di inizio del funzionamento di ogni apparecchio.

Le Divisioni comunicheranno ai Servizi Movimento e Commer-

ciale un elenco delle variazioni con gli stessi dati non appena si verificano aumenti o diminuzioni di apparecchi in singole stazioni, o estensioni di servizio in quelle non ammesse.

Gli apparecchi distributori devono essere collocati in luogo adatto, facilmente visibile ed in prossimità degli accessi al pubblico, in quanto lo consentano le esigenze del servizio ferroviario.

5. *Obblighi della Ditta concessionaria.* — La Ditta provvede direttamente:

a) alla fornitura e collocamento, alla sostituzione, allo spostamento ed al ritiro degli apparecchi dalle stazioni;

b) alla fornitura dei rotoli di cartoncino per biglietti e dei clichés per la stampa automatica, alla loro sostituzione quando se ne rendesse necessario il cambiamento per modificazioni di dicitura o per qualsiasi altro motivo anche non attribuibile al concessionario;

c) alla sorveglianza, custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi, alle innovazioni e perfezionamenti, a tutto ciò, in fine, che può occorrere per il perfetto loro funzionamento.

6. *Pubblicità.* — Nessuna pubblicità può esser fatta a mezzo degli apparecchi, nè per conto del Concessionario, nè per conto di terzi.

E' ammesso soltanto che i distributori automatici portino le indicazioni del nome ed indirizzo della fabbrica costruttrice e del Concessionario, nonchè quelle relative all'uso e modo di funzionare dell'apparecchio.

E' riservata all'Amministrazione ferroviaria la pubblicità per conto proprio o di terzi sul verso dei biglietti che vengono stampati e distribuiti dagli apparecchi automatici.

7. *Personale.* — Al collocamento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, agli spostamenti ed al ritiro degli apparecchi la Ditta deve provvedere con personale proprio.

Alla pulizia esterna, alla sorveglianza degli apparecchi, compreso il rilievo di eventuali guasti e relativa denuncia scritta al Concessionario, ed a tutto ciò che attiene all'esercizio degli apparecchi stessi può essere provveduto con un agente ferroviario della

stazione, da scegliersi, preferibilmente, fra quelli addetti alla sorveglianza delle bilancie automatiche per persone e dei distributori di oggetti diversi (Ordine di servizio n. 172-1914) previo, per la scelta, il consenso della Divisione Movimento da cui dipende la stazione. Quando ciò non sia possibile, per qualsiasi causa, la Ditta deve invece provvedervi con personale proprio.

Il personale incaricato delle prestazioni di cui sopra agisce, nell'esecuzione di esse, per conto esclusivo e diretto della Ditta come se fosse personale da questa assunto e dipendente.

I rapporti e la corrispondenza fra l'agente ferroviario incaricato delle predette prestazioni e la Ditta, per quanto riguarda le prestazioni stesse, si svolgeranno col tramite del Capo stazione senza responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria, stando a carico della Ditta tutte le spese relative comprese quelle di posta.

La misura del compenso per le prestazioni di cui sopra dovrà concordarsi fra agente ferroviario e Concessionario ed il relativo pagamento effettuarsi direttamente, senza ingerenza alcuna della Amministrazione.

Il personale della Ditta estraneo alla Ferrovia deve essere di gradimento della Divisione Movimento ed uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni da essa emanate ed agli ordini che venissero impartiti dal Capo stazione o da chi per esso.

In caso d'inosservanza degli obblighi predetti il Capo stazione, o chi per esso, ha facoltà di esigere l'allontanamento di detti agenti dalla stazione e la loro sostituzione.

8. *Guasti agli apparecchi.* — Nel caso di guasti agli apparecchi la Ditta, e per essa il suo incaricato, deve provvedere all'immediata chiusura dei fori per l'introduzione delle monete mediante la saracinesca sulla quale è l'indicazione «chiuso», nonchè alla sollecita riparazione dell'apparecchio.

Se nella stazione non esistono altri apparecchi in funzione oppure quelli che rimangono in funzione sono insufficienti per la distribuzione dei biglietti, il detto incaricato deve inoltre apporre sugli apparecchi inattivi un cartello con l'una o l'altra, a seconda dei casi, delle seguenti diciture: «La vendita dei biglietti d'entrata si effettua allo sportello N.», oppure «La vendita dei biglietti d'entrata si effettua anche alla sportello N.».

Analogamente deve essere provveduto se eventualmente gli ap-

parecchi non potessero funzionare per mancanza di cartoncino o per fatti dipendenti dalla Ditta concessionaria.

Qualora per guasto od altro l'apparecchio non emettesse il biglietto nè restituisse la moneta introdotta nel foro, il Capo stazione, o chi per esso, potrà, se richiesto, rilasciare gratuitamente un biglietto d'entrata alla persona che non potè ritirarlo dall'apparecchio, addebitandone l'importo alla Ditta.

I cartelli di cui sopra devono essere forniti, a cura e spese della Ditta concessionaria, e lasciati in isorta ai suoi incaricati nelle singole stazioni.

9. *Chiusura e controlleria degli apparecchi automatici.* — La chiusura ed apertura della parte superiore degli apparecchi si effettua a mezzo di apposita molla situata all'interno della parte centrale degli apparecchi.

La parte centrale ha una serratura munita di una chiave da trattenersi dall'agente incaricato del servizio.

La parte inferiore ha invece una serratura munita di due chiavi a giuoco diverso, in modo che occorra l'impiego contemporaneo di entrambe le chiavi per aprirla. Una di dette chiavi deve essere conservata dal Capo della stazione ove funziona l'apparecchio e l'altra dall'incaricato della Ditta.

La chiave da conservarsi dal Capo stazione sarà consegnata dalla Ditta in doppio. Il Capo stazione deve custodire il duplicato della chiave nella cassa forte.

Nè la Ditta nè altre persone possono possedere altra chiave uguale a quella conservata dal Capo stazione.

Il contatore di controllo e il supporto del cliché devono essere assicurati con doppio piombo l'uno dell'Amministrazione e l'altro della Ditta.

Occorrendo togliere e rimettere i piombi sarà da provvedersi in concorso fra il Capo stazione e l'agente del Concessionario.

10. *Contabilità, versamenti e liquidazioni dei conti.* — Il debito della Ditta concessionaria è determinato dall'importo dei biglietti di entrata distribuiti con gli apparecchi ed il credito dall'ammontare delle monete aventi corso legale nel Regno ritirate dagli apparecchi e consegnate al Capo stazione per essere comprese fra gli introiti della Gestione Viaggiatori, con esclusione quindi

delle monete non aventi corso legale nel Regno, di quelle false o supposte false e dei gettoni, giacchè le une e gli altri restano, per patto espresso, ad esclusivo carico della Ditta.

Giornalmente, in contraddittorio fra il Capo stazione e l'agente del Concessionario, sarà stabilito il quantitativo dei biglietti venduti a mezzo dei singoli apparecchi, desumendolo dalla differenza fra il numero segnato dal contatore e l'ultimo progressivo numero di distribuzione del giorno precedente.

Il Capo stazione o chi per esso, in contraddittorio sempre con l'agente della Ditta concessionaria, ritirerà giornalmente le monete dai rispettivi apparecchi e tratterrà le monete aventi corso legale nel Regno, nonchè le monete false o supposte false, queste ultime per essere versate alla Delegazione del Tesoro.

Pure giornalmente il Capo stazione redigerà, in doppio esemplare, in contraddittorio con l'agente della Ditta, il resoconto (allegato A) dei biglietti venduti con gli apparecchi esistenti nella stazione. Dal resoconto dovrà risultare il numero degli apparecchi, il quantitativo e l'importo dei biglietti venduti da ogni singolo apparecchio con l'indicazione del primo ed ultimo numero di distribuzione, l'ammontare degli incassi con la specificazione delle monete aventi corso legale nel Regno, di quelle fuori corso, false o supposte tali e dei gettoni.

L'importo complessivo delle monete fuori corso, false o supposte tali e dei gettoni, nonchè quello di ogni altra eventuale differenza, dovrà essere versato giornalmente in altrettanta valuta, avente corso legale nel Regno, al Capo stazione dall'incaricato della Ditta, in modo che gli introiti corrispondano esattamente all'importo dei biglietti distribuiti.

E da tener presente che ogni qualvolta si cambia il rotolo del cartoncino o questo si rompe, prima di mettere l'apparecchio a disposizione del pubblico, si deve far funzionare il distributore stampando due biglietti, da ottenersi mediante l'introduzione consecutiva di due monete da 20 centesimi da parte del rappresentante del Concessionario.

L'importo dei biglietti non distribuiti al pubblico e stampati per mettere in funzione l'apparecchio, come è detto nel precedente periodo, sarà consegnato all'agente incaricato dalla Ditta, prelevandolo dagli introiti del distributore e i relativi biglietti, da an-

nullarsi, saranno allegati alla contabilità mensile mod. C' 213, per giustificare il minor versamento.

Il Capo stazione preleverà inoltre dagli introiti degli apparecchi auto-stampatori l'importo delle monete che introdotte non hanno fatto funzionare per guasto il congegno di distribuzione dei biglietti, come è detto al punto 8°.

Un esemplare del resoconto (allegato A) chiuso mensilmente in ogni sua parte sarà dal Capo stazione firmato e consegnato all'agente della Ditta unitamente alle monete fuori corso ed ai gettoni.

L'altro esemplare del resoconto mensile dovrà essere firmato dal rappresentante della Ditta concessionaria e trattenuto in atti dal Capo stazione.

Le stazioni contabilizzeranno i biglietti d'entrata mediante le consuete scritturazioni sullo scartafaccio mod. C' 209, sul registro dei biglietti distribuiti mod. C' 210 e sulle contabilità mensili destinate al Controllo mod. C' 213, sotto la voce « distributori automatici » e con altrettante situazioni quanti sono i distributori stessi.

Il Controllo viaggiatori e bagagli provvederà mensilmente, con mandato di pagamento e sulla base di apposito prospetto dimostrativo per la stazione, che gli verrà rimesso dal Concessionario, alla liquidazione della provvigione spettante al medesimo sull'importo complessivo dei biglietti d'entrata venduti mediante i distributori automatici.

11 - *Trasporti in servizio.* — Gli apparecchi di primo collocamento nelle singole stazioni ed i rotoli di cartoncino occorrenti per la stampa dei biglietti da vendersi con gli apparecchi medesimi, sono trasportati gratuitamente sulle linee delle Ferrovie dello Stato.

E inoltre consentito il trasporto gratuito degli apparecchi che, per viste di migliore utilizzazione convenisse di sostituire o di spostare dall'una all'altra stazione, o che dovessero essere asportati, ricollocati o surrogati in dipendenza di necessarie riparazioni o modificazioni che non si potessero eseguire sul posto.

Le lettere di porto in servizio saranno rilasciate, dietro richiesta del Concessionario, dalla Divisione Movimento da cui dipende

la stazione alla quale sono destinati gli apparecchi o dalla Divisione di Milano ove ha sede la Ditta concessionaria.

Nelle stazioni dove funzionano i distributori automatici autostampatori di biglietti d'entrata, l'avviso al pubblico in data 1° gennaio 1920 relativo alle norme e condizioni per l'uso dei biglietti stessi, di cui al punto 13 dell'Ordine di servizio N. 119-1919, deve essere mantenuto costantemente affisso, in posizione visibile, anche in vicinanza dei detti meccanismi.

Col 1° gennaio 1920 devono cessare di funzionare gli attuali distributori automatici della Ditta Simonini vedova Besozzi, dalla quale saranno ritirati.

Alligato B all'Ordine di servizio N. 120-1919.

Modello dei biglietti di entrata nelle stazioni in distribuzione agli apparecchi automatici

<i>Recto</i>												<i>Verso</i>	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	F. S. 14 GIUG. 0000	
Biglietto di entrata nella staz. di FIRENZE S. M. N.													
2	4	6	8	10	12								
1	3	5	7	9	11	12							

Il *verso* è riservato alla pubblicità dell'Amministrazione per conto proprio o di terzi.

Ordine di servizio N. 121 (R. C.).**Contabilità delle entrate e delle spese dipendenti dall'esercizio delle ferrovie Sarde - Contabilità delle gestioni - Variazioni nella nomenclatura dei conti.**

1 — Le entrate e le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie Sarde di cui l'Ordine generale n. 9 saranno tenute in evidenza nei conti che vengono introdotti nella nomenclatura, specificati nell'allegato A) al presente Ordine di servizio.

I detti conti sono di uso esclusivo della Delegazione di Cagliari, del Servizio Ragioneria, e dell'Ufficio Contabilità prodotti di Firenze del Servizio Commerciale, ciascuno in quanto è di propria competenza.

2 — Le prestazioni e le forniture fatte per le ferrovie Sarde dai Servizi dell'Amministrazione saranno addebitate alla Delegazione suddetta mediante emissione dei mod. R-68, servendosi per le operazioni di addebito e di accredito e per le operazioni finanziarie degli appositi conti e sottoconti fuori bilancio introdotti nella nomenclatura.

3 — Per tenere in evidenza i rapporti di debito e di credito del personale delle ferrovie Sarde è stato anche istituito un apposito conto in nomenclatura.

Detto conto raccoglierà anche le operazioni relative alle ritenute dovute alla Cassa di previdenza per il personale a stipendio, ed alla Cassa di soccorso pel personale a paga giornaliera.

4 — Per quanto riguarda le materie, i materiali e gli oggetti diversi occorrenti all'esercizio il magazzino di Cagliari ed i depositi combustibili per la loro gestione dipendono dal Servizio Approvvigionamenti di Roma, al quale detto magazzino si rivolgerà direttamente per la rifornimento di tutti i materiali, carbone e olii compresi.

I depositi combustibili si rivolgeranno al magazzino di Cagliari per la rifornimento delle materie che debbono avere di scorta.

Per quanto riflette poi la gestione contabile il magazzino di Cagliari ed i depositi combustibili avranno diretti rapporti col l'Ufficio 11 del Servizio Approvvigionamenti a Torino, via Governolo, n. 24.

5 — Alla fornitura di materiali ed oggetti diversi provvede il suddetto magazzino di Cagliari su richieste della Delegazione fatte mediante i moduli A-19 e A-22.

Alla contabilizzazione dei prelevamenti suddetti provvede il predetto Ufficio 11 del Servizio Approvvigionamenti con le modalità in uso per le Divisioni Compartimentali.

Le stesse modalità contabili in uso presso le Divisioni Compartimentali valgono per i versamenti che la Delegazione suddetta dovesse effettuare al magazzino di Cagliari.

6 — Gli uffici e riparti che compongono la Delegazione, funzionano, nei rapporti interni, in base alle istruzioni date dal Capo della Delegazione e nei rapporti col Servizio Ragioneria la Delegazione è considerata quale sede contabile; e quindi funziona colle norme stabilite dall'Ordine di servizio n. 337-1913.

Presso la Delegazione stessa funziona provvisoriamente anche un ufficio di controllo per la revisione delle tasse, la liquidazione della contabilità di stazione, la spedizione e riassunzione dei prodotti.

Detto Ufficio rassegna le sue risultanze all'Ufficio contabilità prodotti di Firenze, secondo le norme particolari che saranno impartite dal Servizio Commerciale, per la imputazione ai conti di nomenclatura istituiti.

7 — Il Capo della Delegazione provvederà gradatamente ad estendere presso le stazioni ed altri Uffici dipendenti l'uso dei conti istituiti, e nel frattempo il Riparto contabile provvederà a trasformare le risultanze della contabilità in uso nel nuovo sistema contabile.

8 — Sui documenti relativi alle entrate ed alle spese gli Uffici emittenti dovranno apporre con timbro ad umido, o scritta a mano ben visibile la dizione: «Esercizio delle Ferrovie Sarde».

Però le entrate e le spese che si riferissero alla gestione sociale, riscosse o pagate dopo la mezzanotte del 31 dicembre 1919, sa-

ranno rispettivamente accreditate ed addebitate ai partitari 341 e 1078 sub « Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde ».

Sulle relative pezze giustificative dovrà essere apposto in modo chiaro la dizione « Gestione Ferrovie Reali Sarde ».

9 — Presso la Delegazione d'esercizio continuerà a funzionare la Cassa ivi esistente. Alla mattina del 1° gennaio 1920 sarà accertata la consistenza in denaro e carte contabili. Il denaro verrà preso in carico nella nuova gestione delle Ferrovie Stato e l'importo ne verrà accreditato in conto corrente alla Compagnia. Le carte contabili invece saranno senz'altro scaricate per essere trasmesse alla Compagnia stessa.

10 — Il Servizio Ragioneria d'accordo, ove occorra, coi Servizi interessati e con la Delegazione suddetta, provvederà ad impartire le particolari istruzioni per la contabilità delle entrate e delle spese di mano in mano che si renderanno necessarie.

11 — NORME CONTABILI PER LE STAZIONI. — Tutte le stazioni delle Ferrovie Reali Sarde debbono procedere alla chiusura delle contabilità delle gestioni viaggiatori, bagagli e cani, telegrafi e merci alla sera del 31 dicembre 1919, dopo la partenza o l'arrivo dell'ultimo treno, comprendendo tutte le operazioni eseguite ed assumendo carico degli introiti e dei rilievi pervenuti.

Dovrà essere determinata la rimanenza (primo numero a distribuire e ultimo di scorta) di tutti i biglietti, distinti per categoria, destinazione e classe, delle merci in magazzino, dei titoli da liquidare, dei bollettari per deposito, degli stampati e pubblicazioni a pagamento in vendita, ecc.

Per le spedizioni in corso alla mezzanotte del 31 dicembre 1919, è fatto obbligo ai conduttori dei treni od alle stazioni dove sosterranno i trasporti, di apporre sui relativi documenti ed in modo ben visibile il timbro a compostore, con l'aggiunta della seguente indicazione: « mezzanotte 1919 ».

Per i biglietti di doppia corsa (A. R.) emessi anteriormente al 1° gennaio 1920 e valevoli, pel ritorno, dopo tale data, le stazioni terranno nota delle sezioni di ritorno ritirate in arrivo, facendone un elenco dettagliato con la indicazione del treno utilizzato, del numero, percorrenza e classe, per norma del controllo.

Per i trasporti che hanno inizio dal 1° gennaio 1920, nulla è mutato nelle attribuzioni e modalità contabili delle stazioni delle

Ferrovie Sarde. Esse pertanto, continueranno a seguire le norme precedentemente in vigore per la compilazione, chiusura ed invio delle contabilità, le quali però dovranno portare la intestazione « Gestione Stato ». Dalla data suddetta dovranno essere posti in uso nuovi registri per la scritturazione e contabilizzazione dei trasporti, incominciando la numerazione delle spedizioni, degli arrivi, ecc., col n. 1 e continuandola progressivamente fino al 31 dicembre di ogni anno.

Così pure dovranno essere adoperati nuovi bollettari per la registrazione dei bagagli, per gli assegni, ecc.

I conti correnti della gestione Stato saranno da iniziarsi senza rimanenza di debito e di credito.

Allo scopo di tenere in separata evidenza le partite relative a trasporti aventi data di accettazione anteriore al 1° gennaio 1920 e che interessano perciò la cessata Amministrazione, tutte le stazioni delle Ferrovie Sarde debbono istituire anche la « Gestione stralcio », compilando per essa separati registri, riassunti, riepiloghi e conti correnti, portanti la intestazione « Gestione stralcio ».

Nella detta gestione stralcio dovranno quindi trovar sede tutte le scritturazioni riguardanti i trasporti in rimanenza alla mezzanotte del 31 dicembre 1919, come pure quelli in corso alla data stessa.

Vi saranno inoltre da conteggiare:

— i rilievi emessi dalla cessata Amministrazione, e non assunti al 31 dicembre, nonchè quelli che venissero emessi successivamente, ma per trasporti con data anteriore al 1° gennaio:

— gli accrediti relativi agli assegni rimborsati, ai depositi per note di affrancazione liquidate, per caparre vagoni o per biglietti di abbonamento restituite, ecc., in quanto si riferiscano a partite assunte a debito anteriormente al 1° gennaio;

— gli accrediti per ordini di rimborso emessi dalla cessata Amministrazione, ma pagati posteriormente al 31 dicembre, nonchè quelli che venissero in seguito emessi, relativi a trasporti anteriori alla data predetta;

— qualsiasi altra partita che si riferisca alla cessata gestione.

Le tasse di magazzinaggio relative a trasporti giunti prima della mezzanotte del 31 dicembre 1919, ma svincolati dopo, dovranno essere assunte nella cessata gestione, salvo al Controllo ef-

fettuarne ripartizione fra le due Amministrazioni in relazione ai termini di giacenza.

I versamenti continueranno ad essere fatti dalle stazioni alla Cassa di Cagliari, colle periodicità e modalità finora seguite.

Gli introiti riflettenti la cessata gestione per trasporti viaggiatori, bagagli e merci, per incasso rilievi, ecc., dovranno essere versati alla gestione Stato con giro di sovvenzione, assumendo a credito l'importo nei conti correnti della cessata gestione.

Qualora invece la gestione stralcio non avesse il denaro sufficiente pel pagamento di assegni, rimborsi, caparre, ecc., dovrà provvedere con corrispondente sovvenzione dalla gestione Stato, assumendo debito del relativo importo nel conto corrente della cessata gestione.

Disposizioni analoghe sono da osservarsi per il servizio cumulativo ferroviario marittimo, rispetto al quale rimangono pure immutate le disposizioni contabili in vigore.

Tutti gli elaborati contabili come sopra redatti dovranno essere trasmessi, ben distinti per la « *Gestione Stato* » e per la « *Gestione Stralcio* », alla Delegazione di esercizio in Cagliari, nelle date ora osservate.

Al conto corrente riassuntivo della gestione Stato, del mese di gennaio 1920, dovranno essere allegati gli elenchi dei biglietti, delle merci, dei titoli, dei bollettari e stampati in rimanenza, nonché delle sezioni di ritorno ritirate in arrivo, relative a biglietti di doppia corsa emessi anteriormente al 1° gennaio e valevoli pel ritorno dopo tale data.

12 — Le stazioni delle Ferrovie dello Stato continueranno come in passato la scritturazione e contabilizzazione dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna valendosi degli appositi riassunti, riepiloghi, ecc., già in uso.

Allegato A all'ordine di servizio N. 121-1919.

VARIAZIONI ALLA NOMENCLATURA DEI CONTI
in conseguenza dell'assunzione dell'esercizio delle ferrovie Sarde.

	Numero del partitario	<i>Annotazioni</i>
ENTRATA.		
<i>Cap. 6-bis. Prodotti delle ferrovie Sarde:</i>		
A) Viaggiatori	6-bis	
B) Bagagli e cani	7-bis	
C) Merci a grande velocità	8-bis	
D) Merci a piccola velocità accelerata	9-bis	
E) Merci a piccola velocità ordinaria	10-bis	
<i>Cap. 14-bis. Introiti indiretti delle Ferrovie Sarde:</i>		
A) Redditi patrimoniali	47-bis	
B) Nolo di materiali diversi	48-bis	
C) Diversi	49-bis	
<i>Cap. 21-bis. Entrate eventuali delle Ferrovie Sarde .</i>	68-bis	
<i>Cap. 33-bis. Introiti a rimborso di spese delle Ferrovie Sarde:</i>		
A) Trasporti per conto dello Stato	107-bis	
B) Trasporti e recuperi diversi	108-bis	
<i>Cap. 35. Aggiungere il sottoconto:</i>		
H) Esercizio Ferrovie Sarde	121-bis	
<i>Cap. 46-bis. Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle Ferrovie Sarde:</i>		
A) Concorso di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione	134-bis	
B) Versamento a magazzino di materie provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	135-bis	
C) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile messo fuori d'uso	137-bis	

Segue *Allegato A* all'ordinè di servizio N.° 121-1919.

	Numero del partitario	Annatazioni
Cap. 48-bis. Sovvenzione del Tesoro per le Ferrovie Sarde:		
A) Per lavori di ripristino	141-bis	
B) Per lavori e provviste di carattere patrimoniale	142-bis	
Cap. 49-bis. Introiti straordinari diversi da assegnare alle spese di ripristino e di carattere patrimoniale per le Ferrovie Sarde a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	142-bis	
SPESA.		
§ 8-bis Ferrovie Sarde.		
Cap. 20-bis. Personale:		
A) Direzione d'esercizio	636-bis	
B) Stazioni e depositi personale viaggiante	637-bis	
C) Condotta locomotive e depositi	638-bis	
D) Pulizie, verifica ed untura veicoli	639-bis	
E) Linea:		
1° Sorveglianza	640-bis	
2° Manutenzione	641-bis	
Cap. 21-bis. Forniture, spese ed acquisti:		
A) Direzione d'esercizio:		
1° Illuminazione e riscaldamento	642-bis	
2° Ricambio e riparazione del materiale d'inventario	643-bis	
3° Spese per altri titoli diversi	644-bis	
B) Stazioni e depositi personale viaggiante:		
1° Illuminazione e riscaldamento	645-bis	
2° Ricambio e riparazione del materiale d'inventario	646-bis	
3° Spese per altri titoli diversi	647-bis	

Segue *Allegato A all'ordine di servizio N. 121-1919.*

	Numero del partitario	Annotazioni
<i>C) Convogli:</i>		
1° Illuminazione e riscaldamento	648-bis	
2° Ricambio e riparazione copertoni ed attrezzi dei veicoli	649-bis	
3° Spese per altri titoli diversi	650-bis	
<i>D) Locomozione:</i>		
1° Illuminazione e riscaldamento locali e piazzali	651-bis	
2° Ricambio e riparazione materiali d'inventario	652-bis	
3° Combustibile per la locomozione	653-bis	
4° Materie per untura locomotive ed illuminazione esterna dei convogli	654-bis	
5° Fornitura e pompatura acqua	655-bis	
6° Spese per altri titoli diversi	656-bis	
<i>E) Untura e pulizia dei veicoli</i>	657-bis	
<i>F) Linea:</i>		
1° Illuminazione e riscaldamento	658-bis	
2° Ricambio e riparazione del materiale d'inventario	659-bis	
3° Spese per altri titoli diversi	660-bis	
<i>G) Indennizzi:</i>		
1° Perdite, avarie e ritardata resa delle spedizioni	661-bis	
2° Danni alle persone e alle proprietà	662-bis	
<i>Cap. 22-bis. Manutenzione materiale rotabile:</i>		
<i>A) Locomotive</i>	666-bis	
<i>B) Carrozze</i>	667-bis	
<i>C) Bagagliai</i>	668-bis	
<i>D) Carri</i>	669-bis	

Segue Allegato A all'ordine di servizio N. 121-1919,

	Numero del partitario	Annotazioni
Cap. 23-bis. Manutenzione della linea	670-bis	
Cap. 60-bis. Spese complementari delle Ferrovie Sarde		
A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	803-bis	
B) Rinnovamento della parte metallica dell'arma- mento	804-bis	
C) Rinnovamento del materiale rotabile	805-bis	
Cap. 63. Aggiungere il sottoconto:		
H) Delle somme fornite per l'assetto delle Ferrovie Sarde	806-bis	
Cap. 86-bis. Spese straordinarie per le Ferrovie Sarde		
A) Lavori di ripristino	888	
B) Lavori e provviste di carattere patrimoniale	889	
Conti fuori bilancio.		
Aggiungere i seguenti conti e sottoconti:		
Conto 41. Cagliari	1235-bis	Usato esclusivamen- te dal Servizio Raglio- neria.
Conto 69-bis. Personale delle Ferrovie Sarde	1283-bis	
Conto 113-bis. Ferrovie Sarde	1340-bis	Serve quale conto di interferenza per qual- siasi spesa che deve far carico alle ferrovie Sarde. I Servizi, le Divisioni e gli Uffici comunicano gli adde- biti fatti a questo con- to alla Delegazione delle ferrovie Sarde che ne cura il pa- reggio.

Ordine di servizio N. 122 (S.).**Biglietti di servizio e concessioni di viaggio gratuito e a prezzo ridotto.**

Per l'anno 1920 le carte di libera circolazione serie *A* e *At* e i biglietti permanenti di compartimento riservato portano l'indicazione del millesimo in *ROSSO*. Le carte serie *A* e *At*, con validità limitata nella percorrenza o nella durata, hanno una striscia diagonale color *ROSA*.

I biglietti di compartimento riservato per un solo viaggio, i biglietti gratuiti e a prezzo ridotto, serie *B* e *C*, e i buoni bagaglio portano l'indicazione del millesimo 1920.

Le carte di libera circolazione serie *A* ed i biglietti di semplice corsa serie *B* e *C* continuano ad essere distinti in due tipi, l'uno portante un bordo rosso, l'altro senza bordo.

Le carte ed i biglietti col bordo rosso si rilasciano soltanto al personale delle ferrovie dello Stato, al personale governativo di ispezione delle ferrovie concesse all'industria privata, in attività di servizio, e alle persone di famiglia del 1° e 2° gruppo.

Le carte ed i biglietti senza il bordo rosso si rilasciano a tutte le altre categorie di persone, previste dalle disposizioni in vigore.

I biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito pedonale sulla ferrovia, di modello 1915, 1916 e 1917 sono validi, fino a nuove disposizioni anche per l'anno 1920.

I permessi speciali di circolazione per i treni di lusso rilasciati nel 1919 sono validi, fino a nuove disposizioni, anche per l'anno 1920.

Le concessioni di viaggio ai giornalisti continuano nel 1920 con le modalità stabilite dal paragrafo 2° dell'ordine di servizio n. 3-1909.

La copertina e gli annessi scontrini costituenti il fascicolo in torno della tessera del giornalista hanno il fondo color *CELESTE* e portano in alto stampato in inchiostro nero il millesimo 1920.

I biglietti speciali e a riduzione del 75% serie *D*, che si rilasciano ai giornalisti per un determinato viaggio di andata o di andata e ritorno, sono contraddistinti da una striscia trasversale color CELESTE, tanto sulla parte centrale del biglietto, quanto sul relativo scontrino di controllo, dal millesimo 1920 nel centro del biglietto e dalla scadenza improrogabile del 31 dicembre 1920.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 9 ed al personale delle gestioni.

Il Direttore generale

R. DE CORNÈ.

Errata-corrige.

Ordine di servizio N. 111 (Bollettino ufficiale n. 49-1919).

A pagina 418, nella prima delle note riportate in calce alla pagina stessa correggasi il numero (1) in (7) corrispondente al richiamo indicato di fianco alla lettera O.

A pagina 398 del Bolettino ufficiale n. 48-1919, al penultimo capoverso del paragrafo III dell'ordine di servizio n. 106, leggasi anzichè «Tariffa eccezionale interna 104-PV», «Tariffa eccezionale interna 404-PV».

A pagina 401 dello stesso ordine di servizio prima del terzo capoverso mettere l'indicazione:

« VI Controllo delle vendite ».


L'allegato n. 2 al detto ordine di servizio porta l'indicazione di mod. T-298 invece di « mod. T-299 ».

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e per gli avvocati delegati ferroviari L. 4.00

Per le Amministrazioni proprie corrispondenti » 8.00



Gli abbonamenti sono da pagarsi anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale e decorrono dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi per durata minore di un anno. Chi si abbona nel corso dell'anno riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del bollettino viene fatta direttamente all'ufficio dell'abbonato pel tramite dell'ufficio compartimentale dal quale dipende. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Segretariato ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

